

324.

SEDUTA DI MARTEDÌ 1° AGOSTO 1978

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE SCALFARO

INDI

DEL VICEPRESIDENTE MARTINI MARIA ELETTA

INDICE

	PAG.		PAG.
Missioni	20711	BONINO EMMA	20716, 20717, 20760, 20767, 20799
Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede legislativa	20712	CASTELLINA LUCIANA	20715, 20725, 20734, 20738 20749, 20785, 20787, 20792, 20812
Disegni di legge:		CAVALIERE	20748, 20794
(Assegnazione a Commissione in sede referente)	20723	COSTA	20722, 20724, 20733, 20747 20748, 20752, 20766, 20768, 20799
(Proposta di assegnazione a Commissione in sede legislativa)	20747, 20881	DELL'ANDRO, <i>Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia</i>	20715, 20723 20727, 20730, 20731, 20738, 20747, 20748 20750, 20759, 20767, 20768, 20769, 20792
(Presentazione)	20835	DI NARDO	20734, 20760, 20768, 20772
Disegno e proposte di legge (Seguito della discussione e approvazione):		DEL PENNINO	20755, 20760
Delega al Presidente della Repubblica per la concessione di amnistia e di indulto e disposizioni sull'azione civile in seguito ad amnistia (2343);		FELISETTI LUIGI DINO, <i>Relatore per la maggioranza</i>	20715, 20723, 20727 20730, 20731, 20737, 20747, 20748, 20750, 20751 20757, 20758, 20766, 20767, 20768, 20769, 20785
MELLINI ed altri: Delega al Presidente della Repubblica per la concessione di amnistia e di indulto (882);		FRACCHIA	20768
CASTELLINA LUCIANA ed altri: Delega al Presidente della Repubblica per la concessione di amnistia e di indulto (1656);		GALASSO	20795, 20803
MENICACCI: Delega al Presidente della Repubblica per la concessione di amnistia e di indulto (2062)	20713	GAMPER	20805
PRESIDENTE	20713, 20781, 20792, 20795, 20821	GARGANI GIUSEPPE	20779, 20784, 20793 20795, 20799, 20807
ACHILLI	20793, 20794	LO PORTO	20722, 20734, 20736
BONIFACIO, <i>Ministro di grazia e giustizia</i>	20785, 20797, 20798	MAMMÌ	20794, 20809
		MANNUZZU	20817
		MAGRI	20753, 20771
		MELLINI	20714, 20715, 20716, 20722, 20724, 20725 20730, 20736, 20740, 20750, 20776, 20793
		MENEGHETTI	20783
		MENICACCI	20753
		MISASI, <i>Presidente della IV Commissione</i>	20782, 20786
		NATTA ALESSANDRO	20821
		PADULA, <i>Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici</i>	20798

VII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 1° AGOSTO 1978

	PAG		PAC.
PANNELLA	20735, 20741, 20742, 20753, 20778, 20815	SANTAGATI	20846
PAZZAGLIA	20731, 20732, 20737 20739, 20756, 20759, 20793	SANTUZ	20851
PINTO	20723, 20725, 20727, 20728 20733, 20749, 20755, 20760	SCOTTI, <i>Ministro del lavoro e della previdenza sociale</i>	20841, 20853
PONTELLO	20725, 20736	SCOVACRICCHI	20844
PRETI	20804	Disegno di legge (Discussione):	
RICCI	20741, 20783	Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 luglio 1978, n. 351, recante modifiche alla legge 1° giugno 1977, n. 285, sull'occupazione giovanile (<i>approvato dal Senato</i>) (2366)	
RIZ	20729, 20747		20855
SCOVACRICCHI	20798	PRESIDENTE	20855
SPAGNOLI	20772, 20783, 20793, 20818	BOLLATI	20865
SPAVENTA	20795	BONALUMI, <i>Relatore</i>	20855, 20860, 20871
SPERANZA, <i>Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia</i>	20766	FERRARI MARTE	20863
TESTA	20775, 20784, 20794, 20810	PALOMBY ADRIANA	20860
TRANTINO	20737, 20773, 20782, 20795, 20800	SCOTTI, <i>Ministro del lavoro e della previdenza sociale</i>	20860, 20871, 20880
VALENSISE	20729, 20730, 20799	ZOPPETTI	20867, 20881
VINEIS	20799	Proposte di legge:	
VIZZINI	20795	(Annunzio)	20711, 20769
Disegno di legge (Discussione):		(Assegnazione a Commissione in sede referente)	20723
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 luglio 1978, n. 353, concernente norme per il contenimento del costo del lavoro, mediante la riduzione dei contributi dovuti agli enti gestori dell'assicurazione contro le malattie (<i>approvato dal Senato</i>) (2365)		Interrogazioni e interpellanze (Annunzio)	20881
	20828	Corte costituzionale (Annunzio della trasmissione di atti)	20827
PRESIDENTE	20828	Corte dei conti (Trasmissione di documenti)	20711
BOLLATI	20834	Ministro della difesa (Trasmissione di documenti)	20827
CASADEI AMELIA	20836	Petizioni (Annunzio)	20711
FERRARI MARTE	20830	Presidente del Consiglio dei ministri (Trasmissione di documenti)	20711
FORTUNATO	20833	Risoluzioni (Annunzio)	20881
MACCIOTTA	20836	Sui lavori della Camera:	
PALOMBY ADRIANA	20831	PRESIDENTE	20827
SCOTTI, <i>Ministro del lavoro e della previdenza sociale</i>	20830, 20837	Votazioni segrete	20717, 20741, 20742 20760, 20786, 20787
TEDESCHI, <i>Relatore</i>	20828, 20837	Votazione segreta di un disegno di legge	20821
Disegno di legge (Discussione):		Ordine del giorno della seduta di domani	20881
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 1978, n. 300, concernente provvidenze per le zone terremotate del Friuli-Venezia Giulia e proroga della gestione stralcio prevista dall'articolo 2, ultimo comma, del decreto-legge 18 settembre 1976, n. 648, convertito, con modificazioni, nella legge 30 ottobre 1976, n. 730 (<i>approvato dal Senato</i>) (2347)		Ritiro di un documento del sindacato ispettivo	20887
	20840		
PRESIDENTE	20840		
CASTIGLIONE	20848		
COLOMBA GIULIO	20848		
MENICACCI	20841		
MIGLIORINI, <i>Relatore</i>	20852		

La seduta comincia alle 10.

STELLA, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta di ieri.

(È approvato).

Missioni.

PRESIDENTE. Comunico che, a norma dell'articolo 46, secondo comma, del regolamento, i deputati Antoni, Bacchi Domenico, Bernardini, Buzzoni, Castellucci, Grassi Bertazzi, Iozzelli, Orlando, Pucci Ernesto, Rubbi Emilio e Usellini sono in missione per incarico del loro ufficio.

**Annunzio
di proposte di legge.**

PRESIDENTE. Sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge dai deputati:

NOVELLINI ed altri: « Riforma della disciplina dei pubblici spettacoli cinematografici e teatrali » (2376);

NOVELLINI ed altri: « Norme per un nuovo assetto della cinematografia italiana » (2377).

Saranno stampate e distribuite.

**Trasmissione
dal Presidente del Consiglio dei ministri.**

PRESIDENTE. Informo che il Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 11, comma primo, della legge 24 ottobre 1977, n. 801, ha trasmesso la prima relazione semestrale sulla politica informativa e della sicurezza e sui risultati ottenuti (doc. LI, n. 1).

Il documento sarà stampato e distribuito.

**Trasmissione
dalla Corte dei conti.**

PRESIDENTE. Informo la Camera che il presidente della Corte dei conti, in adempimento al disposto dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, ha trasmesso la determinazione e relativa relazione sulla gestione finanziaria del Consorzio autonomo per il porto di Civitavecchia per gli esercizi dal 1973 al 1976 (doc. XV, n. 14/1973-1974-1975-1976).

Il documento sarà stampato e distribuito.

Annunzio di petizioni.

PRESIDENTE. Si dia lettura dei sunti delle petizioni pervenute alla Presidenza.

STELLA, *Segretario*, legge:

Ventura Alfredo, da Messina, chiede che vengano emanate norme di interpretazione autentica e di integrazione del decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749 e della legge 29 aprile 1976, n. 177 in rapporto alla legge 15 novembre 1971 n. 734, in ordine al trattamento di quiescenza dei segretari comunali (229);

Gabrielli Italo, da Trieste, chiede che lo Stato italiano, indipendentemente dalla data del 3 aprile 1978 fissata nel trattato di Osimo, riconosca la cittadinanza italiana ai residenti nella zona B del territorio di Trieste il 10 giugno 1940 ed ai loro eredi che vi sono rimasti; che lo Stato italiano si adoperi per ottenere un trattamento di piena reciprocità per i beni dei cittadini italiani (230);

De Cillis Pasquale, da Genova, chiede che vengano estesi agli appartenenti al Corpo degli agenti di custodia i benefici per la ricostruzione della carriera già

concessi al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza con la legge 10 ottobre 1974, n. 496 ed alla guardia di finanza con la legge 21 dicembre 1977, n. 932 (231);

Bavaro Angelo, da Aosta, e altri cittadini di varie località chiedono che vengano istituiti e resi operanti l'albo degli statistici e l'ordinamento della professione di statistico (232);

il deputato Del Castillo presenta la petizione di Casabona Carmelo ed altri 38 cittadini da Caltanissetta, che chiedono l'emanazione di norme che, modificando la legge 1° giugno 1977, n. 285, assicurino ai giovani una stabile occupazione (233);

Tasciotti Carlo, Tessari Elena, da Roma, e altri cittadini di varie località chiedono che vengano emanate norme per il riconoscimento a favore dei cittadini italiani del lavoro prestato sia in Italia che all'estero presso organizzazioni internazionali (234);

il deputato Felici presenta la petizione di Saraconi Giulio da Vicenza e di altri 199 cittadini di varie località che chiedono che vengano emanate norme per consentire ai cittadini italiani all'estero di esprimere il voto politico nei luoghi di residenza (235);

Crucitti Nicola chiede che ai fini della determinazione della retribuzione annua contributiva dei segretari comunali e provinciali riguardati dall'articolo 17 della legge 5 dicembre 1959, n. 1077, sia dichiarato computabile, con effetto 1° marzo 1968 e fino al 30 giugno 1970, l'assegno integrativo mensile di cui all'articolo 20 della legge 18 marzo 1968, n. 249 e successive modificazioni (236);

Chierchia Pietro, da Roma, e altri cittadini chiedono che vengano emanate norme per la parificazione giuridica dei docenti esercitatori agli altri docenti delle università e per il ripristino di un idoneo titolo accademico per l'accesso alla carriera analogo a quello della libera docenza (237);

il deputato Armella presenta la petizione di Mazziotta Vincenzo residente a

Rabat (Marocco) e di altri 157 cittadini di varie località che chiedono l'emanazione di norme per consentire ai cittadini italiani all'estero di esprimere il voto politico nei luoghi di residenza (238).

PRESIDENTE. Le petizioni testé lette saranno trasmesse alle competenti Commissioni.

Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede legislativa.

PRESIDENTE. Ricordo di aver proposto nella seduta di ieri, a norma del primo comma dell'articolo 92 del regolamento, che i seguenti progetti di legge siano deferiti alle sottoindicate Commissioni in sede legislativa:

VI Commissione (Finanze e tesoro):

« Modificazioni al regime fiscale sugli spiriti » (2374) (con parere della V e della XI Commissione).

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

X Commissione (Trasporti):

« Rifinanziamento degli interventi urgenti ed indispensabili da attuare negli aeroporti aperti al traffico aereo civile » (approvato dal Senato) (2370) (con parere della I, della V e della VI Commissione).

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

XI Commissione (Agricoltura):

« Norme per l'utilizzazione delle terre incolte, abbandonate o insufficientemente coltivate » (testo unificato del disegno di legge e delle proposte di legge PISONI ed altri: BAMBI ed altri già approvato dalla XI Commissione della Camera e modificato dalla IX Commissione del Senato) (1670 - 677 - 901-B) (con parere della I, della IV e della VI Commissione).

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

XIV Commissione (Sanità):

« Disciplina della informazione scientifica e della pubblicità dei farmaci ed istituzione della partecipazione degli assistiti alla spesa per l'assistenza farmaceutica » (già approvato dalla XIV Commissione della Camera e modificato dalla XII Commissione del Senato) (2210-B) (con parere della I, della V, della XII e della XIII Commissione).

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Seguito della discussione del disegno di legge: Delega al Presidente della Repubblica per la concessione di amnistia e di indulto e disposizioni sull'azione civile in seguito ad amnistia (2343); e delle concorrenti proposte di legge Mellini ed altri (882); Castellina Luciana ed altri (1656); Menicacci (2062).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca: seguito della discussione del disegno di legge: Delega al Presidente della Repubblica per la concessione di amnistia e di indulto e disposizioni sull'azione civile in seguito ad amnistia; e delle concorrenti proposte di legge Mellini ed altri, Castellina Luciana ed altri e Menicacci. Nella seduta di ieri, come i colleghi ricordano, è stato esaurito l'esame dell'articolo 3.

Si dia lettura dell'articolo 4.

REGGIANI, *Segretario*, legge:

(Condizioni soggettive per l'applicabilità dell'amnistia).

« Il Presidente della Repubblica è delegato a stabilire che l'amnistia non si applica:

a) ai delinquenti abituali o professionali e a coloro i quali alla data di en-

trata in vigore del decreto si trovano sottoposti alle misure di prevenzione del divieto o dell'obbligo di soggiorno, disposte con provvedimento definitivo ai sensi delle leggi 27 dicembre 1956, n. 1423, e 31 maggio 1965, n. 575;

b) a coloro i quali nei cinque anni precedenti la data di entrata in vigore del decreto hanno riportato una o più condanne, sia pure con la medesima sentenza, a pena detentiva complessiva superiore a due anni per delitti non colposi;

c) fuori dell'ipotesi prevista dalla lettera precedente, a coloro i quali, se di età inferiore ai settanta anni, alla data di entrata in vigore del decreto hanno riportato una o più condanne sia pure con la medesima sentenza, a pena detentiva complessiva superiore a dieci anni per delitti non colposi.

Nella valutazione dei precedenti penali non si tiene conto:

1) delle condanne per le quali è intervenuta riabilitazione, anche successivamente alla data del decreto, sempreché le condizioni per la riabilitazione preesistano a detta data;

2) dei reati estinti alla data di entrata in vigore del decreto per il decorso dei termini della sospensione condizionale della pena a norma dell'articolo 167 del codice penale;

3) dei reati estinguibili per effetto di precedenti amnistie;

4) delle condanne per reati militari di diserzione, di renitenza alla leva e di mancanza alla chiamata, la cui consumazione sia iniziata tra l'8 settembre 1943 e il 9 maggio 1945.

Nell'applicazione dell'amnistia alle contravvenzioni non si tiene conto delle esclusioni previste dal primo comma ».

PRESIDENTE. Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sopprimere l'articolo 4.

4. 1. PINTO, GORLA MASSIMO

Al primo comma, sopprimere la lettera a).

4. 2. PINTO, GORLA MASSIMO, CASTEL-
LINA LUCIANA.

Gli onorevoli presentatori hanno fatto sapere che li danno per svolti.

Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sopprimere l'articolo 4.

4. 10. COSTA

Sopprimere il secondo comma.

4. 11. COSTA

Poiché l'onorevole Costa non è presente, si intende che abbia rinunciato a svolgerli.

Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sostituire l'articolo 4 con il seguente:

*(Condizioni soggettive
per l'applicabilità dell'amnistia).*

Il Presidente della Repubblica è delegato a stabilire che ai fini dell'applicazione dell'amnistia e dell'indulto non si tiene conto della limitazione prevista dagli articoli 151, ultimo capoverso, e 174 del codice penale.

4. 3. BONINO EMMA, FACCIO ADELE,
MELLINI, PANNELLA.

Al primo comma, sopprimere la lettera a).

4. 7. BONINO EMMA, FACCIO ADELE,
MELLINI, PANNELLA.

Al primo comma, lettera a), sopprimere le parole da: e a coloro, fino alla fine della lettera.

4. 6. BONINO EMMA, FACCIO ADELE,
MELLINI, PANNELLA.

Al primo comma, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) a coloro i quali, successivamente all'entrata in vigore del decreto-legge 11 aprile 1974, n. 99, convertito nella legge 7 giugno 1974, n. 220, hanno riportato una o più condanne, sia pure con la medesima sentenza, a pena detentiva complessiva superiore a quattro anni per delitti non colposi;

4. 4. BONINO EMMA, FACCIO ADELE,
MELLINI, PANNELLA.

MELLINI. Chiedo di svolgerli io, signor Presidente, perché la questione può avere importanza in riferimento all'ordine di votazione.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MELLINI. Il fatto che l'onorevole Costa abbia proposto un emendamento soppressivo identico a quello dell'onorevole Pinto credo sia di per se stesso abbastanza indicativo: se viene soppressa la lettera a), cioè le esclusioni soggettive, si applicano gli articoli del codice penale che comportano una limitazione più ampia all'applicazione dell'amnistia.

Allora, per la esclusione delle limitazioni soggettive all'applicazione dell'amnistia occorrerebbe addivenire alla votazione di questa nostra formulazione, secondo la quale, il Presidente della Repubblica è delegato a stabilire che, ai fini dell'applicazione dell'amnistia e dell'indulto, non si tiene conto della limitazione prevista dagli articoli 151, ultimo capoverso, e 174 del codice penale. Non illustro nel merito la questione, ma tendo soltanto a sottolineare che la pura e semplice soppressione della lettera a), che non sia accompagnata dalla introduzione di questo emendamento, che esclude l'applicazione delle norme nel codice penale, comporterebbe, non già la esclusione delle limitazioni soggettive, bensì, l'applicazione delle limitazioni soggettive stabilite in linea generale dal codice penale per il caso dell'amnistia e dell'indulto.

Chiedo, infine, a nome del gruppo radicale, la votazione a scrutinio segreto sull'emendamento Bonino Emma 4. 4.

PRESIDENTE È stato presentato il seguente emendamento:

Sopprimere l'ultimo comma.

4. 8. CASTELLINA LUCIANA, MAGRI, CORVISIERI.

L'onorevole Luciana Castellina ha facoltà di svolgerlo.

CASTELLINA LUCIANA. Lo do per svolto, signor Presidente.

PRESIDENTE. La Commissione ha presentato il seguente emendamento:

Al primo comma, lettera b), aggiungere, in fine, le parole: o, se si tratta di persone di età superiore a settanta anni, a pena detentiva complessiva superiore a tre anni per delitti non colposi.

4. 9.

Ricordo che sull'emendamento Bonino Emma 4. 4 è stato chiesto lo scrutinio segreto da parte del gruppo radicale. Poiché la votazione avverrà mediante procedimento elettronico, decorre da questo momento il termine di preavviso previsto dal quinto comma dell'articolo 49 del regolamento.

L'onorevole relatore per la maggioranza ha facoltà di esprimere il parere della Commissione sugli emendamenti presentati all'articolo 4 e di illustrare, altresì, l'emendamento della Commissione 4. 9.

FELISETTI LUIGI DINO, *Relatore per la maggioranza*. Ritengo che l'emendamento 4. 9 della Commissione debba essere approvato: esso riguarda gli urtra settantenni. Ritengo, invece, che siano da respingere tutti gli altri emendamenti, atteso che tutto il congegno previsto dall'articolo 4 in tema di condizioni soggettive può essere modificato solo riformando le norme sostanziali relative a questa materia: non possiamo disciplinare l'abitudine e la professionalità nell'ambito di un provvedimento

di amnistia. Quanto all'aspetto — forse il più delicato — relativo ai precedenti penali, invito di nuovo i proponenti a tener conto del fatto che nell'ultima parte dell'articolo 4 sono introdotti alcuni temperamenti, per chi ha ottenuto, relativamente a condanne precedenti, o la riabilitazione, o la sospensione condizionale della pena, o, anche una precedente amnistia.

PRESIDENTE. Il Governo ?

DELL'ANDRO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Esprimo parere favorevole sull'emendamento presentato dalla Commissione e parere contrario su tutti gli altri.

PRESIDENTE. Dobbiamo ora passare alle votazioni. Voteremo, per primi, gli identici emendamenti Pinto 4. 1 e Costa 4. 10.

MELLINI. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MELLINI. Questi due emendamenti sono stati proposti con intenti del tutto diversi: il collega Costa, evidentemente, vuole che si applichino solo le limitazioni previste dal codice penale in relazione alle condizioni soggettive per l'applicazione dell'amnistia e dell'indulto. I colleghi Luciana Castellina e Pinto probabilmente sono stati mossi dall'intenzione di escludere quelle limitazioni speciali previste dagli articoli 151 e 154 del codice penale.

Noi siamo contrari, perché nell'intento di raggiungere una dilatazione, cui noi siamo favorevoli, il mezzo non è rappresentato dalla soppressione dell'articolo 4, ma semmai quello della soppressione delle diverse lettere o comunque di una diversa formulazione di esse.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione.

Pongo congiuntamente in votazione gli identici emendamenti Pinto 4. 1 e Costa 4. 10, non accettati dalla Commissione né dal Governo.

(Sono respinti).

Passiamo all'emendamento Bonino Emma 4. 3.

MELLINI. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MELLINI. Signor Presidente, l'emendamento Bonino Emma 4. 3 apre la possibilità di una più ampia applicazione dell'amnistia, senza tener conto dei precedenti soggettivi; e non ritengo che il fatto che nel codice penale sia stata introdotta la figura del delinquente abituale e professionale comporti automaticamente una limitazione al legislatore in sede di applicazione dell'amnistia ad andare oltre le determinazioni degli articoli 151 e 174 del codice penale. La formulazione corretta, a nostro avviso, è quella di stabilire che nell'applicazione di questo provvedimento non si tiene conto degli articoli 151, ultimo capoverso e 154 del codice penale.

Noi crediamo che in un provvedimento, come quello in esame, non si debba tener conto di tali limitazioni. Riteniamo che l'emarginazione di persone, che molto spesso sono state dichiarate delinquenti abituali soltanto perché nel sistema Ogino Knaus della giustizia italiana, rappresentato dall'intermittenza delle amnistie, si debba al fatto che molte volte hanno trovato il ritmo sbagliato, e sono diventati delinquenti abituali. Non occorre arrivare a questa interpretazione delle conseguenze; e pertanto chiediamo che non si tenga conto in questi casi del disposto degli articoli 151 e 174 del codice penale.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento Bonino Emma 4. 3, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(È respinto).

Pongo congiuntamente in votazione gli identici emendamenti Pinto 4. 2 e Bonino Emma 4. 7, non accettati dalla Commissione né dal Governo.

(Sono respinti).

Pongo in votazione l'emendamento Bonino Emma 4. 6, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(È respinto).

BONINO EMMA. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto sull'emendamento 4. 4.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BONINO EMMA. Il nostro emendamento si riferisce alla lettera *b)* dell'articolo 4, nel momento in cui il testo della Commissione ha voluto fissare come spartiacque la data dei cinque anni precedenti all'entrata in vigore del decreto di amnistia, mentre, a nostro avviso, l'unica data logica, che può servire da spartiacque rispetto a questo problema, non è quella di un termine generico quale i cinque anni precedenti ma evidentemente può essere solo l'11 aprile 1974, data di emanazione del decreto-legge convertito in legge il 7 giugno 1974. Perché? Perché in realtà questo decreto ha introdotto nel nostro ordinamento penale e processuale una serie di norme che hanno riformato istituti fondamentali come quello, per esempio, della recidiva e della continuazione del giudizio di valenza tra aggravanti e attenuanti. Già in quella sede, a nostro avviso, si sarebbero dovute emanare delle norme transitorie al fine di evitare che si creassero delle condizioni di disparità di trattamento tra cittadini che, in termini di entità delle pene inflitte, consistono in differenze di anni e anni di reclusione; per esempio, basta guardare ad un tipo di reato abbastanza frequente come quello del furto delle autovetture per rendersi conto che prima dell'emanazione del decreto-legge citato questo reato veniva punito con la pena minima di tre anni di reclusione (due anni in caso di concessione di attenuanti generiche), mentre successivamente al decreto la pena poteva variare da pochi mesi fino ad un anno. Nella pratica abbiamo avuto, per esempio, in questi anni nelle stesse carceri — e magari nella stessa cella —

persone condannate per lo stesso reato a pene enormemente diverse.

Poiché l'amnistia si cala, evidentemente, nel sistema penale vigente e realisticamente deve prendere in considerazione gli effetti pratici del sistema penale, è indispensabile a nostro avviso eliminare queste disparità, se non si vogliono far discendere effetti particolarmente ingiusti da questo provvedimento. L'articolo 1 alla lettera *b*) opera una distinzione tra recidivi, nel senso che prevede che coloro che hanno riportato condanne superiori a due anni nell'ultimo quinquennio sono esclusi dall'amnistia, mentre la stessa esclusione opera per coloro che hanno riportato condanne superiori a cinque anni prima di questo quinquennio. Questa è una distinzione che non ha senso perché fissa un limite riferendosi a criteri del tutto arbitrari; se una distinzione c'è da fare, questa non può operare se non tenendo conto della data del decreto-legge del 1974 prima richiamato. Tenendo presente quanto ho esposto all'inizio, e cioè la disparità di pene inflitte prima e dopo il 1974, se non si operasse questa distinzione, noi aggiungeremmo ingiustizia ad ingiustizia. Infatti, tutti coloro che hanno riportato condanne tra il luglio 1973 e l'aprile 1974 hanno avuto una pena molto più grave di quella che sarebbe stata loro inflitta se avessero avuto la fortuna di essere condannati dopo l'aprile del 1974.

Vorrei anche ricordare che la questione si pone solo per questi ultimi casi e riguarda solo alcune migliaia di soggetti, comunque, anche se riguardasse un solo caso, non credo che si potrebbe lasciare in piedi questa disparità. Per questi motivi noi chiediamo all'Assemblea di riflettere sull'emendamento radicale che chiede semplicemente che la data spartiacque non rimanga fissata nel limite di cinque anni, ma sia collegata all'entrata in vigore di una norma votata da questo Parlamento.

PRESIDENTE. Il gruppo radicale insiste sulla richiesta di votazione a scrutinio segreto che ha avanzato precedentemente?

BONINO EMMA. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Prima di sospendere la seduta, dispongo la sospensione dei lavori di tutte le Commissioni attualmente riunite essendo previste votazioni a scrutinio segreto in Assemblea.

La seduta, sospesa alle 10,35, è ripresa alle 10,55.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Bonino Emma 4. 4.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione ed invito gli onorevoli segretari a verificarne le risultanze.

(I deputati segretari verificano le risultanze della votazione).

Comunico il risultato della votazione:

Presenti e votanti . . .	391
Maggioranza	196
Voti favorevoli . . .	31
Voti contrari . . .	360

(La Camera respinge).

Hanno preso parte alla votazione:

Abbiati Dolores
 Achilli Michele
 Adamo Nicola
 Aiardi Alberto
 Alborghetti Guido
 Alici Francesco Onorato
 Alinovi Abdon
 Aliverti Gianfranco
 Allegra Paolo
 Almirante Giorgio
 Amabile Giovanni
 Amarante Giuseppe
 Ambrosino Alfonso

Amici Cesare	Cacciari Massimo
Andreoni Giovanni	Calaminici Armando
Angelini Vito	Caldoro Antonio
Aniasi Aldo detto Iso	Calice Giovanni
Antoni Varese	Campagnoli Mario
Arfè Gaetano	Cantelmi Giancarlo
Arnone Mario	Canullo Leo
Bacchi Domenico	Cappelli Lorenzo
Baghino Francesco Giulio	Cappelloni Guido
Balbo di Vinadio Aimone	Carandini Guido
Baldassari Roberto	Cardia Umberto
Baldassi Vincenzo	Carelli Rodolfo
Bambi Moreno	Carlassara Giovanni Battista
Baracetti Arnaldo	Carlioni Andreucci Maria Teresa
Barbarossa Voza Maria Immacolata	Carlotto Natale Giuseppe
Barca Luciano	Carmeno Pietro
Bardelli Mario	Caroli Giuseppe
Bartolini Mario Andrea	Carrà Giuseppe
Bassetti Piero	Carta Gianuario
Bassi Aldo	Caruso Antonio
Battino-Vittorelli Paolo	Caruso Ignazio
Belci Corrado	Casadei Amelia
Bellussi Ernesta	Casalino Giorgio
Berlinguer Giovanni	Casati Francesco
Bernardini Vinicio	Cassanmagnago Cerretti Maria Luisa
Bernini Bruno	Castellina Luciana
Bertani Eletta	Castellucci Albertino
Bertoli Marco	Castoldi Giuseppe
Biamonte Tommaso	Cattanei Francesco
Bianchi Beretta Romana	Cavaliere Stefano
Bianco Gerardo	Cavigliasso Paola
Bini Giorgio	Cazora Benito
Bisignani Alfredo	Cecchi Alberto
Bocchi Fausto	Ceravolo Sergio
Bodrato Guido	Cerra Benito
Boldrin Anselmo	Cerrina Feroni Gianluca
Bollati Benito	Chiovini Cecilia
Bolognari Mario	Ciai Tivelli Anna Maria
Bonifazi Emo	Ciampaglia Alberto
Bonino Emma	Ciannamea Leonardo
Borruso Andrea	Ciavarella Angelo
Bortolani Franco	Cirasino Lorenzo
Bosi Maramotti Giovanna	Citaristi Severino
Bottarelli Pier Giorgio	Citterio Ezio
Bottari Angela Maria	Ciuffini Fabio Maria
Branciforti Rosanna	Coccia Franco
Bressani Pier Giorgio	Cocco Maria
Brini Federico	Codrignani Giancarla
Broccoli Paolo Pietro	Colomba Giulio
Brusca Antonino	Colonna Flavio
Buzzoni Giovanni	Colurcio Giovanni Battista
Cabras Paolo	

Conchiglia Calasso Cristina	Fortunato Giuseppe
Conte Antonio	Fracchia Bruno
Conti Pietro	Franchi Franco
Corà Renato	Froio Francesco
Corallo Salvatore	Furia Giovanni
Corder Marino	Galasso Andrea
Corgi Vincenzo	Galloni Giovanni
Corradi Nadia	Galluzzi Carlo Alberto
Cossiga Francesco	Gambolato Pietro
Costa Raffaele	Garbi Mario
Costamagna Giuseppe	Gasco Piero Luigi
Cravedi Mario	Gaspari Remo
Cresco Angelo Gaetano	Gatti Natalino
Cuffaro Antonino	Gatto Vincenzo
Cuminetti Sergio	Gava Antonio
D'Alema Giuseppe	Giadresco Giovanni
Da Prato Francesco	Giannantoni Gabriele
d'Aquino Saverio	Giovagnoli Angela
de Carneri Sergio	Giovanardi Alfredo
De Caro Paolo	Giura Longo Raffaele
Degan Costante	Goria Giovanni Giuseppe
De Gregorio Michele	Gorla Massimo
Del Castillo Benedetto	Gottardo Natale
Del Donno Olindo	Gramegna Giuseppe
Del Duca Antonio	Granati Caruso Maria Teresa
Dell'Andro Renato	Granelli Luigi
Del Rio Giovanni	Grassucci Lelio
De Martino Francesco	Gualandi Enrico
De Petro Mazarino	Guarra Antonio
De Poi Alfredo	Guasso Nazareno
Di Giannantonio Natalino	Guerrini Paolo
Di Giulio Fernando	Guglielmino Giuseppe
di Nardo Ferdinando	Ianni Guido
Drago Antonino	Kessler Bruno
Dulbecco Francesco	Labriola Silvano
Esposito Attilio	La Loggia Giuseppe
Fabbi Seroni Adriana	Lamanna Giovanni
Facchini Adolfo	Lamorte Pasquale
Faenzi Ivo	La Penna Girolamo
Fantaci Giovanni	La Torre Pio
Federico Camillo	Lattanzio Vito
Felicetti Nevio	Libertini Lucio
Felisetti Luigi Dino	Licheri Pier Giorgio
Ferrari Marte	Lima Salvatore
Ferrari Silvestro	Lo Bello Concetto
Fioret Mario	Lodi Faustini Fustini Adriana
Fiori Giovannino	Lodolini Francesca
Flamigni Sergio	Lombardi Riccardo
Fontana Giovanni Angelo	Lo Porto Guido
Formica Costantino	Lucchesi Giuseppe
Forni Luciano	Lussignoli Francesco
Forte Salvatore	

VII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 1° AGOSTO 1978

Macciotta Giorgio	Pazzaglia Alfredo
Magri Lucio	Pecchia Tornati Maria Augusta
Malvestio Piergiovanni	Pellegatta Maria Agostina
Mancuso Giuseppe	Pellizzari Gianmario
Manfredi Giuseppe	Pennacchini Erminio
Manfredi Manfredo	Perantuono Tommaso
Mannuzzu Salvatore	Petrella Domenico
Marabini Virginiano	Pezzati Sergio
Margheri Andrea	Piccinelli Enea
Marraffini Alfredo	Piccoli Flaminio
Marton Giuseppe	Pinto Domenico
Marzano Arturo	Pisoni Ferruccio
Marzotto Caotorta Antonio	Pompei Ennio
Masiello Vitorio	Portatadino Costante
Matarrese Antonio	Postal Giorgio
Matrone Luigi	Pratesi Piero
Matta Giovanni	Pucciarini Giampiero
Mazzola Francesco Vittorio	Pugno Emilio
Mellini Mario	Pumilia Calogero
Meneghetti Gioacchino Giovanni	Quaranta Enrico
Merloni Francesco	Quarenghi Vittoria
Meucci Enzo	Quattrone Francesco
Miana Silvio	Quercioli Elio
Miceli Vincenzo	Quietì Giuseppe
Migliorini Giovanni	Raffaelli Edmondo
Milano De Paoli Vanda	Raicich Marino
Millet Ruggero	Ramella Carlo
Mirate Aldo	Rauti Giuseppe
Misasi Riccardo	Reggiani Alessandro
Mondino Giorgio Annibale	Reichlin Alfredo
Monteleone Saverio	Riga Grazia
Mora Giampaolo	Riz Roland
Morazzoni Gaetano	Robaldo Vitale
Morini Danilo	Rosati Elio
Moschini Renzo	Rosolen Angela Maria
Napoleoni Claudio	Rossi di Montelera Luigi
Natta Alessandro	Rossino Giovanni
Nespolo Carla Federica	Rubbi Antonio
Noberasco Giuseppe	Russo Carlo
Nucci Guglielmo	Russo Ferdinando
Occhetto Achille	Russo Vincenzo
Olivi Mauro	Sabbatini Gianfranco
Orsini Bruno	Saladino Gaspare
Orsini Gianfranco	Salomone Giosuè
Ottaviano Francesco	Salvato Ersilia
Padula Pietro	Salvi Franco
Pagliai Morena Amabile	Sandomenico Egizio
Palomby Adriana	Sandri Renato
Palopoli Fulvio	Sanese Nicola
Pani Mario	Sangalli Carlo
Papa De Santis Cristina	Santuz Giorgio

Sanza Angelo Maria
Sarri Trabujo Milena
Sarti Armando
Savino Mauro
Savoldi Gianni
Sbriziolo De Felice Eirene
Scalia Vito
Scaramucci Guaitini Alba
Scarlato Vincenzo
Scotti Vincenzo
Sedati Giacomo
Segni Mario
Segre Sergio
Seppia Mauro
Sgarlata Marcello
Sicolo Tommaso
Silvestri Giuliano
Sobrero Francesco Secondo
Spagnoli Ugo
Spataro Agostino
Spaventa Luigi
Speranza Edoardo
Spigaroli Alberto
Stefanelli Livio
Stegagnini Bruno
Stella Carlo
Tamburini Rolando
Tamini Mario
Tani Danilo
Tantalo Michele
Tedeschi Nadir
Terraroli Adelio
Tesi Sergio
Tesini Aristide
Tessari Alessandro
Tessari Giangiacomo
Testa Antonio
Tocco Giuseppe
Todros Alberto
Tombesi Giorgio
Toni Francesco
Torri Giovanni
Tozzetti Aldo
Trantino Vincenzo
Tremaglia Pierantonio Mirko
Trezzini Giuseppe Siro
Triva Rubes
Trombadori Antonello
Urso Giacinto
Urso Salvatore

Usellini Mario
Vaccaro Melucco Alessandra
Vagli Maura
Valensise Raffaele
Vecchiarelli Bruno
Venegoni Guido
Vernola Nicola
Vetere Ugo
Vincenzi Bruno
Vineis Manlio
Vizzini Carlo
Zamberletti Giuseppe
Zambon Bruno
Zaniboni Antonio
Zavagnin Antonio
Zolla Michele
Zoppetti Francesco
Zoppi Pietro
Zoso Giuliano
Zucconi Guglielmo

Sono in missione:

Bernardi Guido
Bisaglia Antonio
Foschi Franco
Orlando Giuseppe
Pucci Ernesto
Servello Francesco

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento della Commissione 4. 9, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento Costa 4. 11, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Castellina Luciana 4. 8, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(È respinto).

LO PORTO. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto sull'articolo 4.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LO PORTO. Desidero, molto brevemente, annunciare il voto favorevole del mio gruppo nei confronti di questo articolo che è stato oggetto di particolare interesse nel dibattito in Commissione. Prendiamo atto che la Commissione ha ritenuto di correggerlo, limitando le ipotesi di esclusione soggettiva ai sottoposti a misure di prevenzione con esclusione dell'ipotesi del confino attribuito per motivi politici. Per questi motivi il gruppo del MSI-destra nazionale voterà a favore dell'articolo 4.

MELLINI. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto sull'articolo 4.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MELLINI. Più che una dichiarazione di voto desidero fare una precisazione che potrà essere utile in sede di coordinamento. Al numero 4 di questo articolo si parla « delle condanne per reati militari di diserzione e di renitenza alla leva commessi dall'8 settembre 1943 al 9 maggio 1945 », ma poiché questo tipo di reato è stato ricompreso nell'amnistia con una modifica all'articolo 1, credo che questo punto diventi ultroneo, per cui penso che in sede di coordinamento il punto n. 4 dovrebbe essere soppresso.

PRESIDENTE. Esattamente, onorevole Mellini, la ringrazio del suo richiamo. Si terrà senz'altro conto di questa sua osservazione in sede di coordinamento.

Pongo in votazione l'articolo 4 nel testo modificato dall'emendamento testé approvato.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 5. Se ne dia lettura.

STELLA, *Segretario*, legge:

(Rinunciabilità dell'amnistia).

« Il Presidente della Repubblica è delegato a stabilire che l'amnistia non si applica qualora l'imputato, prima che sia pronunciata sentenza di non doversi procedere per estinzione del reato per amnistia, faccia espressa dichiarazione di non volerne usufruire ».

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Sopprimere l'articolo 5.

5. 2.

COSTA.

L'onorevole Costa ha facoltà di svolgerlo.

COSTA. Lo do per svolto, signor Presidente.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Sostituire l'articolo 5 con il seguente:

Ove alla data di entrata in vigore della presente legge l'istruttoria non sia conclusa, l'amnistia, concessa dal Presidente della Repubblica, può essere applicata con decreto di archiviazione ai sensi dell'articolo 74 del codice di procedura penale, a meno che gli interessati non richiedano al giudice di pronunciare sentenza.

Entro il termine di prescrizione del reato (o altro termine) qualunque interessato può chiedere che il giudice, revocato il decreto, pronunci sentenza.

Entro lo stesso termine l'imputato o indiziato di reità può dichiarare di rinunciare all'amnistia e chiedere che si proceda nei suoi confronti con le forme ordinarie.

Le richieste di cui ai commi precedenti interrompono il corso della prescrizione.

5. 1. PINTO, GORLA MASSIMO, CASTELLINA LUCIANA.

L'onorevole Pinto ha facoltà di svolgerlo.

PINTO. Lo do per svolto, signor Presidente.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione sugli emendamenti presentati all'articolo 5?

FELISETTI LUIGI DINO, *Relatore per la maggioranza*. La Commissione esprime parere contrario; a parte il fatto che era già prevista la rinunciabilità anche nella amnistia del 1966, vi è la successiva sentenza della Corte costituzionale che non lascia spazio ad una ipotesi diversa.

PRESIDENTE. Il Governo?

DELL'ANDRO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Il Governo è contrario per le stesse ragioni espresse dal relatore.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Pongo in votazione l'emendamento Costa 5. 2, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Pinto 5. 1, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'articolo 5, nel testo della Commissione.

(È approvato).

Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede referente.

PRESIDENTE. A norma del primo comma dell'articolo 72 del regolamento, comunico che i seguenti progetti di legge sono deferiti alle sottoindicate Commissioni in sede referente:

I Commissione (Affari costituzionali):

ROMUALDI ed altri: « Norme per la elezione a suffragio diretto dei rappresentanti

all'Assemblea della Comunità europea e disposizioni per il voto dei cittadini italiani residenti o domiciliati all'estero » (2250) (con parere della II, della III e della IV Commissione);

II Commissione (Interni):

SCARAMUCCI GUATTINI ALBA ed altri: « Riordinamento delle attività musicali » (2231) (con parere della I, della V, della VIII e della XIII Commissione);

III Commissione (Esteri):

« Ratifica ed esecuzione delle convenzioni 145, 146 e 147, adottate a Ginevra il 28 e il 29 ottobre 1976 dalla 62ª sessione della Conferenza internazionale del lavoro » (2267) (con parere della X e della XIII Commissione);

« Ratifica ed esecuzione della convenzione tra la Repubblica italiana ed il principato di Liechtenstein in materia di sicurezza sociale, con protocollo finale, firmato a Vaduz l'11 novembre 1976 » (approvato dal Senato) (2346) (con parere della IV e della XIII Commissione);

VIII Commissione (Istruzione):

BARDOTTI ed altri: « Norme sull'esercizio della funzione ispettiva nella scuola » (2253) (con parere della I Commissione);

VILLARI ed altri: « Norme sui contributi dello Stato a favore degli enti culturali » (2321) (con parere della I e della V Commissione).

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Passiamo all'articolo 6. Se ne dia lettura.

STELLA, *Segretario*, legge:

(*Indulto*).

« Il Presidente della Repubblica è delegato a concedere indulto per ogni reato non finanziario nella misura non superiore a due anni per le pene detentive e non superiore a lire due milioni per le

pene pecuniarie, sole o congiunte alle pene detentive.

L'indulto non può essere superiore ad un anno per la reclusione e a lire un milione per la multa in relazione alle pene inflitte per i reati previsti dagli articoli 625, nn. 1 e 4, 628, primo e secondo comma, e 629, primo comma, del codice penale.

Nei casi previsti dai commi precedenti, l'indulto è ridotto alla metà nei confronti di coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 4 e di coloro che per le medesime condanne hanno usufruito o possono usufruire di precedenti indulti; è ridotto a un quarto quando concorrono entrambe le cause di riduzione dell'indulto.

Nei casi di conversione della pena pecuniaria in pena detentiva ai sensi dell'articolo 136 del codice penale, l'indulto si applica sulla pena detentiva risultante dalla conversione.

Quando l'indulto estingue la pena inflitta per uno dei delitti previsti dall'articolo 8 della legge 15 dicembre 1972, n. 772, come modificato dall'articolo 2 della legge 24 dicembre 1974, n. 695, agli effetti del terzo comma del citato articolo 8 la pena condonata è equiparata a quella espiata ».

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Sopprimere l'articolo 6.

6. 11.

COSTA.

L'onorevole Costa ha facoltà di svolgerlo.

COSTA. Lo do per svolto, signor Presidente.

PRESIDENTE. Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al primo comma, sostituire le parole: due anni con le seguenti: tre anni.

6. 3.

**BONINO EMMA, FACCIO ADELE,
MELLINI, PANNELLA.**

Al terzo comma, sopprimere le parole da: è ridotto a un quarto fino alla fine del comma.

6. 4.

**BONINO EMMA, FACCIO ADELE,
MELLINI, PANNELLA.**

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

Per le pene inflitte con sentenze o decreti divenuti irrevocabili anteriormente al 12 aprile 1974, nei confronti del condannato si applica un ulteriore indulto nella misura pari a un terzo della pena inflitta se la condanna è stata pronunciata per reato aggravato da circostanze inerenti alla persona del colpevole e da qualsiasi altra circostanza per la quale la legge stabilisce una pena di specie diversa o determini la misura della pena in modo indipendente da quella ordinaria del reato e sia stata concessa una qualsiasi circostanza attenuante.

6. 6.

**BONINO EMMA, FACCIO ADELE,
MELLINI, PANNELLA.**

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

Per le pene inflitte con sentenze o decreti divenuti irrevocabili anteriormente al 12 aprile 1974, si applica, nei confronti del condannato, un ulteriore indulto nella misura equivalente alla differenza tra lo aumento di pena applicato a norma dell'articolo 99 del codice penale e il cumulo delle pene riportate, in precedenza, dal condannato.

6. 7.

**BONINO EMMA, FACCIO ADELE,
MELLINI, PANNELLA.**

MELLINI. Li diamo per svolti, signor Presidente.

PRESIDENTE. Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sopprimere il secondo comma.

6. 1.

PINTO, GORLA MASSIMO.

Sopprimere il terzo comma.

6. 2.

PINTO, GORLA MASSIMO.

L'onorevole Pinto ha facoltà di svolgerli.

PINTO. Li do per svolti, signor Presidente.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Al secondo comma aggiungere, in fine, le parole: nonché in relazione alle pene inflitte per il reato previsto dall'articolo 2, secondo comma, della legge 20 giugno 1952, n. 645.

6. 10. PONTELLO, GARGANI GIUSEPPE, SABBATINI, CAVALIERE, CASTELLUCCI, ZOLLA, TANTALO, CAZORA, REGGIANI.

L'onorevole Pontello ha facoltà di svolgerlo.

PONTELLO. Lo do per svolto, signor Presidente.

PRESIDENTE. Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al secondo comma, sopprimere le parole: 625, nn. 1 e 4.

6. 14. CASTELLINA LUCIANA, MAGRI, CORVISIERI.

Al terzo comma, sostituire le parole: un quarto, *con le parole:* un terzo.

6. 15. CASTELLINA LUCIANA, MAGRI, CORVISIERI.

L'onorevole Luciana Castellina ha facoltà di svolgerli.

CASTELLINA LUCIANA. Vorrei sperare che negli emendamenti presentati dalla Commissione siano state assorbite le considerazioni contenute nei miei emendamenti; ma non lo so, quindi...

PRESIDENTE. Magari parlerà ancora in sede di dichiarazione di voto sui suoi emendamenti, dopo che il relatore avrà chiarito questo suo dubbio.

CASTELLINA LUCIANA. Per il momento, comunque, do per svolti questi emendamenti.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

Per le pene inflitte con sentenze o decreti divenuti irrevocabili anteriormente al 12 aprile 1974, è concesso nei confronti del condannato ulteriore indulto, nella misura pari a un terzo della pena inflitta, se la condanna è stata pronunciata per più reati previsti dalla stessa o da diverse disposizioni di legge, commessi con una sola azione od omissione ovvero se la condanna è stata pronunciata per più reati previsti da diverse disposizioni di legge, commessi anche in tempi diversi, in esecuzione di un unico disegno criminoso.

In tale ultima ipotesi l'unicità del disegno criminoso sarà accertata, mediante l'esame degli atti del processo, dal giudice competente ad applicare l'indulto e con il rito degli incidenti di esecuzione.

6. 5.

BONINO EMMA, FACCIO ADELE, MELLINI, PANNELLA.

MELLINI. Chiedo di svolgerlo io.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MELLINI. Questo emendamento riguarda l'eliminazione di una clamorosa disparità di trattamento tra cittadini che sono stati oggetto di condanne penali a seguito dell'entrata in vigore della legge del 12 aprile 1974. Già la collega Bonino, nell'indicare una diversa valutazione dei precedenti penali ai fini dell'applicazione dell'amnistia, ha sottolineato che con la legge del 12 aprile 1974 è intervenuta nel nostro ordinamento penale una rilevante

modifica, così che per gli stessi fatti commessi prima e dopo quella data — o meglio, per le sentenze intervenute prima e dopo quella data — noi abbiamo avuto valutazioni ed applicazioni di pene totalmente diverse.

Se pensiamo, per esempio, all'applicazione della recidiva prima di allora e dopo di allora, mentre prima potevamo avere per un reato di omicidio l'aumento della pena per la recidiva, che non teneva conto dell'esiguità del reato e del precedente penale che faceva scattare la recidiva, successivamente è stato stabilito che l'aumento di pena non può essere superiore a quella erogata per il reato che determina la recidività. È stato stabilito il concetto che per fatti diversi e previsti da diverse norme penali si applichi la continuazione del reato. È stata prevista, poi, una modifica all'articolo 69 con un diverso calcolo dell'applicazione dell'aggravante.

A questo punto noi riteniamo che stabilire un indulto in misura maggiore per coloro che hanno ricevuto condanne per reati continuati e per i quali non è stata applicata la continuazione, essendo state violate più norme di legge con la stessa sentenza di condanna, oppure è stata applicata la continuazione prima di quella data, sia incongrua e che quindi debba essere applicato un diverso metro per il condono.

Una norma siffatta, che aumenti la misura del condono in relazione al diverso regime penale esistente prima e dopo quella data, non è nemmeno una misura di clemenza: in realtà, è una tardiva disposizione transitoria che, per fondamentale equità, avrebbe dovuto essere approvata contemporaneamente alla modifica del codice penale! Vi sono condannati a pene gravi che ancora scontano condanne inflitte prima di quella data, con metri di valutazione ormai non più sostenibili. La sopravvenienza di queste norme che, tuttavia, non comportano possibilità di modificazione di giudicati, crea certamente situazioni insostenibili dal punto di vista dell'equità.

Abbiamo presentato anche un ordine del giorno che invita il Governo a tenere conto di questa situazione, ove fosse respinto l'emendamento, ai fini del provvedimento di commutazione della pena, o di grazia. L'eventuale reiezione dell'emendamento non preclude l'ordine del giorno, perché si tratta di oggetti diversi: l'applicazione dell'indulto da una parte, ed il provvedimento di grazia o di commutazione di pena, dall'altra. Devo dire però che non è con i provvedimenti personali di grazia (che sempre hanno un margine di discrezionalità), bensì con una norma del tipo di quelle che noi proponiamo che si può venire incontro ad una dimenticanza del legislatore, quando si è così gravemente inciso nel regime penale del nostro ordinamento, senza prevedere disposizioni di carattere transitorio.

PRESIDENTE. La Commissione ha presentato i seguenti emendamenti:

Al primo comma, sopprimere le parole: per ogni reato non finanziario.

6. 8.

Sostituire il secondo comma con il seguente:

L'indulto non può essere superiore ad un anno per la reclusione e a lire un milione per la multa in relazione alle pene inflitte per i reati previsti dagli articoli 441, 442, 519, 521, 624, aggravato ai sensi dei nn. 1 e 4 dell'articolo 625, 628, primo e secondo comma, e 629, primo comma, del codice penale. L'indulto si applica nella stessa misura alle pene inflitte per il reato previsto dall'articolo 575 del codice penale, anche se aggravato, quando sia stata riconosciuta una delle attenuanti di cui all'articolo 62, nn. 1 e 2, del codice penale.

6. 9.

L'onorevole relatore per la maggioranza ha facoltà di illustrarli, ed è pregato altresì di esprimere il parere della Commissione sugli altri emendamenti all'articolo 6.

FELISETTI LUIGI DINO, *Relatore per la maggioranza*. Sono contrario a tutti gli emendamenti presentati all'articolo 6, mentre raccomando alla Camera l'approvazione di quelli della Commissione. L'emendamento 6. 8 propone di sopprimere, al primo comma, le parole: per ogni reato non finanziario. Si tratta di una espressione inutile perché sia l'amnistia, sia l'indulto sono concessi con esclusione di ogni reato finanziario. È, dunque, una ripetizione fuori luogo.

Quanto all'emendamento 6. 9, premetto che esso non assorbe altri emendamenti; vi è solo una specificazione che, per alcune norme, è di distinguo.

Esso recita: « L'indulto non può essere superiore ad un anno per la reclusione e a lire 1 milione per la multa in relazione alle pene inflitte per i reati previsti dagli articoli 441, 442, 519, 521, 624 (aggravato ai sensi dei numeri 1 e 4), dell'articolo 625, 628, primo e secondo comma, 629, primo comma, del codice penale ».

Questa prima parte tende a limitare l'indulto alla misura di un anno per alcuni reati; ad esempio, per la violenza carnale, per il reato di atti di libidine violenti, per alcune ipotesi di furto pluriaggravato, per l'articolo 628 in tema di rapina e per l'articolo 629. Trattandosi, appunto, di reati che sollevano un certo allarme sociale in relazione alla loro gravità, si ritiene di concedere l'indulto, ma nella misura ridotta.

L'emendamento 6. 9 della Commissione conclude poi affermando che « l'indulto si applica nella stessa misura alle pene inflitte » — quindi, sempre per la metà — « per il reato previsto dall'articolo 575 del codice penale, anche se aggravato, quando sia stata riconosciuta una delle attenuanti di cui all'articolo 62, n. 1 e 2, del codice penale ».

Questo significa che rispetto all'articolo 575 (omicidio) nell'ipotesi in cui sia stata riconosciuta una delle attenuanti di cui all'articolo citato, di cui abbiamo già discusso a lungo per un altro emendamento presentato dal gruppo radicale, viene concesso l'indulto, ma nella misura di un anno soltanto.

In questo senso, l'emendamento 6. 9 della Commissione va esattamente nella direzione opposta a quella dell'emendamento Castellina Luciana 6. 14 perché rispetto al furto aggravato dai numeri 1 e 4, dell'articolo 624, del codice penale, anziché prevedere la misura ridotta come nell'emendamento della Commissione, prevede l'indulto nella misura piena.

PRESIDENTE. Il Governo ?

DELL'ANDRO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Il Governo esprime parere contrario su tutti gli emendamenti presentati all'articolo 6, tranne il 6. 8 ed il 6. 9 della Commissione. In particolare, osserva che le parole di cui si chiede la soppressione con l'emendamento 6. 8 sono superflue, in quanto riportate nell'articolo 7, in cui si ribadisce che l'indulto non è ammesso per i reati finanziari.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Pongo in votazione l'emendamento Costa 6. 11, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento 6. 8 della Commissione, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento Bonino Emma 6. 3, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(È respinto).

Passiamo ora alla votazione dell'emendamento Pinto 6. 1.

PINTO. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PINTO. Questo mio emendamento propone di sopprimere il secondo comma dell'articolo 6 riguardante la riduzione dell'indulto da 2 ad 1 anno per i furti in

appartamenti, scippi ed altri reati. A parte che, secondo me, non vi è volontà di entrare nel merito del singolo reato, bisognerebbe però cercare di avere la capacità di distinguere a seconda del modo in cui il reato venga commesso.

Ad esempio, lo scippo è da tutti ritenuto molto grave perché può portare conseguenze, lesioni ed altro; tuttavia, bisognerebbe considerare il modo in cui avviene — certe volte viene compiuto anche a piedi — e la realtà in cui matura. In alcune città del sud viene compiuto da ragazzi minori di 14-15 anni. Non che io voglia proporre un emendamento per dare la patente del bravo scippatore a chi non reca violenza o lo fa senza buttarlo in terra il passante, però è anche vero che dovremmo avere la capacità di capire e saper distinguere a seconda di chi lo compie, del modo in cui lo compie e della realtà in cui il reato matura.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento Pinto 6. 1, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento della Commissione 6. 9, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento Castellina Luciana 6. 14, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Pontello 6. 10, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(È respinto).

Passiamo ora alla votazione dell'emendamento Pinto 6. 2.

PINTO. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PINTO. Alla luce delle massicce esclusioni previste dall'articolo 7, le riduzioni previste da questo comma verrebbero ad incidere su reati non molto gravi, per i quali non è giustificato un trattamento di sfavore, anche se a commetterli sono stati dei recidivi.

Secondo le impostazioni penalistiche più avanzate di questi anni, si sta, tra l'altro, operando per la eliminazione della recidiva. Ieri, il relatore, onorevole Felisetti, ha detto, in senso bonario, che il mio è un parlare da boscaiolo, per il modo con cui calo colpi di accetta sul tema della recidiva. Non intendo dilungarmi di nuovo su questo argomento, ma non riesco proprio a capire perché si debba tener conto della recidiva per i reati che rientrano nell'ambito dei tre anni. Se è vero, come ha detto il ministro, che questa amnistia ha un segno diverso rispetto alle altre e che va indirizzata su quella che dovrebbe essere la strada delle riforme e della depenalizzazione, vorrei sapere dai colleghi come ci comporteremmo se oggi fossimo in grado di approvare una riforma come quella della depenalizzazione di alcuni reati: neppure il recidivo, in questo caso, potrebbe essere condannato e allora non vedo perché si debba far pagare ai detenuti che hanno commesso questi reati quelli che sono i ritardi del legislatore.

Prendiamo, quindi, in considerazione almeno questo emendamento, in modo da escludere la recidiva quanto meno per i reati ai tre anni. Altrimenti, la nostra sarebbe un'amnistia che si scontrerebbe in modo frontale con tanti detenuti che hanno « vissuto » questi reati.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento Pinto 6. 2, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Bonino Emma 6. 4, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Castellina Luciana 6. 15, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Bonino Emma 6. 5, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Bonino Emma 6. 6, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Bonino Emma 6. 7, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'articolo 6, nel testo modificato dagli emendamenti testé approvati.

(È approvato).

È stato presentato il seguente articolo aggiuntivo:

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

ART. 6-bis.

Il Presidente della Repubblica è inoltre delegato a concedere indulto per ogni reato determinato da motivi politici inerenti a questioni di minoranze etniche, commesso prima del 31 dicembre 1967.

6. 01. RIZ, BENEDIKTER, GAMPER.

L'onorevole Riz ha facoltà di svolgerlo.

RIZ. Lo do per svolto, signor Presidente, richiamando quanto ho avuto occasione di dire ieri sull'argomento.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente articolo aggiuntivo:

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

ART. 6-bis.

Il Presidente della Repubblica è altresì delegato a concedere indulto per le:

a) sanzioni inflitte e da infliggere per infrazioni disciplinari commesse sino a tutto il 31 dicembre 1977 e con effetto dalla data di commissione delle infrazioni stesse, da dipendenti delle amministrazioni dello Stato, compresi i militari e gli appartenenti ai corpi militarizzati, e degli enti pubblici e degli enti di diritto pubblico quando le sanzioni comminate e da comminarsi non comportino la risoluzione del rapporto di impiego o di lavoro;

b) sanzioni inflitte o da infliggere, non superiori alla sospensione, per infrazioni disciplinari commesse sino a tutto il 31 dicembre 1977 da esercenti pubbliche funzioni o attività professionali. Delle sanzioni condonate non deve rimanere traccia nel fascicolo personale degli interessati.

6. 02. TRANTINO, LO PORTO, VALENSISE, FRANCHI, BOLLATI, BAGHINO, MICELI.

È stato presentato altresì il seguente subemendamento a questo articolo aggiuntivo:

Sostituire l'alinea con il seguente:

Sono condonate le:

0. 6. 02. 1. PAZZAGLIA, LO PORTO, TRANTINO, VALENSISE, FRANCHI, MICELI VITO.

VALENSISE. Chiedo di svolgerli io, signor Presidente.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VALENSISE. Con questo articolo aggiuntivo e con il relativo subemendamento noi proponiamo all'Assemblea di estendere

la clemenza, in materia disciplinare, ai lavoratori dipendenti dell'amministrazione dello Stato, compresi i militari, nonché agli esercenti pubbliche funzioni o attività professionali. Sulla opportunità che il provvedimento di clemenza comprenda anche le misure disciplinari, mi sembra che non sia il caso di soffermarsi. È evidente che chi lavora a contatto con i complicati meccanismi della macchina dello Stato, a contatto con gli inadeguati meccanismi che regolano le professioni e il lavoro autonomo, ha avuto, negli scorsi anni, la disavventura di incappare in sanzioni di carattere disciplinare.

Mi sembra che caratterizzare, attraverso un provvedimento di condono disciplinare questo provvedimento di amnistia, significhi arricchire detto provvedimento pensando ad una vastissima area sia di lavoratori dipendenti sia di lavoratori autonomi, che certamente meritano considerazione da parte della Camera così come la Camera ha voluto considerare persone che hanno commesso reati, che hanno infranto le norme del codice penale che poi sono le norme del minimo etico, della convivenza civile.

Ritengo che questo articolo aggiuntivo ed il relativo subemendamento si raccomandino da soli all'attenzione della Camera perché, se dovessero essere disattesi, si consumerebbe un grave atto di ingiustizia ai danni dei lavoratori dipendenti e ai danni dei lavoratori autonomi colpiti da sanzioni disciplinari.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente subemendamento all'articolo aggiuntivo Trantino 6. 02:

Sostituire, alla lettera a), le parole: 31 dicembre 1977, con le parole: 9 luglio 1978;

Sostituire, alla lettera b), le parole: 31 dicembre 1977, con le seguenti: 9 luglio 1978.

0. 6. 02. 2. BONINO EMMA, PANNELLA, FACIO ADELE, MELLINI.

MELLINI. Lo do per svolto signor Presidente.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione su questi articoli aggiuntivi e sui subemendamenti all'articolo aggiuntivo Trantino 6. 02 ?

FELISETTI LUIGI DINO, *Relatore per la maggioranza*. Mi rimetto all'Assemblea per quanto riguarda l'articolo aggiuntivo Trantino 6. 02 e relativi subemendamenti. Esprimo parere contrario all'articolo aggiuntivo Riz 6. 01.

PRESIDENTE. Il Governo ?

DELL'ANDRO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Il Governo rileva che l'amnistia è concessa soltanto per le infrazioni di ordine penale e quindi, per le sanzioni disciplinari, dovrebbe essere approvato un provvedimento legislativo a parte. Detto questo, poiché la Commissione si è rimessa all'assemblea sull'articolo aggiuntivo Trantino 6. 02 e sui relativi subemendamenti, anche il Governo fa altrettanto. Sull'articolo aggiuntivo Riz 6. 01, il Governo esprime parere contrario.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti. Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo Riz 6. 01, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(È respinto).

Passiamo alla votazione del subemendamento Pazzaglia 0. 6. 02 1.

VALENSISE. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VALENSISE. Il subemendamento 0. 6. 02. 1 è stato da noi presentato nella preoccupazione di correggere l'apparente disfunzione formale relativa al primo alinea dell'articolo aggiuntivo Trantino 6. 02 in quanto era stata erroneamente devoluta al Presidente della Repubblica una delega, mentre in materia di condono disciplinare ci rendiamo conto che ciò non è possibile.

Per evitare qualsiasi equivoco si parla dunque, di condono delle sanzioni disciplinari.

PRESIDENTE. Ritengo che i termini della questione ora siano chiari.

FELISETTI LUIGI DINO, *Relatore per la maggioranza*. Dopo il chiarimento dell'onorevole Valensise circa il senso dell'articolo aggiuntivo Trantino 6. 02 e del relativo subemendamento Pazzaglia, la Commissione ritiene a questo punto di esprimere parere contrario all'articolo aggiuntivo in questione e ai relativi subemendamenti, per ragioni di ordine sistematico.

In questo senso, la Commissione si adegua alla valutazione del Governo, anche perché tutta la materia che riguarda benefici che possono essere concessi in via amministrativa, come in materia disciplinare, può essere presa in considerazione ma in una sede diversa da questa, tant'è che nella stessa proposta non si parla più di delega al Presidente della Repubblica, ma di un provvedimento legislativo ordinario. Pertanto questo problema dovrà essere eventualmente affrontato in altra sede, ma non in questa. Da qui, il parere contrario della Commissione a questo articolo aggiuntivo e ai relativi subemendamenti.

PAZZAGLIA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PAZZAGLIA. Signor Presidente, c'è una modificazione nel parere della Commissione e probabilmente vi sarà una modifica anche nel parere del Governo. A questo punto evidentemente anche il nostro atteggiamento e le nostre decisioni devono essere rimesse. Il relatore ha detto che se ne potrà parlare in altra sede. Io debbo chiedere al Governo se è disposto ad accettare un ordine del giorno che contenga una proposta di questo tipo, volta cioè a differire ad altro provvedimento la decisione su questa materia. Se il Governo è favorevole a questa proposta, siamo pronti a ritirare l'articolo aggiuntivo 6. 0 2

e il relativo subemendamento, trasferendone il contenuto in un ordine del giorno.

PRESIDENTE. Onorevole sottosegretario ?

DELL'ANDRO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Tengo a chiarire che nel mio precedente intervento ho precisato che l'amnistia e l'indulto vengono concessi con legge di delegazione al Presidente della Repubblica e attengono ovviamente soltanto alla materia penale, cioè a fatti che costituiscono infrazione alla legge penale. Quindi, non è assolutamente possibile, in sede sistematica, concedere un condono per sanzioni extrapenali con la legge di delegazione al Presidente della Repubblica per la concessione di amnistia e di indulto. Ciò può essere fatto soltanto con autonomo provvedimento legislativo.

Il Governo si è rimesso all'Assemblea su questo punto in quanto lo aveva fatto la Commissione; mi pareva opportuno non contrastare le conclusioni della Commissione stessa. A questo punto prendo atto del fatto che la Commissione ha modificato il suo parere e, in coerenza con quanto espresso precedentemente, esprimo parere contrario sia al subemendamento Pazzaglia sia all'articolo aggiuntivo 6. 02.

Allo stato, non posso pronunciarmi in ordine all'accettazione di un eventuale ordine del giorno relativo alla concessione del condono per sanzioni extrapenali attraverso un autonomo provvedimento legislativo. Mi riservo, al momento in cui sarà presentato il documento in questione, di esaminarlo e di esprimere un parere conseguente.

Posso soltanto dire che, in via pregiudiziale, il Governo non è contrario ad esaminare la questione del condono per le sanzioni extrapenali.

PRESIDENTE. Onorevole Pazzaglia, dopo queste considerazioni del Governo, mantiene l'articolo aggiuntivo Trantino 6. 02, di cui ella è cofirmatario, nonché il suo subemendamento allo stesso articolo aggiuntivo ?

PAZZAGLIA. Signor Presidente, ritiriamo l'articolo aggiuntivo Trantino 6. 02 ed il relativo subemendamento 0. 6. 02. 1.

PRESIDENTE. Sta bene, onorevole Pazzaglia. Cade di conseguenza anche il subemendamento Bonino Emma 0. 6. 02. 2. Si dia lettura dell'articolo 7.

STELLA, *Segretario*, legge:

(Esclusioni oggettive dall'indulto)

« Il Presidente della Repubblica è delegato a stabilire che l'indulto non si applica:

a) alle pene per i delitti previsti dai seguenti articoli del codice penale:

253 (distruzione o sabotaggio di opere militari);

276 (attentato contro il Presidente della Repubblica);

283 (attentato contro la costituzione dello Stato);

284 (insurrezione armata contro i poteri dello Stato);

285 (devastazione, saccheggio e strage);

286 (guerra civile);

306 (banda armata);

314 (peculato), se il fatto consiste nell'appropriazione del denaro o di altra cosa mobile;

317 (concussione);

319, primo, secondo e terzo comma, e, in relazione ai fatti ivi previsti, 320 e 321 (corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio);

385 (evasione), se l'evasione è aggravata dalla violenza o minaccia commessa con armi o da più persone riunite;

422 (strage);

428 (naufragio, sommersione o disastro aviatorio);

429, secondo comma (danneggiamento seguito da naufragio);

430 (disastro ferroviario);

431 (pericolo di disastro ferroviario causato da danneggiamento);

432, primo e terzo comma (attentati alla sicurezza dei trasporti);

433, terzo comma (attentati alla sicurezza degli impianti di energia elettrica e del gas, ovvero delle pubbliche comunicazioni);

434 (crollo di costruzioni o altri disastri dolosi);

438 (epidemia);

439 (avvelenamento di acque o di sostanze alimentari);

440 (adulterazioni e contraffazioni di sostanze alimentari);

575 (omicidio);

628, ultimo comma (rapina aggravata);

629, secondo comma (estorsione aggravata);

630 (sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione);

b) alle pene per i delitti previsti dai seguenti articoli:

2 della legge 20 giugno 1952, n. 645, concernente la riorganizzazione del disciolto partito fascista;

75 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, concernente la disciplina degli stupefacenti e delle sostanze psicotrope;

1, quinto comma, del decreto-legge 4 marzo 1976, n. 31, convertito con modificazioni nella legge 30 aprile 1976, n. 159, sostituito dall'articolo 2 della legge 23 dicembre 1976, n. 863, contenente disposizioni penali in materia di infrazioni valutarie;

c) alle pene per i reati finanziari; per i delitti concernenti le armi da guerra, tipo guerra o le materie esplodenti, gli ordigni esplosivi o incendiari di cui all'articolo 1 della legge 18 aprile 1975, n. 110; per i delitti di illegale fabbricazione, importazione e vendita di armi comuni da sparo.

Le esclusioni previste nel comma precedente non operano nei confronti dei reati rivolti a modificare l'ordinamento istituzionale della provincia di Bolzano, commessi fino a tutto il 31 dicembre 1967.

Nei casi previsti dall'articolo 81 del codice penale, l'indulto non si applica quando sono escluse ai sensi del comma precedente le pene per il reato più grave e per uno degli altri reati; se è esclusa solo la pena per il reato più grave l'indulto si applica alla pena per gli altri reati; se sono escluse le pene per uno o più reati che danno luogo all'aumento della pena inflitta per il reato più grave l'indulto si applica solo a quest'ultimo ».

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Sopprimere l'articolo 7.

7. 13.

COSTA

L'onorevole Costa ha facoltà di svolgerlo.

COSTA. Lo do per svolto, signor Presidente.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Al primo comma, lettera a), dopo le parole: 306 (banda armata), aggiungere le seguenti: nel caso in cui l'associato sia stato condannato anche per alcuno dei delitti previsti nel presente articolo.

7. 2.

PINTO, GORLA MASSIMO.

L'onorevole Pinto ha facoltà di svolgerlo.

PINTO. Sono sempre molto perplesso quando sento l'espressione « banda armata ». Basta leggere le cronache di questi ultimi mesi per vedere come oggi sia sufficiente fermare qualcuno, sospettato, per metterlo in galera con l'imputazione di appartenenza a banda armata. Dopo 15

giorni, magari dopo un mese, si vede che si è trattato della solita, abituale caccia alle streghe. Non importa a taluno. Però vi sono giovani che stanno facendo giorni e mesi di carcere, innocenti, sotto l'imputazione di questo reato.

Con il nostro emendamento intendiamo far sì che l'indulto non sia concesso qualora l'associato sia stato condannato anche per altri delitti previsti dal presente articolo. Solo per il reato di appartenenza a banda armata, ritengo possa essere concesso l'indulto.

PRESIDENTE. La Commissione ha presentato i seguenti emendamenti:

Al primo comma, lettera a), sostituire le parole: 314 (peculato), se il fatto consiste nell'appropriazione del denaro o di altra cosa mobile con le seguenti: 314 (peculato), salvo che nei casi di distrazione nell'ambito della pubblica amministrazione.

7. 10.

Al primo comma, lettera a), sostituire le parole: 575 (omicidio), con le seguenti: 575 (omicidio), fuori dei casi previsti dal secondo comma del precedente articolo della presente legge;

7. 11.

Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al primo comma, lettera a), aggiungere i seguenti articoli:

315 (malversazione a danno dei privati);

316 (peculato mediante profitto dell'errore altrui);

318 (corruzione per un atto di ufficio).

7. 6. CASTELLINA LUCIANA, MAGRI, CORVISIERI.

Al primo comma, lettera a) sostituire le parole da: 319), fino a: doveri d'ufficio), con le parole: 318 (corruzione per un atto di ufficio);

319 (corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio);

320 (corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio);

321 (pene per il corruttore);

322 (istigazione alla corruzione);

323 (abuso d'ufficio in casi non prevenuti specificamente dalla legge);

324 (interesse privato in atti d'ufficio);

328 (omissione o rifiuto di atti di ufficio).

7. 7. CASTELLINA LUCIANA, MAGRI, CORVISIERI.

L'onorevole Luciana Castellina ha facoltà di svolgerli.

CASTELLINA LUCIANA. Li do per svolti, signor Presidente.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Al primo comma, sopprimere la lettera b).

7. 1.

DI NARDO, MANCO CLEMENTE, MENICACCI, GALASSO, CERQUETTI, ROBERTI, PALOMBY ADRIANA, NICOSIA, SPONZIELLO.

L'onorevole di Nardo ha facoltà di svolgerlo.

DI NARDO. Lo do per svolto, signor Presidente.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Al primo comma, lettera b) sopprimere dalle parole: 2 della legge, fino alla parola: fascista.

7. 3. ALMIRANTE, TRANTINO, LO PORTO, PAZZAGLIA, GUARRA, FRANCHI, BAGHINO, BOLLATI, ROMUALDI, SERVELLO, TRIPODI, TREMAGLIA, SANTAGATI, VALENSISE, DEL DONNO, MICELI VITO, RAUTI.

LO PORTO. Chiedo di svolgerlo io.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LO PORTO. Questo nostro emendamento attiene al tema che abbiamo tentato di caratterizzare come quello dominante — almeno dal nostro punto di vista — in materia di indulto. Si tratta della soppressione, dal novero delle cause di esclusione dall'indulto, dell'ipotesi di cui all'articolo 2 della legge Scelba. Abbiamo proposto tale soppressione per motivi di elementare opportunità politica: lo abbiamo fatto in Commissione, lo abbiamo fatto in sede di discussione sulle linee generali in aula. L'insistenza con la quale sia l'onorevole relatore per la maggioranza, sia l'onorevole ministro hanno puntato sulla definizione di reato d'opinione, in contrasto con quanto da noi invece dimostrato sul carattere eminentemente politico dell'ipotesi di cui all'articolo 2 della legge Scelba, quasi che fosse concettualmente scindibile il nesso tra reato di opinione e reato politico, quale in effetti la fattispecie in esame è concepita nella sistematica della legge Scelba, l'insistenza di definire il reato d'opinione come degno di una particolare attenzione da parte di un'assemblea democratica, in contrasto — come appunto hanno tenuto a puntualizzare in ogni occasione l'onorevole relatore e l'onorevole ministro — con il carattere commissivo del reato previsto dall'articolo 2 della legge Scelba, da un canto trascurano di valutare le nostre argomentazioni in questa materia, tutte tese a dimostrare il nesso automatico tra reato di opinione e reato politico (perché se è teoricamente possibile l'esistenza di un reato d'opinione senza che ad esso segua necessariamente un reato politico, è concettualmente impossibile che un reato politico non abbia a monte un reato d'opinione); dall'altro tendono a tranquillizzare, e quasi a prefabbricare un alibi psicologico nei confronti di chi non dovesse avere la coscienza tranquilla sulla democraticità di questa parte del provvedimento di indulto che ci apprestiamo ad approvare e che parte dal presupposto di escludere il carattere politico dell'ipotesi prevista dall'articolo 2 della legge Scelba.

Richiamo l'attenzione dell'Assemblea su un fatto, che ha già avuto una sua estrinsecazione materiale. La Camera ha già inserito, tra le ipotesi di indulto, sia pure ridotto, fattispecie di estrema gravità, in relazione alle quali concorrono tuttavia particolari attenuanti. Se da un canto avete quindi ritenuto di concedere la clemenza per reati di particolare gravità, purché concorrano le particolari attenuanti che avete deciso di indicare, non potete, dall'altro, non riconoscere che vi sia una necessità logica e politica di concedere, nel contesto dell'etica democratica ed al cospetto di un reato politico quale è quello previsto dalla legge Scelba, un provvedimento di clemenza anche in relazione a quest'ultima fattispecie. Tutto al più potreste sostenere la tesi sulla non politicità della legge Scelba. Ma io non mi attarderò a dimostrare che invece il reato previsto da tale legge ha carattere politico: lo abbiamo già fatto in sede di discussione sulle linee generali, né ci mancherebbero abbondanti argomentazioni per insistere su questo punto. Richiamo soltanto l'aspetto relativo al carattere propeudeutico della sentenza della magistratura, necessaria affinché venga adempiuto l'atto, politico per eccellenza, e di competenza del Governo, di dar luogo alla misura dello scioglimento del partito ritenuto fascista. E potrei sottolineare che taluno, come il senatore Terracini, ha addirittura ritenuto — molto più coerentemente, anche se con maggiore malvagità rispetto a quanti altri, in questa sede, non hanno ritenuto dire — che non sia di competenza della magistratura ordinaria, bensì di tribunali politici veri e propri, il compito di giudicare sulle ipotesi di cui alla legge Scelba. Sulla politicità della norma in esame, pertanto, non vi sono dubbi; ed io faccio appello a questa Assemblea affinché voglia affermare la forza della democrazia ed il più autentico sentimento di libertà delle istituzioni.

PANNELLA. Chiedo di parlare su questo emendamento.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PANNELLA. Signor Presidente, mi sembra che ancora di più si accentui il carattere sostanzialmente perverso di questo provvedimento. Abbiamo già sottolineato come un provvedimento di amnistia e di indulto che nega importanza all'attenuante di aver agito per motivi di particolare valore morale e sociale di già si qualifica in un certo modo.

Uno dei motivi per i quali siamo contro l'esclusione da questo indulto degli imputati della legge Scelba è che siamo stufi — le chiedo scusa, signor Presidente — di un antifascismo formalistico ed ipocrita che mentre esclude dall'amnistia i reati sindacali, la resistenza, le lotte sociali e i motivi di particolare valore sociale e morale e democratico; mentre vota i fermi di polizia, le intercettazioni telefoniche, mentre rafforza la struttura poliziesca impotente e violenta dello Stato; giunge poi alla compensazione vile di escludere dall'amnistia il condannato in base alla legge Scelba.

Sappiamo, in primo luogo — lo dite tutti i giorni — che di condannati per la legge Scelba non ce ne sono mai. La magistratura è sotto accusa, sospetta di fascismo, perché non usa — sembra — una legge che in realtà non è usabile. Nel 1952-1953 gli antifascisti di *Il Mondo*, gli antifascisti come Ernesto Rossi, gli antifascisti dell'antifascismo di tempo fascista, si pronunciarono contro quella legge, mentre l'onorevole Pacciardi ne fu invece, non a caso, il grande sostenitore; Cocco Ortu, liberale, o gli altri antifascisti de *Il Mondo*, erano magari contrari.

La situazione di fatto è dunque che ci sono pochissimi condannati in base alla legge Scelba, dopo venticinque anni; eppure abbiamo a centinaia i magistrati compagni, i magistrati sospetti di essere anche troppo compagni e consapevoli del carattere di classe di questa giustizia. Vuol dire che lo strumento è inutilizzabile: se poi qualche volta è utilizzato a carico di questa manovalanza di non si sa che cosa, il Parlamento repubblicano nega l'indulto, lo nega a dieci manovali, se pure, che so-

no stati condannati. Questa è la parodia offensiva dell'antifascismo, questa è la posizione grottesca.

Io vi dico che se in questo provvedimento c'è qualcosa di fascista, è l'esclusione dei motivi di particolare valore morale e sociale, della resistenza, dell'oltraggio, della violenza privata, e via dicendo.

È per questo che con convinzione, contro l'offesa all'antifascismo, contro l'offesa alla civiltà giuridica antifascista, noi diciamo che non si possono escludere dall'indulto i quattro manovali di non si sa che cosa, che questo o quel magistrato, non si capisce bene perché, ha ritenuto eccezionalmente di poter condannare solo in base a questa legge politica, contro qualsiasi *habeas corpus*, sia pure elementare, che si sarebbe potuto trovare nel nostro codice penale. E sono fiero di questo voto antifascista, signor Presidente.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Al primo comma, lettera a), dopo le parole: 575 (omicidio), aggiungere le seguenti: quando ricorrano le aggravanti di cui agli articoli 576 e 577 del codice penale. Se per il reato di cui all'articolo 575 è stata pronunciata condanna alla pena dell'ergastolo, la pena è ridotta ad anni ventiquattro.

7. 9. BONINO EMMA, PANNELLA, FAC-
CIO ADELE, MELLINI.

MELLINI. Lo diamo per svolto, signor Presidente.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Al primo comma, lettera b), dopo le parole: seguenti articoli: 2, aggiungere le seguenti: comma 1° e 3°.

7. 12. PONTELLO, SABBATINI, CASTELLUCI, REGGIANI, ZOLLA, TANTALO, CAZORA, CASSANMAGNAGO CERRETTI MARIA LUISA, SANGALLI.

L'onorevole Pontello ha facoltà di svolgerlo.

PONTELLO. L'emendamento che ho presentato insieme con altri colleghi, anche di altri gruppi, riguarda la normativa della legge Scelba, che nel disegno governativo è completamente esclusa dal beneficio dell'indulto.

C'è parso opportuno, invece, signor Presidente, distinguere all'interno della normativa.

L'articolo 2 della legge Scelba presenta tre commi. Il primo punisce gli organizzatori, i dirigenti, i promotori di movimenti fascisti. Il terzo punisce gli atti di violenza e di minaccia commessi con armi.

Per queste ipotesi, che obiettivamente appaiono gravissime, c'è parso che fosse giusto conservare la totale esclusione dalla concessione dell'indulto. Viceversa, per la ipotesi di cui al secondo comma, riguardante soltanto i partecipanti alle organizzazioni promosse da altri, abbiamo ritenuto più equo ridurre la esclusione dall'indulto alla metà. In tal modo, si introduce all'interno della norma una distinzione che risponde a dei criteri di giustizia.

PRESIDENTE È stato presentato il seguente emendamento:

Al primo comma, lettera b), dopo le parole: riorganizzazione del disciolto partito fascista, aggiungere: quando autori risultano cittadini che al momento del fatto erano di età superiore ad anni 21 e che non hanno compiuto al momento della condanna gli anni 70.

7. 4. TRANTINO, LO PORTO, GUARRA, PAZZAGLIA, VALENSISE, FRANCHI, BOLLATI.

LO PORTO. Chiedo di svolgerlo io.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LO PORTO. Questo emendamento deve essere visto in coordinazione con il precedente. Esso, infatti, costituisce una su-

bordinata rispetto alla richiesta principale di soppressione, per includere, almeno, nell'atto di clemenza i minorenni e coloro che abbiano superato i 70 anni di età. L'emendamento si illustrerebbe da solo, se non fosse opportuno richiamarsi a quanto ha detto l'onorevole Pannella e da quanto — sia pure parzialmente — ha ritenuto di recepire delle nostre argomentazioni l'onorevole Pontello con il suo emendamento 7. 12. Mi pare che, almeno in linea subordinata, la Camera debba applicare un provvedimento di clemenza nei confronti di chi, per ragioni di età, ha commesso il fatto con dolo sicuramente di intensità minore.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Dopo il primo comma aggiungere il seguente:

Se è stata riconosciuta una o più circostanze attenuanti di cui all'articolo 62, nn. 1, 2 e 6 del codice penale, l'indulto si applica in misura non superiore alla metà.

7. 5. TRANTINO, LO PORTO, VALENSISE, PAZZAGLIA, FRANCHI, SANTAGATI.

L'onorevole Trantino ha facoltà di svolgerlo.

TRANTINO. Questo emendamento si inquadra nella filosofia dell'articolo 133 del codice penale, che prevede la valutazione delle condizioni soggettive del reo, del suo carattere e della sua condotta. Quando sosteniamo che nei gravi delitti di impeto l'indulto, dimezzato, può essere applicato purché ricorrano le attenuanti previste dai nn. 1 e 2 — vale a dire, l'aver agito per motivi di particolare valore morale e sociale, o dopo provocazione — dimostriamo di tenere esattamente conto di un comportamento che è spesso determinato da tempeste emotive. Noi, però, ci siamo spinti oltre ed abbiamo considerato l'ipotesi del n. 6, che riguarda il risarcimento. Questo,

per mitigare le turbative che vengono, necessariamente, a determinarsi con il delitto e per tenere nel debito conto un atto di civile resipiscenza. L'ipotesi prevista dal n. 6, infatti, è quella di un ulteriore comportamento dell'imputato che, anche con uno sforzo finanziario — e non solo con quello — con la concorrenza delle condizioni previste dai nn. 1 e 2, interviene a riparare o alleviare concretamente l'offesa economica che il delitto comporta. Per questo ci permettiamo di raccomandare il nostro emendamento all'approvazione dell'Assemblea.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Dopo il primo comma, aggiungere il seguente:

L'esclusione dell'indulto non opera per i minori degli anni 21.

7. 8. TRANTINO, LO PORTO, PAZZAGLIA, SANTAGATI, GUARRA, TREMAGLIA, VALENSISE, BOLLATI.

PAZZAGLIA. Lo diamo per svolto, signor Presidente.

PRESIDENTE. L'onorevole relatore per la maggioranza ha facoltà di esprimere il parere della Commissione sugli emendamenti presentati all'articolo 7 e di illustrare, altresì, gli emendamenti della Commissione 7. 10 e 7. 11.

FELISETTI LUIGI DINO, *Relatore per la maggioranza*. L'emendamento della Commissione 7. 10 propone una variazione al testo, relativamente all'ipotesi dell'articolo 314 (peculato). Il peculato è ammesso all'indulto con questa forma, limitatamente all'ipotesi della distrazione nell'ambito e all'interno dell'amministrazione pubblica. D'altra parte, non facciamo che ripetere la stessa disposizione che era prevista nell'amnistia del 1970.

L'emendamento della Commissione 7. 11 riguarda l'omicidio (articolo 575 del codice penale). Poiché noi abbiamo ap-

portato all'articolo 6 la variante legata ad un emendamento della Commissione, la conseguenza che ne deriva è quella di dover sostituire la parola « omicidio » con le seguenti: « omicidio, fuori dei casi previsti dal secondo comma del precedente articolo della presente legge ». È un emendamento, quindi, di coordinamento.

Esprimo parere contrario all'emendamento Pinto 7. 2. Sull'emendamento Castellina Luciana 7. 6, esprimo parere favorevole limitatamente al primo punto: « 315 (malversazione a danno dei privati) », mentre sono contrario ai successivi punti relativi agli articoli 316 e 318.

Esprimo parere contrario sull'emendamento Castellina Luciana 7. 7, perché si tratta, come le precedenti, di ipotesi per le quali, in sede di erogazione effettiva di pena, si sta sempre al di sotto del limite di due anni, cioè alla misura della condizionale. L'escludere, quindi, dall'indulto ciò che viceversa è già stato condizionato, non mi parrebbe molto produttivo.

Parere contrario agli emendamenti di Nardo 7. 1, Almirante 7. 3 e Trantino 7. 4, mentre non ho difficoltà ad accettare, limitatamente ad una parte della materia, l'emendamento Pontello 7. 12. Parere contrario, altresì, agli emendamenti Trantino 7. 5 e 7. 8.

Specifico che sull'emendamento Pontello 7. 12 il parere della Commissione è favorevole a maggioranza. In sede di discussione sulle linee generali avevo già messo in evidenza la notevole differenza che incorre, sia come disciplina di pena, sia come ipotesi di contenuto, tra il primo e il terzo comma dell'articolo 2 della legge Scelba, da una parte, e il secondo comma, quello relativo soltanto ai partecipanti.

PRESIDENTE. Il Governo ?

DELL'ANDRO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Il Governo accetta gli emendamenti della Commissione 7. 10 e 7. 11, con le precisazioni espresse dal relatore.

Esprimo parere contrario all'emendamento Pinto 7. 2. Sono favorevole all'emendamento Castellina Luciana 7. 6, nella parte riguardante l'articolo 315 del codice penale (malversazione a danno dei privati), mentre sono contrario per la restante parte relativa agli articoli 316 e 318. Esprimo parere contrario agli emendamenti 7. 7, 7. 3, 7. 4, 7. 5 e 7. 8. Per quanto riguarda, invece, l'emendamento Pontello 7. 12, il Governo esprime parere favorevole.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Pongo in votazione l'emendamento Costa 7. 13, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Pinto 7. 2, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento 7. 10 della Commissione, accettato dal Governo.

(È approvato).

Vi è ora l'emendamento Castellina Luciana 7. 6. Onorevole Luciana Castellina, lei ha sentito che sia la Commissione sia il Governo sono favorevoli a questo suo emendamento limitatamente alla parte che riguarda l'articolo 315 del codice penale; le chiedo, allora, se ella insiste anche per la restante parte del suo emendamento relativa agli altri due articoli, il 316 e il 318, perché in questo caso devo porre in votazione questo emendamento per parti separate, mentre, se ella rinuncia alla parte relativa agli articoli 316 e 318, pongo in votazione solamente la prima parte del suo emendamento.

CASTELLINA LUCIANA. Signor Presidente insisto sulla parte del mio emendamento relativa agli articoli 316 e 318 perché, anche se sono contenta che la Commissione ne abbia accolto l'altra parte, in esso è previsto un articolo che mi pre-

meva fosse escluso dall'indulto, e cioè il 318, quell'articolo cioè che riguarda la corruzione per atti di ufficio, sul quale c'è stato un così vivace dibattito a proposito della sua inclusione o meno nella amnistia. Ora, invece, includere l'articolo 318 nell'indulto annulla molti effetti positivi di quel positivo compromesso raggiunto.

Voglio anche notare — faccio questa ultima osservazione, che vale anche come dichiarazione di voto sull'articolo 7 — che la Commissione è stata molto attenta nel considerare tutta una serie di piccoli particolari, e questa preoccupazione si esprime, per esempio, nell'emendamento 7. 10 della Commissione, là dove si dice per il peculato previsto dall'articolo 314 che i casi di distrazione nell'ambito della pubblica amministrazione vengono invece beneficiati dall'indulto, con la giusta preoccupazione di ciò che possa avvenire all'amministratore che fa pulire una scuola per motivi di urgenza detraendo il denaro da altra voce del capitolo di bilancio (a parte che anche su questo possono esserci molti pasticci). Perché tanta preoccupazione per la sorte dell'amministratore e tanta poca preoccupazione nel distinguere il grande ladro dal piccolo ladro, come si è visto negli articoli precedenti? Questa preoccupazione tanto poco egualitaria dà una connotazione, diciamo così, castale al provvedimento che stiamo per votare, che io credo sia qualcosa di molto grave.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la prima parte dell'emendamento Castellina Luciana 7. 6, che riguarda l'articolo 315 (malversazione a danno dei privati), accettata dalla Commissione e dal Governo.

(È approvata).

Pongo in votazione la seconda parte dell'emendamento Castellina Luciana 7. 6, che riguarda l'articolo 316 (peculato mediante profitto dell'errore altrui) e l'articolo 318 (corruzione per un atto di ufficio), non accettata dalla Commissione né dal Governo.

(È respinta).

Pongo in votazione l'emendamento Castellina Luciana 7. 7, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento 7. 11 della Commissione, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento Bonino Emma 7. 9, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento di Nardo 7. 1, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(È respinto).

Comunico che sull'emendamento Almirante 7. 3 il gruppo del MSI-destra nazionale ha chiesto la votazione a scrutinio segreto.

PAZZAGLIA. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto su questo emendamento.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PAZZAGLIA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, ho chiesto di poter fare una breve dichiarazione di voto che non si riferisce solo all'emendamento 7. 3, ma anche agli altri emendamenti relativi allo stesso argomento, perché desidero che venga ribadito, qualche attimo prima della decisione della Camera, il nostro punto di vista e la ragione della presentazione e della richiesta di votazione a scrutinio segreto su questo emendamento.

Mi collocherò in due ottiche — usiamo questa espressione — la prima delle quali è quella della nostra valutazione della legge Scelba che non colpisce — onorevoli colleghi, che avete distinto i vari commi — la violenza, che può essere colpita attraverso altre norme, ma colpisce l'ideologia. Quando voi, con qualunque formula,

voLETE escludere dall'indulto una parte o tutte le pene irrogate in applicazione dell'intero articolo 2, non andate verso una soluzione che risponda a vostre convinzioni sulla esigenza di difesa della democrazia, ma fate soltanto una discriminazione politica. Se c'era un momento nel quale era necessario ed opportuno compiere un atto di pacificazione, dando la possibilità ai non molti che sono stati colpiti dalla legge Scelba — perché, come ha giustamente detto l'onorevole Pannella, questa legge non ha colpito molte persone nel nostro paese — di godere dell'indulto, quel momento era l'attuale. Dirò, anzi, che tale atto di pacificazione doveva essere compiuto attraverso l'inclusione di tali norme non nell'ipotesi dell'indulto, ma in quella dell'amnistia.

Mi colloco anche nella vostra ottica, di voi che sostenete che l'articolo 2 della legge Scelba sarebbe una disposizione che attua la norma transitoria della Costituzione. Ma, onorevoli colleghi, sono passati non pochi anni dall'approvazione della Costituzione; se, a tanti anni di distanza, non si vuole neppure compiere un atto di distensione, se non si vuole tener conto delle modificazioni della realtà e se, oltre tutto, si vuole escludere dai benefici dell'indulto un reato quale quello previsto dall'articolo 2 della legge Scelba — mentre non sono esclusi reati che obiettivamente sono più gravi — anche collocandomi nella vostra ottica, devo dire che si compie un atto di ingiustizia assolutamente intollerabile.

Sono questi i motivi della presentazione dell'emendamento 7. 3, che ci accingiamo a votare a scrutinio segreto, nella speranza che il segreto dell'urna consenta a tutti di valutare, al di fuori degli schemi rigidi di partito, questa situazione.

Vi è poi l'emendamento Pontello 7. 12 che verrà votato logicamente e necessariamente dopo il nostro. Ho già detto che non si può sostenere che quanto è indicato nel primo e nel terzo comma costituisca un fatto gravissimo o una serie di fatti gravissimi, perché, come mi permetto di ripetere, non si vuole colpire la vio-

lenza ma la ideologia. Però, onorevoli colleghi, noi del gruppo del MSI-destra nazionale, che riteniamo che tutto l'articolo 2 dovrebbe essere ricompreso nell'indulto, dovremo votare a favore di questo emendamento. La scelta, pertanto, sarà obbligata: non si tratta di un emendamento che condividiamo, ma certamente esso consente di concedere l'indulto ad una parte delle persone che possono essere state colpite dall'articolo 2 della legge Scelba. Saremo, pertanto, costretti a votare a favore di questo emendamento, anche se lo riteniamo non soddisfacente.

Mi auguro che sia innanzitutto approvato l'emendamento 7. 3; se esso non verrà approvato, mi auguro che venga approvato perlomeno il 7. 12; tutte le altre posizioni che vengono assunte con i nostri emendamenti 7. 4, 7. 5 e 7. 8, sono posizioni subordinate sulle quali ci attesteremo con i nostri voti nel caso in cui non dovessero essere approvati gli emendamenti principali.

MELLINI. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto sull'emendamento Almirante 7. 3.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MELLINI. Proprio perché la votazione avviene a scrutinio segreto, tengo a ribadire, a nome del gruppo radicale, che noi voteremo a favore dell'emendamento Almirante 7. 3. Non si tratta per noi di un problema di « pacificazione », ma di pace in armonia con le nostre convinzioni democratiche ed antifasciste. Proprio per favorire questa pace, noi riteniamo di dover votare a favore dell'inclusione nell'indulto anche dei condannati a causa della legge Scelba.

A tutti i motivi già esposti dal collega Pannella, vorrei aggiungere che tra le previsioni della legge Scelba, e poi della legge Reale, c'è anche quella della associazione che abbia per oggetto l'esaltazione dei fatti del fascismo. Tra questi fatti, vi è il codice Rocco: credo che, nel momento in cui con questo provvedimento

noi facciamo una specie di esaltazione della realizzazione del codice Rocco, conservandone forse gli aspetti e le conseguenze peggiori, non me la sento certamente — per quella pace con le nostre convinzioni democratiche ed antifasciste cui ho già accennato — di escludere dall'indulto i condannati ingiustamente (perché pochi, se non altro) per questo reato.

PANNELLA. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto sull'emendamento Almirante 7. 3.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà (*Comenti — Rumori*).

PANNELLA. Capisco qualche insofferenza, ma ci tenevo a ribadire, prima di una votazione che non è marginale per qualificare questa amnistia, che se esiste un argomento per il quale io non voterei questa legge, esso è proprio quello della cosiddetta « pacificazione », cui ha già accennato il collega Mellini.

Ne abbiamo abbastanza della pacificazione continua con i valori fascisti, cui assistiamo da un anno in questo Parlamento; ne abbiamo abbastanza della pacificazione con la legislazione speciale dei codici militari, delle leggi Rocco e Reale: è in nome di questo, in nome dell'antifascismo di Ernesto Rossi, contro quello preteso di Pacciardi del 1953, che noi siamo fieri di dire che non si possono escludere dall'indulto i rarissimi condannati dalla nostra magistratura in base alla legge Scelba, che si qualifica splendidamente per il nome del suo proponente, per i valori che rappresenta e per quello che ha rappresentato in questo quarto di secolo per l'antifascismo e per la classe operaia italiana.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Almirante 7. 3.

Dichiaro chiusa la votazione ed invito gli onorevoli segretari a verificarne le risultanze.

(*I deputati segretari verificano le risultanze della votazione*).

Comunico il risultato della votazione:

Presenti e votanti . . .	427
Maggioranza	214
Voti favorevoli . . .	81
Voti contrari . . .	346

(*La Camera respinge*).

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Avverto che, da parte del gruppo democratico cristiano, è stato richiesto lo scrutinio segreto sull'emendamento Pontello 7. 12 che dobbiamo ora votare.

RICCI. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RICCI. A nome del gruppo comunista, annuncio il voto contrario a questo emendamento. Del resto, esso è già stato anticipato dal relatore, che ha espresso il parere non della totalità ma della maggioranza della Commissione. Qui si dibatte una questione di principio: le norme della legge Scelba, recuperate — non dimentichiamolo — nella legge Reale del 1975 ed ultimamente con l'aggiornamento della repressione di attività neofasciste nelle norme modificatrici della stessa legge Reale, in corso di esame presso la Commissione giustizia in sede legislativa, rappresentano quell'aspetto della legislazione che, direttamente, si collega ad un dettato costituzionale preciso, oltre che ad una realtà del nostro paese.

Aprire un varco in questa legge, sia pure in relazione — lo riconosciamo — ad una ipotesi attenuata rispetto ai nn. 1 e 3 dell'articolo 2 della legge Scelba, è una questione sulla quale non si può transigere e ribadiamo il nostro voto contrario (*Proteste a destra*).

ROMUALDI. Ti si è fermato l'orologio!

PRESIDENTE. Onorevole Romualdi, non giochi in perdita!

PANNELLA. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PANNELLA. Signor Presidente, dichiaro di votare a favore dell'emendamento Pontello 7. 12 (*Vive proteste all'estrema sinistra*). Avevo votato a favore, e non capisco perché non avete mormorato lo stesso, dell'emendamento Almirante 7. 3! Pontello è arco costituzionale, voi votate con Pontello tutti i giorni! Se in questo estratto di amnistia riusciremo a inserire una misura per la quale uno solo di costoro, per indulto, riuscirà fuori, la riterrò un'affermazione sostanzialmente antifascista ed è per questo che voto a favore dell'emendamento Pontello 7. 12 e dei « pontellini » che verranno dopo (*Proteste all'estrema sinistra*).

Voi votate per il fermo di polizia... (*Interruzione del deputato Romualdi*).

PRESIDENTE. Onorevole Romualdi, si sentiva la necessità del suo intervento: c'era un momento di debolezza sulla destra!

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Pontello 7. 12, accettato dalla maggioranza della Commissione e dal Governo.

(*Segue la votazione*).

Dichiaro chiusa la votazione ed invito gli onorevoli segretari a verificarne le risultanze.

(*I deputati segretari verificano le risultanze della votazione*).

Comunico il risultato della votazione:

Presenti e votanti . . .	432
Maggioranza	217
Voti favorevoli . . .	193
Voti contrari	239

(*La Camera respinge*).

Hanno preso parte alla votazione:

Abbiati Dolores
 Achilli Michele
 Adamo Nicola
 Aiardi Alberto
 Alborghetti Guido
 Alici Francesco Onorato
 Alinovi Abdon
 Aliverti Gianfranco
 Allegra Paolo
 Almirante Giorgio
 Amabile Giovanni
 Amalfitano Domenico Maria
 Amarante Giuseppe
 Ambrosino Alfonso
 Amici Cesare
 Andreoni Giovanni
 Angelini Vito
 Antoni Varese
 Arfè Gaetano
 Armato Baldassare
 Armella Angelo
 Arnone Mario
 Bacchi Domenico
 Baghino Francesco Giulio
 Balbo di Vinadio Aimone
 Baldassari Roberto
 Baldassi Vincenzo
 Ballardini Renato
 Balzamo Vincenzo
 Bambi Moreno
 Baracetti Arnaldo
 Barba Davide
 Barbarossa Voza Maria Imm.
 Barbera Augusto
 Barca Luciano
 Bardelli Mario
 Bartocci Enzo
 Bartolini Mario Andrea
 Bassetti Piero
 Bassi Aldo
 Battaglia Adolfo
 Belardi Merlo Eriase
 Belci Corrado
 Belussi Ernesta
 Benedikter Johann detto Hans
 Berlinguer Giovanni
 Bernardini Vinicio
 Bernini Bruno
 Bernini Lavezzo Ivana
 Bertani Eletta

VII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 1° AGOSTO 1978

Bertoli Marco
Biamonte Tommaso
Bianchi Beretta Romana
Bianco Gerardo
Bini Giorgio
Bisignani Alfredo
Bocchi Fausto
Bodrato Guido
Boffardi Ines
Boldrin Anselmo
Bollati Benito
Bolognari Mario
Bonalumi Gilberto
Bonifazi Emo
Borruso Andrea
Bortolani Franco
Bosi Maramotti Giovanna
Bottarelli Pier Giorgio
Bottari Angela Maria
Branciforti Rosanna
Brini Federico
Brocca Beniamino
Broccoli Paolo Pietro
Brusca Antonino
Buzzoni Giovanni
Cacciari Massimo
Caiati Italo Giulio
Calaminici Armando
Caldoro Antonio
Calice Giovanni
Campagnoli Mario
Cantelmi Giancarlo
Canullo Leo
Cappelli Lorenzo
Cappelloni Guido
Carandini Guido
Cardia Umberto
Carelli Rodolfo
Carlassara Giovanni Battista
Carloni Andreucci Maria Teresa
Carlotto Natale Giuseppe
Carmeno Pietro
Caroli Giuseppe
Carrà Giuseppe
Carta Gianuario
Caruso Antonio
Caruso Ignazio
Casadei Amelia
Casalino Giorgio
Cassanmagnago Cerretti Maria L.
Castellina Luciana
Castellucci Albertino

Castoldi Giuseppe
Cattanei Francesco
Cavigliasso Paola
Cazora Benito
Cecchi Alberto
Ceravolo Sergio
Cerra Benito
Cerrina Feroni Gianluca
Chiovini Cecilia
Ciai Trivelli Anna Maria
Ciannamea Leonardo
Ciavarella Angelo
Cirasino Lorenzo
Citaristi Severino
Citterio Ezio
Ciuffini Fabio Maria
Coccia Franco
Cocco Maria
Codrignani Giancarla
Colomba Giulio
Colonna Flavio
Colucci Francesco
Colurcio Giovanni Battista
Conchiglia Calasso Cristina
Conte Antonio
Conti Pietro
Corà Renato
Corallo Salvatore
Corder Marino
Corgi Vincenzo
Corradi Nadia
Cossiga Francesco
Costamagna Giuseppe
Cravedi Mario
Cresco Angelo Gaetano
Cuffaro Antonino
Cuminetti Sergio
D'Alema Giuseppe
Da Prato Francesco
de Carneri Sergio
De Caro Paolo
De Carolis Massimo
De Cinque Germano
Degan Costante
De Gregorio Michele
Del Castillo Benedetto
Del Duca Antonio
Dell'Andro Renato
Del Pennino Antonio
Del Rio Giovanni
De Martino Francesco
De Petro Mazarino

VII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 1° AGOSTO 1978

De Poi Alfredo	Grassucci Lelio
Di Giannantonio Natalino	Gualandi Enrico
Di Giulio Fernando	Guasso Nazareno
di Nardo Ferdinando	Guerrini Paolo
Di Vagno Giuseppe	Guglielmino Giuseppe
Drago Antonino	Ianni Guido
Dulbecco Francesco	Ianniello Mauro
Esposito Attilio	Kessler Bruno
Fabbri Seroni Adriana	Labriola Silvano
Facchini Adolfo	La Loggia Giuseppe
Faenzi Ivo	Lamanna Giovanni
Fantaci Giovanni	Lamorte Pasquale
Federico Camillo	La Penna Girolamo
Felicetti Nevio	La Torre Pio
Felisetti Luigi Dino	Lattanzio Vito
Ferrari Marte	Lezzi Pietro
Ferrari Silvestro	Libertini Lucio
Fioret Mario	Licheri Pier Giorgio
Fiori Giovannino	Lima Salvatore
Flamigni Sergio	Lobianco Arcangelo
Fontana Giovanni Angelo	Lodi Faustini Fustini Adriana
Formica Costantino	Lodolini Francesca
Forni Luciano	Lombardi Riccardo
Forte Salvatore	Lombardo Antonino
Fortunato Giuseppe	Lo Porto Guido
Fracanzani Carlo	Lucchesi Giuseppe
Fracchia Bruno	Lussignoli Francesco
Franchi Franco	Macciotta Giorgio
Froio Francesco	Magri Lucio
Furia Giovanni	Malvestio Piergiovanni
Fusaro Leandro	Mancini Vincenzo
Galasso Andrea	Mancuso Giuseppe
Galluzzi Carlo Alberto	Manfredi Giuseppe
Gambolato Pietro	Manfredi Manfredo
Gamper Hugo	Mannuzzu Salvatore
Garbi Mario	Mantella Guido
Gargani Giuseppe	Marabini Virginiangelo
Gargano Mario	Marchi Dascola Enza
Gaspari Remo	Margheri Andrea
Gatti Natalino	Marraffini Alfredo
Gatto Vincenzo	Martini Maria Eletta
Giadresco Giovanni	Martino Leopoldo Attilio
Giannantoni Gabriele	Marton Giuseppe
Giordano Alessandro	Martorelli Francesco
Giovagnoli Angela	Marzano Arturo
Giovanardi Alfredo	Marzotto Caotorta Antonio
Giura Longo Raffaele	Masiello Vitilio
Goria Giovanni Giuseppe	Mastella Mario Clemente
Gottardo Natale	Matarrese Antonio
Gramegna Giuseppe	Matrone Luigi
Granati Caruso Maria Teresa	Matta Giovanni
Granelli Luigi	Mazzarino Antonio

Mazzola Francesco Vittorio
Mellini Mauro
Meneghetti Gioacchino Giovanni
Menicacci Stefano
Merolli Carlo
Meucci Enzo
Miana Silvio
Miceli Vincenzo
Miceli Vito
Migliorini Giovanni
Milano De Paoli Vanda
Millet Ruggero
Mirate Aldo
Misasi Riccardo
Mondino Giorgio Annibale
Monteleone Saverio
Morazzoni Gaetano
Morini Danilo
Moro Dino
Moschini Renzo
Napoleoni Claudio
Napolitano Giorgio
Natta Alessandro
Nespolo Carla Federica
Noberasco Giuseppe
Nucci Guglielmo
Occhetto Achille
Olivi Mauro
Orsini Gianfranco
Ottaviano Francesco
Padula Pietro
Pagliai Morena Amabile
Pajetta Gian Carlo
Palopoli Fulvio
Pani Mario
Pannella Marco
Papa De Santis Cristina
Pavone Vincenzo
Pazzaglia Alfredo
Pecchia Tornati Maria Augusta
Peggio Eugenio
Pellegatta Maria Agostina
Pellicani Giovanni
Pellizzari Gianmario
Pennacchini Erminio
Perantuono Tommaso
Perrone Antonino
Petrella Domenico
Pezzati Sergio
Piccoli Flaminio
Pinto Domenico
Pisano Giuseppe

Pisoni Ferruccio
Pochetti Mario
Pontello Claudio
Porcellana Giovanni
Portatadino Costante
Postal Giorgio
Pratesi Piero
Presutti Alberto
Pucciarini Giampiero
Pugno Emilio
Pumilia Calogero
Quarenghi Vittoria
Querci Nevol
Quercioli Elio
Quietì Giuseppe
Raffaelli Edmondo
Raicich Marino
Ramella Carlo
Rauti Giuseppe
Ricci Raimondo
Riga Grazia
Riz Roland
Rocelli Gian Franco
Romualdi Pino
Rosati Elio
Rosini Giacomo
Rosolen Angela Maria
Rossi di Montelera Luigi
Rossino Giovanni
Rubbi Antonio
Rubbi Emilio
Rumor Mariano
Russo Carlo
Russo Ferdinando
Russo Vincenzo
Sabbatini Gianfranco
Saladino Gaspare
Salomone Giosuè
Salvato Ersilia
Salvi Franco
Sandomenico Egizio
Sandri Renato
Sanese Nicola
Sangalli Carlo
Santuz Giorgio
Sarri Trajujo Milena
Sarti Armando
Savino Mauro
Savoldi Gianni
Sbriziolo De Felice Eirene
Scalia Vito
Scaramucci Guaitini Alba

Scarlato Vincenzo
 Scovacricchi Martino
 Sedati Giacomo
 Segre Sergio
 Seppia Mauro
 Sicolo Tommaso
 Silvestri Giuliano
 Sinesio Giuseppe
 Sobrero Francesco Secondo
 Spagnoli Ugo
 Spataro Agostino
 Spaventa Luigi
 Speranza Edoardo
 Spigaroli Alberto
 Sposetti Giuseppe
 Squeri Carlo
 Stefanelli Livio
 Stegagnini Bruno
 Stella Carlo
 Tamburini Rolando
 Tamini Mario
 Tani Danilo
 Tantalò Michele
 Tassone Mario
 Tedeschi Nadir
 Terraroli Adelio
 Tesi Sergio
 Tesini Aristide
 Tesini Giancarlo
 Tessari Alessandro
 Tessari Giangiacomo
 Testa Antonio
 Tocco Giuseppe
 Todros Alberto
 Toni Francesco
 Torri Giovanni
 Tortorella Aldo
 Tozzetti Aldo
 Trabucchi Emilio
 Trantino Vincenzo
 Tremaglia Pierantonio Mir
 Trezzini Giuseppe Siro
 Triva Rubes
 Urso Giacinto
 Urso Salvatore
 Usellini Mario
 Vaccaro Melucco Alessandra
 Vagli Maura
 Valensise Raffaele
 Vecchiarelli Bruno
 Vecchietti Tullio

Venegoni Guido
 Venturini Aldo
 Vernola Nicola
 Vetere Ugo
 Vincenzi Bruno
 Vineis Manlio
 Zagari Mario
 Zamberletti Giuseppe
 Zambon Bruno
 Zaniboni Antonino
 Zarro Giovanni
 Zavagnin Antonio
 Zolla Michele
 Zoppetti Francesco
 Zoppi Pietro
 Zoso Giuliano
 Zucconi Guglielmo
 Zuech Giuseppe
 Zurlo Giuseppe

Sono in missione:

Bernardi Guido
 Bisaglia Antonio
 Foschi Franco
 Orlando Giuseppe
 Pucci Ernesto
 Servello Francesco

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento Trantino 7. 4, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Trantino 7. 5, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Trantino 7. 8, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'articolo 7, nel testo modificato dagli emendamenti testé approvati.

(È approvato).

Proposte di assegnazione di disegni di legge a Commissioni in sede legislativa.

PRESIDENTE. A norma del primo comma dell'articolo 92 del regolamento, propongo alla Camera l'assegnazione in sede legislativa dei seguenti disegni di legge:

alla III Commissione (Esteri):

« Istituzione dell'Ordine della "Stella d'Italia" » (*approvato dalla III Commissione del Senato*) (2343) (*con parere della I e della V Commissione*);

alla VII Commissione (Difesa):

« Modifiche alle norme sul reclutamento e avanzamento degli ufficiali chimici farmacisti in servizio permanente dello Esercito e alle norme sul reclutamento degli ufficiali farmacisti della marina militare » (*approvato dalla IV Commissione del Senato*) (2368) (*con parere della I, della V e della XIV Commissione*).

Le suddette proposte di assegnazione saranno poste all'ordine del giorno della prossima seduta.

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Passiamo all'articolo 8. Se ne dia lettura.

STELLA, *Segretario*, legge:

(Indulto per le pene accessorie).

« Il Presidente della Repubblica è delegato a concedere indulto per le pene accessorie temporanee, conseguenti a condanne per le quali è applicato l'indulto ».

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Sopprimere l'articolo 8.

8. 1.

COSTA

L'onorevole Costa ha facoltà di svolgerlo.

COSTA. Lo do per svolto, signor Presidente.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione sull'emendamento soppresso Costa 8. 1 ?

FELISETTI LUIGI DINO, *Relatore per la maggioranza*. Esprimo parere contrario a questo emendamento.

PRESIDENTE. Il Governo ?

DELL'ANDRO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Anche il Governo è contrario.

PRESIDENTE. Pongo in votazione nel testo della Commissione l'articolo 8 del disegno di legge di cui l'emendamento Costa 8. 1 propone la soppressione.

(È approvato).

È stato presentato il seguente articolo aggiuntivo:

Dopo l'articolo 8 aggiungere il seguente:

ART. 8-bis.

Il Presidente della Repubblica è inoltre delegato a concedere indulto per le pene accessorie conseguenti a condanne per reati determinati da motivi politici inerenti a questioni di minoranze etniche.

8. 01.

RIZ, BENEDIKTER, GAMPER.

L'onorevole Riz ha facoltà di svolgerlo.

RIZ. Lo do per svolto, signor Presidente.

PRESIDENTE. Qual'è il parere della Commissione sull'articolo aggiuntivo Riz 8. 01 ?

FELISETTI LUIGI DINO, *Relatore per la maggioranza*. Parere contrario, perché non essendo previsto l'indulto per le pene principali, non vi può essere un indulto per le pene accessorie.

PRESIDENTE. Il Governo ?

DELL'ANDRO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Il Governo è contrario.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo articolo aggiuntivo Riz 8. 01, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(È respinto).

Si dia lettura dell'articolo 9.

STELLA, *Segretario*, legge:

(*Revoca dell'indulto*).

« Il Presidente della Repubblica è delegato a stabilire che il beneficio dell'indulto è revocato di diritto qualora chi ne abbia usufruito commetta, entro cinque anni dall'entrata in vigore del decreto, un delitto non colposo per il quale riporti condanna a pena detentiva non inferiore a sei mesi ».

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Sopprimere l'articolo 9.

9. 8.

COSTA.

L'onorevole Costa ha facoltà di svolgerlo.

COSTA. Lo do per svolto.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Sostituire l'articolo 9 con il seguente:

Il Presidente della Repubblica è delegato a stabilire che il beneficio dell'indulto è revocato di diritto qualora chi ne abbia usufruito riporti condanna per un

delitto non colposo punibile con pena detentiva superiore nel massimo a cinque anni, commesso entro cinque anni dall'entrata in vigore del decreto.

9. 2.

CAVALIERE, CATTANELI.

L'onorevole Cavaliere ha facoltà di svolgerlo.

CAVALIERE. Desidero brevemente richiamare l'attenzione della Camera e della Commissione sull'emendamento da me proposto, con la finalità di sottrarre al potere discrezionale del giudice la revoca di un indulto di cui si sia beneficiato, qualora si commetta un altro reato entro cinque anni.

Secondo il disegno di legge, la revoca dovrebbe conseguire ad una condanna non inferiore a sei mesi di reclusione e quindi sarà il giudice, nel suo potere discrezionale, a stabilire se per un determinato reato sia necessario irrogare una pena anziché un'altra, e mantenersi al di sopra o al di sotto dei sei mesi.

Questo significa piena e completa discrezionalità del giudice, con la conseguenza che per uno stesso reato si può avere o meno la revoca dell'indulto a seconda del giudice che pronuncia la sentenza.

L'emendamento propone, invece, di fissare un criterio preciso, per cui la revoca consegue automaticamente. L'emendamento prevede che la revoca viene operata qualora chi ne ha beneficiato commetta entro cinque anni un reato punibile con una pena superiore, nel massimo, a cinque anni.

Mi sembra che la Commissione sia del parere che, riconoscendo la necessità di sottrarre questa potestà alla discrezionalità del giudice, il reato debba essere punibile con una pena non superiore ai tre anni.

Se così fosse, ci troveremmo di fronte ad un caso ancora più grave, perché per i reati di competenza del pretore verrebbe revocato automaticamente il beneficio, mentre se resta l'ipotesi di cui al disegno di legge — cioè revoca in seguito ad

una condanna di sei mesi — si può non avere la revoca anche per reati punibili con una pena superiore a cinque anni. Per esempio la ricettazione è punita con una pena fino a sei anni, quindi, secondo il mio emendamento, chi è condannato per la ricettazione verrebbe a trovarsi di fronte al provvedimento di revoca dell'indulto di cui si è beneficiato. Secondo il testo della Commissione se un giudice o un tribunale irroga una pena inferiore a sei mesi — la ricettazione, ad esempio, è punibile da 15 giorni a sei anni — non verrebbe revocato l'indulto. Considerando il suggerimento della Commissione — cioè fissare per la revoca il limite di punibilità fino a tre anni — noi ci troveremmo a dover vedere revocato l'indulto anche per una lesione lieve, guaribile entro il decimo giorno, punibile, appunto, con la reclusione fino a tre anni.

Non si può dire, onorevoli colleghi, che siccome la amnistia si applica ai reati di competenza del pretore — e non tanto perché abbiamo fatto delle eccezioni — anche la revoca dell'indulto deve essere collegata a reati di competenza del pretore. Esso si applica all'omicidio, alla rapina, a tutti i reati; per questo motivo la revoca deve essere sganciata da una logica restrittiva. Prego, quindi, il relatore e il Governo di considerare, con la dovuta attenzione, la portata del mio emendamento e trovare la maniera di accettarlo perché mi sembra che il sistema da me indicato sia il più giusto per garantire il cittadino da discriminazioni e comunque perché, almeno in tema di revoca la legge sia uguale per tutti e non prevalga la discrezionalità del giudice, che molte volte può essere improntata anche a risentimenti o faziosità.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Sostituire le parole: sei mesi, con le seguenti: tre anni.

9. 3.

PINTO, GORLA MASSIMO, CASTELLINA LUCIANA.

L'onorevole Pinto ha facoltà di svolgerlo.

PINTO. Lo dò per svolto, signor Presidente.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Sostituire le parole: sei mesi, con le parole: due anni.

9. 4. CASTELLINA LUCIANA, MAGRI, CORVISIERI.

CASTELLINA LUCIANA. Lo dò per svolto, signor Presidente.

PRESIDENTE. Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sostituire le parole: sei mesi, con le seguenti: due anni.

9. 1.

BONINO EMMA, FACCIO ADELE, MELLINI, PANNELLA.

Sostituire le parole: sei mesi, con le seguenti: un anno e sei mesi.

9. 5.

BONINO EMMA, FACCIO ADELE, MELLINI, PANNELLA.

Sostituire le parole: sei mesi, con le seguenti: un anno.

9. 6.

BONINO EMMA, FACCIO ADELE, MELLINI, PANNELLA.

Aggiungere, in fine, le parole: per un delitto non colposo punibile con pena detentiva superiore, nel massimo a cinque anni, o a un anno, negli altri casi.

9. 7.

BONINO EMMA, FACCIO ADELE, MELLINI, PANNELLA.

L'onorevole Emma Bonino o altro firmatario ha facoltà di svolgerlo.

MELLINI. Li diamo per svolti, signor Presidente.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione sugli emendamenti presentati all'articolo 9?

FELISETTI LUIGI DINO, *Relatore per la maggioranza*. Non vi sono problemi sulla revoca dell'indulto, l'unico dubbio sorge sul criterio di applicabilità della revoca. Nel testo della Commissione, identico a quello originario del Governo, si prende in riferimento la pena che in concreto il giudice andrà ad irrogare precisandosi, in sostanza, che vi è revoca qualora si riporti una successiva condanna ad una pena non inferiore a sei mesi.

L'emendamento Pinto 9. 3 tende a far avanzare a tre anni questo limite di pena, e pertanto su di esso la Commissione è contraria. L'emendamento Cavaliere 9. 2 viceversa, tende a modificare il criterio di revocabilità dell'indulto sostituendo a quello della pena inflitta in concreto dal giudice e quindi nell'ambito di quella discrezionalità che sta tra il minimo e il massimo previsto dall'editto, il « tetto » fisso dell'editto stesso nel suo massimale. Il criterio obiettivamente ci sembra più praticabile perché esclude la discrezionalità del giudice evitando possibili sperequazioni e disparità di trattamento in tema di revocabilità dell'indulto.

Abbiamo per altro qualche dubbio sulla misura del tetto edittale indicato nell'emendamento - cinque anni -; tuttavia poiché si tratta di valutazioni discrezionali, la Commissione si rimette all'Assemblea.

La Commissione è infine contraria agli altri emendamenti.

PRESIDENTE. Il Governo?

DELL'ANDRO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Anche il Governo si rimette all'Assemblea sull'emendamento Cavaliere 9. 2. Sugli altri emendamenti, esprime parere contrario.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti. Pongo in votazione l'emendamento Costa 9. 8,

non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Cavaliere 9. 2, sul quale Commissione e Governo si rimettono all'Assemblea.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Pinto 9. 3, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(È respinto).

Pongo congiuntamente in votazione gli identici emendamenti Bonino Emma 9. 1 e Castellina Luciana 9. 4, non accettati dalla Commissione né dal Governo.

(Sono respinti).

Pongo in votazione l'emendamento Bonino Emma 9. 5, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Bonino Emma 9. 6, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Bonino Emma 9. 7, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'articolo 9 nel testo della Commissione.

(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 10.

STELLA, *Segretario*, legge:

(*Termine di efficacia dei benefici*).

« Il Presidente della Repubblica è delegato a stabilire che l'amnistia e l'indulto hanno efficacia per i reati commessi sino a tutto il giorno 31 dicembre 1977 »

FELISETTI LUIGI DINO, *Relatore per la maggioranza*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FELISETTI LUIGI DINO, *Relatore per la maggioranza*. Signor Presidente, l'articolo 10 si riferisce al termine dell'efficacia. Ella sa che la Commissione non ha ancora formulato il parere specifico al riguardo e a questo punto dovrà pur formularlo. Attesa l'assenza di alcuni colleghi, impegnati nel Comitato dei nove per studiare una proposta di soluzione al problema della parte ieri stralciata e accantonata dall'articolo 2 (che dovrebbe diventare un articolo aggiuntivo 2-bis) chiedo una breve sospensione della seduta.

PRESIDENTE. Volentieri, onorevole Felisetti. A questo punto abbiamo soltanto gli articoli 10, 11 e 12 e l'articolo aggiuntivo 2-bis cui ella ha ora fatto cenno: vorrei sapere quanto tempo è necessario.

FELISETTI LUIGI DINO, *Relatore per la maggioranza*. Soltanto pochi minuti, perché devo consultarmi con i colleghi anche al fine di esprimere un parere.

PRESIDENTE. Anche sull'articolo 2-bis?

FELISETTI LUIGI DINO, *Relatore per la maggioranza*. Su quello no, in quanto spero che nel corso dell'esame di questi ultimi due articoli si arrivi ad un accordo.

PRESIDENTE. Sospendo la seduta.

La seduta, sospesa alle 12,30, è ripresa alle 12,45.

PRESIDENTE. Avverto che la Commissione ha presentato il seguente emendamento:

Sostituire le parole: 31 dicembre 1977, con le parole: 15 marzo 1978.

10. 24.

Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sopprimere l'articolo 10.

10. 11. COSTA.

Sostituire le parole: 31 dicembre 1977, con le seguenti: 30 giugno 1977.

10. 12 COSTA.

Sostituire le parole: 31 dicembre 1977, con le parole: 15 luglio 1977.

10. 13 COSTA.

Sostituire le parole: 31 dicembre 1977, con le parole: 31 luglio 1977.

10. 14 COSTA.

Sostituire le parole: 31 dicembre 1977, con le parole: 15 agosto 1977.

10. 15 COSTA.

Sostituire le parole: 31 dicembre 1977, con le parole: 31 agosto 1977.

10. 16 COSTA.

Sostituire le parole: 31 dicembre 1977, con le seguenti: 15 settembre 1977.

10. 17 COSTA.

Sostituire le parole: 31 dicembre 1977, con le seguenti: 30 settembre 1977.

10. 18 COSTA.

Sostituire le parole: 31 dicembre 1977, con le seguenti: 15 ottobre 1977.

10. 19. COSTA

Sostituire le parole: 31 dicembre 1977, con le seguenti: 31 ottobre 1977.

10. 20. COSTA

Sostituire le parole: 31 dicembre 1977, con le seguenti: 15 novembre 1977.

10. 21. COSTA

VII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 1° AGOSTO 1978

Sostituire le parole: 31 dicembre 1977,
con le seguenti: 30 novembre 1977.

10. 22. COSTA

Sostituire le parole: 31 dicembre 1977,
con le seguenti: 15 dicembre 1977.

10. 23. COSTA

L'onorevole Costa ha facoltà di svolgerli.

COSTA. Ritiro, signor Presidente, tutti questi miei emendamenti, ad eccezione del 10. 12 che propone di fissare la data del 30 giugno 1977 come termine di applicazione dell'amnistia, che ora brevemente illustrerò. Osservo dunque che il termine cronologico *ad quem* relativo alla decorrenza dell'amnistia è un termine molto importante, addirittura essenziale. Riteniamo che costituisca un problema di moralità penale l'esigenza di attenersi ad un limite di tranquillità, individuando una data in cui le diverse forze politiche e lo stesso ministro di grazia e giustizia non avevano né ufficialmente, né ufficiosamente in maniera abbastanza evidente, annunciato che vi sarebbe stato un provvedimento di clemenza. Mi sembra quindi che non si possa andare oltre la data del 30 giugno 1977. Sento fare delle previsioni che sono addirittura assurde, come quella del 31 luglio 1978. Su questo piano, si potrebbe anche abrogare per un anno il codice penale, o in alternativa...

PRESIDENTE. Disporre una sospensione!

COSTA. ... portare la decorrenza dell'amnistia al 30 agosto, alla fine delle ferie, e così via. Nel passato non si è mai agito in questo modo, anche perché nel passato, molto più seriamente, non veniva annunciato un progetto di amnistia, non venivano effettuate affermazioni precise circa le intenzioni delle forze politiche con mesi di anticipo; c'era una maggioranza di Governo che, anche di

fronte ad un provvedimento di amnistia, riusciva, bene o male, a mettersi d'accordo, mentre è stato necessario attendere un anno perché fosse raggiunto, tra i partiti dell'attuale maggioranza, un accordo sull'attuale provvedimento di clemenza, accordo che ogni tanto si dimostra piuttosto incerto, come si vede anche in questa occasione. Ripeto che ci troviamo di fronte ad un problema di moralità penale, ed a nostro avviso occorre rimanere fermi alla data del 30 giugno 1977. Lascio immaginare che cosa potrà accadere tra qualche anno, se dovesse essere avanzata una nuova proposta di amnistia, quando evidentemente, sulla base dell'esperienza acquisita, tutti avrebbero una aspettativa, più o meno legittima, in merito al fatto che il termine di decorrenza sia fissato ad un giorno successivo a quello in cui del provvedimento si fosse cominciato a parlare. Lascio quindi alla sensibilità dell'Assemblea la votazione di questo argomento e chiedo che l'emendamento che ho illustrato venga approvato.

PRESIDENTE. Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sostituire le parole: 31 dicembre 1977,
con le seguenti: 30 giugno 1978.

10. 4.

BONINO EMMA, FACCIO ADELE,
MELLINI, PANNELLA.

Sostituire le parole: 31 dicembre 1977,
con le seguenti: 15 giugno 1978.

10. 5.

BONINO EMMA, FACCIO ADELE,
MELLINI, PANNELLA.

Sostituire le parole: 31 dicembre 1977,
con le seguenti: 2 giugno 1978.

10. 6.

BONINO EMMA, FACCIO ADELE,
MELLINI, PANNELLA.

Sostituire le parole: 31 dicembre 1977,
con le seguenti: 15 maggio 1978.

10. 7.

BONINO EMMA, FACCIO ADELE,
MELLINI, PANNELLA.

Sostituire le parole: 31 dicembre 1977,
con le seguenti: 30 aprile 1978.

10. 8.

BONINO EMMA, FACCIO ADELE,
MELLINI, PANNELLA.

Sostituire le parole: 31 dicembre 1977,
con le seguenti: 25 aprile 1978.

10. 9.

BONINO EMMA, FACCIO ADELE,
MELLINI, PANNELLA.

Sostituire le parole: 31 dicembre 1977,
con le seguenti: 31 marzo 1978.

10. 10.

BONINO EMMA, FACCIO ADELE,
MELLINI, PANNELLA.

PANNELLA. Chiedo di parlare per motivare il ritiro di questi emendamenti.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PANNELLA. Avevamo avuto dei dubbi, signor Presidente, sulla costituzionalità della proposta del collega Pinto, ma non li abbiamo più — se non nel nostro foro interiore — dopo che, in modo così approssimativo, tranquillo e pressoché unanime, è stato accettato da parte di questa Assemblea il ragionamento della Commissione e del Governo in ordine alla data del 2 dicembre 1976 per l'applicazione del provvedimento di clemenza. Dopo cioè che quello che sicuramente, costituzionalmente, era un termine quasi obbligato, con un'espediente (la Commissione non avrebbe preso, raccolto, e così via) è stato superato. A questo punto, visto che la maggioranza, anzi la quasi unanimità, dell'Assemblea da questo punto di vista intende innovare sulla Costituzione, come si è sempre fatto e si fa sempre, tanto vale, signor Presidente, scegliere il termine a nostro avviso più

simpatico, più logico per una misura borbonica come quella che stiamo adottando, che è quello del 31 luglio 1978: ritiriamo quindi tutti i nostri emendamenti.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Sostituire le parole: a tutto il giorno 31 dicembre 1977, *con le parole:* a tutto il giorno 7 luglio 1978.

10. 3. CASTELLINA LUCIANA, MAGRI, CORVISIERI.

MAGRI. Chiedo di svolgerlo io, signor Presidente.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAGRI. Si tratta di un particolare, che però ha valore di principio. A me pare che, comunque, occorra sforzarsi di mantenere un criterio obiettivo nella fissazione della data; e dal momento che è diventato estremamente confuso ed incerto il collegare questa data al momento in cui si è, con serietà, cominciato a discutere di questo problema, mi sembra che la scelta più ragionevole sia quella di fissare la data in cui l'adozione di un provvedimento di amnistia è diventata in qualche modo certa, e cioè il 7 luglio 1978, giorno in cui è stato eletto il nuovo Presidente della Repubblica ed è diventato chiaro a tutti che politicamente questa diveniva l'occasione per varare tale provvedimento.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Sostituire le parole: 31 dicembre 1977, *con le seguenti:* 31 maggio 1978.

10. 2.

DI NARDO, MANCO CLEMENTE, MENICACCI, GALASSO, CERQUETTI, ROBERTI, PALOMBY ADRIANA, NICOSIA, SPONZIELLO.

MENICACCI. Chiedo di svolgerlo io, signor Presidente.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MENICACCI. Noi ci siamo dichiarati favorevoli — in linea di massima: vedremo poi il giudizio finale — al provvedimento di amnistia, purché esso fosse contenuto in limiti abbastanza restrittivi, e non fosse particolarmente generoso come invece sta sempre più diventando. Per questo ci siamo dichiarati contrari alla proposta di alzare il « tetto » dell'amnistia a cinque anni, avanzata da altri colleghi, ed abbiamo invece sostenuto la necessità di contenerlo in modo da ricomprendere i soli reati di competenza pretorile. Per quanto concerne la decorrenza, nella mia proposta di legge avevo indicato la data del 31 dicembre 1977, anche in considerazione del fatto che la nostra proposta di legge venne presentata in Parlamento il 24 febbraio 1978.

Il disegno di legge del Governo fu annunciato — lo ricordiamo tutti — nel gennaio di quest'anno (la seduta del Consiglio dei ministri si sarebbe dovuta tenere il 12 di quello stesso mese). In quel progetto il termine di validità dell'amnistia era di poco antecedente, era cioè il 31 dicembre 1977. Sennonché il Governo presentò il suo progetto, in realtà, dopo sette mesi, e cioè il 21 luglio 1978. Era logico che di tanto si sarebbe dovuto spostare il termine di validità dell'amnistia. L'inerzia manifestata dal Governo non giustificava, a mio parere, l'arresto di validità temporale dell'amnistia stessa, anche perché all'epoca in cui fu annunciata, anche se la stampa ne parlò ampiamente, non si conosceva il suo reale contenuto, né si conoscevano le esclusioni oggettive, le esclusioni soggettive, né tanto meno lo ammontare dell'indulto (si parlava all'inizio di indulto di un anno). Quindi l'amnistia, a mio parere, deve avere validità fino all'epoca immediatamente antecedente alla presentazione formale del progetto governativo.

Ora, se si vuole un riferimento oggettivo, che significhi qualche cosa anche dal punto di vista ideale e politico, noi indichiamo la data del 2 giugno 1978, festa della Repubblica e richiamo dell'unità nazionale.

Se si accetta questa proposta (ed esiste in questo senso anche un emendamen-

to di parte radicale) io sono disposto a ritirare la proposta di legge, la cui permanenza, a mio parere, stante la pressoché totale identità con quella presentata dal Governo in un momento successivo, credo sia ostativa a prorogare il termine di validità dell'amnistia quanto meno a dopo il 24 febbraio 1978 che, ripeto, è la data di presentazione della mia proposta di legge.

Per parte nostra, dunque, o si accetta la proroga al 2 giugno 1978, o si deve rimanere fermi al 31 dicembre 1977. Naturalmente noi propendiamo per la prima soluzione.

Sono in gioco qualche centinaio di posizioni personali di modica entità, di competenza pretorile, ripeto, che sono poca cosa di fronte agli 8-9 mila detenuti che beneficranno di questo provvedimento di clemenza voluto dal Parlamento; e soprattutto di fronte ai 145-150 mila processi che finiranno in archivio. Soluzioni a date intermedie, come quella del 15 marzo (che tra l'altro non ha alcun riferimento oggettivo) non ci interessano, perché non hanno senso.

D'altra parte, ho parlato ieri personalmente con il ministro, il quale non si opponeva a prorogare il termine ulteriormente, rimettendosi all'Assemblea.

Invito di conseguenza la Camera a evitare discriminazioni temporali che possano poi suscitare polemiche e risentimenti tra quelle 500-600 persone che beneficranno del provvedimento di clemenza. Spero quindi che la Commissione, tenuto conto delle varie proposte e delle considerazioni fatte anche dai colleghi (si è parlato giustamente di moralità penale) possa rivedere il suo atteggiamento. In difetto, noi insisteremo per la votazione del nostro emendamento.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Sostituire le parole: 31 dicembre 1977, *con le seguenti:* 31 luglio 1978.

10. 1.

PINTO, GORLA MASSIMO.

L'onorevole Pinto ha facoltà di svolgerlo.

PINTO. Nel corso del mio breve intervento, signor Presidente, farò riferimento anche all'emendamento presentato dalla Commissione.

Desidero svolgere questo emendamento anche perché mi rendo conto che quando non si parla, purtroppo, succedono degli equivoci, come è accaduto prima, nel corso della votazione sull'emendamento Almirante, quando un collega del partito comunista di Napoli, con molta foga, mi chiedeva se avessi votato a favore. Io avevo votato contro, e lo posso dimostrare. Il collega napoletano, tuttavia, avrà molte difficoltà a spiegare ai disoccupati come mai ha votato sì alla violenza, all'oltraggio, alla resistenza aggravata, reati in cui tutti i proletari e i compagni di Napoli sono incorsi in questi anni. Lui avrà dei problemi, io non ne avrò.

PRESIDENTE. Onorevole Pinto, poi lei farà un suo decreto di amnistia!

PINTO. Entro ora nel merito dello emendamento, signor Presidente.

Io non sono d'accordo circa gli sforzi che hanno fatto tanti colleghi a cercare l'idea geniale, l'idea luminosa per la data da stabilire. Non sono d'accordo nemmeno con quello che diceva il compagno Magri, del mio gruppo, perché tutti, se non mi sbaglio, abbiamo detto chiaramente che non vogliamo amnistie legate ai grandi eventi, all'elezione del Papa o del Presidente della Repubblica, perché si tratta di una vecchia prassi ormai superata e che vogliamo abbandonare. La gente deve capire il significato dell'amnistia, che non deriva dal fatto che sia Presidente della Repubblica il compagno Pertini, ma dal fatto che essa era necessaria per le gravi condizioni in cui versa il sistema penitenziario.

Perché ho proposto questa data? Io non ho motivi logici: i miei motivi sono tutti illogici, per voi. Anzitutto voglio far uscire dal carcere quanti più detenuti è possibile. Il secondo motivo è che, se è vero che questa amnistia anticipa le nuo-

ve norme sulla depenalizzazione — ne prendo atto e ci credo —, perché non anticiparne il più possibile gli effetti? Per questo pertanto, propongo il 31 luglio: se qualcuno proporrà una data posteriore, accoglierò senz'altro la sua proposta.

DEL PENNINO. Chiedo di parlare sul complesso degli emendamenti presentati all'articolo 10.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DEL PENNINO. Vorrei preannunciare il mio voto sul complesso degli emendamenti presentati, anche su quello presentato a maggioranza — con il nostro voto contrario — dalla Commissione. I repubblicani voteranno contro tutti gli emendamenti presentati e, poiché riteniamo che l'emendamento della Commissione, che sposta al 15 marzo il termine *ad quem* dell'amnistia, verrà approvato, dal momento che su di esso c'è il consenso della grande maggioranza delle forze politiche, voteremo contro l'articolo nel suo complesso.

Già nel corso del mio intervento in sede di discussione sulle linee generali ho esposto le ragioni politiche e costituzionali di questo nostro atteggiamento. Noi abbiamo, in occasione della vicenda di questa amnistia, utilizzato i moderni mezzi di comunicazione di massa per un istituto di sapore medioevale. Abbiamo, così, creato attorno a questo provvedimento di clemenza una crescita di attese e di speranze che ci induce a dire che mai nel passato si era giunti così male all'emanazione di un provvedimento di amnistia.

Devo dire che, proprio perché il dibattito sul tema dell'amnistia è stato così vasto, la sua risonanza pubblica così ampia, così lungo il confronto tra le forze politiche, il termine dal quale si dovrebbe partire dovrebbe essere il più lontano possibile. Lontana, infatti, è la certezza che si è ingenerata nel paese sulla concessione dell'amnistia. Lontano è, quindi il termine dopo il quale chi ha operato contro la legge poteva contare sulla impunità.

PAJETTA. È inutile ferocia, la tua!

DEL PENNINO. C'è, quindi una condizione per la quale spostare il termine del 31 dicembre 1977, previsto dal Governo, al 15 marzo 1978 rappresenta oggettivamente una scelta che noi sul piano politico non possiamo condividere e consideriamo assolutamente inaccettabile.

Inoltre, sul piano costituzionale la decisione di spostare al 15 marzo o ad un termine successivo la data *ad quem* rappresenta, a nostro avviso, anche alla luce delle pronunce adottate in materia dalla Corte costituzionale, una violazione dell'articolo 79 della Costituzione.

È stato ripetuto, nelle sentenze che la Corte costituzionale ha pronunciato in materia, che non si dovevano prendere in considerazione, ai fini della fissazione della data di applicazione dell'amnistia, disegni o proposte di legge presentati anteriormente a quello che poi era stato approvato dal Parlamento, qualora questi progetti di legge fossero stati ritirati dai presentatori, o non fossero stati abbinati nell'*iter* della discussione parlamentare con il provvedimento che alla fine era stato approvato, o, ancora, qualora questi progetti di legge fossero sostanzialmente diversi rispetto a quello che poi è stato approvato dai due rami del Parlamento.

Oggi non ci troviamo in nessuna di queste due condizioni. Siamo in presenza di una proposta di legge, quella dell'onorevole Menicacci, presentata il 24 febbraio 1978, proposta di legge sostanzialmente identica a quella che andiamo approvando, che non è stata ritirata nel corso della discussione parlamentare, ma che anzi è stata abbinata nell'*iter* al disegno di legge governativo. La decisione, quindi, di un termine *ad quem* successivo alla data di presentazione di quella proposta di legge rappresenta, a nostro avviso, una palese violazione dell'articolo 79 della Costituzione.

Per questo motivo riteniamo di non poter dare il nostro consenso agli emendamenti presentati, nemmeno a quello più cauto, rispetto a quello del collega Pinto, che è stato presentato dalla Com-

missione. Confermiamo la nostra volontà che il termine rimanga quello del 31 dicembre 1977; e, se la maggioranza di questo Parlamento sarà d'altro avviso, annunziamo il nostro voto contrario sull'intero articolo.

PAJETTA. Vuoi togliere tre mesi a quei poveretti! È ferocia!

DEL PENNINO. Non è ferocia, è la Costituzione!

PAZZAGLIA. Chiedo di parlare sul complesso degli emendamenti presentati all'articolo 10.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PAZZAGLIA. Sarebbe interessante conoscere chi sono i cosiddetti poveretti che dal 31 dicembre 1977 al 15 marzo 1978 hanno commesso qualcuno dei reati previsti da questo provvedimento di clemenza, perché quando si vedono spostamenti di termini bisogna avere sempre il dubbio — non per una diffidenza innata, ma perché sappiamo bene che ai termini corrispondono determinati interessi — che vi siano dietro interessi non tra i più meritevoli della nostra attenzione.

Qui, onorevoli colleghi, stiamo decidendo quello che è l'aspetto che vorrei chiamare di moralità legislativa, per quanto riguarda la concessione dell'amnistia. Senza porre una questione di carattere formale, vorrei dire che la fissazione del termine dovrebbe essere l'ultimo atto nell'*iter* parlamentare del provvedimento, perché anche l'esame di quella parte che riguarderà l'eventuale concessione di amnistia in materia urbanistica potrebbe influire nelle decisioni in ordine alla fissazione della data.

Credo, quindi, che sarebbe più opportuno esaminare prima tutto il merito del provvedimento e poi decidere sul termine più efficace dell'amnistia. Capisco che non possiamo prendere a base la proposta presentata nel 1976 dall'onorevole Pannella e dai colleghi del suo partito, perché se questa dovesse essere la logica, alla

quale ci si richiama nell'applicazione dell'articolo 79 della Costituzione, basterebbe che all'inizio della legislatura un parlamentare presentasse una qualunque proposta di amnistia per impedire l'approvazione di un provvedimento di clemenza che prevedesse un altro termine, ritenuto più opportuno. Però, non vi è solo quella proposta di legge: ve ne è una del 24 febbraio 1978, che prevedeva una data certamente anteriore a quella del 24 febbraio, perché altrimenti si sarebbe trattato di uno « svarione », che credo non sia stato commesso. Quindi, quella proposta di amnistia, che è abbastanza vicina a quella che il Parlamento si accinge a proporre al Presidente della Repubblica, aveva certamente una data di efficacia al 24 febbraio 1978.

A questo punto, a mio avviso, si pone una questione pregiudiziale rispetto a tutti gli altri emendamenti ed è una questione legata al contenuto dell'articolo 79 della Costituzione, cioè l'impossibilità di prendere in considerazione date successive a quella del 24 febbraio 1978. E non si supera questo argomento con una operazione che con la moralità politica certamente non ha niente a che vedere: il ritiro di quella proposta all'ultimo momento per riaprire i termini e consentire persino di giungere al 31 maggio 1978.

No, onorevoli colleghi, questa soluzione, avrà se verrà ammesso il ritiro *in limine*, non può essere accettata sul piano politico e deve essere respinta perché risponde a criteri in contrasto con l'articolo 79 della Costituzione e soprattutto è in contrasto con quei principi di moralità legislativa ai quali io mi sono richiamato.

A questo punto, onorevoli colleghi, voi potete decidere qualunque data, arrivare perfino al 31 luglio 1978, data proposta dall'onorevole Pinto, se volete, oppure scegliere una qualunque data intermedia. Ma con quale criterio lo farete? Ecco perché in me sorgono fondati dubbi sulla esistenza di ragioni non molto chiare in ordine alla scelta della data! Con quali criteri lo farete? Forse perché il 16 marzo di quest'anno c'è stato il seque-

stro dell'onorevole Moro e successivamente la sua uccisione? Ma che cosa hanno a che vedere i reati compresi nell'amnistia e nell'indulto con il grave delitto commesso in danno dell'onorevole Moro? (*Commenti del deputato Mellini*). No, la amnistia e l'indulto non hanno niente a che vedere con quei reati, perché qualunque reato commesso in danno dell'onorevole Moro non è compreso nell'amnistia né nell'indulto!

Quindi, che cosa si fa? Si prende la data così, per caso, oppure ci sono sotto dei ragionamenti che noi non conosciamo e su cui non possiamo discutere? A questo punto dobbiamo rifarci a quelle che sono le ragioni di moralità legislativa che mi sembra debbano presiedere alle nostre scelte. L'unica ipotesi seria di presentazione e di approvazione di un progetto di legge si è avuta nel gennaio 1978, quando il Governo ha annunciato che avrebbe presentato un progetto di amnistia e quindi si è pensato che il progetto avrebbe avuto corso ed anche approvazione, tenuto conto che questo Governo è sorretto da una maggioranza del 95 per cento. Ebbene, onorevoli colleghi, se nel gennaio si è cominciato a parlare di amnistia, l'unica data accettabile, l'unica data seria, l'unica data che risponde ai criteri costituzionali e di moralità legislativa è la data del 31 dicembre 1977. Per questo noi non abbiamo presentato alcun emendamento ma ci rifiutiamo di votare emendamenti che spostino la data di efficacia dell'amnistia e voteremo per il mantenimento del testo, che prevede la data del 31 dicembre 1977.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione sugli emendamenti presentati all'articolo 10?

FELISETTI LUIGI DINO, *Relatore per la maggioranza*. Signor Presidente, mi permetterò di intrattenere l'attenzione dei colleghi soltanto per pochi minuti in questa materia di indubbio interesse, come sta dimostrando il contesto della discussione che stiamo attraversando.

Alberto Bevilacqua, uno scrittore delle mie terre, scrive, nel suo ultimo romanzo, che « la verità è una moneta a due facce, ma quella giusta sta sempre dalla mia parte ». È quello che mi è sembrato di sentire nel fondo dei discorsi di molti che sono intervenuti, che tuttavia ponevano delle verità assolutamente diverse tra di loro.

Ebbene, sia lecito che il relatore per la maggioranza esponga, a nome della Commissione, il tipo di verità che in questa materia ritiene sia conforme ad una scelta...

GUARRA. Cioè la verità della Commissione !

FELISETTI LUIGI DINO, *Relatore per la maggioranza*. Certo, non sto pretendendo la tessera della verità, sto esponendo un tipo di verità, perché in questa materia c'è un argomento indisponibile e c'è un altro spazio di argomentazione disponibile entro il quale si può collocare la scelta politica. È l'applicazione, in sostanza, del secondo comma dell'articolo 79 della Costituzione, il quale afferma che non si può applicare né l'indulto né l'amnistia « ai reati commessi successivamente alla proposta di delegazione ». C'è quindi un termine invalicabile, costituito dalla proposta di delegazione, oltre il quale non si può andare. Ciò fa cadere senza possibilità di discussione alcuna, altrimenti saremmo in violazione della Costituzione, tutte le proposte che vanno al di là del 21 luglio 1978. Con questo, evidentemente, esprimo parere negativo su tutti gli emendamenti tendenti a superare tale termine. Per il resto, bisogna intenderci circa il significato dell'espressione « proposta successiva ».

VALENSISE. Per l'esattezza: « Successivamente alla proposta ».

FELISETTI LUIGI DINO, *Relatore per la maggioranza*. Sì, d'accordo, « successivamente alla proposta », comunque il problema consiste nella definizione del termine « proposta ». Faccio notare — l'ho già detto in sede di relazione, ma lo ripeto

qui — che l'espressione è al singolare e si usa con la specificazione « di delegazione ».

Nel caso concreto, per intenderci, ci troviamo di fronte a quattro proposte: una è quella radicale del 2 dicembre 1976, la seconda è quella demoproletaria del 19 luglio 1977, la terza è quella dell'onorevole Menicacci del 24 febbraio 1978, la quarta è il disegno di legge governativo del 21 luglio 1978. Se l'interpretazione fosse rigoristica, non dovremmo superare la data del 2 dicembre 1976.

MENICACCI. Sono proposte sostanzialmente diverse; solo una è pressoché identica a quella del Governo.

FELISETTI LUIGI DINO, *Relatore per la maggioranza*. Arrivo subito a questo punto: la diversità nasce dal confronto, ma quando parliamo di « proposta » formalmente ci dovremmo legare alla prima proposta perché se è quella che scatena negli « utenti » l'attesa di una situazione di impunità nel delinquere, dovremmo basarci su questa data. Ma non è così. È noto, per esempio, che a tutti gli inizi di legislatura vi è un deputato che presenta una proposta di amnistia o di indulto; se le considerazioni di poco fa fossero esatte, dovremmo dire che nessun indulto e nessuna amnistia può essere applicata se non facendo riferimento a quel tempo e, quindi, nella sostanza, ad una data inutile.

D'altra parte, secondo la prassi che è stata usata nel nostro paese — e qui ripeto temi non miei ma che sono stati usati nel corso della discussione — l'attesa della sicurezza di impunità come conseguenza di un sicuro provvedimento di amnistia o di indulto non nasce dalla proposta ma dall'usanza sistematica — si vedano gli ultimi trent'anni — di concedere una amnistia ad una distanza media di tre o quattro anni. Quindi, sarebbe più protetto chi agisce prima della proposta nei confronti di chi agisce dopo la sua presentazione.

Ma questi sono argomenti che possono essere tutti spesi « a doppio taglio », per cui è necessario collocarsi su qualche punto di maggiore concretezza. Un argomento più concreto deriva dal fatto che,

contrariamente a quanto si è detto anche recentemente, la materia è stata già abbondantemente affrontata da tre sentenze della Corte costituzionale: la sentenza n. 171 del 1963, la n. 51 del 1968 e la n. 178 del 5 luglio 1971. Tutto ciò dimostra, per inciso, come la questione non sia nuova, ma sia già stata sollevata e risolta.

L'argomento sul quale si basano le sentenze della Corte costituzionale fa riferimento al secondo comma dell'articolo 79, e, quindi, alle parole « successivamente alla proposta ». Che cosa dunque si intende per « proposta » detto al singolare? Dice la Corte costituzionale (sentenza n. 178 del 1971) che per il termine « proposta », così come indicato dal secondo comma dell'articolo 79 della Costituzione, « si è inteso indicare quello della proposta che ha portato alla adozione concreta del provvedimento ». Cioè, in questo caso, il termine ultimo al quale ci potremmo riferire, interpretando ed attuando questa proposta, è quello del 21 luglio del 1978; ma, poiché questo è un termine oltre il quale non si può andare si deve trovare una collocazione che stia al di sotto di questo termine: qui vi è quello spazio di discrezionalità nella collocazione che è anche uno spazio di scelta politica.

La Commissione ritiene nella sua maggioranza (non ne ha fatto mistero, avendolo anticipato anche nel corso della discussione fin dall'inizio, pur rimettendosi all'Assemblea) che un termine di ragionevole collocazione dell'efficacia poteva essere scelto tra la fine di febbraio e la fine di marzo. È stata scelta, quindi, la data del 15 marzo. L'onorevole Pazzaglia ha chiesto quali sono le ragioni misteriose per le quali si è scelta una certa data: l'argomento è riferibile anche a tutte le altre proposte, perché anch'esse possono avere un motivo per indicare una data piuttosto che un'altra.

Noi riteniamo che quella del 15 marzo sia una data praticabile, ragionevole e che si colloca anche, nel contesto degli avvenimenti del nostro paese, in una particolare dimensione. Non credo di sbagliare affermando che, senza particolari av-

venimenti tragici, il provvedimento sarebbe già stato approvato e che all'interno di questo tempo è giusto collocare ancora questa nostra volontà che esprimiamo in un momento differito, ma mantenendo fede a quella collocazione di massima che, fino ad allora, era stata reperita dalla volontà comune.

Da qui le ragioni per le quali raccomandando all'Assemblea — con l'unico parere contrario del gruppo repubblicano — l'accoglimento della proposta espressa a maggioranza dalla Commissione.

PRESIDENTE. Il Governo?

DELL'ANDRO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. L'onorevole ministro in Commissione ha dichiarato le ragioni per le quali il Governo aveva scelto la data del 31 dicembre 1977. Il Governo, però, non si formalizza su quella data e si rimette all'Assemblea per tutti gli emendamenti presentati all'articolo 10, compreso quello della Commissione.

PAZZAGLIA. Chiedo di parlare per una precisazione.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PAZZAGLIA. Signor Presidente, le chiedo se non sia opportuno definire integralmente il progetto di amnistia per poi, successivamente, votare la data di applicazione del provvedimento.

PRESIDENTE. Onorevole Pazzaglia, ho ascoltato quanto ella ha detto, ma, pur apprezzando la sua argomentazione, non ritengo vi siano ragioni particolari per non affrontare questo tema nell'articolo cui esso si riferisce.

Avverto che sull'emendamento Pinto 10.1 è stata chiesta la votazione a scrutinio segreto da parte del gruppo PDUP-democrazia proletaria. Voglio però far presente all'Assemblea di nutrire qualche dubbio sulla legittimità costituzionale di tale emendamento. Credo che sia comunque più opportuno che tale questione sia decisa con un voto dell'Assemblea.

Io sono personalmente assai attento alla decisione della Corte costituzionale che ha deciso, in applicazione dell'articolo 79 della Costituzione, di ritenere « proposta » quella che diventa di fatto causa efficiente delle leggi di delegazione: mi pare che questa valutazione sia estremamente corretta. Evidentemente, dalla sua applicazione si possono trarre considerazioni di costituzionalità o meno; ma, non volendo entrare nel merito, preferisco che questo più delicato passo sia compiuto dall'autorità dell'Assemblea con un suo voto.

PINTO. Signor Presidente, ritiro il mio emendamento 10. 1. Chiedo però, a nome del gruppo del PDUP-democrazia proletaria, la votazione a scrutinio segreto sull'emendamento Castellina Luciana 10. 3.

PRESIDENTE. La ringrazio, onorevole Pinto, perché così fa superare un problema molto delicato.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Castellina Luciana 10. 3, non accettato dalla Commissione e per il quale il Governo si è rimesso all'Assemblea.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione e invito gli onorevoli segretari a verificarne le risultanze.

(I deputati segretari verificano le risultanze della votazione).

Comunico il risultato della votazione:

Presenti e votanti . . .	449
Maggioranza	225
Voti favorevoli . . .	87
Voti contrari	362

(La Camera respinge).

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Onorevole di Nardo, mantiene il suo emendamento 10. 2, non accettato dalla Commissione e per il quale il Governo si è rimesso all'Assemblea?

DI NARDO. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(È respinto).

Dobbiamo ora passare alla votazione dell'emendamento della Commissione 10. 24.

DEL PENNINO. Chiedo lo scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Domando se questa richiesta è appoggiata.

BONINO EMMA. Signor Presidente, a nome del gruppo radicale, faccio mia questa richiesta *(Vivi commenti all'estrema sinistra)*.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi! Non si può impedire che vi sia questo appoggio e questo aiuto da parte dell'onorevole Emma Bonino.

Votazioni segrete.

PRESIDENTE. Indico la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento della Commissione 10.24, per il quale il Governo si è rimesso all'Assemblea.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione e invito gli onorevoli segretari a verificarne le risultanze.

(I deputati segretari verificano le risultanze della votazione).

Comunico il risultato della votazione:

Presenti e votanti . . .	449
Maggioranza	225
Voti favorevoli . . .	354
Voti contrari	95

(La Camera approva).

Risulta pertanto precluso l'emendamento Costa 10. 12.

Dobbiamo ora votare l'articolo 10 nel suo complesso, sul quale il gruppo liberale ha chiesto la votazione a scrutinio segreto.

Indico pertanto la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sull'articolo 10 nel testo modificato dall'emendamento testé approvato.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione e invito gli onorevoli segretari a verificarne le risultanze.

(I deputati segretari verificano le risultanze della votazione).

Comunico il risultato della votazione:

Presenti e votanti . . .	446
Maggioranza	224
Voti favorevoli . . .	368
Voti contrari	78

(La Camera approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Abbiati Dolores
 Achilli Michele
 Adamo Nicola
 Aiardi Alberto
 Alborghetti Guido
 Alici Francesco Onorato
 Alinovi Abdon
 Aliverti Gianfranco
 Allegra Paolo
 Almirante Giorgio
 Amabile Giovanni
 Amalfitano Domenico Maria

Amarante Giuseppe
 Ambrosino Alfonso
 Amici Cesare
 Andreoni Giovanni
 Angelini Vito
 Antoni Varese
 Arfè Gaetano
 Armato Baldassare
 Armella Angelo
 Arnaud Gian Aldo
 Arnone Mario
 Ascari Raccagni Renato
 Bacchi Domenico
 Baghino Francesco Giulio
 Balbo di Vinadio Aimone
 Baldassari Roberto
 Baldassi Vincenzo
 Ballardini Renato
 Bambi Moreno
 Baracetti Arnaldo
 Barba Davide
 Barbarossa Voza Maria Immacolata
 Barbera Augusto
 Barca Luciano
 Bardelli Mario
 Bartolini Mario Andrea
 Bassetti Piero
 Bassi Aldo
 Battaglia Adolfo
 Belardi Merlo Eriase
 Belci Corrado
 Bellocchio Antonio
 Belussi Ernesta
 Benedikter Johann detto Hans
 Berlinguer Giovanni
 Bernardini Vinicio
 Bernini Lavezzo Ivana
 Bertani Eletta
 Bertoli Marco
 Biamonte Tommaso
 Bianchi Beretta Romana
 Bianco Gerardo
 Bini Giorgio
 Bisignani Alfredo
 Bocchi Fausto
 Bodrato Guido
 Boffardi Ines
 Boldrin Anselmo
 Bollati Benito
 Bolognari Mario
 Bonalumi Gilberto
 Bonifazi Emo

Bonino Emma
Borruso Andrea
Bortolani Franco
Bosi Maramotti Giovanna
Bottarelli Pier Giorgio
Bottari Angela Maria
Bova Francesco
Branciforti Rosanna
Bressani Pier Giorgio
Brini Federico
Brocca Beniamino
Broccoli Paolo Pietro
Brusca Antonino
Buzzoni Giovanni
Cacciari Massimo
Caiati Italo Giulio
Calaminici Armando
Calice Giovanni
Campagnoli Mario
Cantelmi Giancarlo
Canullo Leo
Cappelli Lorenzo
Carandini Guido
Cardia Umberto
Carelli Rodolfo
Carlassara Giovanni Battista
Carlioni Andreucci Maria Teresa
Carlotto Natale Giuseppe
Carmeno Pietro
Caroli Giuseppe
Carrà Giuseppe
Carta Gianuario
Caruso Antonio
Caruso Ignazio
Casadei Amelia
Casalino Giorgio
Cassanmagnago Cerretti Maria Luisa
Castellina Luciana
Castellucci Albertino
Castoldi Giuseppe
Cattanei Francesco
Cavaliere Stefano
Cavigliasso Paola
Cazora Benito
Cecchi Alberto
Ceravolo Sergio
Cerra Benito
Cerrina Feroni Gianluca
Ciannamea Leonardo
Ciavarella Angelo
Ciccardini Bartolomeo
Cirasino Lorenzo

Citaristi Severino
Citterio Enzo
Ciuffini Fabio Maria
Coccia Franco
Cocco Maria
Codrignani Giancarla
Colomba Giulio
Colonna Flavio
Colucci Francesco
Colurcio Giovanni Battista
Conchiglia Calasso Cristina
Conte Antonio
Conti Pietro
Corà Renato
Corallo Salvatore
Corder Marino
Corghi Vincenzo
Corradi Nadia
Cossiga Francesco
Costa Raffaele
Costamagna Giuseppe
Cravedi Mario
Cresco Angelo Gaetano
Cuffaro Antonino
Cuminetti Sergio
D'Alema Giuseppe
D'Alessio Aldo
Da Prato Francesco
de Carneri Sergio
De Caro Paolo
De Cinque Germano
de Cosmo Vincenzo
Degan Costante
De Gregorio Michele
Del Castillo Benedetto
Del Donno Olindo
Del Duca Antonio
De Leonardis Donato
Del Pennino Antonio
Del Rio Giovanni
De Martino Francesco
De Petro Mazarino
De Poi Alfredo
Di Giannantonio Natalino
Di Giulio Fernando
di Nardo Ferdinando
Di Vagno Giuseppe
Drago Antonino
Dulbecco Francesco
Erminero Enzo
Esposito Attilio
Fabbri Seroni Adriana

VII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 1° AGOSTO 1978

Facchini Adolfo	Labriola Silvano
Faenzi Ivo	La Loggia Giuseppe
Fantaci Giovanni	Lamanna Giovanni
Federico Camillo	Lamorte Pasquale
Felicetti Nevio	La Penna Girolamo
Felisetti Luigi Dino	La Torre Pio
Ferrari Marte	Lattanzio Vito
Ferrari Silvestro	Lezzi Pietro
Fioret Mario	Libertini Lucio
Fiori Giovannino	Licheri Pier Giorgio
Flamigni Sergio	Lima Salvatore
Fontana Giovanni Angelo	Lobianco Arcangelo
Formica Costantino	Lodi Faustini Fustini Adriana
Forni Luciano	Lodolini Francesca
Forte Salvatore	Lombardo Antonino
Fortunato Giuseppe	Lo Porto Guido
Foschi Franco	Lucchesi Giuseppe
Fracanzani Carlo	Lussignoli Francesco
Fracchia Bruno	Macciotta Giorgio
Franchi Franco	Magnani Noya Maria
Froio Francesco	Magri Lucio
Furia Giovanni	Malvestio Piergiovanni
Fusaro Leandro	Mancini Vincenzo
Galasso Andrea	Mancuso Giuseppe
Galluzzi Carlo Alberto	Manfredi Giuseppe
Gambolato Pietro	Manfredi Manfredo
Gamper Hugo	Mantella Guido
Garbi Mario	Marabini Virginiano
Gargano Mario	Marchi Dascola Enza
Gaspari Remo	Margheri Andrea
Gatti Natalino	Marraffini Alfredo
Gatto Vincenzo	Martini Maria Eletta
Giadresco Giovanni	Martino Leopoldo Attilio
Giannantoni Gabriele	Marton Giuseppe
Giordano Alessandro	Marzano Arturo
Giovagnoli Angela	Marzotto Caotorta Antonio
Giovanardi Alfredo	Masiello Vitorio
Giura Longo Raffaele	Mastella Mario Clemente
Gorla Massimo	Matarrese Antonio
Gottardo Natale	Matrone Luigi
Gramegna Giuseppe	Matta Giovanni
Granati Caruso Maria Teresa	Mazzola Francesco Vittorio
Granelli Luigi	Mellini Mario
Grassi Bertazzi Niccolò	Meneghetti Gioacchino Giovanni
Grassucci Lelio	Menicacci Stefano
Gualandi Enrico	Merloni Francesco
Guarra Antonio	Merolli Carlo
Guasso Nazareno	Meucci Enzo
Guerrini Paolo	Mezzogiorno Vincenzo
Guglielmino Giuseppe	Miana Silvio
Ianni Guido	Miceli Vincenzo
Ianniello Mauro	

VII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 1° AGOSTO 1978

Miceli Vito
Micheli Filippo
Migliorini Giovanni
Milano De Paoli Vanda
Millet Ruggero
Mirate Aldo
Misasi Riccardo
Mondino Giorgio Annibale
Monteleone Saverio
Mora Giampaolo
Morazzoni Gaetano
Morini Danilo
Moro Dino
Moro Paolo Enrico
Moschini Renzo
Napoleoni Claudio
Napoli Vito
Napolitano Giorgio
Natta Alessandro
Nespolo Carla Federica
Noberasco Giuseppe
Nucci Guglielmo
Occhetto Achille
Olivi Mauro
Orsini Bruno
Orsini Gianfranco
Ottaviano Francesco
Padula Pietro
Pagliai Morena Amabile
Pajetta Gian Carlo
Palomby Adriana
Palopoli Fulvio
Pani Mario
Pannella Marco
Papa De Santis Cristina
Pavone Vincenzo
Pazzaglia Alfredo
Pecchia Tornati Maria Augusta
Peggio Eugenio
Pellegatta Maria Agostina
Pellicani Giovanni
Pellizzari Gianmario
Pennacchini Erminio
Perantuono Tommaso
Perrone Antonino
Petrella Domenico
Pezzati Sergio
Pinto Domenico
Pisanu Giuseppe
Pisicchio Natale
Pisoni Ferruccio

Pochetti Mario
Pontello Claudio
Porcellana Giovanni
Portatadino Costante
Postal Giorgio
Pratesi Piero
Presutti Alberto
Pucciarini Giampiero
Pugno Emilio
Pumilia Calogero
Quaranta Enrico
Quarenghi Vittoria
Quattrone Francesco
Quercioli Elio
Quietì Giuseppe
Raffaelli Edmondo
Raicich Marino
Ramella Carlo
Rauti Giuseppe
Reggiani Alessandro
Riga Grazia
Riz Roland
Robaldo Vitale
Rocelli Gian Franco
Romualdi Pino
Rosati Elio
Rosini Giacomo
Rosolen Angela Maria
Rossi di Montelera Luigi
Rossino Giovanni
Rubbi Antonio
Rubbi Emilio
Rumor Mariano
Russo Carlo
Russo Ferdinando
Russo Vincenzo
Sabbatini Gianfranco
Saladino Gaspare
Salomone Giosuè
Salvato Ersilia
Salvi Franco
Sandomenico Egizio
Sandri Renato
Sanese Nicola
Sangalli Carlo
Santuz Giorgio
Sanza Angelo Maria
Sarri Trabujo Milena
Sarti Armando
Savino Mauro
Savoldi Gianni

Sbriziolo De Felice Eirene
Scalia Vito
Scaramucci Guaitini Alba
Scarlato Vincenzo
Scotti Vincenzo
Scovacricchi Martino
Sedati Giacomo
Segni Mario
Segre Sergio
Seppia Mauro
Sgarlata Marcello
Sicolo Tommaso
Silvestri Giuliano
Sinesio Giuseppe
Sobrero Francesco Secondo
Spataro Agostino
Spaventa Luigi
Speranza Edoardo
Spinelli Altiero
Sposetti Giuseppe
Squeri Carlo
Stefanelli Livio
Stegagnini Bruno
Stella Carlo
Tamburini Rolando
Tamini Mario
Tani Danilo
Tantalo Michele
Tassone Mario
Tedeschi Nadir
Terraroli Adelio
Tesi Sergio
Tesini Aristide
Tesini Giancarlo
Tessari Alessandro
Tessari Giangiacomo
Tocco Giuseppe
Todros Alberto
Tombesi Giorgio
Toni Francesco
Torri Giovanni
Tozzetti Aldo
Trabucchi Emilio
Tremaglia Pierantonio Mirko
Trezzini Giuseppe Siro
Triva Rubes
Trombadori Antonello
Urso Giacinto
Urso Salvatore
Usellini Mario

Vaccaro Melucco Alessandra
Vagli Maura
Valensise Raffaele
Vecchiarelli Bruno
Vecchietti Tullio
Venegoni Guido
Venturini Aldo
Vernola Nicola
Vetere Ugo
Villari Rosario
Vincenzi Bruno
Vineis Manlio
Vizzini Carlo
Zagari Mario
Zamberletti Giuseppe
Zambon Bruno
Zaniboni Antonino
Zarro Giovanni
Zavagnin Antonio
Zolla Michele
Zoppetti Francesco
Zoppi Pietro
Zoso Giuliano
Zucconi Guglielmo
Zuech Giuseppe
Zurlo Giuseppe

Sono in missione:

Bernardi Guido
Bisaglia Antonio
Orlando Giuseppe
Pucci Ernesto
Servello Francesco

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. La Commissione ha presentato il seguente articolo aggiuntivo:

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente articolo 10-bis:

La sospensione della patente di guida disposta con sentenza di condanna per un reato colposo è revocata quando per il reato da cui la sospensione dipende si applica l'amnistia. Quando per tale reato si applica l'indulto la durata della sospensione

ne della patente è ridotta della stessa misura dell'indulto.

10. 01.

L'onorevole relatore per la maggioranza ha facoltà di svolgerlo.

FELISETTI LUIGI DINO, *Relatore per la maggioranza*. Si illustra da sé, signor Presidente.

PRESIDENTE. Qual è il parere del Governo su questo articolo aggiuntivo?

SPERANZA, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Parere favorevole.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo della Commissione 10. 01, accettato dal Governo.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 11. Se ne dia lettura.

STELLA, *Segretario*, legge:

(*Disciplina dell'azione civile in seguito alla applicazione dell'amnistia*).

« Quando nei confronti dell'imputato è stata pronunciata condanna, anche generica, alle restituzioni e al risarcimento dei danni cagionati dal reato; a favore della parte civile, il giudice di appello e la Corte di cassazione decidono ugualmente sull'impugnazione, ai soli effetti delle disposizioni e dei capi della sentenza che concernono gli interessi civili; la sentenza del giudice di appello o del giudice di rinvio può essere impugnata mediante ricorso per cassazione ai sensi degli articoli 524 e seguenti del codice di procedura penale.

Quando il pretore, il giudice istruttore o il tribunale nel corso del giudizio di primo grado pronunciano sentenza di non doversi procedere per estinzione del reato in seguito ad amnistia, il provvedimento di assegnazione di una somma alla parte

civile ai sensi dell'articolo 24 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, rimane efficace, purché venga proposta azione in sede civile entro il termine perentorio di sei mesi dal giorno in cui è pronunciata la sentenza non più soggetta ad impugnazione.

Il giudice civile con la decisione del merito può revocare il provvedimento indicato nel comma precedente ».

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Sopprimere l'articolo 11.

11. 2.

COSTA.

L'onorevole Costa ha facoltà di svolgerlo.

COSTA. Lo do per svolto, signor Presidente.

PRESIDENTE. La Commissione ha presentato i seguenti emendamenti:

Sostituire il primo comma con i seguenti:

Quando nei confronti dell'imputato è stata pronunciata condanna, anche generica, alle restituzioni e al risarcimento dei danni cagionati dal reato, a favore della parte civile, il giudice di appello e la Corte di cassazione, nel dichiarare il reato estinto per amnistia, decidono ugualmente sull'impugnazione, ai soli effetti delle disposizioni e dei capi della sentenza che concernono gli interessi civili.

La sentenza con la quale il giudice di appello o il giudice di rinvio, nel dichiarare il reato estinto per amnistia, decide sull'azione civile, può essere impugnata mediante ricorso per cassazione ai sensi degli articoli 524 e seguenti del codice di procedura penale. In ogni caso, la Corte di cassazione, quando pronuncia l'annullamento con rinvio, provvede ai sensi dell'articolo 541 del codice di procedura penale.

11. 3.

Al secondo comma, sostituire le parole: rimane inefficace, purché venga, con le seguenti: perde efficacia se non viene.

11. 4.

L'onorevole relatore per la maggioranza illustrerà questi emendamenti quando esprimerà il parere della Commissione su tutti gli altri emendamenti presentati all'articolo 11.

È stato presentato il seguente emendamento:

Tra il secondo e il terzo comma inserire il seguente:

A tal fine alla parte civile deve essere notificato estratto del provvedimento pronunziato in sua assenza. Il termine di cui al comma precedente decorre in tal caso dalla data della notificazione.

11. 1.

BONINO EMMA, FACCIO ADELE,
MELLINI, PANNELLA.

L'onorevole Emma Bonino ha facoltà di svolgerlo.

BONINO EMMA. Lo do per svolto, signor Presidente.

PRESIDENTE. L'onorevole relatore per la maggioranza ha facoltà di esprimere il parere della Commissione sugli emendamenti presentati all'articolo 11 e di illustrare, nel contempo, quelli presentati dalla Commissione.

FELISETTI LUIGI DINO, *Relatore per la maggioranza*. Gli emendamenti 11. 3 ed 11. 4 della Commissione si illustrano da soli: li raccomando all'approvazione della Camera. Quanto agli altri emendamenti presentati all'articolo 11, il parere della Commissione è contrario.

PRESIDENTE. Il Governo?

DELL'ANDRO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Il Governo accetta gli emendamenti della Commissione 11. 3 e 11. 4; è contrario agli altri.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Pongo in votazione l'emendamento Costa 11. 2, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento della Commissione 11. 3, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento della Commissione 11. 4, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento Bonino Emma 11. 1, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'articolo 11, nel testo modificato dagli emendamenti testé approvati.

(È approvato).

Sono stati presentati i seguenti articoli aggiuntivi:

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente articolo 11-bis:

Si intendono inclusi nell'amnistia i reati di truffa in danno degli istituti di previdenza ed assicurativi (articoli 81 e 640, capoverso del codice penale) commessi da una generalità di lavoratori, sempre che di tenue entità patrimoniale e nell'errato ritenimento di aver conseguito un proprio diritto.

11. 02 DI NARDO, PALOMBY ADRIANA,
MANCO, GALASSO, CERQUETTI,
SPONZIELLO, DE MARZIO, ROBERTI,
MENICACCI, CERULLO.

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente articolo 11-bis:

Il Presidente della Repubblica è delegato a concedere un adeguato provvedi-

mento di clemenza per i reati finanziari a condizione che le pendenze e le situazioni siano definite e regolarizzate nel termine di 30 giorni dall'entrata in vigore del relativo provvedimento.

11. 01. DI NARDO, MENICACCI, MANCO, ROBERTI, SPONZIELLO, GALASSO.

L'onorevole di Nardo ha facoltà di svolgerli.

DI NARDO. Li do per svolti, signor Presidente.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione sugli articoli aggiuntivi di Nardo 11. 02 e 11. 01 ?

FELISETTI LUIGI DINO, *Relatore per la maggioranza*. Il parere della Commissione è contrario.

PRESIDENTE. Il Governo ?

DELL'ANDRO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Anche il parere del Governo è contrario.

PRESIDENTE. Passiamo ora alla votazione dell'articolo aggiuntivo di Nardo 11. 02.

FRACCHIA. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FRACCHIA. L'articolo aggiuntivo di Nardo 11. 02 tende a porre all'attenzione dell'Assemblea fatti abbastanza recenti e conosciuti che vedono coinvolti in numerose azioni penali molti braccianti del nostro meridione.

Si tratta di un articolo aggiuntivo che, così com'è posto, ci sembra irricevibile ed inopportuno. Inopportuno proprio perché nella sua formulazione risulta già abbondantemente accettato con l'articolo 3, lettera b), del provvedimento in esame.

In effetti, l'articolo 62, n. 4 (il danno di speciale tenuità, in presenza del quale il reato, in quanto affermato, verrebbe

ammistato) è proprio uno degli elementi che caratterizzano questa nuova disciplina della delegazione di amnistia.

Pertanto, l'articolo aggiuntivo, così come è formulato, renderebbe molto più difficile l'applicazione dell'amnistia, in quanto introduce elementi nuovi e cioè il riferimento all'errore o, quanto meno, alla buona fede sulla liceità del proseguimento del profitto. In definitiva, si avrebbe un danno per questa categoria di lavoratori e noi, quindi, siamo contrari.

DI NARDO. Signor Presidente, recepisco la sostanza delle osservazioni avanzate dall'onorevole Fracchia e ritiro i miei articoli aggiuntivi 11. 02 e 11. 01.

PRESIDENTE. Sta bene, onorevole di Nardo. Passiamo all'articolo 12. Se ne dia lettura.

STELLA, *Segretario*, legge:

(Entrata in vigore).

« La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica ».

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Sopprimere l'articolo 12.

12. 2.

COSTA.

COSTA. Lo do per svolto, signor Presidente.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione su questo emendamento ?

FELISETTI LUIGI DINO, *Relatore per la maggioranza*. Contrario, signor Presidente.

PRESIDENTE. Il Governo ?

DELL'ANDRO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Anche il Governo è contrario.

PRESIDENTE. Trattandosi di un emendamento soppressivo dell'intero articolo e non essendo stati presentati altri emenda-

menti, pongo direttamente in votazione l'articolo 12 nel testo della Commissione.

(È approvato).

A questo punto, onorevoli colleghi, dobbiamo prendere in esame la parte che avevamo accantonato ieri, e cioè la lettera c), n. 1, del primo comma dell'articolo 2, che è stata stralciata da tale articolo per essere esaminata sotto forma di articolo aggiuntivo.

FELISETTI LUIGI DINO, *Relatore per la maggioranza*. Su questo punto, signor Presidente, le avevo fatto una promessa che non sono, però, in grado di mantenere in quanto il Comitato dei nove non ha ancora ultimato l'esame di questa materia.

PRESIDENTE. Se non vi sono obiezioni, potremmo, nell'attesa, prendere in esame gli ordini del giorno che sono stati presentati.

DELL'ANDRO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. L'onorevole ministro della giustizia aveva espresso il desiderio di pronunciarsi personalmente sugli ordini del giorno, ma in questo momento è purtroppo occupato in seno al Comitato dei nove.

PRESIDENTE. In attesa, allora, che il Comitato dei nove concluda i suoi lavori, sospendo la seduta.

La seduta, sospesa alle 13,35, è ripresa alle 14,45.

Annunzio di proposte di legge.

PRESIDENTE. Sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge dai deputati:

BONIFAZI ed altri: « Riordinamento del credito agrario » (2378);

QUIETI: « Obbligatorietà dell'insegnamento del nuoto nelle scuole di istruzione elementare e nelle scuole secondarie di primo grado » (2379).

Saranno stampate e distribuite.

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Prego l'onorevole Felisetti, di riferire all'Assemblea sui lavori del Comitato dei nove in merito alla lettera c), n. 1 del primo comma dell'articolo 2 del disegno di legge al nostro esame.

FELISETTI LUIGI DINO, *Relatore per la maggioranza*. Signor Presidente, credo che sulla materia dell'edilizia possono esserci delle notevoli possibilità di trovare una piattaforma d'intesa. Vi sono però delle distinzioni e delle difficoltà nel reperimento di una comune chiave di interpretazione. La situazione, volendo, può essere riassunta in poche parole — sarò molto breve, eventualmente vi saranno delle dichiarazioni, da parte dei colleghi, su questa materia particolarmente qualificante — e precisamente: noi dobbiamo legiferare in relazione ad una preesistente normativa sostanziale che nella materia è assolutamente carente e credo che, almeno dal punto di vista della prevenzione e della repressione penale su questo possiamo essere tutti d'accordo.

La difficoltà sta nel fatto di riuscire, in una legge di amnistia, che ha una sua ben netta specificità ed una sua finalità particolare, a non creare, sostanzialmente, nuove ed inedite figure di reato che, rispetto ad un provvedimento di amnistia, non hanno alcun diritto di cittadinanza.

Occorre, tuttavia, riuscire a cogliere l'obiettivo di compiere una scelta secondo i criteri di natura politica e sociale che sono connessi ad un provvedimento di questo genere in tema di edilizia. In poche parole, i termini possono essere così riassunti: siamo tutti d'accordo sul fatto che le violazioni in questa materia, che costituiscono un particolare momento di so-

disfazione di esigenze elementari, senza violazioni della legge e senza obiettive finalità di carattere speculativo, possano essere ammesse a beneficiare di un provvedimento di clemenza come l'amnistia. Ma tutti siamo altrettanto d'accordo sull'obiettivo di non fare passare il cammello per la cruna dell'ago, cioè di non far beneficiare dell'amnistia chi, con violazioni in questa materia, abbia conseguito finalità di profitto, di speculazione a danno della povera gente o a danno degli interessi generali dei cittadini e della collettività.

Queste cose sono abbastanza facili da dirsi e difficili a condensarsi in un articolo. D'altra parte, il Governo aveva percorso una sua strada, la Commissione ne aveva percorsa un'altra; e il Comitato dei nove ha cercato di trovare una soluzione in una intricata strada dove Governo e Commissione si erano un poco perduti nella foresta dell'inestricabile.

Avevamo due vie: quella di rimetterci con una norma in bianco — come era avvenuto nell'originario testo del Governo e nella primitiva formulazione della Commissione — all'apprezzamento del magistrato, il quale avrebbe caso per caso distinto le cose piccole dalle grosse per ammettere le prime ad amnistia e rifiutarla, viceversa, per le altre. È stato giustamente detto che oltretutto, in un provvedimento di amnistia che dovrebbe portare ad una riduzione dei processi, questo mancato tecnicismo di applicazione immediata non avrebbe ottenuto il beneficio che con l'amnistia si vuole ottenere in tema di amministrazione della giustizia, ma che soprattutto si correva anche il rischio di trovarsi di fronte a dei provvedimenti giudiziari di natura diversa perché rispondenti a varia impostazione culturale, a varia mentalità e a varie situazioni locali. Per esempio, facciamo il confronto tra la Sicilia e Napoli, tra queste città e Milano, tra i centri urbani e la periferia, tra la campagna e la montagna.

L'altra via era quella di tentare — come si è tentato: noi ci auguriamo di esserci riusciti — di trovare una soluzione che, pur non eliminando la discrezionalità, che tuttavia è una misura dell'uomo anche

in questa materia, desse delle indicazioni se non tassative, per lo meno efficacemente indicative circa la scelta tra le violazioni da amnistiare, perché di poco momento, e le violazioni gravi, da escludere dall'amnistia.

Che queste cose non siano facili credo che l'Assemblea lo abbia registrato ieri sera, tanto che la Commissione è rimasta impressionata da quella discussione al punto di chiedere un aggiornamento su questo argomento. Ma, mentre è facile sollevare una critica alle nozioni incongrue, alle espressioni generiche, alle enunciazioni estremamente indicative e perciò vaghe, è piuttosto difficile trovare soluzioni che rappresentino appieno, concretamente ciò che abbiamo voluto.

In Commissione crediamo di aver trovato il punto più avanzato di coagulo di questi sforzi, difficili, pesanti, che non accontenteranno mai appieno nessuno e che tuttavia rappresentano un momento di equilibrio e di incontro positivo delle varie posizioni, al fine di dettare una soluzione nel testo che adesso leggerò, anche perché probabilmente non è ancora stato distribuito a tutti i colleghi.

L'articolo aggiuntivo della Commissione, che istituisce un articolo 2-bis, sostitutivo della lettera c) dell'articolo 2, così recita:

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente articolo 2-bis:

(Amnistia in materia di urbanistica e di edilizia).

Il Presidente della Repubblica è delegato a stabilire che l'amnistia non si applica ai reati previsti dall'articolo 41, primo comma, lettera b), della legge 17 agosto 1942, n. 1150 — come sostituito dall'articolo 13 della legge 6 agosto 1967, n. 765 (legge urbanistica) — e dall'articolo 17, lettera b), della legge 28 gennaio 1977, n. 10 (norme per la edificabilità dei suoli), quando si tratti di inosservanza dell'articolo 28 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni, ovvero di lavori eseguiti senza licenza o concessione o in totale difformità da queste, salvo che si tratti di violazioni che inte-

ressino aree di piccola estensione, in assenza di opere edilizie, ovvero che comportino una limitata entità dei volumi illegittimamente realizzati o limitate modifiche dei volumi esistenti, e sempre che non sussista lesione degli interessi pubblici tutelati da vincoli di carattere idrogeologico, paesaggistico, archeologico, storico-artistico previsti da strumenti normativi e urbanistici sulle aree o edifici interessati, nonché da norme poste a tutela della incolumità e dell'igiene pubbliche.

2. 04.

Questo il testo della Commissione, la quale non si nasconde come molti problemi siano ancora insiti nella stessa articolazione della norma proposta. E tuttavia lo raccomando all'approvazione dell'Assemblea, come il punto di arrivo dello sforzo di individuare una soluzione per un problema così delicato e complesso come quello che ho prima illustrato.

MAGRI. Chiedo di parlare sull'articolo aggiuntivo della Commissione 2. 04.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAGRI. Anche dopo una prima lettura di questo emendamento faticosamente approvato dalla Commissione, mi pare non si possa negare che uno sforzo per limitare l'arbitrio del giudice ed anche la tolleranza garantita a speculatori di vario tipo sia stato compiuto. E, tuttavia, non solo noi non voteremo questo emendamento, riproponendo il nostro, ma denunciato — vogliamo sottolinearlo — una scelta politica, che riguarda la legge, in generale, che è sottesa a tale emendamento. Si tratta di quanto segue.

Nel fare una legge di amnistia, come argutamente rilevava ieri il ministro di grazia e giustizia, ci si trova di fronte ad una scelta: il criterio astrattamente più giusto e più corretto è quello di fissare un tetto al di sotto del quale amnistiare tutti i reati, nella presunzione che il legislatore, fissando l'ammontare della pena, abbia tenuto appunto conto della oggettiva pericolosità sociale dei vari reati.

Noi — o meglio voi della maggioranza e del Governo — avete fatto una scelta diversa e, in un certo senso, giustificata. Tenendo conto del fatto che la pericolosità sociale dei reati, soprattutto in momenti di grande crisi sociale e ideale, varia col variare delle situazioni, avete scelto all'interno del tetto fissato di escludere dall'amnistia reati che si rivelano particolarmente pericolosi nell'attuale contingenza ideologica e sociale del paese. E mi pare che abbiate scelto due punti di riferimento, del resto abbastanza ovvi. Da un lato i reati che in qualche modo sono connessi al problema della violenza, dall'altro i reati che sono connessi al problema della corruzione, in varia forma, nella pubblica amministrazione.

Ora, mentre nel caso di reati connessi in qualche modo alla violenza, individuale o collettiva, questo criterio della esclusione è stato applicato in modo particolarmente rigoroso e, direi, impietoso (valga per tutto la esclusione delle attenuanti, soprattutto quella di aver agito per particolari valori sociali e morali), nel caso dei reati variamente definiti di corruzione questo rigore non è più stato applicato. Ciò è anzitutto valso per il compromesso, non particolarmente spregevole, che si è realizzato — che avete realizzato — sulla questione della corruzione in senso più stretto, là dove avete stabilito il principio della particolare lievità del danno. Compromesso discutibile, a mio parere, perché nel caso della corruzione sappiamo tutti che in Italia il retroterra ideologico e culturale che consente anche la grande corruzione, è l'abitudine, direi quasi secolare in questo paese, a considerare le truffe ai danni della pubblica amministrazione più come una manifestazione di furbizia che non come un fatto moralmente e socialmente da condannare, senza esitazione. Ma per lo meno nel caso della corruzione il fissare la lieve entità del reato serviva ad individuare determinate categorie di colpevoli con motivazioni ben precise. Nel caso dell'abusivismo edilizio, invece, il puro criterio della lievità del danno apporato, del reato commesso, a mio parere serve a confondere insieme — e quindi a

mistificare — cose, motivazioni, soggetti profondamente diversi tra loro. Chiunque abbia una esperienza non da tecnico, ma di vita vissuta in queste grandi città, sa quanto qualitativamente profonda sia la differenza tra il baraccato, l'uomo della periferia che pur di avere un tetto alla domenica si costruisce una casetta, e chi si costruisce una mansarda, magari piccola, sopra la propria abitazione in città per farvi in qualche modo una speculazione, o farla fare ai propri parenti.

Badate che non si tratta solo di un criterio di moralità e di equanimità in astratto, ma anche di un criterio di scelta di politica urbanistica. Gran parte della grande speculazione, infatti, ha avuto in Italia come retroterra, anzi come base materiale, proprio il carattere corrotto e spregiudicato di una piccola borghesia urbana che giovandosi di tenui, ma infiniti fili clientelari, ha fatto prevalere il suo interesse particolare, e ha fatto scempio delle città o delle coste del paese. Basta pensare a tutte le località turistiche, o anche alle grandi metropoli, per vedere in che misura sia stata protagonista della corruzione urbanistica anche la voracità di una piccola borghesia speculativa.

È per questo, a mio parere, che bisognava in questo caso scindere, introdurre anche elementi soggettivi, la motivazione del reato, la natura del reato. Per questo noi avevamo proposto che venisse inclusa nell'amnistia solo il reato compiuto da chi, per uso esclusivo di propria abitazione, in uno stato di necessità, aveva contravvenuto alle norme esistenti.

Il criterio da voi adottato, invece, finisce per premiare proprio questa piccola borghesia vorace, corrotta e clientelare, che è stata il retroterra di tutto lo scempio urbanistico e viene così ad incrinare l'edificio stesso, il rigore dell'amnistia, viene a toglierle in buona parte quel valore di messaggio al paese, inteso ad individuare alcuni reati di particolare pericolosità sociale non solo come un obiettivo di giustizia reatroattiva, diciamo, ma

per ottenere, attraverso una scelta del legislatore, l'approvazione di una nuova coscienza civile nel paese, un paese che — ripeto — ancora in larga parte non considera la corruzione, l'imbroglione, l'abuso rispetto all'amministrazione pubblica un vero reato da isolare e da condannare moralmente, ma qualcosa quasi da premiare, come dimostrazione di intraprendenza o di furbizia.

Ecco perché far passare questo articolo finisce per svilire l'amnistia ad una sorta di trattativa politica tra i vari gruppi politici, nell'intento di vedere su quali punti di mercanteggiamento rispetto alle proprie tradizioni, ai propri elettorati, ai propri interessi convenga trovare un elemento di equilibrio. Sarebbe stato allora meglio, a mio parere, decidere di amnistiare al di sotto di tre anni, anziché voler dare con l'amnistia una linea di politica criminale ed un messaggio al paese; bisognava essere coerenti e rigorosi e andare fino in fondo in questa scelta.

DI NARDO. Chiedo di parlare sull'articolo aggiuntivo della Commissione 2. 04.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DI NARDO. Non ripeterò quanto ho già detto in sede di relazione e, poi, di replica. Voglio solo ricordare che il cittadino che ha commesso l'indebito viene punito o con l'espropriazione o con il pagamento *in duplo*: forse, in sede di amnistia si sarebbe potuti essere più benevoli.

Ho letto il testo dell'articolo aggiuntivo predisposto dalla Commissione: ora, vorrei chiedere alla cortesia del relatore per la maggioranza cosa significhi la espressione: « in assenza di opere edilizie »? Essa, per la verità, corrisponde a « manufatto ». Trovo poco felice la dizione usata, per la verità: sembra che si possa costruire una casa senza le pietre. Troppo largo mi sembra il margine di discrezionalità del giudice.

SPAGNOLI. Chiedo di parlare sull'articolo aggiuntivo 2. 04 della Commissione.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SPAGNOLI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, credo che lo sforzo compiuto dalla Commissione per giungere ad una soluzione unitaria e valida, tale, soprattutto, da recepire il dibattito che ieri si è svolto in Parlamento sulla prima soluzione presentata, abbia portato ad un risultato positivo, che, anche se per parte nostra non pienamente soddisfacente, risponde a quei criteri che erano stati indicati già in sede di discussione sulle linee generali come quelli a cui doveva essere improntata la soluzione di un così difficile e complesso problema.

Vorrei ricordare agli onorevoli colleghi — in modo particolare al collega Magri — l'elemento di cospicua novità di questa amnistia: per la prima volta, si è affrontato un problema di grande importanza e delicatezza come quello della esclusione dalla stessa di determinate violazioni edilizie, allorché queste assumano certe dimensioni. A questo non si era mai pensato in nessun'altra amnistia. Tutto questo, poi, è avvenuto in assenza, nella normativa vigente, di qualsiasi indirizzo: così si è dovuto, sostanzialmente, costruire all'interno di una norma assolutamente generica qualche cosa che desse al giudice che applica l'amnistia criteri tali da consentirgli una discrezionalità, e tali, nello stesso tempo, di evitare che questa si trasformi in arbitrio. È stato compiuto uno sforzo notevole, applicato a violazioni edilizie estremamente diverse, che vanno dall'abusivismo spicciolo, di bisogno, alle grandi speculazioni. Si è cercato un criterio unitario improntato all'esigenza di salvaguardare l'applicazione dell'amnistia alla violazione edilizia di piccola entità e di lasciare, invece, che il corso della legge faccia la sua strada per colpire la grande speculazione e le violazioni che colpiscono profondamente interessi di carattere collettivo e la coscienza sociale generale.

Io credo che lo sforzo compiuto sia stato positivo. E credetemi, colleghi, non è stato facile: sono state ore e ore di travaglio e di discussione, non limitate ai

collegi della Commissione, ma svoltesi nell'ambito di tutta la Camera, il che smentisce coloro che affermano che le decisioni sono adottate da pochi. Credo che il risultato, cui si è approdati, sia positivo, anche se per parte nostra vi possono essere dubbi e perplessità. Noi accettiamo la soluzione adottata, proprio perché è il risultato di uno sforzo eccezionale, di cui va dato atto a tutti quanti i membri della Commissione giustizia e della Commissione lavori pubblici, che hanno partecipato con tanto impegno e con slancio, e ai rappresentanti del Governo, del Ministero di grazia e giustizia e del Ministero dei lavori pubblici.

Per questo, signor Presidente, a nome del mio gruppo annuncio il voto favorevole all'emendamento presentato dalla Commissione, e nello stesso tempo dichiaro di ritirare i nostri due emendamenti, che possono ritenersi assorbiti nell'emendamento della Commissione.

TRANTINO. Chiedo di parlare sull'articolo aggiuntivo della Commissione 2. 04.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TRANTINO. In questa martoriata parte del provvedimento relativo alla concessione dell'amnistia per i reati commessi in violazione della normativa urbanistica bisogna distinguere quattro tempi. Il primo è rappresentato dal testo originario del Governo; il secondo si identifica con il testo dei nostri due emendamenti; poi vi è stata stamane la presentazione di un articolo aggiuntivo 2-bis, a firma dei colleghi Gargani, De Cinque ed altri, in verità quasi completo, ma nello stesso tempo chiaramente limitativo dell'oggetto in esame; infine si è riunito il Comitato dei nove (se si parla di unanimità, possiamo chiamarlo degli otto, perché io sono stato contrario). Dopo che ieri sera ci eravamo permessi di rappresentare — e l'autorità e l'intelligenza del nostro Presidente aveva raccolto questa nostra sollecitazione, invitando il Comitato dei nove a rivedere meglio la materia — alcune questioni, oggi ci troviamo di fronte ad un

articolo aggiuntivo che non ha alleviato la foschia, ma ha istituzionalizzato la nebbia. Si offre al pretore il metro quadrato ed il metro cubo, perché il pretore deve distinguere, decidere, sanzionare, stabilire, tecnicizzare, per un giudizio di merito che, per essere tale, sarà insindacabile in Cassazione. Sicché, se il giudizio del pretore viene ribadito in tribunale, la Cassazione non entrerà più nel merito per poter stabilire se cento metri quadri siano rilevanti, se la situazione del nord equivale a quella del sud, se quelle condotte particolari possono rientrare in un criterio obiettivo, che era quello che si richiedeva al testo del nostro esame.

Con quali implicanze? Con una prima implicanza di legittimità costituzionale ed una seconda di tecnica legislativa, perché la delega che serve per delegare altri è per lo meno discutibile sotto il profilo costituzionale. La tecnica legislativa vuole che tutte le attese, che si condensavano attorno a questo parto laboriosissimo, vengano abbondantemente deluse da un provvedimento che complica ulteriormente le cose e non dà spazio di linearità né certezza di diritto a chi tanto richiedeva.

Ove si esamini il testo, le nostre affermazioni assumono maggior rigore e maggior riscontro, perché l'articolo aggiuntivo proposto recita: « salvo che si tratti di violazioni che interessano superfici di aree di piccola estensione, in assenza di opere edilizie ». Il che significa che la lottizzazione, che interessa superfici di aree di piccole dimensioni, è inclusa nell'amnistia.

PRESIDENTE. Devo precisare che lo articolo aggiuntivo fa riferimento ad « aree », e non a « superfici di aree ».

TRANTINO. Il plurale comunque non viene saltato, signor Presidente. Siccome ho la disgrazia di non appartenere al pluralismo, mi sto occupando di plurali e, anche se viene omessa la parola « superfici », il plurale resta. E nel plurale ad un certo punto si scopre che le aree di piccola estensione vengono risparmiate. E che cos'è la lottizzazione se non un insieme di aree di piccola estensione? Non vi

sono mai lottizzazioni che interessano dieci ettari per costruirvi una casa: vi sono tante piccole lottizzazioni; il che vuol dire tante aree di futuro insediamento urbano e significa che il concetto tecnico logistico della lottizzazione non vi ha neppure sfiorato. Non mi risulta che vi siano lottizzazioni dove il lotto è formato di grandi estensioni: esso è sempre formato di piccole aree. Così cosa fanno molti piccoli lotti, onorevole Presidente, onorevoli colleghi? Sfociano in limitate entità di volume; il che significa che tanti piccoli lotti, che diventano tante piccole ville, sono esenti dal problema del rigore della legge.

PAZZAGLIA. Le ville dei compagni al mare, per esempio!

PRESIDENTE. Onorevole Pazzaglia, la prego!

PAZZAGLIA. E anche quelle dei democristiani!

PRESIDENTE. È onnicomprensivo; basta che lei sia soddisfatto! Proseguo, onorevole Trantino. Onorevoli colleghi, dobbiamo concludere: non abbiamo mesi davanti.

TRANTINO. Quindi, signor Presidente, il meccanismo previsto è un vero congegno che si è escogitato, perché il piccolo lotto non viene identificato come tale, ma si parla al plurale, dei piccoli lotti; sicché gli insediamenti, i cosiddetti villaggi, il cosiddetto agglomerato di ville viene risparmiato, perché la villa insiste sempre su un modesto lotto, tranne che non sia il parco Torlonia. Quindi, siccome non si discute della qualità della costruzione, né del concetto unificante della destinazione monofamiliare, né delle unità abitative a carattere permanente, a questo punto sono tutte conglobate nell'amnistia le speculazioni di tanti piccoli lotti con tanti piccoli insediamenti, anche di lusso (e quello di piccolo insediamento è sempre un concetto affidato al pretore d'assalto di turno). Qui poi c'è l'incidente - Freud anima

sempre le nostre coscienze! —: queste ville non devono essere soltanto ville, ma devono essere robuste e nel verde, perché si vuole che le costruzioni siano poste a tutela dell'incolumità e dell'igiene pubblica (per carità, nessuno di noi si sognerà di pensare mai che venga costruito un tugurio!). Devono essere garantite sempre, queste cose anche se sappiamo che l'edilizia del povero non ottiene il certificato di abitabilità, perché si dice che quel tale cesso non ha quella data finestra, in quanto quel disgraziato l'ha ricavato da un sottoscala qualunque. E allora, la base del 20 giugno, la base pariolina, la base del Circeo sarà forse salva, per i comunisti; il livellamento però offende l'edilizia del povero!

Non è finita, però, signor Presidente; non è finita, perché c'è un ordine del giorno che, a quanto mi risulta, non è stato annunciato dal relatore, un ordine del giorno in base al quale (lo ascoltavo in sede di Comitato dei nove) il Ministero dei lavori pubblici, in attesa della definizione della normativa, si impegna a stabilire una successiva sanatoria per quella che è la normativa difettosa. A parte il fatto che è un riconoscimento della difettosa normativa, la cosa che più mi impensierisce, signor Presidente, è la dimostrazione — ed è questa la chiave di lettura di questo mio intervento — che l'amnistia viene data ai grossi speculatori. L'immediata dimostrazione tecnica di ciò è la seguente: atteso che il pretore debba procedere agli accertamenti di merito e che gli accertamenti di merito coinvolgono anche l'opera di estranei alla giustizia, in quanto il pretore si deve avvalere di tecnici, perché non dispone di *tests* a meno che non faccia una serie di sopralluoghi; atteso il carico giudiziario; atteso il carico delle pendenze, l'amnistia vera è quella che non è propria né impropria: è l'amnistia per decorso del tempo, e cioè la prescrizione.

Arriviamo così finalmente a quelle unità costruite abusivamente, da un paio d'anni, che hanno bisogno soltanto di due anni e mezzo ancora, e in due anni e mezzo devono tollerare ancora tre giudizi;

e, prima di arrivare ai giudizi, ci sono gli accertamenti tecnici, i quali ultimi anche nel giudizio di secondo grado possono avere una rivalutazione, o comunque una revisione; tutto ciò quindi significa che di fronte a questo allargamento di aree ci troviamo a dover concludere, al termine di questo intervento e dichiarando il nostro voto nettamente contrario all'articolo aggiuntivo della Commissione 2. 04, per cui insistiamo alla votazione dei nostri emendamenti, che quello che è stato un parto difficile per il quale si sono impiegate ore ed ore — come ha detto l'onorevole Spagnoli — è stato in realtà un parto focomelico (*Applausi dei deputati del gruppo del MSI-destra nazionale — Commenti all'estrema sinistra*).

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, poi sul tema « parto » chiederemo il parere del ministro della sanità!

PAZZAGLIA. Bell'accordo, avete fatto! È questo il compromesso che vi piace!

TESTA. Chiedo di parlare sull'articolo aggiuntivo della Commissione 2. 04.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TESTA. Credo che non si possano non fare alcune osservazioni sulla norma che andiamo ad approvare, perché essa si presta a rozze speculazioni, delle quali alcune anticipazioni già si erano avute ascoltando alcune « orchestrazioni » sul testo preparato dal Governo. Il testo governativo faceva sì che non venissero amnistiate le gravi violazioni proprio perché era intendimento del Governo, presentando il provvedimento di amnistia, far sì che tutte le opere di grossa entità e tutte le costruzioni speculative restassero non colpite. Tuttavia esso non era riuscito a darci un criterio più specifico che noi, durante tutte queste giornate di lavoro, abbiamo cercato di individuare, sapendo per altro che esisteva una difficoltà di fondo ogniqualevolta si andava ad individuare un carattere di riferimento per stabilire quale fosse la costruzione grande

o piccola. Si doveva, cioè, tendere alla applicabilità dell'amnistia da parte del magistrato nel modo più semplice possibile, evitando il ricorso ad una grande massa di strumenti istruttori che altrimenti, proprio nell'applicazione dell'amnistia, avrebbe complicato il lavoro nelle aule giudiziarie sia per l'amnistia propria sia per quella impropria. Così facendo, infatti, avremmo appesantito il lavoro dei magistrati, anziché alleggerirlo.

Pertanto, nella ricerca di criteri di riferimento, che evidentemente sono rimessi alla valutazione del magistrato — ma non potrebbe essere diversamente — si è stabilita come regola generale la non applicabilità dell'amnistia ai reati edilizi, ad eccezione dei casi minori. Non si è, quindi, usato un criterio diverso, come ad un certo punto è stato anche proposto, individuando i casi più rilevanti; noi abbiamo fornito un principio di fondo secondo cui i reati edilizi non sono amnestiabili, ad eccezione di tutto ciò che riguarda costruzioni o violazioni minori di norme. E qui non si può ironizzare; certamente si può anche far questo, ma si fa cosa peregrina, perché oltretutto bisognerebbe riuscire a fornire un criterio diverso di individuazione.

TRANTINO. E noi lo abbiamo fornito!

TESTA. Forse quello va bene per il principe Colonna!

Abbiamo cercato di individuare nella quantità della costruzione e nella entità della estensione della piccola costruzione edilizia e nella violazione non grave delle norme il criterio di fondo, per arrivare a coprire tutto quell'abusivismo piccolo che esiste nelle città e nelle campagne, proprio perché il contadino, l'operaio, il piccolo impiegato è stato spesso costretto o a costruire o.....

PANNELLA. Dovete dire per uso proprio!

TESTA. Bisogna vedere che cosa significhi uso proprio, perché si può costruire la casa per uso proprio, ma magari gli

diamo una dimensione più grande e poi la vendiamo. L'uso proprio va stabilito nel tempo. Bisogna, cioè, creare un criterio obiettivo e non in relazione all'uso del bene (perché anche questo è stato un criterio che abbiamo esaminato: non ne abbiamo tralasciato alcuno!). Cosa significa uso proprio? Costruisco una casa, la uso e poi la vendo, per cui compio una speculazione.

È nella entità ontologica della quantità del bene costruito che dobbiamo cercare di individuare il criterio obiettivo di riferimento. Certo non è facile, ma solo nella quantità di ciò che si costruisce o si allarga nella costruzione esistente possiamo avere un punto di riferimento: solo questo è un dato statico ed obiettivamente rilevante. Non si deve fare riferimento all'uso del bene prescindendo dalle dimensioni del bene stesso. Ci sembra che questa indicazione che abbiamo dato, rimettendone l'applicazione al giudice, sia quella più opportuna. Noi sappiamo che abbiamo fissato dei criteri perché il magistrato possa dare una interpretazione come risulta del contesto della legge; abbiamo indicato una strada per escludere dal beneficio dell'amnistia tutte le violazioni delle norme (che sono punite troppo poco nel nostro ordinamento giuridico) che riguardano le grandi lottizzazioni, le grandi costruzioni, le ristrutturazioni di palazzi storici o di condomini abusivi.

In conclusione, proprio perché il lavoro è stato faticoso ma utile, non essendovi state proposte migliori in questo senso, preannunciamo il voto favorevole del gruppo socialista a questo articolo aggiuntivo della Commissione.

MELLINI. Chiedo di parlare sull'articolo aggiuntivo della Commissione 2. 04.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MELLINI. Signor Presidente, signor ministro, colleghi, credo che sarebbe certamente ingiusto negare ciò che è stato sottolineato dal relatore e da vari membri del Comitato dei nove, cioè che la ricerca di questo compromesso sia stata labo-

riosa e difficile. È stata tale perché si è voluto ricercare all'interno delle norme un criterio discrezionale che nelle stesse non esiste. Non poteva che essere così. Considerare questa una difficoltà di carattere tecnico e non un grosso dato politico, credo che sarebbe un grande errore.

In seguito vedremo la differenza che esiste tra il piccolo ed il grosso speculatore, ma nel momento in cui si tratta non già di punirlo, ma soltanto di non punirlo, poiché, quando si tratta di applicare la legge penale e di punirlo, non conta stabilire che sia piccolo o grosso, in questo caso va bene che la norma sia la stessa per l'operaio che si costruisce da solo la sua casa (ma poi vedremo che non c'entra) e per il « palazzinaro ». Quando si tratta di non punire allora torna in rilievo il fatto che si debba stabilire se sia piccolo o grosso. È chiaro che questa preoccupazione interviene solo oggi e che, in sede di applicazione di un provvedimento di amnistia, si cerca questo criterio; è di tutta evidenza che si tratterà di una specie di « quadratura del cerchio ».

Se soltanto di difficoltà dovessimo dare atto alla Commissione, dovremmo darle atto di aver fatto l'impossibile qualunque sia stata la soluzione trovata. Se, però, da ciò dovessimo dedurre che le responsabilità politiche di questa situazione non esistono e che la soluzione trovata raggiunge lo scopo di « escludere dall'esclusione » dall'amnistia quelle persone, quelle situazioni e quei fatti che ci sono stati rappresentati, cioè il piccolo baraccato, il poco più che baraccato, l'operaio che la domenica si costruisce la casa, la persona che è incappata nelle disposizioni forse troppo rigorose per la sua mentalità, noi diremmo cosa profondamente non vera ed ingiusta.

Anzitutto, dove sta l'operaio che si costruisce la casa, la persona che compie piccole violazioni? Non vi è bisogno di dedurre che si tratta di speculatori. Sta scritto a chiare lettere: si parla di « inosservanza dell'articolo 28 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni, ovvero di lavori eseguiti senza licenza o concessione o in totale difformità

a queste ». Vi è un « salvo » che si riferisce alla violazione dell'articolo 28 della legge succitata, ed a lavori eseguiti senza licenza; « salvo che si tratti di violazioni che interessano superfici di piccola estensione ».

Il succitato articolo 28 appartiene a una legge intitolata: « Lottizzazioni di aree »; si dice che le piccole lottizzazioni, quando si tratti di piccole aree, rientrano nell'amnistia. Ditemi ora che il piccolo lottizzatore non è uno speculatore, ditemi che il piccolo lottizzatore è l'operaio che lavora la domenica: il piccolo lottizzatore non avrà 300 lotti, ma ha lotti e specula. È uno speculatore. La lottizzazione è sempre speculazione, non grande; ma quando si stabilisce se è grande? Se è senza licenza, nessuno può stabilire se la lottizzazione è grande. Nel momento in cui si coglie la violazione, spesso sono stati venduti tre o quattro lotti soltanto, e la lottizzazione si configura come piccola: ancora non vi sono le opere primarie. Con la piccola lottizzazione, rientriamo in pieno nell'amnistia.

Speculatori e lottizzatori rientrano nell'amnistia! Non ci venite a raccontare che essi sono esclusi e che nell'amnistia rientrano soltanto i violatori della domenica, gli operai che come attività collaterale si fanno la casetta. « Salvo che si tratti di violazioni che interessano superfici ed aree di piccola estensione, ovvero che comportino una limitazione », eccetera. Il tutto è riferito a lavori eseguiti senza licenza o concessione o in totale difformità ad esse. La parziale difformità dalle licenze non comporta la necessità di ricorrere a questo concetto, al fatto che si tratti di scarsi volumi, di scarse violazioni.

Guardiamo il palazzinaro. Costruisce senza licenza; non è vero: magari se la compra, ma ha la licenza! Costruisce in parziale difformità da essa, ma questa di per sé, pur rimanendo parziale, senza che sia possibile l'aggiunta di quel criterio che si applica invece per la baracca costruita in difformità dalle norme (perché chi si costruisce una baracca non chiede la licenza e, se la chiede, non la ottiene), è una parziale difformità — che per altro

rientra comunque nell'amnistia - con volumi maggiori della difformità più modesta cui bisogna fare riferimento per la mancanza totale di licenza. Basterebbe questo per far cadere l'assunto che nella amnistia rientrano solo i violatori domenicali delle norme urbanistiche, che non vi rientrano speculatori e palazzinari né lottizzatori: questo è totalmente falso e si tratta di ben altro.

Certo, quando poi si tratta del baraccato, allora bisogna dimostrare che non c'è stata violazione, che il baraccato o il semibaraccato non ha violato i vincoli idrogeologici, paesaggistici, archeologici, storico-artistici previsti da strumenti urbanistici sulle aree e sugli edifici interessati. Ma tutto questo riguarda il caso di totale difformità dalla licenza o della mancanza di essa e, quindi, in pratica riguarda soltanto la casetta abusiva unifamiliare e non la palazzina con l'attico in più, cioè la speculazione.

Ecco, quindi, che quello che è stato cacciato dalla porta rientra dalla finestra, magari da quella dell'attico. Ecco quindi che le maggiori specificazioni cui siamo arrivati tolgono di mezzo quella norma mostruosa che c'era nel testo governativo che comportava una scelta tra diverse violazioni di legge penale, come dire la scelta tra diversi reati, ma anche se formalmente, secondo il nuovo testo, il reato in questione è sempre lo stesso poiché la sanzione penale punisce violazioni diverse delle stesse norme, possiamo dire che siamo rimasti a metà strada nel modificare la precedente soluzione.

Però, mentre abbiamo forse guadagnato qualcosa nella architettura giuridica, per quello che riguarda la pratica, la sostanza delle cose, non abbiamo fatto nessun passo in avanti, anzi, semmai abbiamo in modo più preciso sanzionato la possibilità di amnistiare speculatori, lottizzatori e palazzinari.

PANNELLA. Chiedo di parlare sull'articolo aggiuntivo della Commissione 2. 04.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PANNELLA. Signor Presidente, credo che i fatti parleranno molto chiaramente tra poco tempo se approveremo questa norma e credo sarà patente che con questo tipo di decisione, oltre alle osservazioni già fatte, si inserisce nell'amnistia il lottizzatore, le lottizzazioni ed il Circeo. Ecco, questa norma è tagliata in modo preciso dalle lottizzazioni del Circeo, che rientrano assolutamente tutte in queste previsioni.

Non solo, guardiamo intorno a Roma. In questo non sono d'accordo con il collega Magri. Altro che le case della piccola borghesia! Tutto il capitale finanziario delle immobiliari si è rovesciato in questi anni di crisi dell'edilizia nei centri storici. Si tratta di violazioni come un piccolo attico in più, lo sventramento all'interno in parziale difformità della licenza, sicché i piani sono cinque anziché quattro e le stanze non più due metri e mezzo, ma due metri o tre metri come erano.

In realtà, tutto questo è tagliato, collega Spagnoli, a vantaggio di tutto il capitale finanziario che si è rovesciato nei centri storici, a cominciare da quello di Roma. Vedremo se tutti i responsabili dei reati colpiti dal pretore Abbamonte... tanto per parlar chiaro, le società finanziarie a Roma, che operano in questo campo, formate da costruttori dalle varie tessere di partito (da due o tre anni non sono più soltanto democristiane o missine)... vedremo se non avremo d'un tratto un'amnistia per tutte quelle trincee che la nostra magistratura è riuscita ad edificare in questi anni contro le cose più gravi, aberranti e irreversibili, anche di distruzione sociale e culturale dei nostri centri storici e di tutti i luoghi dove appunto ancora una volta chi è fascista... i ragionamenti del collega Trantino, per quel che riguarda il vostro plurale, beh, mettetelo al singolare! Ecco, cominciamo a dire che è area e non aree; le lottizzazioni sono piccole somme di piccole lottizzazioni di piccole aree.

Questo è quello con cui dobbiamo fare i conti.

Quindi, in che modo state legiferando? Intanto, questo è un linguaggio di diritto, certo, ma di diritto canonico! La regola è quella: salvo, salvo, salvo, salvo, è peccato salvo, salvo, è in latino. Non a caso siete costretti a legiferare in un latino non individuabile dai magistrati.

Voi avete delle contraddizioni che devono consentire a Spagnoli di dire quello che ha detto un momento fa, per poi rovesciare addosso ad una magistratura innocente ed in buona fede tutte le vostre contraddizioni. Perché con questo testo legislativo, qualsiasi misura poi sarà presa dal magistrato, il magistrato di classe, di destra, il magistrato insensibile... così come tutte le vostre leggi sono di diritto canonico perché rovesciate fuori le vostre contraddizioni. Sull'aborto, l'obiezione di coscienza, adesso attaccate i medici, ma attaccate la vostra legge che avete creato ed edificato sull'obiezione di coscienza! Sulla droga: anche lì, non avete detto « piccole entità »? Perché, giuristi attenti come siete, non avete parlato di « tenue entità », ma di « lieve entità ». Eppure, avete sempre usato il punto di riferimento della tenuità. Qui invece parlate di « limitata ». Ma quando è « limitata »? Certo, tutto lo sventramento delle palazzine fatto in parziale difformità... perché per voi la difformità è totale o parziale e qui tutto finisce per diventare parziale. La licenza viene negata anche per una modifica al gabinetto o per mettere una riserva d'acqua, a Roma, almeno a tutti i privati, ai quali, in questi quartieri, il comune continua a negare anche la possibilità di mettere una piccola vasca per l'acqua, mentre poi in tutti i quartieri come Fontana di Trevi, dei Coronari, piazza Farnese, società come la Gabetti, con tutti i suoi collegamenti...

Magri, non essere ottimista: qui non c'entra solo la piccola borghesia parassitaria e rapinatrice, qui c'entra l'unico investimento effettuato, in questo periodo di crisi, anche dal grande capitale finanziario.

Quindi amnistrate tutto, il Circeo e il centro di Roma. Avete questo orrendo latino fatto proprio per impedire che la vostra legge sia leggibile e per spostare sulla magistratura e sugli altri corpi dello Stato la responsabilità delle vostre scelte di classe, interclassiste, ma di classe. Salvo, poi, blaterare di fascismo, di clericalismo, di reazione dinanzi a leggi che, anche dal punto di vista filologico, hanno una loro continuità non nel diritto civile, nel diritto dello Stato, ma appunto in altri diritti classisti. In fondo, voi aspettate altri tribunali della Sacra Rota, solo perché solo tribunali della Sacra Rota applicati all'edilizia possono fornire una magistratura omogenea a legislatori quali voi siete.

GARGANI GIUSEPPE. Chiedo di parlare sull'articolo aggiuntivo della Commissione 2. 04.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GARGANI GIUSEPPE. Signor Presidente, onorevoli colleghi, dico subito che ho sempre ritenuto che nelle aule giudiziarie, e soprattutto in quelle pretorili, si possa dire un po' tutto quello che si vuole per difendere una causa. Però, in un'aula parlamentare dare interpretazioni assurde, fuorviare i concetti contenuti in un emendamento, credo sia un atteggiamento improprio.

Io non volevo perdere tempo, signor Presidente, e intendevo solo parlare su questo problema in sede di dichiarazione di voto. Siccome però altri hanno espresso alcune considerazioni sul testo dell'articolo aggiuntivo 2-bis elaborato dalla Commissione, voglio anche io dire qualcosa.

Mi si consentirà di cominciare dall'origine, facendo brevemente una storia della questione. Nelle altre amnistie (è stato rilevato ed è un fatto obiettivo) i reati urbanistici sono sempre stati inclusi.

PINTO. Come mai?

GARGANI GIUSEPPE. Oggi, invece, nell'amnistia che stiamo per votare, il Go-

verno, il Parlamento, tutti noi qui dall'inizio siamo stati consapevoli del fatto che vi sono reati edilizi di grande rilevanza che suscitano probabilmente quell'allarme sociale di cui abbiamo parlato e che non possono quindi rientrare nell'amnistia.

Noto un'enorme contraddizione nel sentire il collega Magri lamentarsi di questo provvedimento dicendo che avrebbe preferito un'amnistia cosiddetta « secca », e cioè che prevedesse tutti i reati punibili con pena fino a tre anni di reclusione: in essa, infatti, sarebbero rientrati tutti i reati urbanistici e edilizi.

Noi invece abbiamo fatto una scelta, proprio per individuare i reati che definiamo minori, imbattendoci però in questo grosso problema. Ha ragione il collega Spagnoli quando dice che è un problema difficile. Anche io che ero — e resto — affezionato all'articolo aggiuntivo che ho presentato, ho tenuto in gran conto quello che ha detto il Governo e quello che hanno detto gli esperti, nonché delle conclusioni cui è giunta la Commissione.

I risultati sono stati buoni tanto che vedono me e tutta la democrazia cristiana d'accordo. Noi eravamo d'accordo, in tutta questa discussione che ha preceduto i lavori preparatori di questa amnistia che si sono svolti anche fuori di quest'aula, che i grossi reati edilizi, i grossi reati urbanistici dovevano restare esclusi dall'amnistia. L'onorevole Felisetti ha ragione da vendere quando dice che questo criterio è giusto, sacrosanto e obiettivo ma assai difficile da tradurre in una norma. Di qui alcune proposte: noi credevamo, e per la verità tutti lo credevano, che la via maestra fosse quella di dividere il reato edilizio in tre fasce. La prima, cosiddetta alta, da escludere totalmente dall'amnistia: sono i reati edilizi avvenuti in zone protette sul piano archeologico, idrogeologico, storico. La seconda fascia, cosiddetta bassa: comprendente, ad esempio, i piccoli coltivatori diretti, coloro che hanno fatto le piccole modifiche nelle proprie case, da ammettere all'amnistia. La terza, cosiddetta intermedia, da amministrarla a condizione — e qui cade il nostro emendamento

-- dell'estinzione della sanzione amministrativa.

Questa ci è sembrata e ci sembra, tuttora, la via maestra, perché nel 1967 questo Parlamento ha approvato una legge che all'articolo 13 individua, come pena massima per chi trasgredisce le norme edilizie, non tanto la detenzione, che si riduce a sei mesi che è poi del tutto inutile, ma una sanzione amministrativa, che il comune può applicare, che è assai rilevante.

Il legislatore ha voluto colpire, in questo modo, chi trasgredisce le norme urbanistiche. Noi volevamo attivare questa norma mettendo l'amnistia sotto condizione, cosa possibilissima rispetto alle norme del nostro codice. Ci siamo un po' arresi, devo dire la verità, rispetto ad alcuni rilievi, di ordine tecnico, dei quali il relatore si è fatto carico. Si è infatti dovuto constatare che questa via non era percorribile. Avevamo avanzato altre ipotesi, anche quella della quantificazione che non sarebbe stata, probabilmente, accettata dall'Assemblea. Tale ipotesi individuava alcune fasce *standard* in modo tale che si poteva dire: è consentita la amnistia per una costruzione non superiore ai 150, 200 metri quadri. Però questo criterio avrebbe potuto creare delle ingiustizie, delle discriminazioni tra zona e zona.

Sappiamo tutti che a Ponza o al Circeo la costruzione di 200 metri quadri può avere certe caratteristiche e determinate conseguenze, mentre nella mia Irpinia, avrebbe tutto un diverso significato socio economico, senz'altro di minore gravità.

Abbiamo rifiutato la via, onorevoli colleghi, di introdurre in questo provvedimento una norma sostanziale che classificasse le diverse fattispecie e definisse contorni di reato per dare, in conclusione, una delega in bianco al giudice su questo punto. Non abbiamo accettato il testo del Governo proprio perché questa delega al magistrato competente per l'applicazione dell'amnistia, appariva eccessiva.

Essa avrebbe senz'altro potuto determinare delle discriminazioni, delle ingiustizie.

stizie che certamente non avrebbero corrisposto all'attesa dei cittadini, e che le forze politiche avevano concordemente deciso di eliminare.

La soluzione che abbiamo adottato — e mi dispiace per le interpretazioni maliziose che ne sono state date anche da parte di chi, in qualche modo, ha dato una attiva collaborazione alla redazione di questo provvedimento, e mi riferisco al collega Trantino — ricomprende nella amnistia il caso dei piccoli contadini, di coloro che hanno venduto in buona fede piccoli lotti a coloro che erano in mala fede, un caso che nel momento in cui si vara un provvedimento di clemenza, non può non essere preso in considerazione e che non sarebbe giusto escludere come giustamente dice il collega Spagnoli, dalla amnistia, poiché interessa una parte assai rilevante della piccola borghesia, contadini, strati notevoli della popolazione ed anche di operai (*Proteste del deputato Pinto*).

PRESIDENTE. Onorevole Pinto! Onorevole Pinto! Onorevole Pinto, quando è chiamato faccia almeno finta di ascoltare.

GARGANI GIUSEPPE. Non è stato chiamato.

PRESIDENTE. Onorevole Pinto, lasci che l'onorevole Gargani finisca il suo intervento; del resto ella ha già espresso il suo pensiero in modo molto chiaro! Prosegua, onorevole Gargani.

GARGANI GIUSEPPE. Per un giudizio di equità non potevamo non fare rientrare nell'amnistia queste fasce di cittadini.

Abbiamo fatto, probabilmente, una piccola forzatura per collegare — con il consenso di tutta la Commissione — questa norma ad un'indicazione che sarà contenuta in un ordine del giorno, che presenteremo. Cioè, abbiamo detto che nella applicazione dell'amnistia si doveva dare, come si è dato, un binario il più possibile certo al giudice e sollecitiamo nel

contempo il Governo con l'ordine del giorno che presenteremo, a modificare queste norme in materia edilizia. Gran parte di tutta questa incertezza — diciamolo pure ad alta voce con molta serenità e molta chiarezza — gran parte di queste interpretazioni distorte, dipendono da queste leggi che non hanno sostanzialmente compreso tutta la realtà urbanistico-edilizia esistente nel nostro paese.

I ministri di grazia e giustizia e dei lavori pubblici confermano, infatti, che è necessaria una riforma complessiva e generale di queste norme.

Signor Presidente, per concludere, riteniamo di aver fatto entrare nell'amnistia i piccoli reati, le lottizzazioni minori, quelle che riguardano aree limitate, le piccole costruzioni che riguardano, appunto, la stragrande maggioranza dei cittadini che in buona fede sono stati costretti o portati a commettere reati edilizi, e riteniamo di aver adottato una soluzione equa.

Pertanto ritiro il mio articolo aggiuntivo 2. 03 con eccezione dell'ultimo capoverso, che mantengo come subemendamento aggiuntivo di un comma all'articolo aggiuntivo della Commissione 2. 04. Se il signor Presidente consente, vorrei dare lettura di un ordine del giorno concordato dalla Commissione.

PRESIDENTE. Sta bene, onorevole Gargani.

GARGANI GIUSEPPE. «La Camera, considerata l'opportunità di escludere dal provvedimento di amnistia alcune violazioni in materia edilizia e urbanistica, ritenuto che il criterio della subordinazione del provvedimento di clemenza all'assolvimento delle sanzioni amministrative o delle onerosità necessarie per attuare il recupero urbanistico delle costruzioni abusive deve trovare corretta collocazione in un apposito strumento legislativo che qualifichi in modo articolato le diverse ipotesi, in relazione alla gravità delle violazio-

ni e delle condizioni economico-sociali delle diverse zone del paese, impegna il Governo ad assumere sollecitamente idonea iniziativa legislativa per regolamentare le conseguenze amministrative e giudiziarie dell'abusivismo edilizio».

Pertanto, presento questo ordine del giorno e confermo il nostro atteggiamento favorevole all'articolo aggiuntivo 2. 04 della Commissione.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare il Presidente della IV Commissione, onorevole Misasi. Ne ha facoltà.

MISASI, Presidente della IV Commissione. Desidero fare una dichiarazione in relazione ad alcuni dubbi che, secondo il mio punto di vista, da un'interpretazione e una lettura forse un po' superficiale fatta dall'onorevole Trantino, potevano derivare dal suo intervento.

Quando si dice «violazioni che interessano aree di piccole estensioni», poiché si aggiunge «in assenza di opere edilizie», è chiaro che ci si intende riferire alle violazioni di cui all'articolo 28 della legge 17 agosto 1942, n. 1150 citate nella prima parte della norma; le altre vanno riferite ad altri tipi di violazioni, riguardanti singole operazioni. Quindi tutto il timore manifestato dall'onorevole Trantino, che attraverso questa strada si possa allargare l'ambito della non applicazione dell'amnistia, cade completamente nel vuoto. Non si tratta di altro che di modeste lottizzazioni di aree di modesta estensione; non possono essere i singoli lotti. Ripeto, trattasi dell'area divisa in lotti. È talmente ovvio, tutto ciò, che, a mio avviso, non vi è bisogno di modifica. In ogni caso, in sede di coordinamento, potremmo precisare che le prime violazioni riguardano l'articolo 28 e le altre gli articoli successivi.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, prima di passare ai pareri sull'articolo aggiuntivo della Commissione 2. 04 e sui relativi emendamenti, sarà bene procedere ad una rapida rassegna di questi emen-

damenti, per accertare quali dovremo esaminare e quali siano da considerarsi caducati o possano essere eventualmente ritirati dai firmatari.

Avverto innanzitutto gli onorevoli colleghi che i presentatori dell'emendamento De Cinque 2. 28, annunciato nella seduta di ieri, hanno comunicato alla Presidenza di ritirarlo.

Onorevole Trantino, mantiene i suoi emendamenti 2. 49 e 2. 40, da lei svolti nella seduta di ieri?

TRANTINO. Sì, signor Presidente, abbiamo anzi presentato il seguente subemendamento, aggiuntivo al nostro emendamento 2. 40, di cui raccomandiamo l'approvazione:

All'emendamento Trantino 2. 40, aggiungere, in fine, le parole: e comunque ledendo interessi pubblici tutelati da vincoli di carattere paesaggistico, archeologico, storico-artistico.

0. 2. 40. 1.

**TRANTINO, LO PORTO, VALENSI-
SE, FRANCHI, BOLLATI, DEL
DONNO, GUARRA, SANTAGATI,
TREMAGLIA, RAUTI.**

Chiedo, a nome del gruppo del MSI-destra nazionale, che questi emendamenti e il subemendamento siano votati a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Sta bene, onorevole Trantino.

È stato presentato il seguente emendamento:

All'articolo 2, lettera c), n. 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole:

L'esclusione non opera quando si tratti di lavori per ampliamenti all'abitazione propria o per costruzione determinata da necessità aziendali agricole.

2. 59.

**MENEGHETTI, CAMPAGNOLI, MAL-
VESTIO, ARMELLA, BOLDRIN,
CAPPELLI, ZAMBON, MARABINI.**

Onorevole Meneghetti, questo emendamento si riferiva al testo originario dell'articolo 2, e più precisamente a quella parte di esso ieri stralciata e oggi trasfusa nell'articolo aggiuntivo 2. 04 della Commissione, nel cui testo mi sembra che il suo contenuto possa considerarsi assorbito.

MENEGHETTI. Sono d'accordo, signor Presidente e ritiro l'emendamento.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente articolo aggiuntivo:

Dopo l'articolo 2 aggiungere il seguente articolo 2-bis:

Il Presidente della Repubblica è delegato a stabilire che l'amnistia non si applica ai reati previsti dall'articolo 41, primo comma, lettera *b*) della legge 17 agosto 1942, n. 1150 — come sostituito dall'articolo 13 della legge 6 agosto 1967, n. 765 (legge urbanistica) e dall'articolo 17, lettera *b*) della legge 28 gennaio 1977, n. 10 (norme per la edificabilità dei suoli) — quando si tratti di inosservanza dell'articolo 28 della legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modificazioni, ovvero di lavori eseguiti senza licenza o concessioni o in totale difformità da queste, salvo che i lavori medesimi abbiano comportato violazioni di scarsa rilevanza delle norme edilizie. Sono a tali effetti di scarsa rilevanza le violazioni che abbiano comportato una limitata entità dei volumi illegittimamente realizzati o limitate modifiche dei volumi esistenti, comunque non in funzione di un consistente profitto e sempre che non sussista lesione degli interessi pubblici tutelati da vincoli di carattere idrogeologico, paesaggistico, archeologico, storico-artistico, di destinazione a pubblica utilità o a servizi pubblici previsti da strumenti normativi e urbanistici sulle aree o edifici interessati, nonché da norme poste a tutela della incolumità e dell'igiene pubblici.

2. 01.

SPAGNOLI, RICCI, TODROS, FRACCHIA.

È stato altresì presentato il seguente subemendamento a questo articolo aggiuntivo:

All'articolo aggiuntivo Spagnoli 2. 01, sostituire le parole: comunque non in funzione di un consistente profitto, *con le seguenti:* realizzati per l'abitazione principale propria e dei propri familiari o per l'espletamento dell'attività lavorativa propria e dei propri familiari.

0. 2. 01. 1. SPAGNOLI, CIUFFINI, TODROS, ACHILLI, FRACCHIA, TREZZINI, ALBORGHETTI, CASTALDI, MANNUZZU.

SPAGNOLI. Ritiriamo entrambi, signor Presidente.

PRESIDENTE. Sta bene, onorevole Spagnoli.

È stato presentato il seguente articolo aggiuntivo:

All'articolo aggiuntivo della Commissione 2. 04 aggiungere, in fine, le seguenti parole: L'amnistia si applica altresì quando l'intervento edilizio è stato compiuto in conformità agli strumenti urbanistici vigenti anche se l'atto amministrativo che lo ha autorizzato è ritenuto illegittimo dal giudice.

2. 02. RICCI, SPAGNOLI, FRACCHIA.

RICCI. Lo ritiriamo, signor Presidente.

PRESIDENTE. Sta bene, onorevole Ricci.

È stato presentato il seguente subemendamento all'articolo aggiuntivo Ricci 2. 02 testé ritirato:

All'articolo aggiuntivo Ricci 2. 02, sostituire le parole: anche se l'atto amministrativo che lo ha autorizzato è ritenuto illegittimo dal giudice, *con le seguenti:* al momento del rilascio dell'atto amministrativo che lo ha autorizzato, anche se quest'ultimo è successivamente ritenuto illegittimo dal giudice.

0. 2. 02. 1.

TESTA.

Ritengo che questo subemendamento sia caducato a seguito dell'avvenuto ritiro dell'articolo aggiuntivo Ricci cui si riferiva.

TESTA. Concordo con l'interpretazione della Presidenza e ritiro il mio subemendamento.

PRESIDENTE. Sta bene, onorevole Testa.

È stato presentato il seguente articolo aggiuntivo:

Dopo l'articolo 2 aggiungere il seguente articolo 2-bis:

(Amnistia in materia di urbanistica e di edilizia).

Il Presidente della Repubblica è delegato a stabilire che l'amnistia non si applica ai reati previsti dall'articolo 41, primo comma, lettera *b*) della legge 17 agosto 1942, n. 1150 — come sostituito dallo articolo 13 della legge 6 agosto 1967, numero 765 (legge urbanistica) — e dall'articolo 17 lettera *b*) della legge 28 gennaio 1967, n. 10 (norme per la edificabilità dei suoli), quando si tratti di inosservanza dell'articolo 28 della legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modificazioni, salvo che la violazione riguardi fondi posseduti da almeno cinque anni o ricevuti per successione ereditaria, o alienati con specifica clausola di destinazione agricola, e salvo che la lottizzazione non sia stata seguita da alcuna opera edificatoria, ovvero di lavori eseguiti senza licenza o concessione o in totale difformità da queste, quando si tratti di violazione di gravissima rilevanza che abbiano comportato una irreversibile lesione agli interessi pubblici tutelati da vincoli di carattere idrogeologico, archeologico, storico-artistico.

Il Presidente della Repubblica è delegato a concedere l'amnistia se i lavori di cui sopra abbiano interessato una superficie inferiore a 150 metri quadrati o una volumetria inferiore a 500 metri cubi.

Fuori dai casi previsti dai precedenti commi l'amnistia è concessa a condizione

che venga corrisposta al comune l'ammontare della sanzione amministrativa con le modalità e le condizioni stabilite dall'articolo 13 della legge 8 agosto 1967, n. 765.

Il comune, nel caso non abbia dato inizio alla procedura rituale, nei confronti del responsabile delle violazioni urbanistiche, prevista dall'articolo 13 della citata legge 8 agosto 1967, n. 765, può provvedere entro il 31 dicembre 1978.

Entro la stessa data, nel caso di inerzia del comune, l'interessato può offrire, con le modalità e nelle forme consentite dalla legge, il pagamento della sanzione amministrativa ai sensi del terzo comma del presente articolo.

In ogni caso l'amnistia è concessa quando l'intervento edilizio sia stato compiuto in conformità agli strumenti urbanistici vigenti, anche se l'atto amministrativo che lo ha autorizzato è ritenuto dal magistrato illegittimo.

2. 03.

GARGANI GIUSEPPE, CASSANMAGNAGO CERRETTI MARIA LUISA, CIANNAMEA, PATRIARCA, FELICI, SILVESTRI, MASTELLA, FERRARI SILVESTRO, QUATRONE.

L'onorevole Giuseppe Gargani intende illustrarlo ?

GARGANI GIUSEPPE. A seguito della presentazione dell'articolo aggiuntivo della Commissione 2. 04 ritiro questo mio articolo aggiuntivo. Ne mantengo però lo ultimo capoverso, che va inteso come subemendamento, aggiuntivo di un comma, all'articolo aggiuntivo della Commissione e risulta pertanto così formulato:

All'articolo aggiuntivo della Commissione 2. 04 aggiungere, in fine, le seguenti parole: In ogni caso l'amnistia è concessa quando l'intervento edilizio sia stato compiuto in conformità degli strumenti urbanistici vigenti, anche se l'atto amministrativo che lo ha autorizzato è ritenuto dal magistrato illegittimo.

PRESIDENTE. Sta bene, onorevole Giuseppe Gargani.

Onorevole Luciana Castellina, mantiene l'emendamento Pinto 2. 5, già illustrato nella seduta di ieri?

CASTELLINA LUCIANA. Lo ritiriamo, signor Presidente, perché ne abbiamo trasfuso il contenuto nel nostro subemendamento 0. 2. 04. 3 all'articolo aggiuntivo 2. 04 della Commissione.

Insistiamo invece sul nostro emendamento 2. 47, nonché sui nostri altri subemendamenti all'articolo aggiuntivo 2. 04 della Commissione nn. 0. 2. 04. 1 e 0. 2. 04. 2.

PRESIDENTE. Do lettura all'Assemblea dei subemendamenti testé indicati dall'onorevole Luciana Castellina:

All'articolo aggiuntivo 2. 04 della Commissione, sopprimere alla decima riga la parola: totale.

0. 2. 04. 3.

CASTELLINA LUCIANA, MAGRI, PINTO,
GORLA MASSIMO.

All'articolo aggiuntivo 2. 04 della Commissione, sostituire le parole: aree di piccola estensione, con le parole: area di piccola estensione.

0. 2. 04. 1.

CASTELLINA LUCIANA, MAGRI, PINTO,
GORLA MASSIMO.

All'articolo aggiuntivo 2. 04 della Commissione, sostituire la parola: limitata, con la parola: tenue.

0. 2. 04. 2.

CASTELLINA LUCIANA, MAGRI, PINTO,
GORLA MASSIMO.

CASTELLINA LUCIANA. Chiediamo inoltre lo scrutinio segreto sul subemendamento 0. 2. 04. 3 e che la votazione dell'articolo aggiuntivo 2. 04 della Commissione avvenga a scrutinio segreto e per parti separate, nel senso di votare prima la parte del testo che va dall'inizio fino alle parole « lavori eseguiti senza licenza o concessione o in totale difformità da questa »; e poi le parti restanti.

PRESIDENTE. Sta bene, onorevole Luciana Castellina. Qual è il parere della Commissione sugli emendamenti e subemendamenti presentati all'articolo aggiuntivo 2. 04?

FELISETTI LUIGI DINO, *Relatore per la maggioranza*. Innanzitutto raccomando all'approvazione della Camera l'articolo aggiuntivo 2. 04 della Commissione.

Su tutti gli altri emendamenti esprimo parere contrario (anche se per alcuni di essi questo parere riflette l'opinione della maggioranza e non della totalità della Commissione) perché in parte debbono intendersi assorbiti, in parte contrastanti con l'articolo aggiuntivo 2. 04.

Per quanto riguarda l'ultimo capoverso dell'emendamento Gargani 2. 03, mi rimetto all'Assemblea.

PRESIDENTE. Il Governo?

BONIFACIO, *Ministro di grazia e giustizia*. Su questa materia, per il suo interesse giuridico e sociale, si dovrebbe svolgere un lungo discorso; ma il buon senso mi suggerisce di essere estremamente sintetico.

Parere favorevole all'articolo aggiuntivo 2. 04 della Commissione ed anche all'ultimo capoverso dell'emendamento Gargani 2. 03 e contrario a tutti gli altri emendamenti.

Il parere favorevole del Governo all'articolo aggiuntivo della Commissione nasce dalla constatazione che esso perfeziona lo strumento giuridico attraverso il quale viene raggiunto l'obiettivo di escludere dall'amnistia le gravi violazioni edilizie. Questo era il testo della proposta formulata dal Governo. Già i componenti della Commissione hanno messo in opportuno rilievo la circostanza che, per la prima volta, in base ad una scelta di politica legislativa, i più gravi reati riguardanti questa materia vengono esclusi dal provvedimento di amnistia. L'articolo aggiuntivo della Commissione, in sostanza, delimita, con alcuni appropriati criteri, la discrezionalità del magistrato e, sotto questo profilo, merita un giudizio positivo.

Vorrei solo osservare, signor Presidente, che residua certo una sfera di discrezionalità del magistrato, ma questo è inevitabile, avendo tutti concordemente constatato che era impossibile formulare una disposizione che alla discrezionalità del magistrato non lasciasse margine alcuno. Rispondendo all'onorevole Trantino, vorrei solo dire che non si tratta di una discrezionalità incontrollabile, in quanto la pronuncia del magistrato deve essere motivata, e, quindi, può essere verificata in Cassazione, sia pure nei termini propri del controllo sulla motivazione.

MISASI, *Presidente della IV Commissione*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MISASI, *Presidente della IV Commissione*. Signor Presidente, in relazione alle dichiarazioni che ho fatto prima, vedo che il subemendamento Castellina Luciana 0. 2. 04. 1 tende a sostituire le parole « aree di piccola estensione » con le parole « un'area di piccola estensione ».

Poiché questo subemendamento, con una modifica forse non necessaria, precisa tuttavia meglio il concetto che ho cercato di esprimere prima, ritengo che la Commissione possa accettarlo, facendo cadere tutte le preoccupazioni che sono nate sulla materia.

PRESIDENTE. Qual è il suo parere, onorevole Misasi, sull'altro subemendamento Castellina Luciana 0. 2. 04. 2 collegato al precedente 0. 2. 04. 1, che tende a sostituire la parola « limitata » con la parola « tenue » ?

MISASI, *Presidente della IV Commissione*. Non sono favorevole, signor Presidente, perché ritengo che la nuova parola proposta non sia abbastanza precisa.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Trantino 2. 40, integrato

dal subemendamento, sempre dell'onorevole Trantino, 0. 2. 40. 1, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione ed invito gli onorevoli segretari a verificarne le risultanze.

(I deputati segretari verificano le risultanze della votazione).

Comunico il risultato della votazione:

Presenti	449
Votanti	448
Astenuti	1
Maggioranza	225
Voti favorevoli	59
Voti contrari	389

(La Camera respinge).

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento Castellina Luciana 2. 47, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(È respinto).

Votazioni segrete.

PRESIDENTE. Indico la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Trantino 2. 49, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione ed invito gli onorevoli segretari a verificarne le risultanze.

(I deputati segretari verificano le risultanze della votazione).

Comunico il risultato della votazione:

Presenti e votanti	435
Maggioranza	218
Voti favorevoli	68
Voti contrari	367

(La Camera respinge).

Indico la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sul subemendamento Castellina Luciana 0. 2. 04. 3, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione ed invito gli onorevoli segretari a verificarne le risultanze.

(I deputati segretari verificano le risultanze della votazione).

Comunico il risultato della votazione:

Presenti	447
Votanti	446
Astenuti	1
Maggioranza	224
Voti favorevoli	82
Voti contrari	364

(La Camera respinge).

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il subemendamento Castellina Luciana 0. 2. 04. 1, accettato dalla Commissione e dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione il subemendamento Castellina Luciana 0. 2. 04. 2, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(È respinto).

Passiamo ora alla votazione dell'articolo aggiuntivo 2. 04 della Commissione.

Onorevole Luciana Castellina, ella aveva chiesto che questo articolo aggiuntivo fosse votato a scrutinio segreto e per parti separate, nel senso di votare prima la parte del testo che va dall'inizio fino alle parole « lavori eseguiti senza licenza o concessione o in totale difformità da questa », e poi le parti restanti. Mantiene la sua richiesta?

CASTELLINA LUCIANA. Sì, signor Presidente.

Votazioni segrete.

PRESIDENTE. Indico la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sulla prima parte dell'articolo aggiuntivo 2. 04 della Commissione accettato dal Governo, dall'inizio fino alle parole « lavori eseguiti senza licenza o concessione o in totale difformità da queste ».

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione ed invito gli onorevoli segretari a verificarne le risultanze.

(I deputati segretari verificano le risultanze della votazione).

Comunico il risultato della votazione:

Presenti e votanti	452
Maggioranza	227
Voti favorevoli	386
Voti contrari	66

(La Camera approva).

Indico la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sulla residua parte dell'articolo aggiuntivo 2. 04 della Commissione, dalle parole « salvo che si tratti » fino alla fine.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione ed invito gli onorevoli segretari a verificarne le risultanze.

(I deputati segretari verificano le risultanze della votazione).

Comunico il risultato della votazione:

Presenti e votanti	453
Maggioranza	227
Voti favorevoli	366
Voti contrari	87

(La Camera approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Abbiati Dolores	Bernini Bruno
Achilli Michele	Bertani Eletta
Adamo Nicola	Bertoli Marco
Aiardi Alberto	Biamonte Tommaso
Alborghetti Guido	Bianchi Beretta Romana
Alici Francesco Onorato	Bianco Gerardo
Alinovi Abdon	Bini Giorgio
Aliverti Gianfranco	Bisignani Alfredo
Allegra Paolo	Bocchi Fausto
Almirante Giorgio	Bodrato Guido
Amabile Giovanni	Boffardi Ines
Amalfitano Domenico Maria	Boldrin Anselmo
Amarante Giuseppe	Bollati Benito
Ambrogio Franco Pompeo	Bolognari Mario
Ambrosino Alfonso	Bonalumi Gilberto
Amici Cesare	Bonifazi Emo
Andreoni Giovanni	Bonino Emma
Andreotti Giulio	Borruso Andrea
Angelini Vito	Bortolani Franco
Antoni Varese	Bosi Maramotti Giovanna
Arfè Gaetano	Bottarelli Pier Giorgio
Armato Baldassare	Bottari Angela Maria
Armella Angelo	Branciforti Rosanna
Arnaud Gian Aldo	Brini Federico
Arnone Mario	Brocca Beniamino
Ascari Raccagni Renato	Broccoli Paolo Pietro
Bacchi Domenico	Brusca Antonino
Baghino Francesco Giulio	Buzzoni Giovanni
Balbo di Vinadio Aimone	Cacciari Massimo
Baldassari Roberto	Calaminici Armando
Baldassi Vincenzo	Caldoro Antonio
Ballardini Renato	Calice Giovanni
Bambi Moreno	Campagnoli Mario
Baracetti Arnaldo	Cantelmi Giancarlo
Barba Davide	Canullo Leo
Barbarossa Voza Maria Immacolata	Cappelli Lorenzo
Barbera Augusto	Carandini Guido
Barca Luciano	Carelli Rodolfo
Bardelli Mario	Carlassara Giovanni Battista
Bartolini Mario Andrea	Carlioni Andreucci Maria Teresa
Bassetti Piero	Carlotto Natale Giuseppe
Bassi Aldo	Carmeno Pietro
Battino-Vittorelli Paolo	Caroli Giuseppe
Belardi Merlo Eriase	Carrà Giuseppe
Belci Corrado	Carta Gianuario
Bellocchio Antonio	Caruso Antonio
Belussi Ernesta	Caruso Ignazio
Benedikter Johann detto Hans	Casadei Amelia
Berlinguer Giovanni	Casalino Giorgio
Bernardini Vinicio	Casati Francesco
	Cassanmagnago Cerretti Maria Luisa
	Castellina Luciana

Castellucci Albertino
Castoldi Giuseppe
Cattanei Francesco
Cavaliere Stefano
Cavigliasso Paola
Cazora Benito
Cecchi Alberto
Ceravolo Sergio
Cerra Benito
Cerrina Feroni Gianluca
Chiovini Cecilia
Ciai Trivelli Anna Maria
Ciannamea Leonardo
Ciavarella Angelo
Ciccardini Bartolomeo
Cirasino Lorenzo
Citaristi Severino
Citterio Enzo
Ciuffini Fabio Maria
Coccia Franco
Cocco Maria
Codrignani Giancarla
Colomba Giudo
Colonna Flavio
Colucci Francesco
Colurcio Giovanni Battista
Conghiglia Calasso Cristina
Conte Antonio
Conti Pietro
Corallo Salvatore
Corder Marino
Corgi Vincenzo
Corradi Nadia
Cossiga Francesco
Costa Raffaele
Costamagna Giuseppe
Cravedi Mario
Cuffaro Antonino
Cuminetti Sergio
D'Alema Giuseppe
D'Alessio Aldo
Dal Maso Giuseppe Antonio
Danesi Emo
Da Prato Francesco
de Carneri Sergio
De Caro Paolo
De Carolis Massimo
De Cinque Germano
de Cosmo Vincenzo
Degan Costante
De Gregorio Michele
Del Castillo Benedetto

Del Donno Olindo
Del Duca Antonio
De Leonardis Donato
Dell'Andro Renato
Del Rio Giovanni
De Martino Francesco
De Petro Mazarino
De Poi Alfredo
Di Giannantonio Natalino
Di Giulio Fernando
di Nardo Ferdinando
Di Vagno Giuseppe
Drago Antonino
Dulbecco Francesco
Erminero Enzo
Esposito Attilio
Fabbri Seroni Adriana
Facchini Adolfo
Faenzi Ivo
Fantaci Giovanni
Federico Camillo
Felicetti Nevio
Felisetti Luigi Dino
Ferrari Marte
Ferrari Silvestro
Fioret Mario
Fiori Giovannino
Flamigni Sergio
Fontana Giovanni Angelo
Formica Costantino
Fornasari Giuseppe
Forni Luciano
Forte Salvatore
Fortunato Giuseppe
Foschi Franco
Fracanzani Carlo
Fracchia Bruno
Franchi Franco
Froio Francesco
Furia Giovanni
Fusaro Leandro
Galasso Andrea
Galloni Giovanni
Galluzzi Carlo Alberto
Gambolato Pietro
Gamper Hugo
Gargani Giuseppe
Gargano Mario
Gaspari Remo
Gatti Natalino
Giadresco Giovanni
Giglia Luigi

Giordano Alessandro
Giovagnoli Angela
Giovannardi Alfredo
Giuliani Francesco
Giura Longo Raffaele
Goria Giovanni Giuseppe
Gorla Massimo
Gottardo Natale
Gramegna Giuseppe
Granati Caruso Maria Teresa
Granelli Luigi
Grassi Bertazzi Niccolò
Grassucci Lelio
Gualandi Enrico
Guasso Nazareno
Guerrini Paolo
Guglielmino Giuseppe
Ianni Guido
Ianniello Mauro
Iozzelli Giovan Carlo
Kessler Bruno
Labriola Silvano
La Loggia Giuseppe
Lamanna Giovanni
Lamorte Pasquale
La Penna Girolamo
La Torre Pio
Lattanzio Vito
Leccisi Pino
Lettieri Nicola
Lezzi Pietro
Libertini Lucio
Licheri Pier Giorgio
Lima Salvatore
Lobianco Arcangelo
Lodi Faustini Fustini Adriana
Lodolini Francesca
Lombardo Antonino
Lo Porto Guido
Lucchesi Giuseppe
Lussignoli Francesco
Macciotta Giorgio
Magnani Noya Maria
Magri Lucio
Malvestio Piergiovanni
Mammì Oscar
Manca Enrico
Mancini Vincenzo
Mancuso Giuseppe
Manfredi Giuseppe
Manfredi Manfredo
Mannino Calogero Antonino

Mannuzzu Salvatore
Mantella Guido
Marabini Virginiangelo
Marchi Dascola Enza
Margheri Andrea
Marraffini Alfredo
Martini Maria Eletta
Martino Leopoldo Attilio
Marton Giuseppe
Marzano Arturo
Masiello Vitilio
Mastella Mario Clemente
Matarrese Antonio
Matrone Luigi
Matta Giovanni
Mazzola Francesco Vittorio
Mellini Mauro
Meneghetti Gioacchino Giovanni
Menicacci Stefano
Merloni Francesco
Merolli Carlo
Meucci Enzo
Mezzogiorno Vincenzo
Miana Silvio
Miceli Vincenzo
Miceli Vito
Migliorini Giovanni
Milano De Paoli Vanda
Millet Ruggero
Mirate Aldo
Misasi Riccardo
Mondino Giorgio Annibale
Monteleone Saverio
Mora Giampaolo
Morazzoni Gaetano
Moro Dino
Moro Paolo Enrico
Moschini Renzo
Napoli Vito
Napolitano Giorgio
Natta Alessandro
Nespolo Carla Federica
Noberasco Giuseppe
Nucci Guglielmo
Occhetto Achille
Olivi Mauro
Orsini Bruno
Orsini Gianfranco
Ottaviano Francesco
Padula Pietro
Pagliai Morena Amabile
Palomby Adriana

VII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 1° AGOSTO 1978

Palopoli Fulvio
Pani Mario
Papa De Santis Cristina
Pavone Vincenzo
Pazzaglia Alfredo
Pecchia Tornati Maria Augusta
Peggio Eugenio
Pellegatta Maria Agostina
Pellizzari Gianmario
Pennacchini Erminio
Perantuono Tommaso
Perrone Antonino
Petrella Domenico
Pezzati Sergio
Piccinelli Enea
Piccoli Flaminio
Pinto Domenico
Pisicchio Natale
Pisoni Ferruccio
Pontello Claudio
Porcellana Giovanni
Postal Giorgio
Pratesi Piero
Presutti Alberto
Pucciarini Giampiero
Pugno Emilio
Quaranta Enrico
Quarenghi Vittoria
Quattrone Francesco
Quercioli Elio
Quieti Giuseppe
Raffaelli Edmondo
Raicich Marino
Ramella Carlo
Reggiani Alessandro
Rende Pietro
Ricci Raimondo
Riga Grazia
Riz Roland
Rocelli Gian Franco
Rognoni Virginio
Romualdi Pino
Rosati Elio
Rosini Giacomo
Rosolen Angela Maria
Rossino Giovanni
Rubbi Antonio
Rubbi Emilio
Ruffini Attilio
Rumor Mariano
Russo Carlo
Russo Ferdinando

Russo Vincenzo
Sabbatini Gianfranco
Saladino Gaspare
Salomone Giosuè
Salvato Ersilia
Salvi Franco
Sandomenico Egizio
Sandri Renato
Sanese Nicola
Sangalli Carlo
Santuz Giorgio
Sanza Angelo Maria
Sarri Trabujo Milena
Sarti Armando
Savino Mauro
Savoldi Gianni
Sbriziolo De Felice Eirene
Scalia Vito
Scaramucci Guaitini Alba
Scarlato Vincenzo
Scotti Vincenzo
Scovacricchi Martino
Sedati Giacomo
Segni Mario
Segre Sergio
Sgarlata Marcello
Sicolo Tommaso
Silvestri Giuliano
Sobrero Francesco Secondo
Spagnoli Ugo
Spataro Agostino
Spaventa Luigi
Speranza Edoardo
Spigaroli Alberto
Sponziello Pietro
Sposetti Giuseppe
Squeri Carlo
Stefanelli Livio
Stegagnini Bruno
Stella Carlo
Tamburini Rolando
Tamini Mario
Tani Danilo
Tantalo Michele
Tassone Mario
Tedeschi Nadir
Terraroli Adelio
Tesi Sergio
Tesini Aristide
Tesini Giancarlo
Tessari Alessandro
Tessari Giangiacomo

Testa Antonio
 Todros Alberto
 Toni Francesco
 Torri Giovanni
 Tozzetti Aldo
 Trantino Vincenzo
 Tremaglia Pierantonio Mirko
 Trezzini Giuseppe Siro
 Triva Rubes
 Trombadori Antonello
 Urso Giacinto
 Urso Salvatore
 Vaccaro Melucco Alessandra
 Vagli Maura
 Valensise Raffaele
 Vecchiarelli Bruno
 Vecchietti Tullio
 Venegoni Guido
 Venturini Aldo
 Vernola Nicola
 Vetere Ugo
 Villari Rosario
 Vincenzi Bruno
 Vineis Manlio
 Vizzini Carlo
 Zaccagnini Benigno
 Zagari Mario
 Zamberletti Giuseppe
 Zambon Bruno
 Zaniboni Antonino
 Zarro Giovanni
 Zavagnin Antonio
 Zolla Michele
 Zopetti Francesco
 Zoppi Pietro
 Zoso Giuliano
 Zucconi Guglielmo
 Zuech Giuseppe
 Zurlo Giuseppe

*Si è astenuto sul subemendamento
Castellina Luciana 0. 2. 04. 3:*

D'Alema Giuseppe

*Si è astenuto sul subemendamento
Trantino 0. 2. 40. 1:*

Gava Antonio

Sono in missione:

Bernardi Guido
Bisaglia Antonio

Orlando Giuseppe
 Pucci Ernesto
 Servello Francesco

Si riprende la discussione.

Passiamo ora alla votazione dell'ultimo comma dell'emendamento Gargani 2. 03, su cui la Commissione ha dichiarato di rimettersi all'Assemblea e il Governo... Onorevole sottosegretario Dell'Andro, non ricordo qual è il parere del Governo su questo emendamento.

DELL'ANDRO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Se non erro, l'onorevole ministro aveva dichiarato di rimettersi all'Assemblea per la votazione dell'ultimo comma dell'emendamento Gargani 2. 03.

CASTELLINA LUCIANA. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CASTELLINA LUCIANA. Voterò contro questo emendamento e la motivazione del mio voto si rinviene nella semplice rilettura dell'emendamento, così che tutti si possano rendere conto di che cosa si approva...

PRESIDENTE. Onorevole Luciana Castellina, non vorrei che la sua dichiarazione di voto suonasse appunto alla Presidenza, dato che è stata indicata chiaramente dalla dichiarazione fatta poco fa dal relatore, onorevole Felisetti.

CASTELLINA LUCIANA. Signor Presidente, siccome lei sa bene che questi sono dei foglietti di carta volanti e non sono dei testi scritti, credo che rileggere questo emendamento sia importante; questo è quell'emendamento che dice che in ogni caso l'amnistia è concessa « quando l'intervento edilizio sia stato compiuto in conformità degli strumenti urbanistici vigenti, anche se l'atto amministrativo che li ha autorizzati è ritenuto dal magistrato illegittimo ». Non spendo parole per commentarlo!

GARGANI GIUSEPPE. Eppure le parole ci vorrebbero!

ACHILLI. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ACHILLI. Annuncio il voto contrario del gruppo socialista all'ultimo comma dell'emendamento Gargani 2. 03 perché l'incertezza della formulazione di questo emendamento potrebbe aprire la stura ad una serie di interpretazioni tali da sovvertire completamente il testo che la Commissione ha elaborato.

PAZZAGLIA. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PAZZAGLIA. Signor Presidente, voteremo contro questo emendamento, perché è chiarissimo il suo testo. Si tratta di un emendamento per il quale anche se la licenza edilizia è stata concessa in virtù di un reato quale la corruzione o la concussione ed è pertanto illegittima, si può applicare l'amnistia. Questa è la sostanza dell'emendamento! È talmente chiaro che se ancora mi fermassi ad illustrarlo, danneggerei l'efficacia di quel poco che ho detto.

SPAGNOLI. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SPAGNOLI. Signor Presidente, ho annunciato nel mio intervento il ritiro dell'articolo aggiuntivo Ricci 2. 02, la cui ultima parte è analoga all'ultimo comma dell'articolo aggiuntivo Gargani 2. 03 in parte trascritto. Il motivo del ritiro del nostro emendamento deriva da riserve circa la portata di questa norma, e la complessità della sua formulazione, nonché circa le possibilità di difficoltà di interpretazione. Di conseguenza queste riserve e queste perplessità, che in sede di interpretazione potrebbero anche estendersi

alla portata del provvedimento di amnistia, ci inducono in questa sede a dichiarare la nostra astensione dal voto sull'ultimo comma dell'articolo aggiuntivo Gargani 2. 03 (*Applausi dei deputati dei gruppi radicale, del PDUP-democrazia proletaria e del MSI-destra nazionale*).

ALMIRANTE. Bravi! Che coraggio!

GARGANI GIUSEPPE. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GARGANI GIUSEPPE. Vorrei precisare, signor Presidente, che l'interpretazione data dell'onorevole Pazzaglia al mio emendamento mi sembra almeno malevola, perché l'eventuale reato sottostante di concussione o di truffa o di peculato è un reato a parte che non entra con una fattispecie... (*Proteste dei deputati del gruppo del MSI-destra nazionale*). La dichiarazione di illegittimità da parte del magistrato può esservi pur quando ciò che è stato realizzato è conforme pienamente al piano regolatore ed ai piani di fabbricazione e vi è un atto amministrativo che lo sanziona (*Commenti dei deputati del gruppo del MSI-destra nazionale*).

PAZZAGLIA. Vergognati! Fai meglio a ritirarlo!

MELLINI. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MELLINI. Signor Presidente, credo che le dichiarazioni dell'onorevole Gargani... (*Commenti dei deputati del gruppo del MSI-destra nazionale*).

PRESIDENTE. Onorevole colleghi!

MELLINI. Dicevo, signor Presidente, di ritenere che le dichiarazioni dell'onorevole Gargani abbiano reso ancor più gravi le implicazioni che dobbiamo attribuire a questo emendamento, perché se vi è mancanza di licenza edilizia si può negare l'amnistia, mentre se la licenza esiste,

ma è frutto di un reato, Gargani ci dice che ci può bastare il fatto che possa essere perseguito questo ultimo reato. Credo che a queste condizioni non possiamo che sottolineare la estrema gravità di ogni atteggiamento che non sia di ferma e chiara opposizione a questo emendamento che non solo sconvolge la portata dell'amnistia, ma la possibilità di una onesta presa di posizione nei confronti di atti amministrativi illegittimi.

PAZZAGLIA. Il palazzone rimane! È una vergogna!

CAVALIERE. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAVALIERE. Dichiaro a titolo personale di votare contro questo emendamento. È veramente enorme, signor Presidente: non aggiungo altro; se passasse avremmo veramente dato una pennellata a questa amnistia che è la peggiore che si sia mai avuta nel nostro paese.

ACHILLI. Chiedo di parlare per una precisazione.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ACHILLI. Desidero dire solo che se l'onorevole Gargani non intendesse ritirare l'emendamento 2. 03, noi chiederemmo la votazione del subemendamento Testa 0. 2. 02. 1 che avevamo presentato all'emendamento Ricci 2. 02 e che avevamo considerato decaduto, dal momento che era stato ritirato l'emendamento principale. Poiché l'onorevole Gargani ha tenuto in vita con il suo emendamento una parte dell'emendamento Ricci (infatti l'ultimo comma dell'articolo aggiuntivo Gargani 2. 03 è analogo all'ultima parte dell'articolo aggiuntivo Ricci 2. 02), pensiamo che il subemendamento Testa 0. 2. 02. 1 possa essere ora riferito all'emendamento Gargani 2. 03 e possa dunque essere posto in votazione.

PRESIDENTE. Onorevole Achilli, devo subito dirle che ciò non è possibile per motivi regolamentari. Il subemendamento Testa 0. 2. 02. 1. è stato ritirato ed il regolamento non consente che sia ora posto in votazione a discrezione del Presidente.

TESTA. Chiedo di parlare per una precisazione.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TESTA. Il subemendamento che io avevo presentato mirava ad una specificazione. Noi possiamo avere due casi: una licenza edilizia concessa in conformità alle norme urbanistiche ed al piano regolatore che viene dichiarata *incidenter tantum* dal giudice penale illegittima. Tuttavia, questa licenza, nel momento in cui viene concessa, è legittima, perché esistono già delle norme ritualmente approvate nel piano regolatore.

Ci può essere anche il caso in cui la licenza viene data, con una sanatoria successiva della edificabilità dell'area: ebbene, il nostro emendamento voleva precisare proprio questo concetto, per evitare che si potesse concedere comunque una licenza su un terreno non edificabile, successivamente renderlo edificabile e sanare poi l'intera questione.

Siccome mi pare che la sostanza sia uguale, sottoponiamo allo stesso onorevole Gargani — che aveva accettato tale formulazione — questa maggiore precisazione, poiché la riteniamo conforme anche ai suoi intendimenti.

MAMMI. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAMMI. Noi voteremo contro l'ultimo comma dell'emendamento Gargani 2. 03 non solo per alcune delle ragioni che sono già state dette, ma anche perché non comprendiamo come il magistrato possa stabilire la conformità della edificazione alle norme previste dagli strumenti urba-

nistici in assenza, per illegittimità, della autorizzazione amministrativa. Non riusciamo a capire, cioè, come si possa applicare, senza dare spazio a discrezionalità inopportune, un emendamento così formulato.

VIZZINI. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VIZZINI. Vorrei semplicemente annunciare il voto contrario del gruppo socialdemocratico all'emendamento Gargani 2. 03, soprattutto a seguito delle osservazioni fatte dallo stesso onorevole Gargani su questo emendamento (*Vivi commenti*).

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi!

TRANTINO. Gargani, ritiralò, per il tuo bene! (*Commenti dei deputati del gruppo del MSI-destra nazionale*). Signor Presidente, neppure il suo prestigio può salvare quest'aula!

PRESIDENTE. Non è con questo atteggiamento che si fa diventare decoroso quello che, eventualmente, non lo fosse! (*Proteste dei deputati del gruppo del MSI-destra nazionale*).

In regime democratico si vota contro o si vota a favore, il resto sono esclamazioni. Si può avere la fortuna di farle passare alla storia, ma non tutti hanno questa fortuna.

SPAVENTA. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SPAVENTA. Vorrei solo dichiarare che gli indipendenti di sinistra del gruppo misto voteranno contro questo emendamento per le ragioni variamente addotte da altri colleghi.

GALASSO. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GALASSO. Noi riteniamo che l'ultimo comma dell'emendamento Gargani 2. 03 realizzi una confusione mostruosa tra normativa di diritto penale e normativa amministrativa, nascondendo un chiaro allargamento dell'amnistia: per questo voteremo contro l'ultimo comma dell'emendamento Gargani 2. 03! (*Proteste all'estrema sinistra*).

GARGANI GIUSEPPE. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GARGANI GIUSEPPE. Vorrei essere ascoltato un momento, serenamente: questo emendamento è stato elaborato collegialmente dalla Commissione (*Vive proteste dei deputati del gruppo del MSI-destra nazionale*).

FRANCHI. Ma bene!

GARGANI GIUSEPPE. Un momento: prendo atto...

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, volete lasciar parlare l'oratore? Sono già le 16,30 ed abbiamo ricevuto proteste dal Senato per i nostri ritardi!

GARGANI GIUSEPPE. Prendo atto della possibilità di equivoco nell'interpretazione di questa norma: se non è possibile inserire il subemendamento Testa, ritiro il mio emendamento 2. 03 per la parte che avevo mantenuto.

PRESIDENTE. Le confermo onorevole Gargani, che non c'è alcuna possibilità regolamentare di inserire il subemendamento Testa.

GARGANI GIUSEPPE. Allora lo ritiro, signor Presidente.

PRESIDENTE. Sta bene. Abbiamo così esaurito l'esame degli articoli del disegno di legge. Chiedo che la Presidenza sia autorizzata a procedere al coordinamento formale del testo approvato.

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Passiamo agli ordini del giorno. Se ne dia lettura.

STELLA, *Segretario*, legge:

La Camera,

in sede di approvazione del disegno di legge n. 2343, concernente « delega al Presidente della Repubblica per la concessione di amnistia e di indulto e disposizioni sull'azione civile in seguito ad amnistia »,

impegna il Governo

ad adottare provvedimenti amministrativi che prevedano:

l'annullamento di tutti i procedimenti disciplinari pendenti a carico degli impiegati civili e militari dell'amministrazione statale, centrale e periferica, e di tutti i dipendenti da enti ed istituti pubblici e di diritto pubblico, dalle regioni, province e comuni;

il condono di tutte le sanzioni disciplinari, e degli effetti negativi che le stesse hanno ai fini della progressione della carriera giuridica ed economica degli interessati, inflitte agli impiegati civili e militari dello Stato ed ai dipendenti degli enti ed istituti pubblici e di diritto pubblico, delle regioni, delle province e dei comuni;

l'annullamento ed il condono della sanzione civile di contenuto economico inflitta, in via amministrativa, in danno di persone fisiche e giuridiche per la mancata osservanza di norme di diritto civile e/o amministrativo;

la riduzione ad un importo pari all'ammontare degli interessi di mora calcolati al tasso annuo del 7 per cento, delle sanzioni civili applicate dagli istituti ed enti gestori delle assicurazioni generali obbligatorie (INPS, INAM, INAIL, ecc.) in danno di ditte, morose nel versamento dei contributi assicurativi e previdenziali dovuti per i propri dipendenti, che denun-

cino spontaneamente il proprio debito ed avanzino domanda di regolarizzazione della loro esposizione debitoria entro il 31 dicembre 1978.

9/2343/2

SCOVACRICCHI.

La Camera,

ritenuto che l'applicazione del provvedimento di amnistia ed indulto comporterà necessariamente un gravoso impegno degli uffici giudiziari nel periodo feriale;

ritenuto altresì che le sezioni feriali ed i magistrati delle preture, procure ed uffici istruzione dei tribunali sono già oberati di lavoro anche in considerazione dell'aumento dei processi da celebrarsi con rito direttissimo in forza delle nuove leggi procedurali;

ritenuto che l'applicazione dell'amnistia e dell'indulto nei confronti degli imputati e condannati in istato di detenzione non può essere rinviata in alcun caso alla fine del periodo feriale;

impegna il Governo

a compiere anche presso il Consiglio superiore della magistratura tutti i passi necessari per promuovere un opportuno ed immediato adeguamento dell'assetto feriale degli uffici suddetti anche con il richiamo dalle ferie dei magistrati la cui opera sia necessaria al regolare smaltimento del lavoro.

9/2343/3

FACCIO ADELE, BONINO EMMA.

La Camera,

ritenuto:

che le modifiche apportate agli istituti della recidiva (articolo 99 del codice penale) della continuazione (articolo 81 del codice penale) e del giudizio di equivalenza e prevalenza tra attenuanti ed aggravanti (articolo 69 del codice penale) dal decreto-legge 11 aprile 1974, convertito nella legge 7 giugno 1974, n. 220, hanno provocato stridenti disparità di trattamento tra cittadini, che si trovavano nella medesima condizione giuridica;

che appare opportuno intervenire al fine di eliminare gli effetti di tale di-

sparità di trattamento, per superiori fini di giustizia ed equità;

impegna il Governo

ad esaminare la posizione degli imputati condannati con sentenze divenute irrevocabili prima dell'11 aprile 1974 e che avrebbero potuto godere del miglior trattamento previsto dal decreto-legge sopra citato, al fine di instaurare con sollecitudine le procedure dirette a sottoporre al Presidente della Repubblica l'approvazione di un provvedimento di grazia o commutazione di pena.

9/2343/4 BONINO EMMA, FACCIO ADELE, MELLINI, PANNELLA.

La Camera,

impegna il Governo

a promuovere l'adozione di un provvedimento di condono per:

a) le sanzioni inflitte e da infliggere per infrazioni disciplinari commesse sino a tutto il 31 dicembre 1977 e con effetto dalla data di commissione delle infrazioni stesse, da dipendenti delle amministrazioni dello Stato, compresi i militari e gli appartenenti ai corpi militarizzati, e degli enti pubblici e degli enti di diritto pubblico quando le sanzioni comminate e da comminarsi non comportino la risoluzione del rapporto di impiego o di lavoro;

b) le sanzioni inflitte o da infliggere non superiori alla sospensione, per infrazioni disciplinari commesse sino a tutto il 31 dicembre 1977 da esercenti pubbliche funzioni o attività professionali. Delle sanzioni condonate non deve rimanere traccia nel fascicolo personale degli interessati.

9/2343/5 VALENSISE, PAZZAGLIA, ALMIRANTE, BAGHINO, BOLLATI, DEL DONNO, FRANCHI, GUARRA, LO PORTO, MICELI VITO, RAUTI, ROMUALDI, SANTAGATI, SERVELLO, TRANTINO, TREMAGLIA, TRIPODI.

La Camera,

ritenuto che il provvedimento di amnistia riconosciuto in taluni casi di violazione edilizia non inficia l'obbligo degli enti locali di applicare le sanzioni amministrative di demolizione e ripristino o di fiscalizzazione,

impegna il Governo

a sollecitare l'iniziativa degli enti locali perché vengano adottati con immediatezza i provvedimenti repressivi di carattere amministrativo previsti dalla legge n. 10 del 1977.

9/2343/6 VINEIS, LABRIOLA, ACHILLI.

La Camera,

considerata l'opportunità di escludere dal provvedimento di amnistia gravi violazioni in materia edilizia ed urbanistica, ritenuto che il criterio della subordinazione del provvedimento di clemenza all'assorbimento delle sanzioni amministrative o delle onerosità necessarie per attuare il recupero urbanistico delle costruzioni abusive deve trovare corrette collocazioni in un apposito strumento legislativo che qualifichi in modo articolato le diverse ipotesi, in relazione alla gravità delle violazioni e delle condizioni economico-sociali delle diverse zone del paese;

impegna il Governo

ad assumere sollecitamente idonea iniziativa legislativa per regolamentare le conseguenze amministrative e giudiziarie dell'abusivismo edilizio.

9/2343/7 GARGANI GIUSEPPE.

PRESIDENTE. Qual è il parere del Governo sugli ordini del giorno presentati?

BONIFACIO, *Ministro di grazia e giustizia*. Signor Presidente, per quanto riguarda l'ordine del giorno n. 9/2343/2, il Governo non può accettarlo puntualmente perché non può impegnarsi sulle singole, specifiche e concrete misure che esso richiede (*Vivi, prolungati commenti — Rumori*).

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi!

Onorevoli colleghi, non mi costringano a sospendere la seduta! (*Vivi, reiterati commenti*).

Sospendo la seduta! (*Applausi al centro*).

La seduta, sospesa alle 16,30, è ripresa alle 16,45.

PRESIDENTE. Prego nuovamente il ministro di grazia e giustizia di esprimere il parere del Governo sugli ordini del giorno.

BONIFACIO, Ministro di grazia e giustizia. Signor Presidente, il Governo non può accettare l'ordine del giorno Scovacicchi n. 9/2343/2 in quanto l'ordine del giorno lo impegna a singole, specifiche e concrete misure. Tuttavia, assicura che porterà la sua attenzione sulla materia alla quale l'ordine del giorno si riferisce, con piena disponibilità a predisporre ed elaborare provvedimenti ispirati a principi di equità.

Per quanto riguarda l'ordine del giorno Faccio Adele 9/2343/3, il Governo lo accetta come raccomandazione, assicurando opportuni interventi, che possono essere svolti non solo attraverso il Consiglio superiore della magistratura ma anche direttamente attraverso il ministro responsabile dei servizi della giustizia, e che abbiamo esperito in questi giorni, per far sì che gli uffici giudiziari con tempestività facciano fronte ai doveri che loro discendono dalla approvazione del provvedimento di amnistia.

Per quanto riguarda l'ordine del giorno Bonino Emma 9/2343/4, il Governo non ha difficoltà ad accettarlo perché già da tempo, nella formulazione delle proposte di grazia che si riferiscono a condanne anteriori alla grande riforma del 1974, è mia cura, attraverso la diretta lettura delle sentenze dei vari gradi, verificare, almeno in un giudizio che non può che essere approssimativo, quale sarebbe stata l'incidenza sulla condanna ove fossero state già vigenti le norme alle quali l'ordine

del giorno si riferisce. Si tratta, quindi, di un indirizzo che io già concretamente perseguo e al quale resterò ovviamente fedele.

Per quanto riguarda l'ordine del giorno Valensise 9/2343/5, valgono le considerazioni che ho fatto a proposito dello ordine del giorno Scovacicchi.

VALENSISE. Il nostro ordine del giorno è diverso da quello dell'onorevole Scovacicchi.

BONIFACIO, Ministro di grazia e giustizia. Sì, è diverso, però riguarda la stessa materia e posso solo ripetere che il Governo ha la più ampia disponibilità a predisporre appositi provvedimenti.

Accetto l'ordine del giorno Gargani Giuseppe n. 9/2347/7.

PADULA, Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici. Se il Presidente consente, esprimo io il parere del Governo sull'ordine del giorno Vineis 9/2343/6 che accetto come raccomandazione, in quanto chiede un'attività di stimolo nei confronti delle autorità locali.

PRESIDENTE. Chiederò ora se, dopo le dichiarazioni del Governo, i presentatori insistano a che i loro ordini del giorno siano posti in votazione.

SCOVACRICCHI. Devo giudicare la dichiarazione del ministro un po' peregrina. Ritengo che forse egli ha inteso accettare come raccomandazione il mio ordine del giorno almeno per quello che è il suo contenuto essenziale.

Comunque, udita la dichiarazione del ministro, non insisto per la votazione del mio ordine del giorno, interpretandole nel senso che ho detto, in quanto ritengo che un provvedimento a parte di carattere amministrativo rappresenti una doverosa integrazione all'amnistia che stiamo per approvare; integrazione che, del resto, rientra nella prassi sempre seguita nel dopoguerra.

VALENSISE. Non insistiamo a che il nostro ordine del giorno sia posto in votazione, prendendo atto della dichiarazione di disponibilità ad affrontare questo problema espressa dal ministro.

BONINO EMMA. Prendendo atto che i due nostri ordini del giorno sono stati uno accettato e l'altro accettato come raccomandazione dal Governo, non insistiamo a che siano posti in votazione.

VINEIS. Poiché non è stato possibile illustrare l'ordine del giorno, mi consenta, signor Presidente, una semplice puntualizzazione: io chiedevo al Governo di sollecitare le amministrazioni locali a non credere che con l'introduzione di un provvedimento di amnistia in materia di leggi urbanistiche vengano a cadere anche i provvedimenti di fiscalizzazione e di ripristino per le costruzioni abusive.

Visto che già sono state inviate dal ministro molte circolari per illustrare la legge n. 10 del 1977, il Governo potrebbe darsi carico di far presente agli amministratori locali che, nonostante il provvedimento di amnistia, le norme che ho indicato devono essere ancora applicate.

Se questo è il significato e l'intendimento (ma vorrei esserne certo) con cui il Governo accetta come raccomandazione il mio ordine del giorno, non insisterei per la votazione.

PRESIDENTE. Onorevole Vineis, ora non può mettersi a svolgere il suo ordine del giorno e magari chiedere al Governo la interpretazione autentica della sua accettazione come raccomandazione. Dica semplicemente se insiste per la votazione o no.

VINEIS. Non insisto, signor Presidente.

GARGANI GIUSEPPE. Neanch'io insisto, signor Presidente.

PRESIDENTE. Abbiamo così esaurito la trattazione degli ordini del giorno.

Passiamo alle dichiarazioni di voto sul complesso del disegno di legge. Con una

deroga alle mie abitudini, vorrei invitare i colleghi a rispettare rigorosamente i termini di tempo regolamentari fissati per le dichiarazioni di voto anche per andare incontro alle sollecitazioni che ci pervengono dall'altro ramo del Parlamento, che sta attendendo l'invio di questo provvedimento fin dalle 14.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Costa. Ne ha facoltà.

COSTA. Spero di non deludere almeno per quanto riguarda la brevità della mia dichiarazione di voto. Esprimo il voto contrario del gruppo del partito liberale come corollario al nostro costante atteggiamento e in coerenza con la linea sempre seguita dal nostro partito. L'amnistia e l'indulto sono eccezioni allo Stato di diritto e devono trovare spiegazione, fondamento, ragione e motivazione in una realtà sociale, economica e penale che ne giustifichino il varo.

Queste spiegazioni, queste motivazioni mancano nella società attuale che avrebbe urgenza di revisioni normative, di coordinamento legislativo, di una programmazione penale che non si è avuta e che è stata, invece, sostituita, in questo momento, da un provvedimento contorto, confuso, di non facile applicazione e comunque ingiusto verso i cittadini che hanno fatto il loro pieno dovere.

Si è detto, nella relazione del ministro e nell'illustrazione del relatore, che il provvedimento non fa che anticipare nuove norme che non sono ancora state varate. In realtà l'amnistia e l'indulto non sono altro che il segno dell'incapacità delle forze politiche della maggioranza di Governo di operare in maniera ortodossa per risolvere i problemi della giustizia penale nonché delle carceri. Non essendo in grado il Governo di provvedere, con mezzi ortodossi, a dare modernità alla vita giudiziaria e carceraria, le stesse forze politiche che lo sorreggono sono ricorse alla clemenza di Stato. Una soluzione, questa, non solo sbagliata, ma ostica alla società e all'opinione pubblica che chiede ben altro.

Votiamo contro l'amnistia perché questa legge concreta pienamente la prevalenza del partito comunista italiano in seno alla maggioranza; prevalenza e copertura numerica rivelatasi in tutte le votazioni, prevalenza dinanzi alle diverse ipotesi di emendamenti (ampiamente dimostrata dagli emendamenti Cavaliere e Pontello), prevalenza politica ispiratrice delle scelte della maggioranza.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Trantino. Ne ha facoltà.

TRANTINO. *Votiamo contro questo provvedimento perché costretti e per non essere coinvolti nei suoi vizi. In concreto, qual è l'attuale situazione? Nel 1977 2.280 mila pendenze, l'intasamento preamnistia che proprio per l'annunciata vigilia consente oggi di definire in tre milioni di pendenze, al 30 giugno, i procedimenti in attesa di definizione e di istruttoria o di giudicato.*

Questa amnistia dovrebbe trovare il varo ufficiale tra qualche giorno, il 4 o 5 agosto, con un terzo dei magistrati in servizio perché gli altri già sono in ferie e rientreranno il 15 settembre, sicché a quella data avremo due terzi di magistrati che sostituiranno l'attuale terzo. Al 15 settembre l'organico sarà finalmente a ruoli completi; ma quale organico, signor Presidente, onorevoli colleghi? Magistrati in perpetua carenza, sedi vacanti, personale giudiziario in via di parziale potenziamento a seguito degli ultimi provvedimenti ministeriali. In tale ospedale senza medici adeguati, con modesti assistenti e scarsa attrezzatura, un'alluvione di adempimenti! Immaginate un'epidemia in tale realtà sanitaria! Né sono ipotizzabili soccorsi perché i magistrati che fanno parte dell'organico del civile, già hanno avuto in regalo il contenzioso dell'equo canone che di per sé paralizza la già ansimante macchina giudiziaria.

È necessario ricordare che ci sono i termini sospesi sino al 15 settembre, cioè un congelamento totale, un congelamento che attiene ai due momenti che detta am-

nistia richiede: l'udienza d'obbligo, in quanto è un'amnistia che ha il presupposto della rinunciabilità, e gli adempimenti che derivano da quegli accertamenti addirittura, a volte, affidati ai laici, come nella già illustrata materia dell'urbanistica abbiamo avuto modo di constatare.

E voi ne parlate, signori della maggioranza, sin dal luglio 1977, e dal gennaio scorso l'avete definito un avvenimento legislativo già pronto. Siete politicamente e tecnicamente colpevoli per i ritardi e i rimedi. Per i rimedi, signor Presidente, si è istituzionalizzato (ormai credo che sia impropria persino la definizione di istituzionalizzazione, essendo industrializzato) lo stato di emergenza e siete colpevoli per la qualità del prodotto. Infatti, avete regalato alle preture un contenzioso ancora aperto in tema di urbanistica, con il paradosso diabolico dell'amnistia impropria, per cui il magistrato deve disseppellire fascicoli già definiti, impolverati, entrare nel merito del tipo di violazione e stabilire se si tratta di violazioni di aree limitate, sicché ad un certo punto si instaura un quarto grado, inipotizzabile persino dalla fantasia più fervida di colui il quale, ipotizzando questa amnistia, voleva disegnare la paralisi totale dello Stato.

Ci chiediamo: ma sotto sotto non è forse questo il disegno del partito comunista italiano? Sotto sotto non è forse questo il caos che si vuole creare? Infatti, questo caos porterà inevitabilmente a conseguenze impensabili, signor Presidente, onorevoli colleghi, atteso che nessuno dei problemi in piedi in attesa di questa amnistia potrà essere risolto o debellato.

I tribunali e le corti hanno in eredità da questo provvedimento il dosaggio e le indagini sulle attenuanti da concedere o no. E allora? Speravate forse nella drammatizzazione ostruzionistica, signori della maggioranza, per avere da noi l'offerta di un alibi e rinviare il provvedimento? È anche questa un'ipotesi possibile, conoscendo lo spessore del vostro cinismo. Siamo stati sensibili ed incidenti e lasciamo un bilancio politico serio ed attivo. Dal signor Presidente, al collega Mellini, al-

l'intera Commissione, tutti hanno dovuto registrare che la nostra non è stata una presenza passiva, inerte, né tanto meno la presenza di quelli che mirano al « tanto peggio tanto meglio ».

Abbiamo cercato in tutti i modi di migliorare questo provvedimento; abbiamo cercato di farlo al punto che ci siamo politicamente qualificati attraverso le nostre critiche, tanto che un galantuomo come Mellini ha potuto dire ieri, come ha detto, che la sensibilità sociale trova l'impatto con il muro reazionario della maggioranza di cui fanno parte, per grazia della democrazia cristiana, gli uomini del partito comunista e i socialisti.

Ma questa nostra attività qualificante può essere enucleabile? Certamente sì. Ci siamo impegnati per i reati contro la pubblica amministrazione al punto che il falso giuramento, che era un'ipotesi di alibi fotografico che veniva offerta a qualcuno, è rientrato tra i reati che sono esclusi dall'amnistia proprio con un atteggiamento da parte della Commissione interamente ereditario di quello che era il nostro emendamento.

Sottolineo poi il nostro impegno in altre direzioni: l'eliminazione del confino per motivazioni politiche; la minimizzazione dei lievi reati militari; la umanizzazione della esclusione per chi si presenta al provvedimento con precedenti; il posizionamento concettuale e tecnico dei reati urbanistici, atteso in un primo tempo e disatteso successivamente dalla Commissione; le valutazioni delle attenuanti di condotta nei delitti d'impeto; la considerazione del risarcimento del danno nei lievi reati contro il patrimonio; la definizione dell'area politica, con la legge Scelba, con la richiesta concessione di un condono, riservato persino al pluriomicida e negato all'autore del dissenso.

Si è dovuto prendere atto del nostro impegno tecnico e della nostra puntualità sociale. Quindi, se tutto ciò si è verificato, non parliamo certo per offesa ricevuta. Avete creato, in tempi sbagliati, uno strumento difettoso, orientato da una bussola equivoca che vi creerà le conclusioni che solennemente afferma il professor Nu-

volone: « Nel complesso, si tratta di un disegno di legge che, accanto ad alcuni pregi, presenta notevoli difetti ed anche veri e propri paradossi giuridici; e che, a nostro avviso, potrà creare non poche incertezze, complicazioni e forse anche sostanziali ingiustizie ».

Noi, onorevoli colleghi, ideologicamente non siamo avversari del principio dell'amnistia, perché per amnistia intendiamo una situazione patologica sì ma nello stesso tempo umana perché di clemenza, purché l'amnistia serva valori gerarchicamente prevalenti. Ed i valori gerarchicamente prevalenti vennero indicati lucidamente dal segretario del nostro partito, nell'intervento che aprì la discussione su questo provvedimento, quando si richiedeva almeno, come pedaggio per questa cessione della potestà dello Stato, a favore della malavita organizzata e non, almeno la moralizzazione, almeno la pacificazione.

Una sola ipotesi definisce il nodo richiamato da Almirante: lo sciacallo del Belice, che si è appropriato di miliardi, rispondendo di truffa aggravata, se da privato ha concorso ai vari appalti truccati, ottiene due anni di condono che vengono negati, nella misura di un giorno simbolico, al ragazzo del dissenso contro il quale è aperta la scure del regime, perché ha disturbato troppo il « manovratore » che non vuole essere disturbato.

Nessun riguardo per l'età, neppure come attenuante, esclusa specificamente nella legge; nessun ruolo per l'articolo 69, in tema di equivalenza o di prevalenza; nessuna valutazione per la qualità del reato. E dire che ancora esiste, per coloro che si intendono di cose di legge — ma mi chiedo quanti in Parlamento non siano avvocati disertori... —, l'articolo 133 del codice penale, che reclama la valutazione della condotta, del carattere, delle condizioni di vita individuale del reo. Abbiamo visto ragazzi imberbi, ancora incerti tra il nome della Patria e quello della rabbia, essere condannati brutalmente, essere spazzati via, senza valutare, incensurati, le condizioni di vita, la condotta, il carattere. E serviva a definire l'uomo nel fatto, fino a qualche giorno fa, l'articolo 133,

che oggi viene strangolato da questa foia di regime, che non vuole e non tollera assolutamente la parola contraria.

Non a caso, signor Presidente, parliamo di clemenza, che vuol dire perdono. Ed i farisei, mentre noi di questo discutevamo, pensavano al privato, al proprio; noi al dissenso, che oggi è epidemico, loro ai compari che sono pure epidemici. Ma l'area del dissenso, infatti, grazie a Dio, coincide con la quasi totalità del paese reale (mentre qui si vuole proteggere la sparuta cricca del paese legale) dimenticando che il domani, come sempre, è amico delle opposizioni, per le viltà del presente.

Abbiamo coerentemente proposto considerazioni persino per l'omicida, invocando, nella ricorrenza delle attenuanti rappresentate dai motivi di particolare valore morale e sociale e dalla provocazione, la diminuzione dell'indulto. Ed abbiamo trovato considerazione per l'omicida; per la rabbia che diventa reato, invece, il muro! E dire, signor Presidente, onorevoli colleghi, che sta almeno nel paradigma dell'articolo 62, numeri 1 e 2, il tipo di comportamento del ragazzo del « no », il quale possiede un suo motivo sociale, come fondamento, ed è costantemente provocato da tante ingiustizie, da tante discriminazioni, da tanti isolamenti, da tanti reticolati e perciò esplode. Certo, chi delinque non merita giustificazione, ma almeno valutazione umana e comprensione, avendo certe condotte origini anche nella collera non dominata.

Signor Presidente, l'ipocrisia tartufesca di questa maggioranza ha voluto salvare la propria coscienza pelosa, di cui fa cuscino ogni notte, e ha detto di avere in animo la pacificazione. L'hanno tanto in animo, la pacificazione, che l'hanno incorporata nel provvedimento di amnistia; però purché sia circoscritta a Bolzano! Questo ci ricorda Pietro di Castiglia che, dovendo punire coloro che andavano a caccia di ragazze, ed essendo egli stesso particolarmente attratto, decise, sorpreso, di decapitare la propria statua, per mettersi a posto la coscienza.

Tartufo ancora una volta ha vinto: questi personaggi molieriani del regime hanno detto: « La pacificazione per Bolzano, e non oltre Bolzano ». Tanto avviene quando un Presidente, che deve dare al paese questo provvedimento — perché questa sarà l'amnistia Pertini — solennemente dichiara di essere fratello di tutti nell'amor di Patria! Avete offeso lui prima dei ragazzi, avete offeso lui prima dei discriminati; sicché non vi benediranno, per questo provvedimento, né i galantuomini, né i detenuti, considerati come attentatori sociali: i primi perché tolleravano l'amnistia purché moralizzatrice e pacificatoria, e sono stati delusi; i secondi perché esclusi, per la fascia più incandescente, da ogni risultato.

Se pensavate di attutire — come qualcuno ha detto anche negandolo dopo — la situazione magmatica delle carceri, avete dimenticato che nelle carceri il buon gioco lo fanno i detenuti per reati impegnati, i colpevoli di rapine, di estorsioni, di reati gravi. A costoro avete negato l'indulto. Bene avete fatto: avrebbe potuto essere una scelta. Ma nel momento in cui devo constatare che questo indulto viene regalato a chi si trova in condizione di orditura, (non dettata da nevrosi e da disperazione, come per alcuni detenuti per gravi reati) agli ingrassati nel profitto di regime, allora il nostro giudizio diventa umanamente, tecnicamente e socialmente negativo. Avete dato a questi sventurati una carica ed una spinta in più a bruciare le carceri, per protestare contro una discriminazione che non poteva certamente scegliere il delitto dal delitto, nel momento in cui lo sciacallo di regime ha avuto tutti i riguardi e tutte le cautele privilegianti.

A conclusione di questo intervento, dirò che avreste potuto orientarvi ad una scelta. Ma non si offre, come avete fatto, il menù a Tantalò, così com'è stato operato con i detenuti, per poi imporgli a forza il digiuno. Non si dice, così com'è stato detto, « tra qualche mese avrete amnistia e indulto ». Non si alimenta nel carcere la speranza, così come autorevoli personaggi del Ministero hanno fatto, per

poi negare tutto. Il nostro è un partito che a torto viene considerato repressivo, perché è un partito che ha il concetto sacrale della giustizia, e sa che il galantuomo si difende con rigore, e che le sue difese non devono essere sguarnite; ma sa altresì che al di là del muro del carcere non vi sono certamente bestie da serraglio da sopprimere, ma uomini che hanno bisogno anche di attenzioni umanizzanti. Ed è importante che questa dichiarazione provenga da questa parte. Ebbene, nel momento in cui formuliamo queste considerazioni, ci accorgiamo che da un lato avete dato questo menù a Tantalò, e dall'altro gli avete tolto tovaglia e piatto; gli avete mostrato con la destra quello che gli avete tolto con la sinistra, perché si toglie sempre con la sinistra, da quando la sinistra esiste.

Signor Presidente, onorevoli colleghi, la delusione non è né amnistiabile, né condonabile. Non aiuterete né carceri, né cancellerie, né cittadini, stanchi di persecuzioni. Voi avete voluto comportarvi nel modo peggiore, e ci siete riusciti nel modo migliore. Così muore oggi un'occasione per domani (*Vivi applausi dei deputati del gruppo del MSI-destra nazionale - Congratulazioni*).

PRESIDENTE. Prego i colleghi di mantenersi, per le loro dichiarazioni di voto, nei termini stabiliti.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Galasso. Ne ha facoltà.

GALASSO. Sarò, come al solito, sintetico, e spero preciso. Il gruppo Costituyente di destra-democrazia nazionale negherà il suo consenso al disegno di legge per la concessione dell'amnistia e dell'indulto, non solo per ragioni di principio e per motivi di diffidenza verso un istituto che nei tempi vorticosi della nostra società, aggredita quotidianamente dal crimine, appare ormai un retaggio non foriero di indicazioni positive al nostro presente, e certamente non promette la edificazione di un avvenire sereno; ma anche per l'iter che ci ha fatto pervenire

all'adozione del provvedimento, tortuoso quanto farraginoso. Esso ha infatti completamente disatteso le indicazioni sullo stato della nostra giustizia e delle nostre strutture amministrative che pure l'onorevole Menicacci aveva lumeggiato nella sua proposta di legge, richiamando il pensiero di un insigne giurista e colto operatore del diritto, il professor Nuvolone, il quale aveva scritto: « Quanto sta avvenendo in questi giorni nel mondo delle leggi penali è una triste riprova della leggerezza con cui sono state impostate e varate certe riforme. Si è costretti a disfare appena costruito, o, addirittura, ancora prima che la costruzione sia terminata: riforme nate morte. Questo perché si sono inseguiti sogni teorici e demagogiche allucinazioni senza rendersi conto della realtà del paese, dei mezzi e degli uomini che si avevano a disposizione ».

Allora, onorevoli colleghi, non parlerò delle pubbliche polemiche che hanno stracciato il velo della rigorosa riservatezza che iniziative di tal genere meritano dal Governo e dalle forze politiche interessate. Non mi soffermerò, quindi, sulle conseguenze facilmente intuibili che si sono verificate e si verificheranno sul terreno della insorgenza del delitto, della funzionalità dell'amministrazione della giustizia, della caduta delle illusioni alimentate nel mondo carcerario e della radicalizzazione delle delusioni dei comuni cittadini che vedono ogni giorno aggravarsi la crisi della sicurezza nazionale e della propria convivenza civile.

Dirò, in primo luogo - come ha puntualmente osservato nella relazione di minoranza e nella replica l'onorevole di Nardo - che non possiamo avallare, malgrado lo sforzo notevole compiuto dal ministro e dal relatore per la maggioranza con alcune forze politiche - sforzo che il nostro gruppo ha cercato di favorire con un contributo di approfondimento migliorativo - una legge che si presenta con gli elementi caratteriali della abdicazione dello Stato, certificata dall'azione parlamentare del partito comunista, che ha ribadito qui la sua politica di discredito dell'autorità dello Stato.

Già nel 1969, dopo l'«autunno caldo», il partito comunista aveva chiesto al Governo un'azione riparatrice rispetto ad una politica di repressione da parte dello Stato che, in effetti, non c'era stata. Oggi, approfittando del disordine pubblico, ha fatto pesare la sua maggioranza parlamentare, ha dato credito e peso alla sua forza politica per condizionare la svolta rappresentata da una legge che, indubbiamente, certifica la capitolazione dello Stato dinanzi alla delinquenza.

Quando, onorevoli colleghi, non si accentua il processo per dar vita all'organica e articolata depenalizzazione di taluni reati; quando l'ordine pubblico non sollecita nelle forze politiche, nel Governo, nel Parlamento, riflessioni e meditazioni in ordine alle condizioni del collasso dello Stato e di crisi della sicurezza del cittadino; quando, come nel caso del disegno di legge in esame, si affida alla discrezionalità del magistrato, del pretore, l'applicazione del beneficio dell'amnistia e si dimentica un principio elementare, vale a dire che nella misura in cui si allarga l'area della discrezionalità dei poteri giudiziari si affievolisce sino alla perenzione la certezza del diritto, che regola la convivenza dei popoli civili ed è presupposto inalienabile della pacificazione che, per ciò stesso, viene disattesa e tradita; quando l'amnistia finisce per qualificarsi come strumento di politica criminale in antitesi alla natura, alla essenza e alla funzione dell'istituto, pur modernamente intese, allora si egemonizza la confusione giuridica, si scredita il diritto, si incoraggia la delinquenza, che pure si vuole combattere.

Ecco, quando queste denunce affondano le radici nel terreno fertile offerto dalla normativa in via di finale approvazione, allora il disegno di legge sull'amnistia segna la tappa di una nuova e non ultima capitolazione dello Stato al cospetto di chi è uso a delinquere, ed esprime, nel contempo, una dichiarazione di impotenza del Governo e di condanna della sua azione politica, che farà rifluire la delinquenza di ogni genere, imbandita dalla clemenza, stimolata dalla certezza della carenza politica, delle distor-

sioni e dell'incagliamento dell'amministrazione della giustizia, senza risolvere alcun problema attinente alla funzionalità delle strutture amministrative e giudiziarie.

È per questo che il gruppo Costituente di destra-democrazia nazionale ritiene il provvedimento inutile e dannoso: esso, in sintesi, determina la capitolazione dello Stato, incrina i principi dello Stato di diritto, non soddisfa le esigenze della giustizia, non giova alla pacificazione e, soprattutto, non contribuisce a dare un minimo di serenità e di sicurezza agli italiani, che dopo questa legge saranno più angosciati.

Per tali motivi, il voto del nostro gruppo sarà contrario (*Applausi dei deputati del gruppo Costituente di destra-democrazia nazionale*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Preti. Ne ha facoltà.

PRETI. Noi socialdemocratici siamo avversari del principio dell'amnistia, che cancella il reato — ed è certamente cosa assai grave —, come siamo avversari del principio dell'indulto. L'amnistia è un istituto solo italiano: non mi risulta che esista l'amnistia nei paesi civili ed evoluti; non so, ma temo che esista in pochi paesi meno civili e meno evoluti. In un momento come questo poi potrebbe provocare più perplessità che in altri momenti, caratterizzati da certe vicende politiche che è inutile ricordare.

Mi pare che andare avanti con l'amnistia significhi legiferare e governare all'italiana, con quello stile caratteristico del nostro popolo, di cui ieri parlava proprio uno dei più autorevoli giornali degli Stati Uniti d'America. Comunque, si è resa inevitabile questa amnistia per l'intasamento spaventoso della macchina della giustizia, che nel nostro paese è veramente in condizioni pietose. Ha sottolineato questo motivo, che è il solo quasi valido dell'amnistia, l'onorevole Reggiani, quando è intervenuto nel dibattito a nome del nostro gruppo.

Per questa considerazione, diciamo, di necessità, e anche perché a poco a poco si è realizzato un accordo generale, noi, che pure siamo partiti mesi fa da posizioni contrarie all'amnistia, abbiamo deciso di aderire, e pertanto voteremo a favore. Non sono però certamente questi metodi, che io definirei medievali (ammesso che il termine « medievale » non sia un po' troppo abusato), che possono, da un lato, rimediare all'affollamento eccessivo delle carceri e, dall'altro, sfoltire l'eccesso dei processi. Il difetto, come si suol dire, sta nel manico.

Non credo, pur votando a favore dell'amnistia insieme con i miei colleghi di gruppo, che i risultati saranno molto positivi. Tra l'altro, moltissimi colpevoli di reati contro il patrimonio, che sono forse la maggioranza di coloro che godranno dell'amnistia e dell'indulto, rientreranno in carcere dopo poche settimane. In occasione dell'ultima amnistia, mi ricordo di un borseggiatore, che uscì il mattino, a Bologna, dal carcere, e nel pomeriggio era stato di nuovo arrestato, perché lo avevano sorpreso a borseggiare in tram, non avendo altro mestiere che quello non onorato che in quel momento esercitava.

Ora, vorrei anche osservare con una nota un po' ironica — me la perdoni l'onorevole Presidente — che sarebbe stato meglio che questa legge, come la maggioranza delle leggi italiane, fosse entrata in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione sulla *Gazzetta ufficiale* (cioè dopo ferragosto); viceversa, entrando in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sulla *Gazzetta ufficiale*, cioè tra due o tre giorni, noi avremo l'inconveniente che per ferragosto il numero degli appartamenti svaligiati sarà enorme e ne saranno probabilmente vittime anche taluni di quelli che hanno votato questa legge. È un'ironia della sorte anche questa, che però ho voluto sottolineare perché, secondo me, non c'era proprio alcun bisogno di avere questa fretta di mandare a casa questi detenuti in un momento in cui tutte le abitazioni sono abbandonate...

PRESIDENTE. È proprio perché non siano abbandonate del tutto, evidentemente!

PRETI. Sarà per questo, per popolare un poco le città per ferragosto. Non voglio aggiungere altro. La ringrazio, signor Presidente, di questo simpatico commento e nel testimoniare il nostro voto favorevole ma non convinto, comunico che faremo anche noi il nostro dovere.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Gamper. Ne ha facoltà.

GAMPER. Il disegno di legge che stiamo per votare darà inevitabilmente adito a molte discussioni e polemiche. Infatti, l'istituto stesso dell'amnistia in ogni Stato di diritto e democratico è alquanto opinabile, contestato e spesso avversato, sia per le sue origini storiche, cioè medievali, sia per il carattere e la natura discriminatoria insite nel provvedimento stesso.

Non intendiamo però soffermarci su questo. Sia chiaro che per noi il provvedimento di amnistia e di indulto ha la sua ragion d'essere anche in uno Stato democratico come il nostro, ma non in questo momento, in questo modo e nella forma e nella misura in cui è presentato e datato. Noi quindi in linea di principio accettiamo e riconosciamo il provvedimento di amnistia come tale, ma ciononostante il presente disegno di legge non potrà trovare la nostra approvazione per una serie di motivi sia di ordine generale, sia di ordine particolare.

L'amnistia invero non deve e non può essere concessa ed applicata come mezzo e strumento per risolvere la gravissima crisi della giustizia oppure, peggio ancora, come rimedio per ovviare alle difficoltà e alle lungaggini dell'*iter* parlamentare di certe urgentissime riforme. Ciò significherebbe infatti snaturare l'istituto della amnistia e non già anticipare le riforme come invece si è sostenuto in quest'aula.

L'amnistia non può essere concessa e non può costituire né motivo né fine per

ridurre il carico giudiziario oppure il carico penitenziario, così come il gravissimo problema della crisi della nostra giustizia non può essere affrontato né tanto meno risolto col ricorso all'amnistia, ma con una riforma radicale ed urgentissima delle strutture e dell'organizzazione del sistema giudiziario e penitenziario. È ormai un dato incontestabile che i cittadini, l'uomo della strada, l'uomo semplice, specialmente il meno abbiente, hanno perso o stanno per perdere ogni fiducia nella giustizia: è un sintomo, questo di estrema gravità perché tocca lo Stato e la comunità civile nella loro sostanza.

Uno dei compiti essenziali e fondamentali di ogni Stato di diritto sta nell'amministrazione della giustizia quale garanzia del civile convivere. Senza risolvere la grave crisi della giustizia non si risolverà mai la grave crisi in cui il paese attualmente si trova. L'amnistia dovrebbe invece costituire l'eccezione per risolvere e definire fatti eccezionali. Ecco il nostro dissenso di fondo.

La pericolosità sociale di certi reati non risulta solo dalla misura della pena prevista dal codice penale; il furto, per esempio, la prima fase cioè della vita delinquenziale che trova spesso il suo naturale ed ulteriore sviluppo nella rapina, nel rapimento e nell'assassinio, sta dilagando sempre di più e incide in modo assai negativo sulla vita quotidiana di ogni singolo, sulla certezza del diritto dell'intera comunità ed anche sulla vita economica. Non va infatti dimenticato il suo effetto assolutamente negativo sul turismo e, quindi, su un settore importantissimo della nostra economia.

Per quanto riguarda la pericolosità sociale, a nostro modo di vedere, si dovrebbe piuttosto distinguere fra reati dolosi e reati colposi. Certi reati sono stati probabilmente commessi non solo a causa di un'impressionante susseguirsi di norme giuridiche, di sempre nuove leggi, sia a livello statale come anche a livello regionale e provinciale, ma anche per un'insufficiente e addirittura del tutto carente preparazione ed istruzione del cittadino.

Essendo l'amnistia per sua natura e finalità un mezzo eccezionale, noi ci siamo permessi di chiedere l'estensione del provvedimento in oggetto a quegli altoatesini che per motivi meramente politici sono stati coinvolti nella cosiddetta guerra dei tralicci in Alto Adige, riportando pesantissime condanne. Da allora sono passati più di dieci anni, senza che nella nostra provincia si siano ripetuti fatti del genere. La nostra popolazione, quindi, attende da anni la parola « fine », e per questo ci sembrava equo estendere il presente provvedimento anche a questi nostri sventurati concittadini.

Non senza profonda amarezza prendiamo atto che, ciò nonostante, non si è voluto far calare il sipario del silenzio su questi fatti, come invece sarebbe stato opportuno nell'interesse di una pacifica convivenza. Amnistia significa dimenticare e far dimenticare e questi fatti, da tempo, sono passati alla storia e scordati nella realtà politica di oggi.

La delusione della nostra gente è tanto maggiore, se teniamo presenti le circostanze, di tempo e di ambiente, in cui questi nostri concittadini sono finiti nelle maglie della giustizia e in carcere. Non possiamo non ricordare che costoro avevano evitato, o quanto meno tentato di evitare, ogni spargimento di sangue; ciò nonostante il pubblico ministero di allora non aveva esitato a chiedere la pena massima della morte civile, cioè dell'ergastolo, mentre nel recente processo di Torino il pubblico ministero, contro i capi storici delle Brigate rosse, ha limitato la sua richiesta di condanna massima a soli 15 anni di carcere. Anche questo fatto è stato attentamente registrato da noi e dalla nostra popolazione e si potrebbe, invero, essere tentati di pensare di trovarci di fronte a due pesi e a due misure.

Speravamo, pertanto, di poter finalmente con questa legge portare piena e definitiva serenità nella nostra terra, ma per motivi a noi incomprensibili ci vediamo tuttora preclusa la via, per cui non si può chiudere ancora questo capitolo tragico e travagliato della nostra storia.

Per tutti questi motivi voteremo contro il presente disegno di legge (*Applausi dei deputati della Südtiroler-Volkspartei*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Giuseppe Gargani. Ne ha facoltà.

GARGANI GIUSEPPE. Signor Presidente, sarà davvero brevissimo perché ritengo che la discussione su questa legge che stiamo per votare abbia avuto un ampio riferimento dentro e fuori del Parlamento; mi pare che si sia discusso abbastanza sui fini, sulle ragioni, sui motivi per i quali il Governo ed il Parlamento si apprestano a decidere su un provvedimento che ritengo sia profondamente giusto.

Noi siamo favorevoli a questo provvedimento e debbo confessarle, signor Presidente, che una dichiarazione di voto non sarebbe necessaria se non volessi ripetere a me stesso ed agli onorevoli colleghi una delle ragioni che noi abbiamo spiegato sovente in questi giorni — e che i colleghi intervenuti nella discussione sulle linee generali hanno ripetuto — ma che fuori di qui, dalla stampa ed in qualche modo anche dalle opposizioni, non è stata recepita.

Tra le tante lettere che sono arrivate in questo periodo nella mia casella, ho ricevuto quella di un elettore il quale si ribellava poiché noi, sostanzialmente, non stiamo procedendo ad una amnistia, ma stiamo razionalizzando un provvedimento che, in qualche modo, si collega alla depenalizzazione. Cioè, noi stiamo arrivando all'ultima parte di un atto che, se formalmente non è stato approvato dalla Camera, pur sempre rappresenta il *primum* di questo provvedimento. Questo cittadino ha capito tutto: ha capito che questo provvedimento è diverso dagli altri provvedimenti di clemenza varati nel passato. Si tratta di un provvedimento di amnistia, ma con una *ratio* diversa, inserendosi in una logica diversa e facendosi carico di tutte le ragioni dell'attuale struttura sociale; esso cerca di recepire questo mo-

mento, cercando di renderlo effettivo e completo.

Avendo stabilito il « tetto » di tre anni per i reati da amnistiare, noi vogliamo farci carico di ciò che è cambiato nella società. Che cosa è cambiato? Nell'analisi che abbiamo fatto dei vari problemi giuridici o giudiziari, abbiamo sempre ripetuto che esiste una frattura fra la norma e la realtà sociale che la norma stessa comprende o che vuole comprendere. Oggi, questo divario è maggiore e le conseguenze, sul piano dell'efficienza giudiziaria, cioè sul piano della crisi più profonda del nostro paese (l'impossibilità di adeguare realmente ed effettivamente la norma al caso sociale) ha determinato e determina uno dei problemi più grossi di fronte ai quali ci troviamo e che crea la crisi istituzionale e la crisi stessa della norma. La norma non riesce ad arrivare al cittadino e non riesce ad essere puntualmente applicata.

Da qui deriva la nostra analisi della sfasatura che esiste e della mancanza di capacità del legislatore di poter comprendere tutta la complessa realtà sociale che è mutata. Se questa analisi è vera, se alcuni reati sono diventati più gravi perché alcune fattispecie incidono diversamente nella realtà sociale, mentre altre fattispecie non hanno quella rilevanza o quell'allarme sociale che avevano per il passato, noi, con l'avvertita politica che abbiamo condotto in questi mesi, abbiamo pensato di dover rivedere il codice penale rispetto ad alcuni reati che oggi non rappresentano più quell'allarme che avevano nel passato. Abbiamo, quindi, deciso, con un provvedimento che stiamo per varare in sede di Commissione giustizia, di depenalizzare alcuni reati. Ebbene, era chiaro che ci volesse una strategia diversa e fin dall'estate scorsa il Governo aveva detto che il provvedimento di amnistia non si poneva *tout court* come un provvedimento di clemenza, dovendo corrispondere ad un ben determinato indirizzo di politica criminale.

Abbiamo raggiunto una di queste conseguenze nel momento in cui diamo vita a questo provvedimento. Veramente non

comprendo le critiche provenienti da una parte determinata, che sostengono che questo provvedimento di clemenza è come se non fosse varato: nel momento in cui rivendichiamo questa *ratio* di voler amnistiare i reati che, in qualche modo, rientrano nel provvedimento di depenalizzazione, nei fatti dimostriamo la logica che finora ci ha guidati.

Si è detto anche che quello dei tre anni sarebbe un tetto inutile perché sostanzialmente non porta una vera amnistia. Da un esame anche approfondito delle norme, dall'ingresso che in questo provvedimento hanno avuto anche i giudizi di prevalenza, rispetto alle aggravanti ed alle attenuanti, non possiamo dire che tutto sommato questa amnistia operi poco; essa va anche al di là, quando è giusto, del tetto stabilito di tre anni. Ci siamo attenuti a quel parametro perché non volevamo eccedere in un provvedimento di clemenza. Ci siamo resi conto, del resto, che non potevamo varare semplicemente un provvedimento generico, che tenesse conto del solo tetto della pena senza entrare nei particolari. Di qui l'esclusione soggettiva ed oggettiva di alcuni reati, che riteniamo di particolare rilevanza ed allarme sociale. Ecco la serena *ratio* elementare che abbiamo portato avanti, per la quale siamo favorevoli al provvedimento.

Ma come abbiamo operato? Abbiamo inciso su questa struttura giudiziaria senza fare errori — è il principale motivo da sottolineare — non soltanto per decongestionare le carceri; si tratta di un provvedimento indotto, di una conseguenza di tutto quello che stiamo facendo. Dobbiamo dirvi che l'amnistia non è adottata solo per l'esistenza di un problema contingente, per quanto grave, rappresentato dal carico giudiziario e dall'affollamento delle carceri. Unica direttrice non è stata questa considerazione, altrimenti saremmo giunti anche ad un tetto diverso, come richiesto da parte radicale. Ci siamo attenuti ad una logica che va criticata se si vuole fare spazio ad un'altra logica o se si vuole sminuire in qualche modo questo provvedimento. Esiste un carico giudiziario che non è fine a sé stesso, e che riteniamo

sia in qualche modo inutile, tale da appesantire la vita quotidiana delle strutture giudiziarie e da impedire ai magistrati di dedicarsi ai reati più gravi. Ecco perché diciamo sì a questo provvedimento.

Quando ho parlato dei problemi edilizi sostanzialmente ho ribadito questo assunto.

MELLINI. Ho seri dubbi!

GARGANI GIUSEPPE. Come altre volte è stato fatto, non abbiamo previsto tutta la casistica dei reati in materia urbanistica perché riteniamo che alcuni siano diventati oggi gravissimi, tali da provocare un allarme sociale. Questi non possono essere amnistiati, come lo furono nel 1970. Abbiamo configurato fattispecie non per raggiungere un accordo tra partiti, come è stato scritto sui giornali, secondo i quali si tratterebbe di un'amnistia patizia; abbiamo invece lavorato molto perché molte volte le fattispecie erano delicate e complesse, difficili da tradurre in un testo, come avviene in materia urbanistica; tanto difficili che hanno anche provocato un incidente, poco fa.

PRESIDENTE. Onorevole Gargani, le ricordo che il tempo a sua disposizione sta per scadere.

GARGANI GIUSEPPE. Mi avvio alla conclusione, signor Presidente. Non si è capito adeguatamente, debbo dire così...

MELLINI. Io non ho capito affatto!

GARGANI GIUSEPPE. ...quale era lo spirito di quell'emendamento, accolto per altro dal Governo e concordato con tutta la Commissione, all'unanimità. Dal momento in cui non si è compreso questo, si è avuta la prova della difficoltà della materia, della sua complessità.

Approfitto di questa dichiarazione di voto per dire una sola parola su questo emendamento. A differenza dell'onorevole Luciana Castellina, pensavo che la chiarezza dell'emendamento, come tale, ren-

desse superflua ogni ulteriore illustrazione. E quando c'è stata una qualche insinuazione, da parte del collega Pazzaglia, che si potessero mandare amnistiati i reati più gravi, come la concussione, la truffa o l'interesse privato in atti d'ufficio, io ho affermato soltanto, con una laconica dichiarazione, che tutto questo non rispondeva al vero. Noi volevamo incidere in maniera seria su uno dei punti più importanti della legge. Si tratta di distorsioni avvenute nel caso in cui il cittadino, in buona fede, ha costruito opere edilizie riferendosi al piano regolatore approvato, cioè quando tutto è in regola e legittimo, e la illegittimità è stabilita dal giudice senza che vi sia nessun reato sottostante. Non potevate pensare che la democrazia cristiana o tutta la Commissione potesse mai accettarlo. Debbo ritenere che vi fosse una certa approssimazione nell'analisi dell'emendamento o una qualche malafede per poter pensare una cosa del genere. Noi volevamo incidere in questo tipo di distorsione che purtroppo è vita quotidiana e si verifica in tutti i paesi ed in tutte le situazioni urbanistiche, quando — ripeto — il cittadino risponde a tutto quello che la pubblica amministrazione ha richiesto e non c'è un giudizio di illegittimità da parte della regione, cioè da parte dell'organo competente, ma l'illegittimità è stabilita dal giudice. Probabilmente pochi di voi sanno — ma dovrete saperlo tutti — che vi è una giurisprudenza di questo tipo fatta dai cosiddetti pretori d'assalto, che non tengono conto di questa realtà elementare ed evidente.

Allora, è per queste ragioni di complessità che questo provvedimento è stato laborioso. Io credo, però, che esso raggiunga il risultato che ci eravamo prefissi: quello di una pace sociale. Abbiamo evitato che vi fosse una discriminazione tra cittadini. Avevamo detto fin dal primo momento che non potevamo fare un'amnistia senza tener conto degli amministratori e di tutte quelle fattispecie di reati che non fossero gravi e ritenevamo che questo potesse garantire la pace sociale e la possibilità di ogni cittadino di poterne in qualche modo usufruire.

Per queste ragioni, signor Presidente, onorevoli colleghi, noi voteremo a favore di questo provvedimento (*Applausi al centro*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Mammì. Ne ha facoltà.

MAMMÌ. Signor Presidente, questa mia dichiarazione di voto dimostrerà ampiamente che l'onorevole Gargani ed io abbiamo una concezione diversa per quanto riguarda l'aggettivo « brevissimo ».

Nonostante il nostro convincimento di sempre, che riteniamo conforme allo spirito della Costituzione e secondo il quale solo motivi di grande e grave eccezionalità possono giustificare un provvedimento di amnistia, voteremo a favore di questo provvedimento. Il nostro assenso è determinato dai limiti sodisfacentemente contenuti entro il quale il provvedimento resta e per i quali abbiamo dato un contributo anche emendativo del testo che ci era stato proposto.

Seconda motivazione del nostro assenso è che il provvedimento si imponeva per averne parlato troppo, troppo a lungo e talvolta superficialmente. Noi ci auguriamo che sia assai lontano il momento in cui si riproponga un problema di questo genere, ma speriamo che non debba accadere in futuro quanto si è verificato in questa occasione e quanto abbiamo vissuto — se non ricordo male — dal luglio dello scorso anno, dai primi autorevoli annunci di amnistia, ad oggi.

Questo ci auguriamo, anche se secondo un proverbio spagnolo l'uomo è l'unico animale del creato che riesca ad inciampare due volte nella stessa buca.

Speriamo che per il futuro i provvedimenti di amnistia siano preparati in grande riservatezza e varati con grande rapidità.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Testa. Ne ha facoltà.

TESTA. Di fronte ad un provvedimento come questo, che incide così profondamente nella politica giudiziaria del nostro paese, non possiamo non richiamare, anche in questa sede, alcune valutazioni di fondo; diversamente rischiamo di affermare alcune intenzioni e poi praticare cose difformi.

Noi socialisti abbiamo grosse perplessità su questo provvedimento. Lo abbiamo detto, l'ho detto personalmente in sede di discussione sulle linee generali, lo devo ribadire anche ora.

In realtà, al di là delle belle parole, non si sono approfonditi fino in fondo i motivi per i quali, nel 1978, nel mese di agosto, si adotta un provvedimento di amnistia. È stato scritto e ripetuto che ci stiamo muovendo sulla via di una politica giudiziaria nuova, che siamo nella logica della depenalizzazione: questo sembra il motivo, il pilastro nuovo posto a sostenere il provvedimento, ma noi osserviamo che se un fatto-reato viene depenalizzato non ha bisogno di essere amnistiato, né propriamente né impropriamente. Quindi, l'amnistia ha una motivazione perché colpisce settori di intervento a livello penale diversi.

Abbiamo sentito parlare, anche poco fa, di pacificazione sociale: queste erano argomentazioni che andavano bene quando si registrava un cambiamento radicale di regime politico, come nel caso delle prime amnistie del dopoguerra, ma non hanno senso oggi, perché altrimenti dovremmo dire che vogliamo riappacificare chi delinque con chi non delinque.

La verità è che ci muoviamo, in tema di amnistia, secondo una logica vecchia di trent'anni e raggiungiamo con questo provvedimento due obiettivi: sarà bene averne coscienza fino in fondo, perché solo così possiamo trarre degli insegnamenti per il futuro.

Il fatto è che abbiamo un sistema giudiziario congestionato, al limite della possibilità di continuare a funzionare, e un affollamento carcerario al limite della sopportabilità: con l'indulto e l'amnistia cerchiamo di decongestionare il sistema giudiziario italiano e le carceri italiane.

Cosa dirà l'opinione pubblica? Accetterà questo nuovo provvedimento di amnistia, che consente la reimmissione nel tessuto sociale di chi ha infranto la legge? È l'interrogativo su cui forse non abbiamo pensato a lungo, e allora noi osserviamo che tutta la problematica « amnistia grande, amnistia piccola », « amnistia amplissima, amnistia ristrettissima » non ha molto senso, perché questo provvedimento non corrisponde comunque alla solidificazione di un fatto rilevante a livello di politica giudiziaria. E due sono i passi che abbiamo alle porte: la riforma del codice di procedura penale e — aggiungiamo noi — la riforma, al limite per stralcio, della parte speciale del codice penale.

La riforma del codice di procedura penale imporrà — lo abbiamo già detto ma va ripetuto — un ampio provvedimento di amnistia, quando entrerà in funzione, se vogliamo veramente che si verifichi nella procedura penale, quindi nell'accertamento della verità nei nostri tribunali, il salto di qualità di cui tanto parliamo. L'ultima delega scadrà l'anno prossimo ed è presumibile — o almeno noi lo auspichiamo — che il nuovo codice di procedura penale entri in vigore almeno nel 1980, cioè prima che finisca questa legislatura. In quel momento, si imporrà — sarà bene averne coscienza fin d'ora — un amplissimo provvedimento di amnistia per « ripulire » i tavoli dei magistrati e le cancellerie e fare in modo che il nuovo rito non si ponga in contraddizione con il carico pendente, cosa che gli impedirebbe di funzionare.

In realtà, quindi, tra non molto tempo, dovremo riprendere, e in termini assai diversi, questo problema: ecco perché forse il momento attuale non era certo il più congruo per sfornare un provvedimento di amnistia.

Altra cosa che dobbiamo considerare è la riforma del codice penale. Non ci rifugiamo nella sollecitazione — che per altro corrisponde a criteri e valori reali: il codice penale è vecchio e va riformato, come abbiamo detto e ripetuto più volte e come oggi vogliamo ribadire —, ma vo-

gliamo dire chiaramente che, visto che siamo ancora fermi al primo libro, quello dei grandi principi informativi, sarà opportuno provvedere, in via di stralcio, ad una riforma a breve termine della parte speciale, che incide su valori oggi sconosciuti e che tutela certi valori in modo non più accettato dalla coscienza democratica, proprio perché i valori sono cambiati ed è cambiata la sensibilità (oltre che le necessità) della collettività italiana.

Anche nel momento in cui andremo ad approvare questo stralcio (e noi auspichiamo che questo si traduca presto in realtà), si imporrà necessariamente un atto di equità, per porre sullo stesso piano di giustizia concreta coloro che hanno sofferto per un codice vecchio e coloro che saranno giudicati in base al nuovo.

Ecco allora che questi sono i due obiettivi, i due pilastri che devono muovere la politica giudiziaria del nostro paese, che invece, allo stato attuale, pare non abbiano una reale possibilità di realizzarsi. Questi erano i riferimenti che avrebbero giustificato un provvedimento in termini assai diversi.

Tutto questo per dire che in realtà, nonostante le nostre perplessità, vi è una grande aspettativa da parte della popolazione. Non dobbiamo dimenticare che del provvedimento di amnistia stiamo parlando da oltre un anno. La prima volta che se ne parlò in quest'aula, fu da parte dell'onorevole Piccoli nel dibattito sulla fiducia al Governo Andreotti nel luglio del 1977. Ho già avuto modo di esprimere la mia critica a quell'intervento; fu un atto che ho ritenuto e ritengo di grave responsabilità in termini politici perché dell'amnistia, come diceva il relatore, bisogna parlare poco e vararla in termini brevi. Quando noi parliamo per un anno di amnistia, creiamo una tensione, in chi si aspetta l'ottenimento di un beneficio, che ad un certo punto surriscalda sia l'ambiente giudiziario sia quello carcerario. Ecco allora che si complica la soluzione del problema.

Oggi siamo nella necessità di rendere operante questo provvedimento, perché al-

trimenti, come già è stato detto, l'estate passerebbe con le carceri in rivolta e con una situazione insostenibile nel paese.

Diciamo, ancora una volta, che siamo su una strada sbagliata che non è quella di una politica giudiziaria lungimirante, e speriamo che per l'avvenire ci si riferisca a quei valori e a quei pilastri che abbiamo enunciato.

Un'ultima osservazione. Si è cercato di varare un provvedimento, nel complesso, il più equo possibile. Ritengo che siano stati ottenuti risultati assai positivi; si è cercato di non cancellare dalla punizione penale fatti di grave lucro o di speculazione sia per quanto riguarda i reati patrimoniali, sia per quanto riguarda tutta la materia urbanistica, sia per quanto riguarda il gioco delle aggravanti e delle attenuanti. Si è cercato, altresì, di colpire la violenza radicata nel nostro paese in modo diffuso e, in parte, tutta quella branca della cattiva amministrazione che è diventata uno dei problemi più gravi del paese.

Proprio per queste ragioni non capisco il motivo per il quale questa mattina l'onorevole Pannella ha sostenuto che era un errore enucleare, nell'ambito dei beneficiari di questo provvedimento, tutto ciò che riguarda la riorganizzazione del disciolto partito fascista solo perché previsto dalla legge Scelba.

Io vivo in una città, Padova, che ha visto per la prima volta applicata la legge Scelba in un processo memorabile e faticosissimo, in cui abbiamo colpito al cuore questo movimento che aveva provocato nella città una serie di turbative e di violenze, come forse non è facile immaginare, atteso che questa è una delle città più turbate d'Italia.

Ritengo che l'aver usato il criterio della capacità selettiva su un fenomeno che è attuale e che turba il paese, sia stato un atto giusto e sia stato profondamente erroneo, soprattutto perché la critica veniva fatta in nome di un asserito antifascismo, non associarsi a questa strategia politica che vuole vedere sempre più alle corde, sempre più colpita, sempre più discriminata la violenza nel nostro paese,

soprattutto quella che ci richiama a questo fatto antistorico ma così grave della riorganizzazione del disciolto partito fascista.

Voglio dire che in realtà lo studio e la elaborazione che i colleghi della Commissione hanno fatto è senz'altro positivo, anche se non possiamo illuderci di non soffrire delle contraddizioni insite in una normativa penale che è in sé antisociale, non sentita e capita dalla coscienza democratica del paese, per cui molte di quelle distonie, che abbiamo cercato di alleviare, oggi restano.

Per le ragioni fin qui esposte, annunzio il voto favorevole del gruppo socialista al provvedimento in esame, e auspico, allo stesso tempo, che il Governo si faccia carico di quelle indicazioni di politica giudiziaria che, per la verità, ha più volte enunciato ma che nei fatti non ha ancora realizzato, perché altrimenti, signor Presidente, onorevoli colleghi, noi continueremo a parlare di un clima e di un impegno nuovo mentre in realtà battiamo strade vecchie.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Luciana Castellina. Ne ha facoltà.

CASTELLINA LUCIANA. Signor Presidente, credo che il Presidente della Camera dovrebbe essere soddisfatto del modo in cui questo provvedimento viene varato. Egli infatti ha più volte insistito sul fatto che questo Parlamento non è mera sede di ratifica di decisioni già prese altrove, ma luogo in cui si discute, si interviene e si modificano i provvedimenti. Noi siamo stati sempre e rimaniamo assai meno ottimisti di lui sul modo di lavorare del Parlamento, giacché se è vero che spesso i progetti di legge percorrono un lungo *iter*, è anche vero che ciò avviene per via delle forti contraddizioni che permangono tra gli interessi del blocco rappresentato dalle sinistre e quelli rappresentati dalla democrazia cristiana. Sicché, all'interno della maggioranza, si determinano tensioni acute, segno anche

della fragilità ed ambiguità degli attuali equilibri, che generalmente approdano poi in faticosi, quasi sempre paralizzanti compromessi. Si tratta, comunque, sempre di tensioni e quindi di una dialettica che si sviluppa nel chiuso della maggioranza con totale esclusione dell'opposizione, e quel che è peggio senza che la limpidezza, che sola può derivare dalla pubblicità propria del dibattito parlamentare, ci sia; tutto avviene nell'oscurità degli incontri tra gli esperti o tra i vertici dei cinque partiti della maggioranza, che poi non resta a quest'aula che accettare o respingere.

Questa volta, dicevo, non è andata completamente così; almeno per certi punti la compattezza della maggioranza si è infranta; un minimo di dialettica e di dialogo si è stabilito e all'opposizione è stato possibile far valere almeno talune delle proprie ragioni, far sentire e valere le richieste del paese. Questo è avvenuto già prima della presentazione del disegno di legge quando l'arrogante pretesa democristiana di includere nell'amnistia il reato di corruzione in atti d'ufficio, cioè l'assoluzione per quella diffusa pratica di uso arbitrario dello Stato che caratterizza trent'anni di Governo e di sottogoverno, è stata piegata, imponendo non una soluzione ottimale ma almeno un compromesso decente. Un risultato che non sottovalutiamo, soprattutto per il significato che esso assume e cioè per l'indicazione politica generale che fornisce. Quando cioè non si accetta subalternamente e fatalisticamente la prepotenza del partito di maggioranza relativa, ma si combatte, si fa appello al paese, si fanno valere rapporti di forza reali emersi il 20 giugno, si può imporre la propria volontà. Questo è un insegnamento di cui fare tesoro anche in successive scadenze, ed è peccato che anche in questa occasione non sia stato raccolto sempre (penso soprattutto a tutta la vicenda dell'urbanistica, sulla quale abbiamo discusso ancora poco fa).

Tuttavia, il disegno di legge è stato cambiato positivamente in qualche punto: è il caso dei reati previsti dal codice penale militare di pace, che era aberrante

escludere dall'amnistia, quando essi non sono in genere più reati per effetto della recente legge che ha finalmente introdotto un minimo — dico un minimo — di democrazia nell'esercito, e dunque dovevano essere considerati comportamenti legittimi in vista di una riforma poi intervenuta; una sacrosanta pratica dell'obiettivo, potremmo dire, in gergo sindacale, operata contro ingiustificati ritardi nella applicazione della Costituzione. Includere tali reati, che non sono reati, nell'amnistia, dunque, era il minimo che si doveva sperare ed è bene averlo ottenuto.

Quanto al caso dei reati urbanistici, anche qui si è cambiato, sebbene assai poco, attraverso un tira e molla prolungato e a momenti direi anche squallido. Infatti, dopo essere riusciti ad indurre la maggioranza a rivedere il testo governativo, poi a ritirare l'incredibile emendamento sostitutivo di ieri sera, si era approdati ad un testo che accoglieva la nostra proposta: una norma succinta e chiara adatta a colpire i « palazzinari » e ad amnistiare i piccoli abusivi, intendendosi con questa definizione chi ha fatto la casa alla meno peggio perché non aveva altro modo di procurarsi un'abitazione.

Ma, passate un paio d'ore, ecco il guaio di queste interruzioni fatali, ecco che siamo tornati ad una soluzione, certo meno peggio di quella originaria, cioè un po' più limitativa, ma ugualmente ingarbugliata ad arte e pertanto tale da fare trovare scappatoie ai « palazzinari » forti dei loro avvocati. Per fortuna, l'inqualificabile — uso la definizione che lo stesso collega di gruppo ha usato — emendamento dell'onorevole Gargani, che non mi ha convinto sul merito della cosa, è stato evitato, anche in questo caso per una presa di coscienza di tutti gli altri gruppi, molti anche della maggioranza, una volta tanto non vincolati all'omertà. Davvero incomprensibile è apparsa l'astensione del partito comunista! È significativo, comunque, che si sia tanto discusso sull'urbanistica, mentre l'esclusione dall'amnistia dei ragazzetti che commettono qualche furto è stata liquidata con tanta celerità e il reato di resistenza e quelli commes-

si in occasione di manifestazioni sindacali sono stati liquidati con altrettanta celerità. È una dimostrazione del peso degli interessi consistenti che l'urbanistica produce, degli interessi di classe, della classe dominante, che vengono difesi con grande solerzia ed attenzione. Insomma, la proprietà ben prima della persona e delle sue vicende, che è poi il senso del diritto borghese.

Ecco perché, per questa preoccupazione di classe, che traspare dal provvedimento in esame, noi non possiamo, nonostante qualche miglioramento strappato nel corso della discussione, accoglierlo con favore. Troppo gravi appaiono i limiti qualitativi e quantitativi della legge, innanzi tutto il « tetto » dei tre anni, che la rende molto restrittiva e tale da lasciar fuori dalla portata della clemenza un gran numero di reati. Fra questi, sottolineo ancora una volta quelli commessi nel corso di manifestazioni sindacali e di analoghe iniziative, la cui pena edittale sfonda il tetto dei tre anni.

In una legge così piena di inclusioni e di esclusioni, e cioè di eccezioni, si poteva ben operare questa eccezione per qualificare le norme! Si è voluta rifiutare, così, questa proposta, insieme a quella tesa ad accertare, nel computo delle pene per l'applicazione dell'amnistia, le attenuanti: un altro limite alla portata del provvedimento, un limite che ancora una volta incide sui reati sindacali, in quanto non consente di considerare quella specifica attenuante che ad essi viene applicata, quella di aver agito per particolari ragioni morali e sociali.

Non solo, ma particolarmente odiose appaiono le restrizioni che impediranno di beneficiare di un provvedimento tanto atteso da tutta una serie di persone in una società in cui così alto è il tasso di disoccupazione, così estesa l'ingiustizia e la miseria, così profondo il dissesto sociale e morale. Un occhio di riguardo, insomma, per i « palazzinari », come si è visto, e gli occhi chiusi per la realtà del ragazzino scippatore, di chi è costretto al piccolo furto per sopravvivere.

In particolare, l'aver escluso dai benefici i recidivi, i cosiddetti delinquenti abituali, è grave. Chiunque conosca le carceri o legga i giornalotti che nelle prigioni si scrivono, chiunque sappia come vive tanta povera gente nel nostro paese, sa quanto questo sia uno dei punti più discussi. Non solo perché riservare un diverso trattamento a questa categoria di persone appare scorretto anche dal punto di vista costituzionale, come molti giuristi hanno sottolineato, ma perché quando analoga esclusione dai benefici fu decisa dalla legge di riforma carceraria, si levò un'ondata estesa ed autorevole di protesta, che indusse il senatore Galante Garrone a presentare una « leggina » riparatrice, poi accolta dallo stesso ministro Bonifacio. Che senso ha dunque, una volta stabilito quel principio, in relazione alla riforma carceraria, introdurre qui la discriminazione contro i cosiddetti « abituali »?

Gli stessi reati di corruzione politica, quelli della rete clientelare dell'apparato statale, sono stati - è vero - esclusi dall'amnistia, ma molti - non tutti, per fortuna, poiché anche qui qualche cosa è stato strappato - inclusi nell'indulto (penso, in particolare, al famoso articolo 318) condizionando così in qualche modo il valore positivo del compromesso cui ho prima accennato.

Ma soprattutto - ecco l'elemento negativo principale e generale - nel suo complesso il provvedimento, originariamente inteso a favorire la decongestione della macchina giudiziaria e lo sfollamento delle carceri, manca il suo obiettivo, frustrando così molte delle aspettative dei cittadini detenuti o solo in attesa di giudizio, ed accrescendo le tensioni nelle carceri. Le attese erano tanto più forti in quanto i precedenti provvedimenti di amnistia erano stati, in questi 30 anni, tutti assai più larghi. Soprattutto, questo provvedimento - ecco il suo difetto principale - appare caratterizzato da una tale molteplicità di eccezioni che tutte lasciano al giudice un enorme potere discrezionale, così facendo perdere all'amnistia quel carattere di certezza e di rapidità di applicazione che la dovrebbe contraddistingue-

re, più di ogni altra legge. Varata per snellire l'enorme mole di contenzioso, in realtà essa è così destinata ad aumentarlo enormemente.

Ma dobbiamo chiederci: perché tante eccezioni e discussioni su questo provvedimento? Perché in realtà ad esso vengono fatalmente attribuiti significati e funzioni che largamente lo superano e che sono stati sollecitati dalla esigenza di colmare il grande vuoto di riforma dell'ordinamento giudiziario. Codici vecchi, ordinamento giudiziario inadeguato, strutture e organici carenti; tutto un insieme di incredibili e scandalosi ritardi nell'ammodernamento e nella democratizzazione dell'ordinamento giudiziario. Anche per questo il provvedimento si è caricato di tante implicazioni, e ora sarebbe assai grave che esso venisse assunto come la giustificazione di un altro colpevole ritardo.

In conclusione, quello che ci apprestiamo a votare è un provvedimento che, più che di clemenza o di anticipazione di un futuro provvedimento di depenalizzazione di reati minori, appare l'espedito per eliminare le conseguenze più gravi di queste disfunzioni. In questo senso direi che l'amnistia, lungi dal presentarsi come strumento medievale, come è stato detto qui più volte, appare lo strumento tipico di una società tardo-capitalista affogata dalle contraddizioni che produce; o meglio, poiché lo strumento è tipicamente italiano, l'espedito che il buonsenso italiano trova per sanare i problemi di questo tipo di società.

Non è facile, in queste condizioni, decidere come votare su questo disegno di legge. Da tempo un provvedimento di amnistia era stato sollecitato. Il nostro stesso gruppo di questa richiesta si era fatto interprete presentando, già molti mesi fa, un progetto di legge, sia pure ben diverso da questo. Per questo, ora che si giunge a varare un provvedimento di amnistia, non possiamo che dire: « finalmente! ». E tuttavia la legge che ci apprestiamo a votare è carente qualitativamente e quantitativamente, come abbiamo cercato di dimostrare. È per questo che il nostro gruppo si asterrà dalla votazione.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Pannella. Ne ha facoltà.

PANNELLA. Signor Presidente, se mi accadrà, come spero, di essere breve, non mi ringrazi, con il suo garbo che si conferma in queste occasioni, ma ringrazi la diligenza della collega Luciana Castellina, che ha testè elencato in modo ineccepibile e perfetto tutti i motivi per i quali non si può che votare contro questo provvedimento. La mia eventuale brevità mi pare appunto sia merito, per quel che mi riguarda, del gruppo di democrazia proletaria.

Naturalmente le conclusioni alle quali noi giungiamo non sono le stesse; ma questo forse discende da una diversa sensibilità su questo tema, da un diverso grado di impegno, perché forse varrebbe la pena ricordare anche al collega Testa, che su altro aspetto ha voluto chiamare in causa il gruppo radicale, che non è del tutto esatto che solo con l'intervento di Piccoli il Parlamento ebbe a registrare l'esistenza di questo problema. Questo è invece accaduto a più riprese in precedenza; e il 6 dicembre 1976 l'Assemblea, per decisione del gruppo comunista, negò l'urgenza alla proposta di legge radicale di amnistia. I fatti hanno poi detto se questo provvedimento fosse urgente o no. Ci hanno comunicato, se pure in modo un po' indiretto, che da allora gli ordini di carcerazione non venivano più eseguiti. Non abbiamo una statistica delle prescrizioni che hanno giocato; conosciamo le cifre relative ai processi non celebrati; sappiamo quanto questo carico giudiziario di milioni di processi abbia impedito alla giustizia di mobilitarsi per i più gravi e più complessi fra di essi.

Quella decretazione di non urgenza che provenne dal partito comunista in quest'aula si è tradotta puntualmente in una misura di Governo cieca e non responsabile. Solo il nostro paese può avere da quel momento guadagnato questa incredibile storia degli ordini di carcerazione emessi e tenuti nei cassetti di sostituti procuratori che si riunivano per dichia-

rare unanimi che avrebbero in tutti i casi scarcerato i detenuti! Questo per non parlare di una serie di altri fenomeni certamente gravissimi, ma che le forze politiche che negavano l'esigenza e l'urgenza dell'amnistia per alleviare il carico giudiziario e carcerario si risolvevano ad appoggiare. Parlo dell'amnistia strisciante e continua, di classe, a favore di quegli imputati di crimini complessi e gravi che hanno sempre potuto usufruire della forza dei loro avvocati, delle omertà e delle complicità all'interno dello Stato, sia che si trattasse di reati economici, sia che si trattasse di reati politici, quali quelli per le stragi di Stato. Sono stati tutti sepolti da questa situazione di paralisi indotta nella giustizia. Si tratta di paralisi indotta da quest'aula, da questa classe dirigente e da questa maggioranza politica, la quale, per due anni, ci ha raccontato storie sulla depenalizzazione, sulla strategia da seguire, sui tempi. Si vedano, sotto questo profilo, le dichiarazioni fatte tante volte da esponenti della maggioranza, del PCI, della DC, da ministri. Essi hanno detto: «Prima la depenalizzazione, poi l'amnistia».

Adesso la depenalizzazione non è stata ancora fatta da voi. Siete stati mesi e mesi a deliziarsi sulla legge Reale-bis. E, adesso, che cosa fate? Dov'è la Reale-bis? Ne è scaduta l'urgenza? Ecco la politica giudiziaria e la politica criminale di questa maggioranza. Essa, certo, è peggiore delle precedenti, perché si è confrontata con situazioni ancora più gravi.

Allora, poi, collega Testa, possiamo prendere atto del fatto che è stata richiamata in aula l'amnistia, dopo di che l'aula di Montecitorio ha assegnato 60 giorni alla Commissione giustizia per presentare la relazione. La Commissione ha disatteso questo impegno: c'è stato un sabotaggio contro questa richiesta e, quando poi il Governo si è mosso usando l'argomentazione — per la verità il ministro della giustizia ha usato cose anche più gravi di queste, in questi anni, per lo meno per omissione — che la *ratio* di questa legge non ha niente a che vedere con il carico giudiziario e carcerario, perché questo non

corrisponderebbe alla *ratio* costituzionale dell'amnistia. Ma, se non è questo, siete degli irresponsabili.

Allora si comprende il perché del tetto di tre anni, invece di cinque; si comprende il lusso che vi siete presi — se ne accoggerà in futuro qualsiasi persona che vorrà guardare a questa legge in trasparenza — di atteggiamenti polizieschi e discriminatori. Questa è, infatti, un'amnistia che è nata avendo come emblema l'esclusione di ogni considerazione per chi ha agito per motivi di particolare valore morale e sociale. È un'emblema unico. Pensate, fare un atto di clemenza, un atto di politica giudiziaria e criminale ed, esplicitamente, escludere ogni considerazione non della esimente, ma della attenuante per la persona cui viene riconosciuto, con giudizio della magistratura, di aver agito per motivi di particolare valore morale e sociale, quando sappiamo quanto è avara — magari a ragione — la nostra magistratura nel riconoscere questa attenuante.

E ancora, si veda il trattamento per l'obiezione di coscienza. Si veda il trattamento per la resistenza, reato tipico del cittadino non violento e reato tipico di manifestazione sindacale. Qui, appunto, però, scatta l'elencazione appropriatissima fatta della collega Luciana Castellina e possiamo esimerci dall'andare avanti.

Per concludere, però, vorrei ribadire qualche cosa al collega Testa. Egli ha votato le leggi di polizia, le leggi antiterrorismo, il fermo di polizia, le intercettazioni, si è pronunciato a favore della legge n. 1798, ha fatto parte di una maggioranza che da un anno non ha fatto altro che disfare la riforma carceraria, che blatera in ogni occasione che occorre fare le riforme, ma poi vota perché la riforma del codice di procedura penale venga ancora spostata di un anno (*Proteste del deputato Testa*). Collega Testa, con il tuo partito hai sempre votato contro le tue convinzioni, trovando, ogni volta, dei pretesti canonici come: « noi siamo così, ma votiamo in altro modo » (*Proteste a sinistra e all'estrema sinistra*). Il vostro è un antifascismo d'accatto!

In questa amnistia, per giustificare il segno autoritario e repressivo che la informa, si tira fuori dalla tasca il coniglio del Movimento sociale italiano, per fare dell'antifascismo a buon mercato. Devo ricordare che nella stessa affermazione del collega Testa, il quale ha detto: noi a Padova, dopo 26 anni siamo riusciti...

MAGNANI NOYA MARIA. Vai a votare con Almirante a Trieste!

PANNELLA. Tu pensa alla legge per l'aborto, occupati della legge sull'aborto!

PRESIDENTE. Onorevole Pannella!

PANNELLA. Signor Presidente, vorrei terminare: il deputato Testa ci dice che per la prima volta in Italia, nella sua città, un anno fa o due o tre anni fa, quindi dopo venticinque anni, c'è stata una sentenza di applicazione della legge Scelba. Ma aggiunge, il collega Testa: contro persone responsabili da tempo di violenze e di turbative. Al collega Testa non passa per la testa, e non so per quale motivo, che le turbative e le violenze sono reati autonomi, e che come tali avrebbero dovuto essere perseguiti; ma l'antifascismo di Scelba è l'antifascismo vostro, pretestuoso e tale per cui appunto è evidente che le turbative, le violenze, i reati autonomi commessi dai teppisti, non erano costruiti con le complicità che ci sono all'interno dello Stato e della maggioranza (*Proteste al centro, a sinistra e all'estrema sinistra*).

PRESIDENTE. Onorevole Pannella, la prego di concludere.

PANNELLA. Lo so che vi scocciano queste cose. Come per la legge sull'aborto, per la quale vi abbiamo costretto a legiferare, anche se avete poi legiferato male, e i fatti si vedono (abbiamo fatto bene a votare contro quel tipo di legge), così votiamo contro questa legge sull'amnistia (*Commenti all'estrema sinistra*), perché il buon gusto e la civiltà laica delle

vostre intenzioni trovano corrispondenza nelle leggi che fate, molto spesso peggiori di quelle fasciste!

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Mannuzzu. Ne ha facoltà.

MANNUZZU. Gli indipendenti di sinistra voteranno a favore del disegno di legge governativo per la concessione di amnistia e di indulto. Il consenso così espresso, come del resto ogni valutazione sul tema, esige un riferimento al quadro complessivo, alla situazione di grave crisi in cui la giustizia, e non solo la giustizia, versa nel paese.

Da un lato, il sistema penale sostanziale si basa ancora su una scala di valori ingiusta, non rispondente alle esigenze e alle acquisizioni anche politiche della società. D'altro lato, il sistema processuale ed il sistema giudiziario non riescono a portare tempestivamente all'accertamento e alla repressione delle violazioni, molte delle quali rischiano anche di estinguersi per prescrizione. Ne deriva una situazione generale di incertezza e di iniquità, di reale disparità di trattamento. I detenuti in attesa di giudizio affollano le carceri, la cui popolazione ormai supera di un terzo i posti disponibili. Ma anche per altri motivi le difficoltà della riforma penitenziaria sono ingenti.

Si prospetta il fallimento dell'ipotesi di recupero sociale; non diminuisce la spinta all'appiattimento verso il basso delle condizioni di vita e delle personalità dei reclusi; il carcere mantiene la sua vocazione di scuola di corruzione e di violenza; esiste un vasto malessere dell'amministrazione della giustizia (ne sono spia anche gli scioperi dei magistrati), un dissesto che si trascina da tanto tempo, che affonda le sue radici in superati modelli di Governo. Questo dissesto e questo malessere mortificano le attese suscitate dall'avanzata delle forze democratiche e dai nuovi equilibri politici. Guai allora se il provvedimento di clemenza, eccezionale deroga al principio della divisione dei poteri, intervenisse come mero strumento di

razionalizzazione del malessere e del dissesto, come taglio indiscriminato delle tendenze, come valvola impropria di sfogo di una pressione destinata a ricaricarsi inevitabilmente. E tutto ciò al prezzo di ulteriori incertezze del diritto, di iniquità, di disparità di trattamento, dato che la punizione dipende dall'aver commesso il reato un giorno prima o un giorno dopo.

Ma già nel contesto vi sono segni che escludono questa amnistia e questo indulto dalla logica dell'accettazione e della gestione esistente. Si sta operando in Parlamento per una nuova prospettiva delle previsioni penali e per una nuova concezione delle pene: si depenalizzano i torti che producono minor danno sociale e in altri casi si configurano sanzioni penali diverse e più adeguate di quelle consuete, pecuniarie e detentive. Ciò non solo comporta l'inizio della revisione di una scala di valori, ma avrà effetti di natura processuale, giudiziaria e penitenziaria, giacché consentirà ai giudici di curare con più sollecitudine gli affari penali di maggior rilievo ed esenterà dal carcere piccoli contravventori per i quali questa misura si manifesta inutile o addirittura controproducente. Insieme diviene però improrogabile la conclusione dell'*iter* che deve portare ad un procedimento penale diverso, più rapido, più capace di produrre l'accertamento della verità, più dotato di garanzie reali.

Il provvedimento sottoposto alla nostra attenzione si inserisce in questo insieme di intenzioni legislative, ne dipende e in qualche modo ne può diventare, almeno in parte, un mezzo di attuazione tra gli altri. Lo indicano anche le scelte specifiche che si sono compiute e non solo i collegamenti con la dinamica del contesto. Amnistia e indulto non si concedono in rapporto al fatto meccanico del raffronto con i giudizi di valore espressi dal sistema penale vigente, ma invece iniziando a coinvolgere questi giudizi di valore in una riflessione tesa a saggiarne l'attualità e l'attendibilità. Si esce così fuori dalle linee di una indulgenza generica e passiva per compiere cenni di intervento di politica criminale, a volte di anticipa-

zione di una riforma sempre meno dilazionabile, anche se lo iato tra vecchia e nuova volontà presenta un carico pesante di problemi. Si veda, ad esempio, il caso dei reati urbanistici, nell'ambito dei quali la legislazione vigente parifica comportamenti di rilievo diversissimo: parifica la condotta del piccolo abusivo che viola la legge per assicurarsi un tetto o pone in essere una trasgressione comunque minima, aprendo una finestra, sollevando un tramezzo, e la condotta del grande speculatore immobiliare, magari di colui che, possedendo numerosi ettari di terreno, li vende come edificabili con grave danno della collettività.

E positivo che in proposito si sia stabilita una discriminazione, ed è positivo che un indirizzo di discriminazione, di aderenza alla gravità e alla pericolosità vera dei reati, si sia inteso seguire metodicamente, con numerose ipotesi di esclusione dai benefici. Alcune di queste esclusioni, riguardanti per esempio la corruzione, la falsa testimonianza, i reati fascisti, mandano immediati segnali politici, rappresentano scelte di campo, dichiarano che dovrebbe tramontare il tempo degli insabbiamenti e delle sanatorie ed affacciarsi il tempo del rigore.

Valutiamo dunque positivamente il disegno di legge che stiamo per votare, che è conseguenza delle scelte già maturate di depenalizzazione e di previsione di pene sostitutive; che muove, in alcuni tratti, dall'esigenza di una sistemazione ancora più approfondita e complessiva dell'ordinamento penale; che tende, dentro un programma di rinnovamento, a porre le strutture giudiziarie e penitenziarie oberate in grado di affrontare i nuovi compiti.

Molto allora, o tutto, dipenderà dalla reale prospettiva di questo programma di rinnovamento, dalla capacità delle forze politiche di dargli corpo concreto e di attuarlo. Se nulla cambierà nell'amministrazione della giustizia e nei settori che su questa amministrazione immediatamente influiscono — penso alla riforma della polizia — amnistia ed indulto avranno avuto il significato tradizionalmente loro propri di elusione e di mistificazione dei proble-

mi e, quindi, di mero rinvio. Ma se ci si muoverà verso un sistema penale e processuale più giusto e più efficiente, verso un sistema penitenziario che non cancelli l'uomo ma cerchi di restituirlo a se stesso, il provvedimento che stiamo per approvare sarà stato un passo non vano, insieme agli altri, ed è per questo che il voto di oggi mette in mora il nostro impegno di domani (*Applausi all'estrema sinistra*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Spagnoli. Ne ha facoltà.

SPAGNOLI. Annuncio il voto favorevole del gruppo comunista al provvedimento di amnistia. Le ragioni di questo voto traggono motivo dal fatto che questo provvedimento ha mantenuto in buona sostanza — attraverso un dibattito valido e positivo che si è dimostrato un'articolazione concreta nel rapporto fra Parlamento e Governo e fra maggioranza e minoranza, a dimostrazione e smentita delle falsità circa il modo in cui il Parlamento affronta i problemi nell'ambito di un nuovo rapporto di maggioranza — l'originaria ispirazione di un collegamento con le riforme. Anzi in qualche modo, come è stato ribadito da parecchi colleghi, esso ha dato l'avvio ad una nuova strategia sul terreno dell'ordine pubblico e del sistema penale ad indicazione, quindi, di nuovi processi riformatori.

Allorché nel luglio dello scorso anno la democrazia cristiana, per bocca dello allora presidente del gruppo della Camera ed attualmente presidente del partito, onorevole Piccoli, avanzò la prospettiva dell'amnistia, noi sollevammo riserve per il modo e per il tempo. Affermammo allora che non si potevano avanzare proposte così improvvisate senza una maturazione, senza creare delle aspettative che rischiavano di essere deluse. La nostra previsione fu valida, perché l'immatunità di quella proposta ebbe la sua conferma dal fatto che si dovette attendere oltre un anno prima di giungere al varo della amnistia.

Dobbiamo anche lamentarci — è già stato ribadito — del fatto che più volte durante quest'anno sono state avanzate da parte del Governo idee, prospettive e proposte di amnistia, rinfocolando un metodo che creava aspettative ed illusioni, senza per altro fare seguire con l'immediatezza necessaria il provvedimento stesso. Ed infatti siamo arrivati a discutere della amnistia nello scorcio di un periodo nel quale abbiamo dovuto necessariamente accelerare l'esame del provvedimento ed approfondire le questioni in tempi abbastanza limitati.

Ma le nostre riserve riguardavano soprattutto il merito. Noi riteniamo che la politica dell'amnistia nel nostro paese abbia teso essenzialmente a rinviare le riforme. Di fronte alla crisi della giustizia, di fronte alla crisi dell'ordinamento carcerario, di fronte all'esigenza di trovare nuove strade di sistema penale che altri paesi hanno già da tempo imboccato, di fronte all'esigenza di affrontare riforme di fondo che da anni attendono soluzione sul terreno legislativo, si è sempre preferita per anni la conservazione del sistema, dell'impianto e del ricorso, nel momento in cui si apriva la crisi per la mancanza di riforme, alla amnistia, quale rimedio sostanzialmente creatore di ingiustizie, sempre meno efficace e sempre più inidoneo ad affrontare, anche solo parzialmente, mali sempre più gravi e cronici. Per questo, allora, la nostra risposta fu di disponibilità all'amnistia, purché questa fosse strettamente collegata con le riforme ed in particolare con la riforma del sistema delle pene e con un nuovo sistema delle pene, quale strumento di una strategia differenziata. Questa è la strada di fondo per evitare, soprattutto per le pene brevi, il rimedio del carcere che è sempre più inutile e pericoloso.

Su questo terreno, noi abbiamo da tempo avanzato la nostra battaglia ed abbiamo trovato acute resistenze. Ricordiamoci, in sede di riforma della parte generale del codice penale, quante resistenze vennero opposte alla nostra proposta di inserire pene alternative al carcere. Tuttavia, que-

sta strada alla fine è stata imboccata: era la strada giusta. Per questo noi ponemmo, allorché si parlò di amnistia, tre condizioni di fondo: la prima, che non si facessero rientrare in alcun modo nella amnistia i fatti scandalosi che avevano turbato profondamente l'opinione pubblica; la seconda, che l'amnistia si limitasse ai reati minori, cioè a quegli stessi reati per cui si sarebbe dovuta prevedere una pena diversa dal carcere, ma con una impostazione che avviasse le linee di una riforma penale; in terzo luogo, che l'amnistia fosse contestuale alla depenalizzazione. Occorre dire che di queste tre condizioni, solo quest'ultima non è stata realizzata.

Da varie parti ci è stato mosso un rimprovero in proposito, ma occorre dire con molta fermezza che, se per un lato la mancata contestualità della depenalizzazione con l'amnistia può essere dipesa dalla complessità del provvedimento di depenalizzazione, su questo terreno il Comitato ristretto ha fatto un enorme lavoro, è stata effettuata una produzione di enorme rilievo e la Commissione giustizia sta affrontando, in sede legislativa, una delle riforme più importanti. Il ritardo — se ritardo vi è stato — è dipeso non solo da una contingenza politica particolare, ma anche da quell'ostruzionismo che ha impedito alla Commissione giustizia per due mesi di avanzare e di far andare avanti le riforme che sono attese proprio da quei detenuti che avrebbero la possibilità di scontare pene alternative al carcere e che invece sono costretti a stare in prigione (*Applausi dall'estrema sinistra — Commenti del deputato Emma Bonino*).

Sono stati esclusi dall'amnistia e dallo indulto i più gravi reati contro la pubblica amministrazione; dall'amnistia sono stati esclusi il peculato, la corruzione impropria, la concussione, la malversazione, l'interesse privato in atti d'ufficio, nonché il peculato per errore altrui, con una soluzione che rispecchia criteri di giustizia sostanziale. Dopo che era stata tentata un'operazione di inclusione che avrebbe condotto ad amnistiare taluni scandali (certamente quello del petrolio), abbiamo

raggiunto una soluzione unitaria che noi giudichiamo profondamente positiva.

Dall'indulto sono stati esclusi la corruzione propria, la concussione, il peculato: lo voglio dire perché una certa stampa, grande e meno grande, ha affermato che noi avremmo incluso nell'indulto la corruzione propria. Che lo dica il *Corriere della Sera* è già grave, trattandosi di un organo di informazione, ma che lo dica anche *Il Manifesto* è ancor più grave, poiché è talmente accecato dalla polemica da dimenticare che in realtà, per nostra proposta, la corruzione propria è stata esclusa. Tutto questo è dimostrazione di insipienza ed insensibilità.

Ci siamo mantenuti strettamente legati ai reati minori, non solo, ma all'interno di questi si sono operate delle esclusioni che riflettono una nuova scala di valori. Certo, la cosa non è stata facile; anche noi abbiamo sentito le spinte di fronte a certi emendamenti. Anche noi ci siamo resi conto che era difficile dire di no in certe situazioni ed in certi momenti, ma quella che abbiamo scelto è stata una linea coerente ed a questa linea noi ci siamo mantenuti profondamente legati.

Per questo incomprensioni e critiche sono ingiuste, sono sbagliate perché ancorate a vecchie ottiche, a polemiche aprioristiche e talora a disinformazione. Come si può dire che questa amnistia svuota soltanto la pretura e non tocca invece il tribunale? Basta vedere il gioco che opera sul terreno delle aggravanti, per comprendere come anche su questo terreno si sia fatto un passo avanti, e la giustezza delle esclusioni che noi abbiamo ottenuto.

Ho ricordato le precedenti amnistie che non parlavano mai di violazioni edilizie, di inquinamenti; eppure negli anni '60 già esistevano massicce violazioni edilizie, erano in atto gli scempi del nostro paese, gli inquinamenti di cui non si parlava! In questa amnistia se ne è parlato e sono stati esclusi questi reati che colpiscono gli interessi collettivi; si sono colpiti l'usura, l'agiotaggio e gli altri reati che ingenerano profondo turbamento nella coscienza sociale. È un grande passo

avanti. Non è forse una scelta giusta di politica criminale anche la travagliatissima questione delle violazioni edilizie, che ha impegnato così a lungo il Parlamento in questi giorni? Non è forse la dimostrazione di un travaglio, di una asprezza, della crescita di un dibattito che finalmente si è aperto sulle violazioni edilizie e che ha trovato una soluzione, forse non perfetta, e tale da aprire ancora qualche spazio che avremmo voluto chiudere?

È comunque un grande passo avanti rispetto alle precedenti amnistie. Sarebbe sbagliato perciò parlare di amnistia strisciante che continuerebbe: la strada contro le amnistie striscianti non è quella di pulire i tavoli dei giudici, ma l'altra di risolvere i problemi della giustizia. Non lo si è fatto in passato, ma lo si deve fare nel presente e per il futuro. Il passo avanti che abbiamo compiuto è volto a far sì che in futuro non si debba ricorrere all'amnistia come rimedio ordinario, come prassi che non appartiene più agli Stati moderni, di diritto, né a paesi che vogliono improntare il loro ordinamento al rispetto delle regole del diritto, di una giustizia sostanziale, che ogni amnistia finisce pur sempre con il seppellire.

Dobbiamo prefiggerci l'obiettivo di superare questa prassi: amnistia non più come metodo ordinario. Ho preso atto degli impegni del Governo. Speriamo davvero che finalmente si traducano in realtà concreta. Nella prospettiva in cui questo provvedimento è rimasto sostanzialmente coerente, l'amnistia che variamo è un fatto positivo per la novità della sua impostazione e per il coraggio di talune soluzioni più avanzate. Approviamola, dunque, perché ci può aiutare a superare la prassi dell'amnistia come rimedio alla crisi della giustizia. Al di là del contenuto umano di cui bisognerà pur sempre preoccuparsi, se escono dalle carceri novemila persone, dobbiamo farci carico del loro reinserimento nella società, sperando che la liberazione di uomini che hanno sbagliato si colleghi alla capacità della società di favorirne il reinserimento.

Il nostro voto favorevole è anche auspicio di una nuova politica giudiziaria e

carceraria, che prescindendo dall'amnistia ignorandola e dimenticandola quale mezzo ordinario. L'auspicio non deve più essere intriso solo di buone intenzioni, ma deve essere realizzato giorno per giorno con fatti concreti, riforme e coraggiosi impegni delle forze democratiche e delle istituzioni, se vogliamo finalmente avviare a soluzione uno dei problemi più rilevanti della nostra società democratica (*Vivi applausi all'estrema sinistra*).

PRESIDENTE. Prima di procedere alla votazione segreta finale del disegno di legge, desidero informare l'Assemblea che dopo la votazione, dovendosi svolgere una riunione della Conferenza dei capigruppo per decidere i lavori di queste ultime giornate, sosponderò la seduta per un'ora circa. Alla ripresa verrà annunciato quanto deciso dalla Conferenza dei capigruppo in merito ai lavori di questa sera e a quelli della seduta di domani.

NATTA ALESSANDRO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NATTA ALESSANDRO. Signor Presidente, ritengo che si possa anche sospendere la seduta per la riunione della Conferenza dei capigruppo, ma a dire la verità la precedente Conferenza aveva già deciso il programma dei nostri lavori per la giornata odierna e per quella di domani. Non comprendo perché si debba interrompere il nostro lavoro, visto che all'ordine del giorno abbiamo, se non sbaglio, cinque disegni di legge di conversione di decreti-legge e due note di variazione al bilancio.

Personalmente ritengo che si potrebbe proseguire affrontando i successivi punti dell'ordine del giorno. Naturalmente, se si ritiene opportuna una sospensione della seduta, non abbiamo obiezioni in merito.

PRESIDENTE. Onorevole Natta, vi sono alcune esigenze pratiche che richie-

dono una sospensione, anche se breve, della seduta.

Vi è poi un altro problema molto semplice, del quale pure occorre tener conto. Ho l'impressione, avendo presieduto questa seduta, che l'Assemblea abbia un certo tasso di stanchezza. Si tratta di vedere se il nostro lavoro debba portare questa sera stessa a delle votazioni o se i capigruppo ritengano che si possa procedere rinviando le votazioni alla seduta di domani.

C'è dunque più di una questione da affrontare e, quindi, è bene che la Conferenza dei capigruppo possa responsabilmente affrontarle e deciderle. Credo, comunque, che si tratterà di una cosa estremamente rapida.

Desidero aggiungere qualche cosa, che è estremamente personale, ma che sento il bisogno di esprimere: una parola di gratitudine a tutta l'Assemblea. Tra ieri e oggi abbiamo svolto un lavoro estremamente difficile e pesante ed io, che ho avuto l'onore di presiedere, devo dire un « grazie » veramente devoto a tutti, specie a quelli più direttamente impegnati nel dibattito.

Un « grazie » particolare alla Commissione giustizia, al Comitato dei nove e — se mi è consentito — a lei, onorevole Felisetti, perché nello svolgere le funzioni di relatore per un provvedimento di questa difficoltà ogni bravura poteva essere sconfitta, specie di fronte all'urgenza, che non è certo la miglior consigliera. Credo che l'Assemblea le debba gratitudine: io la esprimo a nome dell'Assemblea, ma anche a nome mio, perché mi ha facilitato molto un lavoro non semplice (*Vivi, generali applausi*).

Votazione segreta di un disegno di legge.

PRESIDENTE. Indico la votazione segreta finale, mediante procedimento elettronico, sul disegno di legge n. 2343, oggi esaminato.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione e invito gli onorevoli segretari a verificarne le risultanze.

(I deputati segretari verificano le risultanze della votazione).

Comunico il risultato della votazione:

« Delega al Presidente della Repubblica per la concessione di amnistia e di indulto e disposizioni sull'azione civile in seguito ad amnistia » (2343).

Presenti	501
Votanti	497
Astenuti	4
Maggioranza	249
Voti favorevoli	428
Voti contrari	69

(La Camera approva).

Dichiaro pertanto assorbite le concorrenti proposte di legge nn. 882, 1656 e 2062.

Suspendo la seduta.

Hanno preso parte alla votazione:

Abbiati Dolores
 Accame Falco
 Achilli Michele
 Adamo Nicola
 Agnelli Susanna
 Aiardi Alberto
 Alborghetti Guido
 Alici Francesco Onorato
 Alinovi Abdon
 Aliverti Gianfranco
 Allegra Paolo
 Almirante Giorgio
 Amabile Giovanni
 Amalfitano Domenico Maria
 Amarante Giuseppe
 Ambrogio Franco Pompeo
 Ambrosino Alfonso
 Amici Cesare
 Andreoni Giovanni
 Andreotti Giulio
 Angelini Vito
 Aniasi Aldo detto Iso
 Antoni Varese
 Antoniozzi Dario

Arfè Gaetano
 Armato Baldassare
 Armella Angelo
 Arnaud Gian Aldo
 Arnone Mario
 Ascari Raccagni Renato
 Bacchi Domenico
 Baghino Francesco Giulio
 Balbo di Vinadio Aimone
 Baldassari Roberto
 Baldassi Vincenzo
 Ballardini Renato
 Balzamo Vincenzo
 Bambi Moreno
 Bandiera Pasquale
 Baracetti Arnaldo
 Barba Davide
 Barbarossa Voza Maria Immacolata
 Barbera Augusto
 Barca Luciano
 Bartocci Enzo
 Bartolini Mario Andrea
 Bassetti Piero
 Bassi Aldo
 Battino-Vittorelli Paolo
 Belardi Merlo Eriase
 Belci Corrado
 Bellocchio Antonio
 Belussi Ernesta
 Benedikter Johann detto Hans
 Berlinguer Giovanni
 Bernini Bruno
 Bertani Eletta
 Bertoli Marco
 Biamonte Tommaso
 Bianchi Beretta Romana
 Bianco Gerardo
 Bini Giorgio
 Bisignani Alfredo
 Bocchi Fausto
 Bodrato Guido
 Boffardi Ines
 Boldrin Anselmo
 Bollati Benito
 Bolognari Mario
 Bonalumi Gilberto
 Bonifazi Emo
 Bonino Emma
 Borruso Andrea
 Bortolani Franco
 Bosi Maramotti Giovanna
 Bottarelli Pier Giorgio

VII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 1° AGOSTO 1978

Bottari Angela Maria	Ciampaglia Alberto
Bova Francesco	Ciannamea Leonardo
Branciforti Rosanna	Ciavarella Angelo
Bressani Pier Giorgio	Ciccardini Bartolomeo
Brini Federico	Cicchitto Fabrizio
Brocca Beniamino	Cirasino Lorenzo
Broccoli Paolo Pietro	Citaristi Severino
Brusca Antonino	Citterio Ezio
Bucalossi Pietro Enrico Alfredo	Ciuffini Fabio Maria
Buro Maria Luigia	Coccia Franco
Cabras Paolo	Cocco Maria
Cacciari Massimo	Codrignani Giancarla
Caiati Italo Giulio	Colomba Giulio
Calabrò Giuseppe	Colombo Emilio
Calaminici Armando	Colonna Flavio
Caldoro Antonio	Colucci Francesco
Calice Giovanni	Colurcio Giovanni Battista
Campagnoli Mario	Compagna Francesco
Cantelmi Giancarlo	Conchiglia Calasso Cristina
Canullo Leo	Conte Antonio
Cappelli Lorenzo	Conti Pietro
Carandini Guido	Corà Renato
Cardia Umberto	Corallo Salvatore
Carelli Rodolfo	Corder Marino
Carlassara Giovanni Battista	Corghì Vincenzo
Carlioni Andreucci Maria Teresa	Corradi Nadia
Carlotto Natale Giuseppe	Cossiga Francesco
Carmeno Pietro	Costa Raffaele
Caroli Giuseppe	Costamagna Giuseppe
Carrà Giuseppe	Cravedi Mario
Carta Gianuario	Cuffaro Antonino
Caruso Antonio	Cuminetti Sergio
Caruso Ignazio	D'Alema Giuseppe
Casadei Amelia	D'Alessio Aldo
Casalino Giorgio	Dal Maso Giuseppe Antonio
Casati Francesco	Danesi Emo
Cassanmagnago Cerretti Maria Luisa	Da Prato Francesco
Castellucci Albertino	de Carneri Sergio
Castiglione Franco	De Caro Paolo
Castoldi Giuseppe	De Cinque Germano
Cattanei Francesco	de Cosmo Vincenzo
Cavaliere Stefano	Degan Costante
Cavigliasso Paola	De Gregorio Michele
Cazora Benito	Del Castillo Benedetto
Cecchi Alberto	Del Duca Antonio
Ceravolo Sergio	De Leonardis Donato
Cerquetti Adriano	Del Pennino Antonio
Cerra Benito	Del Rio Giovanni
Cerrina Feroni Gianluca	De Martino Francesco
Cerullo Pietro	De Marzio Ernesto
Chiovini Cecilia	De Petro Mazarino
Ciai Trivelli Anna Maria	De Poi Alfredo

VII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 1° AGOSTO 1978

Di Giannantonio Natalino
Di Giulio Fernando
di Nardo Ferdinando
Di Vagno Giuseppe
Drago Antonino
Dulbecco Francesco
Erminero Enzo
Esposito Attilio
Evangelisti Franco
Fabbri Seroni Adriana
Facchini Adolfo
Faenzi Ivo
Fantaci Giovanni
Federico Camillo
Felicetti Nevio
Felisetti Luigi Dino
Ferrari Marte
Ferrari Silvestro
Fioret Mario
Fiori Giovannino
Flamigni Sergio
Fontana Giovanni Angelo
Forlani Arnaldo
Formica Costantino
Fornasari Giuseppe
Forni Luciano
Forte Salvatore
Fortunato Giuseppe
Foschi Franco
Francanzani Carlo
Fracchia Bruno
Franchi Franco
Froio Francesco
Furia Giovanni
Fusaro Leandro
Galasso Andrea
Galloni Giovanni
Galluzzi Carlo Alberto
Gambolato Pietro
Gamper Hugo
Garbi Mario
Gargani Giuseppe
Gargano Mario
Gaspari Remo
Gatti Natalino
Gava Antonio
Giadresco Giovanni
Giglia Luigi
Giordano Alessandro
Giovagnoli Angela
Giovanardi Alfredo
Giuliari Francesco

Giura Longo Raffaele
Goria Giovanni Giuseppe
Gottardo Natale
Gramegna Giuseppe
Granati Caruso Maria Teresa
Granelli Luigi
Grassi Bertazzi Niccolò
Grassucci Lelio
Gualandi Enrico
Guarra Antonio
Guasso Nazareno
Guerrini Paolo
Guglielmino Giuseppe
Ianni Guido
Ianniello Mauro
Iozzelli Giovan Carlo
Kessler Bruno
Labriola Silvano
La Loggia Giuseppe
Lamanna Giovanni
Lamorte Pasquale
La Penna Girolamo
La Torre Pio
Lattanzio Vito
Leccisi Pino
Lettieri Nicola
Lezzi Pietro
Libertini Lucio
Licheri Pier Giorgio
Lima Salvatore
Lobianco Arcangelo
Lodi Faustini Fustini Adriana
Lodolini Francesca
Lombardi Riccardo
Lombardo Antonino
Longo Pietro
Lo Porto Guido
Lucchesi Giuseppe
Lupis Giuseppe
Lussignoli Francesco
Macciotta Giorgio
Magnani Noya Maria
Malvestio Piergiovanni
Mancini Vincenzo
Mancuso Giuseppe
Manfredi Giuseppe
Manfredi Manfredo
Mannino Calogero Antonino
Mannuzzu Salvatore
Mantella Guido
Marabini Virginiangelo

VII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 1° AGOSTO 1978

Marchi Dascola Enza
Margheri Andrea
Mariotti Luigi
Marocco Mario
Marraffini Alfredo
Martini Maria Eletta
Martino Leopoldo Attilio
Marton Giuseppe
Martorelli Francesco
Marzano Arturo
Marzotto Caotorta Antonio
Masiello Vitilio
Mastella Mario Clemente
Matarrese Antonio
Matrone Luigi
Matta Giovanni
Mazzarino Antonio
Mazzarrino Antonio Mario
Mazzola Francesco Vittorio
Mellini Mario
Meneghetti Gioacchino Giovanni
Menicacci Stefano
Merloni Francesco
Merolli Carlo
Meucci Enzo
Mezzogiorno Vincenzo
Miana Silvio
Miceli Vincenzo
Miceli Vito
Migliorini Giovanni
Milano De Paoli Vanda
Millet Ruggero
Mirate Aldo
Misasi Riccardo
Molè Carlo
Mondino Giorgio Annibale
Monteleone Saverio
Mora Giampaolo
Morazzoni Gaetano
Morini Danilo
Moro Paolo Enrico
Moschini Renzo
Napoli Vito
Natta Alessandro
Nespolo Carla Federica
Nicolazzi Franco
Noberasco Giuseppe
Nucci Guglielmo
Occhetto Achille
Olivi Mauro
Orsini Bruno

Orsini Gianfranco
Ottaviano Francesco
Pagliai Morena Amabile
Palomby Adriana
Palopoli Fulvio
Pandolfi Filippo Maria
Pani Mario
Papa De Santis Cristina
Pavone Vincenzo
Pazzaglia Alfredo
Pecchia Tornati Maria Augusta
Peggio Eugenio
Pellegatta Maria Agostina
Pellizzari Gianmario
Pennacchini Erminio
Perantuono Tommaso
Perrone Antonino
Petrella Domenico
Pezzati Sergio
Picchioni Rolando
Piccoli Flaminio
Pisanu Giuseppe
Pisicchio Natale
Pisoni Ferruccio
Pochetti Mario
Pontello Claudio
Porcellana Giovanni
Portatadino Costante
Postal Giorgio
Prandini Giovanni
Pratesi Piero
Presutti Alberto
Preti Luigi
Principe Francesco
Pucciarini Giampiero
Pugno Emilio
Pumilia Calogero
Quarenghi Vittoria
Quattrone Francesco
Querci Nevol
Quercioli Elio
Quietì Giuseppe
Raffaelli Edmondo
Raicich Marino
Ramella Carlo
Rauti Giuseppe
Reggiani Alessandro
Rende Pietro
Ricci Raimondo
Riga Grazia
Riz Roland

VII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 1° AGOSTO 1978

Robaldo Vitale
Roberti Giovanni
Rocelli Gian Franco
Romita Pier Luigi
Romualdi Pino
Rosati Elio
Rosini Giacomo
Rosolen Angela Maria
Rossino Giovanni
Rubbi Antonio
Rumor Mariano
Russo Carlo
Russo Ferdinando
Russo Vincenzo
Sabbatini Gianfranco
Saladino Gaspare
Salomone Giosuè
Salvato Ersilia
Salvi Franco
Sandomenico Egizio
Sandri Renato
Sanese Nicola
Sangalli Carlo
Santagati Orazio
Santuz Giorgio
Sanza Angelo Maria
Sarri Trabujo Milena
Sarti Armando
Savino Mauro
Savoldi Gianni
Sbriziolo De Felice Eirene
Scalia Vito
Scaramucci Guaitini Alba
Scarlato Vincenzo
Scotti Vincenzo
Scovacricchi Martino
Sedati Giacomo
Segni Mario
Segre Sergio
Seppia Mauro
Sgarlata Marcello
Sicolo Tommaso
Silvestri Giuliano
Sinesio Giuseppe
Sobrero Francesco Secondo
Spagnoli Ugo
Spataro Agostino
Spaventa Luigi
Speranza Edoardo
Spigaroli Alberto
Sponziello Pietro

Sposetti Giuseppe
Squeri Carlo
Stefanelli Livio
Stegagnini Bruno
Stella Carlo
Tamburini Rolando
Tamini Mario
Tanassi Mario
Tani Danilo
Tantalo Michele
Tassone Mario
Tedeschi Nadir
Terraroli Adelio
Tesi Sergio
Tesini Aristide
Tesini Giancarlo
Tessari Alessandro
Tessari Giangiacomo
Testa Antonio
Tocco Giuseppe
Todros Alberto
Tombesi Giorgio
Toni Francesco
Torri Giovanni
Tozzetti Aldo
Trabucchi Emilio
Trantino Vincenzo
Tremaglia Pierantonio Mirko
Trezzi Giuseppe Siro
Triva Rubes
Trombadori Antonello
Urso Giacinto
Urso Salvatore
Usellini Mario
Vaccaro Melucco Alessandra
Vagli Maura
Valensise Raffaele
Vecchiarelli Bruno
Vecchietti Tullio
Venegoni Guido
Venturini Aldo
Vernola Nicola
Vetere Ugo
Villari Rosario
Vincenzi Bruno
Vineis Manlio
Vizzini Carlo
Zaccagnini Benigno
Zagari Mario
Zamberletti Giuseppe
Zambon Bruno

Zaniboni Antonio
 Zarro Giovanni
 Zavagnin Antonio
 Zolla Michele
 Zoppetti Francesco
 Zoso Giuliano
 Zucconi Guglielmo
 Zuech Giuseppe
 Zurlo Giuseppe

Si sono astenuti:

Castellina Luciana
 Gorla Massimo
 Magri Lucio
 Pinto Domenico

Sono in missione:

Bernardi Guido
 Bernardini Vinicio
 Bisaglia Antonio
 Buzzoni Giovanni
 Orlando Giuseppe
 Pucci Ernesto
 Servello Francesco

La seduta, sospesa alle 18,45, è ripresa alle 19,50.

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE
 MARTINI MARIA ELETTA

Sui lavori della Camera.

PRESIDENTE. La Conferenza dei capigruppo ha così stabilito l'ordine dei nostri lavori: esamineremo prima il disegno di legge di conversione n. 2365, concernente norme per il contenimento del costo del lavoro (che figura al settimo punto dell'ordine del giorno); poi il disegno di legge di conversione n. 2347, concernente provvidenze per le zone terremotate del Friuli-Venezia Giulia (che figura al quinto punto dell'ordine del giorno); e, infine, il disegno di legge di conversione n. 2366, recante modifiche alla legge 1° giugno 1977, n. 285, (che figura al sesto punto dell'ordine del giorno).

La discussione di questi disegni di legge è prevista per questa sera (comprese

le eventuali dichiarazioni di voto) con l'impegno, assunto dai gruppi di effettuare la votazione finale nella mattinata di domani. Domani la seduta avrà inizio alle 9,30. È già stata preannunciata la presentazione di una pregiudiziale in merito al disegno di legge di conversione n. 2345, concernente modificazioni al testo unico delle leggi sul Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218: (che figura al terzo punto dell'ordine del giorno di oggi); anche questo disegno di legge verrà votato nella seduta di domani mattina. Vi sarà anche una seconda seduta nel pomeriggio, ad un'ora da stabilirsi, con il proposito di finire i nostri lavori entro domani sera.

Se non vi sono obiezioni, l'ordine dei lavori della Camera per il prosieguo della seduta odierna e per le sedute di domani può restare così stabilito.

(Così rimane stabilito).

**Trasmissione
 dal ministro della difesa.**

PRESIDENTE. Comunico che il ministro della difesa, con lettere in data 28 e 29 luglio 1978, ha comunicato, ai sensi dell'articolo 1 della legge 27 luglio 1962, n. 1114, l'autorizzazione concessa a dipendenti di quel Ministero a prestare servizio presso organismi internazionali.

Questi documenti sono depositati negli uffici del Segretario generale a disposizione degli onorevoli deputati.

**Annunzio della trasmissione di atti
 alla Corte costituzionale.**

PRESIDENTE. Comunico che nel mese di luglio sono pervenute ordinanze emesse da autorità giurisdizionali per la trasmissione alla Corte costituzionale di atti relativi a giudizi di legittimità costituzionale.

Queste ordinanze sono depositate negli uffici del Segretario generale a disposizione degli onorevoli deputati.

Discussione del disegno di legge: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 luglio 1978, n. 353, concernente norme per il contenimento del costo del lavoro, mediante la riduzione dei contributi dovuti agli enti gestori dell'assicurazione contro le malattie (approvato dal Senato) (2365).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge, già approvato dal Senato: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 luglio 1978, n. 353, concernente norme per il contenimento del costo del lavoro, mediante la riduzione dei contributi dovuti agli enti gestori dell'assicurazione contro le malattie.

Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali, ricordando che nella seduta del 28 luglio 1978 la Commissione è stata autorizzata a riferire oralmente.

Il relatore, onorevole Tedeschi, ha facoltà di svolgere la sua relazione.

TEDESCHI, *Relatore*. Il disegno di legge n. 2365, relativo alla conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 luglio 1978, n. 353, concernente norme per il contenimento del costo del lavoro, mediante la riduzione dei contributi dovuti agli enti gestori dell'assicurazione contro le malattie, già approvato dal Senato, ci obbliga, in qualche modo, a richiamare alla nostra attenzione, sia pure sinteticamente, qualche questione.

La prima è quella relativa al costo di lavoro per unità di prodotto che, per una serie di ragioni, è molto alto e squilibrato. Vi sono una serie di cause di tale fenomeno, quali la carenza di investimenti, la carenza nell'organizzazione del lavoro, la mancanza adeguata di *know-how*, e quindi di ricerca, i bassi orari di lavoro annuali, una scarsa utilizzazione degli impianti, una dinamica salariale eccessivamente accelerata negli ultimi anni, meccanismi di indicizzazione superiori al tasso di inflazione ed elevato rapporto tra salario diretto e indiretto, dovuto agli alti costi sociali ben noti.

Il provvedimento al nostro esame si proponeva e si propone di affrontare, sia pure in termini parziali, quest'ultimo aspetto del problema, che deve porsi nella sua globalità alla nostra attenzione per le note ragioni. La situazione, infatti, è tale da pregiudicare la possibilità di uscita dalla crisi e mette in pericolo anche gli attuali scarsi livelli di occupazione se non si corregge questa situazione e questa tendenza.

Il secondo problema che il provvedimento richiama alla nostra attenzione è quello relativo al passaggio tra una fase di emergenza della fiscalizzazione a una fase di regime di normalizzazione. La fase di emergenza nella fiscalizzazione è stata affrontata con il decreto che ha avuto inizio il 1° febbraio 1977 e successive proroghe fino al 30 giugno 1978, e con questo decreto che rappresenta una fase-ponte, in quanto è una proroga della fiscalizzazione nella fase di emergenza e, nello stesso tempo, indica alcune linee di tendenza sulle quali si può marciare per una fase di regime, fase di regime che dovrà essere affrontata entro la fine di quest'anno. Infatti, il decreto in esame terminerà i suoi effetti il 31 dicembre 1978, possibilmente in sintonia con la riforma sanitaria, qualora questa venga approvata dal Senato entro questi termini, dato che la fiscalizzazione, affrontata fino ad ora e che ha una maggiore pertinenza è quella relativa agli oneri sanitari.

Il terzo aspetto che il decreto richiama alla nostra attenzione è quello relativo al problema della spesa pubblica; non lo richiama solamente questo provvedimento ma è tutta la situazione economica del paese che lo pone alla nostra attenzione. Però, questo provvedimento ci dà qualche indicazione in merito alla rilevanza che comporta per il bilancio pubblico. Infatti, per i sei mesi che vanno dal 1° luglio al 31 dicembre 1978, ai quali si riferisce questo provvedimento, è prevista una spesa di ben 1.125 miliardi, quindi quasi 200 miliardi al mese e, pertanto, si tratta di un importo rilevante che va ad aggiungersi ad una spesa pubblica complessiva e anche ad un *deficit* complessi-

vo che evidentemente pone e porrà dei grossi problemi per i prossimi mesi e per i prossimi anni.

Quindi, si pone contemporaneamente, per quanto riguarda gli interventi a favore della produzione, la necessità di una serie di iniziative che consentano di aumentare da una parte la produzione, il reddito e quindi l'occupazione, avendo in tal modo la possibilità, attraverso questo circuito, di un maggior prelievo fiscale e in questo modo di alimentare anche il problema della stessa fiscalizzazione.

Nel merito, molto sinteticamente, il decreto nella formulazione iniziale del Governo aveva una struttura molto semplice, essenzialmente articolata e convogliata nell'articolo 2, che si proponeva una fiscalizzazione percentuale del 5 per cento delle retribuzioni assoggettate alla contribuzione per l'assicurazione contro le malattie, stabilendo anche un tetto minimo di 24.500 lire mensili, equivalenti circa a sette-otto punti della scala mobile e della contingenza, mentre per l'occupazione femminile si proponeva una percentuale ben più alta, del 12,50 per cento, in modo tale da favorire l'occupazione femminile, oggi particolarmente in sofferenza, o quanto meno non facilitare l'ulteriore espulsione della manodopera femminile dal circuito produttivo. Tutto ciò, soprattutto per quei settori e per le aziende che sono inserite direttamente e indirettamente nel circuito della esportazione, quindi che hanno problemi di competizione e di confronto internazionale, perché il costo del lavoro non va visto tanto come un problema nazionale, ma come un problema di comparazione e di tenuta sul piano internazionale.

In verità, il Senato ha modificato profondamente il decreto presentato dal Governo il 6 luglio ultimo scorso. Lo ha modificato nel merito — cioè all'articolo 2 — ed ha poi effettuato delle aggiunte piuttosto significative. La modifica nel merito riguarda la trasformazione della percentuale della fiscalizzazione in una quota fissa di 24 mila e 500 lire mensili, il che comporta da una parte un criterio più tradizionale e, dall'altra, una semplifica-

zione ed una facilitazione soprattutto per le piccole imprese, in ordine ai calcoli interni e alla attività di gestione interna. Per l'occupazione femminile è stato introdotto un criterio di fiscalizzazione totale, fino ad un tetto di riduzione di 400 mila lire e poi, invece, un versamento normale per le retribuzioni oltre tale cifra.

Evidentemente il tetto di 400 mila lire, almeno visto al giorno d'oggi, per l'occupazione femminile, significa una generalizzata esenzione della fiscalizzazione, con riferimento agli oneri sanitari, per la manodopera femminile. Il Senato ha, inoltre, introdotte alcune variazioni per quanto riguarda i criteri di elencazione delle imprese, in particolare introducendo le imprese cinematografiche che, per altro, la Commissione lavoro della Camera, questa mattina, ha invece escluso, con ragioni motivate.

Sempre il Senato, oltre a queste modifiche di merito, che riguardano la sostanza del provvedimento, ha introdotto poi degli articoli aggiuntivi, in particolare il 2 ed il 3, che, in pratica, tendono ad allargare e comprendere tutte le aziende del turismo e del commercio, in particolare quelle del turismo, cercando di farle usufruire della fiscalizzazione o comunque di non andare a incidere negativamente anche in quei casi particolari di sgravi di aziende in settori ed in zone definiti da una precedente legislazione.

Si è voluto così introdurre, in maniera molto esplicita e chiara, il settore del turismo, perché si ritiene che esso sia di vitale importanza, non solamente agli effetti occupazionali, ma anche agli effetti economici, per la rilevanza notevole che ha sulla bilancia dei pagamenti e per il confronto che, per la natura stessa dell'attività economica che svolge, soffre a livello internazionale.

È stato introdotto un articolo 4 che penalizza, escludendole dalla fiscalizzazione, quelle aziende che non adottano il minimo stabilito dalla contrattazione nazionale di lavoro. Ciò allo scopo, evidentemente, di non facilitare coloro che non applicano in maniera corretta i contratti nazionali.

Credo siano questi gli elementi essenziali del provvedimento che risulta, come ho detto precedentemente, notevolmente modificato ed ampliato nella sua possibilità di intervento da parte del Senato della Repubblica, in verità con qualche osservazione. Richiamo, in particolare, l'osservazione formulata dalla Commissione bilancio della Camera, che ha espresso parere favorevole condizionato ad una diversa esplicitazione del secondo comma dell'articolo 3, che si riferisce ai problemi della legge n. 183 per il Mezzogiorno, in quanto, secondo il parere di detta Commissione, non vi è una sufficiente copertura per quanto riguarda tale particolare aspetto.

Richiamo detta osservazione della Commissione bilancio in modo che, nell'esame del provvedimento e nella sua approvazione, di essa venga tenuto conto. Credo che il Governo possa dare delucidazioni, in modo da chiarire la questione di cui sopra.

Non ritengo di dover aggiungere altro, riservandomi di fornire ulteriori precisazioni in sede di replica, qualora fossero necessarie e richieste.

Concludendo, desidero ricordare come questo sia un provvedimento indispensabile, il cui contenuto può considerarsi innovativo rispetto ai decreti precedenti, rispetto alla precedente fase congiunturale, un provvedimento che fornisce alcune indicazioni sulla linea di tendenza verso la quale si dovrà marciare per una fiscalizzazione più organica che abbia carattere di prospettiva. Questo provvedimento, inoltre, ci costringe ad un attimo di riflessione di particolare significato su problemi di notevole importanza, quali quello del costo del lavoro e della spesa pubblica allargata. Credo, quindi, che meriti di essere approvato, ed invito l'Assemblea ad approvarlo sollecitamente in modo che, se saranno introdotte delle modificazioni, il Senato possa poi rapidamente ultimare la procedura di conversione in legge.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro del lavoro e della previdenza sociale.

SCOTTI, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Mi riservo di intervenire in sede di replica.

PRESIDENTE. Il primo iscritto a parlare è l'onorevole Marte Ferrari. Ne ha facoltà.

FERRARI MARTE. Signor Presidente, onorevoli colleghi, onorevole ministro, sul disegno di legge al nostro esame è già avvenuta una ampia discussione al Senato, che ha apportato alcune modifiche al testo presentato dal Governo. Questo ci permette di arrivare celermente ad alcune delle considerazioni che, in sede di Commissione, sono state oggetto di valutazione questa mattina.

Il problema della fiscalizzazione degli oneri sociali non è al nostro esame per la prima volta; abbiamo già avuto occasione di esaminare ed approvare alcune proroghe in questa materia e ritengo che in linea di principio si tratti di una scelta corretta, specie in ordine ai suoi aspetti più generali e, in questo caso, del contributo per l'assistenza malattia. Questa scelta è stata sempre proposta in difesa del principio dell'occupazione, per affrontare i problemi più complessivi del costo del lavoro, ma anche in relazione ad una esigenza di emanare provvedimenti che non tendano soltanto ad aumentare la produttività e l'organizzazione del lavoro, bensì a porre in evidenza la priorità dei problemi dell'occupazione.

È in questa direzione che ci si era avviati quando sono stati affrontati i problemi delle imprese industriali e, con un successivo decreto, delle imprese alberghiere nonché degli altri settori che gravitano nell'ambito del turismo, per incrementare questa risorsa della nostra economia, anche in termini di recupero di valuta estera.

A nostro avviso, pertanto, il problema della fiscalizzazione degli oneri sociali si estende anche ad altri settori e ad altri territori che non sono interessati o che non hanno una vocazione di carattere turistico; esso viene quindi distorto nel suo significato principale anche per quanto

concerne, come è stato discusso in sede di Commissione, il settore delle sale cinematografiche. In questo settore, indubbiamente, esistono alcuni problemi che comunque dovrebbero trovare una collocazione più concreta in altri provvedimenti legislativi.

Alcune modifiche apportate al testo governativo ponevano, come è stato osservato, l'esigenza di un collegamento con la riforma sanitaria e quindi con il problema del servizio sanitario nazionale, che deve essere posto in termini diversi, considerando l'aspetto del prelievo fiscale; ma ancora oggi dobbiamo registrare dei ritardi in questo campo.

Esprimiamo quindi il nostro consenso sul testo di legge in discussione, anche se alcuni punti ci lasciano non del tutto soddisfatti. In particolare, rilevo che il problema dovrebbe essere riesaminato dopo il 31 dicembre 1978, perché quella che è stata adottata è ancora una soluzione a tempo, anche se la proposta iniziale del Governo ne prevedeva una definitiva. Dopo questo secondo semestre del 1978 si porrà quindi la necessità di emanare nuovi atti legislativi.

Un punto non soddisfacente — l'ho rilevato anche stamattina, e lo ha sottolineato anche il relatore — è costituito dall'articolo 2 del decreto-legge nel testo modificato dalla Commissione, che prevede che le riduzioni contributive (quella di 24.500 lire mensili e l'esenzione per le prime 400 mila lire mensili per gli addetti di sesso femminile) vengono applicate alle imprese che assicurino ai propri dipendenti trattamenti non inferiori ai minimi previsti dai contratti collettivi nazionali. Dobbiamo affermare con decisione che ciò non deve tradursi in un'incentivazione alla violazione della contrattazione aziendale o integrativa nazionale. Occorre invece che sia correttamente rispettato il frutto della contrattazione collettiva: chi viola tale contrattazione, a tutti i livelli (contratto nazionale, contratto aziendale o integrativo di settore) non deve godere di queste riduzioni.

L'onorevole ministro afferma che questo è evidente. In realtà, però, l'articolo 4

del disegno di legge dice qualcosa di diverso, e può far sorgere il rischio che si favoriscano evasioni dal punto di vista contributivo, mentre il nostro intento è quello di dare attuazione ai contratti e alla legislazione previdenziale nel suo insieme, facendo godere chi lo merita delle esenzioni previste nel testo in discussione.

Fatte queste osservazioni, esprimiamo comunque il nostro consenso. Avevamo presentato un emendamento, volto a sopprimere il secondo comma dell'articolo 3 del disegno di legge, per modificare l'utilizzazione delle somme stanziare in base alla legge n. 183 del 1976. Anche se l'urgenza di approvare il provvedimento, per lo scadere dei termini, ci induce a ritirarlo, rimaniamo tuttavia della nostra opinione che sarebbe stato opportuno — ripeto — sopprimere quel secondo comma dell'articolo 3.

Concludo ribadendo il voto favorevole del gruppo socialista (*Applausi dei deputati del gruppo del PSI*).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare l'onorevole Adriana Palomby. Ne ha facoltà.

PALOMBY ADRIANA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, onorevole ministro del lavoro, sarebbe veramente un fuor d'opera voler riportare in questa Assemblea, che già per varie volte ha proceduto alla proroga di provvedimenti di fiscalizzazione, tutte le motivazioni che sono state già espresse in quelle occasioni.

Mi rendo conto — e con me se ne rendono conto tutti i nostri colleghi — che questa sera noi stiamo lavorando un poco a tassametro: dobbiamo cioè cercare di stringere i tempi, eliminando dai nostri interventi tutto ciò che non è necessario.

Indubbiamente noi siamo favorevoli a questo provvedimento, come già lo siamo stati a provvedimenti analoghi emanati in precedenza, poiché esso intende intervenire a favore di quelle aziende che oggi sono in crisi, anche per il problema della competitività di costi. L'agire su uno degli elementi del costo, quello degli oneri sociali — che in Italia sono più cari che in

tutta Europa - costituisce un aiuto notevole alle imprese che boccheggiano e, in generale, all'occupazione; soprattutto, per i settori produttivi, si realizza una possibilità di competitività internazionale, con un'influenza positiva, quindi, sulla bilancia dei pagamenti.

Fino all'emanazione del provvedimento che è oggi al nostro esame noi eravamo passati per la fase iniziale del beneficio esteso alle sole industrie estrattive e manifatturiere. Con la legge dell'8 agosto 1977, questi benefici sono stati allargati ai settori del commercio e dei pubblici esercizi. Oggi, con la modifica approvata dal Senato, abbiamo un ulteriore allargamento ad altri settori e ad altre attività, che operano per l'esportazione: il provvedimento assume quindi una grande importanza, configurandosi come un importante impegno preso nei confronti delle imprese in crisi, per favorire anche l'occupazione.

Il ministro del lavoro, nella sua relazione al provvedimento, ne ha specificato la natura congiunturale. Io sono d'accordo su ciò; non sono però d'accordo quando si vuole passare, forse con troppa sveltezza e superficialità - intendendo la parola non in senso offensivo, beninteso - al concetto del regime di fiscalizzazione, che credo dovrebbe farci riflettere attentamente. Dobbiamo tener presenti molte cose, tra le quali il fatto che non siamo un paese isolato, ma vincolato da un patto comunitario, che comprende anche una prospettiva di allineamento delle legislazioni nazionali. Certi problemi, pertanto, devono essere affrontati in quel quadro.

Se è vero, come è vero, che non esiste regime previdenziale in Europa che non sia stato fiscalizzato, ma che, invece, esiste la partecipazione paritetica, anche se non eguale, dei lavoratori e dei datori di lavoro, sia pure con l'intervento statale, allora noi, prima di parlare di regime di fiscalizzazione, dovremo tenere conto di questa realtà nella quale siamo entrati auto-limitando la nostra sovranità.

Dobbiamo anche tenere conto di quanto previsto dall'articolo 38 della Costituzione: se puntiamo al regime della fiscalizzazione, dobbiamo fare una scelta poli-

tica che ci porti a quella concezione della sicurezza sociale, ventilata da alcuni famosi studiosi, che considera tutti gli interventi attuati per sovvenire all'evenienza dei rischi come compiuti soltanto dallo Stato, non attraverso il sistema mutualistico e previdenziale, e diretti a tutti i cittadini.

Credo quindi che su questo punto occorrerebbe un attimo di riflessione. Per il resto, devo dire che le modifiche apportate dal Senato sono da noi condivise; non è condivisa da noi quella intervenuta in Commissione a seguito dell'approvazione dell'emendamento presentato dal gruppo comunista, che ha eliminato l'estensione dei benefici della fiscalizzazione all'industria cinematografica. Ritengo che tale posizione potrebbe essere integrata in questa sede, ove si ravvisi la necessità di considerare l'industria cinematografica, così come l'onorevole ministro ci ha spiegato e chiarito questa mattina in Commissione, come industria esportatrice, che ha bisogno di sostegno e che rappresenta una possibilità di incremento della bilancia commerciale.

Circa l'articolo 4 del disegno di legge di conversione, sono dell'avviso che l'innovazione da esso recata, anche se non appare lessicalmente perfetta, già introduce una remora agli imprenditori: una remora ad attenersi ai contratti collettivi che potrà poi anche essere modificata, che potrà essere più chiara, più comprensibile e, soprattutto, più incisiva; ma è già un fatto importante che il datore di lavoro, che non osservi i contratti collettivi, sia penalizzato con l'esclusione dalle agevolazioni contributive previste dal provvedimento.

Un ultimo punto voglio rilevare: quello relativo alla misura delle fiscalizzazioni. Ricordo che in quest'aula - e credo che l'onorevole ministro del lavoro lo ricorderà - sollevai il problema della fiscalizzazione totale degli oneri di maternità; e in quella sede l'onorevole ministro ebbe l'amabilità di darmi assicurazione che avrebbe messo allo studio questo problema, perché effettivamente si rendeva conto di quanto pesantemente gli oneri di

maternità incidessero sulla possibilità di impiego della manodopera femminile. La proposta dell'onorevole ministro del lavoro, fatta attraverso l'articolo 2 del decreto-legge, aveva quantificato in percentuale lo sgravio dei contributi mediante la fiscalizzazione degli oneri in misura del 5 per cento per il personale maschile e del 12,50 per cento per quello femminile. Il Senato ha voluto tradurre diversamente questo concetto: lo ha tradotto in una maniera che noi accettiamo, lo ha tradotto in cifre, in misura monetaria. Esprimiamo inoltre soddisfazione perché è stata recepita una proposta da noi fatta in quest'aula per la fiscalizzazione totale degli oneri di maternità; anche se sono sempre dell'avviso che la ricerca della soluzione della copertura degli oneri di maternità vada fatta al di fuori del mondo produttivo (come è avvenuto in Francia, attraverso la copertura con la tassa di circolazione): non addossando cioè in nessun modo, né direttamente né indirettamente, alla previdenza sociale questi oneri per un evento che non ha nessun nesso, né causale né concausale, con il lavoro stesso.

Ciò premesso, anche se ritocchi potrebbero essere apportati a questo decreto-legge, siamo dell'avviso che esso sia importante proprio perché salda il momento nel quale scadono i benefici ed inizia il periodo in cui vi è il prolungamento del godimento del beneficio stesso. Pur rilevando che si sarebbe potuto o si potrebbe migliorare il decreto-legge nell'interesse della produzione, dei lavoratori e, soprattutto, per l'accoglimento di determinate istanze, che noi riteniamo importanti nel mondo del lavoro, perché l'occupazione venga incentivata, questa sera non faremo discorsi sul costo del lavoro o sulla ristrutturazione del salario. Avremo modo di parlarne e di riparlarne a tempo opportuno: per ora ci basti approvare questo provvedimento, che dà un po' di ossigeno alle aziende che stanno con il fiato sospeso nell'eventualità che il decreto decada e che, quindi, gli effetti della fiscalizzazione vengano a cessare nei loro confronti.

Pertanto, nel concludere questo mio breve intervento, desidero annunciare il voto favorevole del gruppo Costituente di destra-democrazia nazionale a questo provvedimento, per i motivi che ho esposto (*Applausi dei deputati del gruppo Costituente di destra-democrazia nazionale*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Fortunato. Ne ha facoltà.

FORTUNATO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, signor ministro, cercherò di essere breve. Il provvedimento al nostro esame, modificato dal Senato, non è ancora un provvedimento definitivo. La sua scadenza è prevista per la fine di questo anno. Infatti, esso non risolve, in maniera strutturale, il problema degli oneri sociali (cosiddetti impropri), che sono addendi del più grosso e generale problema del costo del lavoro, anch'esso parte, fattore del costo per unità di prodotto. Proprio per sfuggire al problema specifico che stiamo affrontando, ritengo che sarebbe errato, ingiusto e scorretto anche (se vogliamo), non notare, in questa discussione, che il costo del lavoro (e quindi tutte le relative componenti), è alto o basso, ha una incidenza più o meno alta che dipende dall'utilizzo degli impianti, dalle sue tecnologie, in una parola dalla produttività di altri fattori, non escluso il funzionamento della sicurezza sociale del nostro paese.

Ho voluto fare queste doverose premesse perché per noi hanno una estrema importanza in termini di modificazioni di tutte le condizioni capaci di far crescere la produttività, gli investimenti e l'occupazione, attraverso l'uso corretto di tutta una serie di leggi varate dal 20 giugno in poi. Al riguardo, basti pensare alla legge sulla riconversione industriale, alle leggi sull'edilizia, alle leggi in materia di agricoltura, eccetera.

La politica del contenimento del costo del lavoro è una questione molto importante che non ci trova insensibili, a condizione che tale questione venga affrontata con onestà politica nei suoi diversi aspetti, e senza strumentalizzazioni. Que-

sto perché non è onesto scaricare tutta una serie di cose non fatte o fatte male sui lavoratori percettori, secondo alcuni, di salari alti. A queste condizioni, noi entriamo nel merito della cosa (anche se brevemente), tenendo anche conto del contesto europeo ed internazionale nel quale operiamo, tenendo conto del livello dei costi di questi paesi, dei sistemi di sicurezza vigenti; proprio perché da queste politiche dipendono politiche economiche più generali che vanno dalle competitività allo sviluppo industriale, al riequilibrio interno, alle ripartizioni internazionali del lavoro e alla politica dei redditi.

Bisogna, quindi, marciare in questa direzione, cioè verso la fiscalizzazione parziale degli oneri sociali, portando avanti tutta una serie di correttivi e di riforme in grado di non vanificare gli sforzi che la collettività sta facendo, accollandosi oneri per una cifra valutabile intorno ai 2.500 miliardi, da quando è iniziato il sistema di defiscalizzazione degli oneri sociali... 3.500 miliardi, mi suggerisce il compagno.

La riforma sanitaria è un momento importante, al quale si deve agganciare la tematica della assicurazione contro le malattie. Il Governo, le forze politiche e le parti sociali sono sulla strada corretta quando hanno deciso di defiscalizzare prevalentemente oneri di assicurazioni contro le malattie nei massimali previsti, che rappresentano una quota non indifferente del salario (circa il 13-14 per cento).

Il provvedimento è opportuno sotto diversi aspetti, e inoltre perché ha tenuto conto, con un diverso livello di fiscalizzazione, del costo del lavoro che è differente tra manodopera femminile e maschile, ai fini di favorire il mantenimento e lo incremento del numero delle donne lavoratrici nel processo produttivo.

Siamo in seconda lettura, e anche qui alla Camera esprimiamo la nostra adesione alla conversione del provvedimento; ne sottolineiamo il limite temporale, limite imposto dalla necessità di regolamentare con più organicità la materia, tenendo anche conto delle attuali differenziazioni non giustificate ed esclusioni non sempre fon-

date. Confermiamo la nostra volontà di includere le lavanderie industriali nel provvedimento erroneamente escluse per una questione di interpretazione della norma. Esse sono una parte importante del processo produttivo del settore tessile.

L'emendamento, approvato a larga maggioranza questa mattina da parte della Commissione, non toglie la defiscalizzazione all'industria cinematografica, come poc'anzi affermava la collega Adriana Palomby, bensì limita ed esclude una parte della distribuzione cinematografica; a tale riguardo, noi abbiamo già fatto presenti le nostre valutazioni su questo problema specifico, nonostante le argomentazioni addotte dal Governo, e questo proprio per una questione di metodo e di merito. Siamo convinti che il problema del cinema non è questo e che occorrono per risolvere questo problema provvedimenti più incisivi, più seri e più consistenti. Siamo, altresì, d'accordo con il parere espresso dalla Commissione bilancio, laddove prevede la non applicabilità dei fondi stanziati per la legge n. 183 ai fini di rifiscalizzare ulteriori categorie nelle aree del Mezzogiorno. Fatta questa osservazione, dichiaro che il mio gruppo darà voto favorevole al provvedimento in discussione (*Applausi all'estrema sinistra*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare lo onorevole Bollati. Ne ha facoltà.

BOLLATI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, onorevole ministro, brevemente per esprimere il nostro parere su questo provvedimento: un provvedimento di carattere temporaneo e - debbo aggiungere - un ennesimo provvedimento di carattere settoriale. Ormai siamo abituati a vederci presentare in quest'aula decreti emessi dal Governo in ordine al costo del lavoro, che si risolvono poi nella fiscalizzazione di determinati oneri sociali: è una ripetizione continua che ormai ha introdotto un certo regime di fiscalizzazione che comincia a diventare generalizzato. È questa una scelta politica, che può essere giusta o errata, che il Governo ha fatto; ma noi riteniamo che esso avrebbe dovuto farla

con un provvedimento organico di fiscalizzazione che avrebbe potuto dare al Parlamento la possibilità di dibattere in via generale tutto il problema, in una visione molto più unitaria di quanto non sia quella che può esserci consentita da provvedimenti di carattere settoriale e temporaneo che vengono man mano presentati al Parlamento. Infatti, questi provvedimenti sono in fondo dei provvedimenti — come giustamente ha rilevato il relatore onorevole Tedeschi — che riguardano direttamente il costo del lavoro; problema, questo, che deve essere visto in relazione — ed è questa un'altra osservazione giusta che ha fatto il relatore onorevole Tedeschi — al costo per unità di prodotto.

Pur condividendo questo provvedimento e annunciando fin d'ora il nostro voto favorevole su di esso, tengo a precisare che non condividiamo invece questo sistema della « foglia di carciofo », di emanare cioè provvedimenti di carattere settoriale e temporaneo che non possono darci la dimensione generale del problema e che non possono consentirci quelle indicazioni di soluzioni di carattere globale e generale che invece sarebbero auspicabili.

Giustamente il relatore nella sua relazione ha toccato la questione relativa alla spesa pubblica. Noi riteniamo infatti che il problema costo del lavoro non possa essere risolto in modo soddisfacente se non si risolve il problema strettamente correlato della spesa pubblica. Allora diciamo che, non potendosi prescindere da questo problema, tanto maggiormente risalta la necessità di una discussione di carattere generale, di un provvedimento di carattere organico che possa consentire delle soluzioni, magari parziali, ma che investano tutto il problema del costo del lavoro. A nostro avviso il problema della spesa pubblica è di carattere prioritario ed alla sua soluzione si deve pervenire — lo abbiamo già detto in quest'aula in altre occasioni — attraverso una amplissima riforma degli enti locali che elimini non solo le lungaggini di carattere burocratico, ma anche le nocive interferenze fra le competenze dei vari enti e mediante la soppressione degli enti inutili ancora esistenti che,

attraverso le loro strutture, appesantiscono il deficit dello Stato, delle regioni e dei comuni. Ci auguriamo pertanto che il discorso sulla spesa pubblica, che è stato sollevato in questa sede dal relatore, sia avviato celermente a soluzione e che non si continui a cercare ripari che si palesano poi in sostanza effimeri, contingenti e sempre ed esclusivamente tendenti verso la stessa direzione — è un vecchio discorso che facciamo — del contenimento delle retribuzioni e delle imposte indirette, che poi finiscono per gravare ancora sui lavoratori, accentuando le spinte alle rivendicazioni che in quel momento diventano però legittime, e che pertanto non possono essere contenute da provvedimenti legislativi in contrasto con tali necessità.

Sono queste le considerazioni che noi volevamo fare su questo ennesimo provvedimento di fiscalizzazione degli oneri sociali; sono, le nostre, considerazioni di carattere critico che si rifanno ad altri nostri interventi, anche se ribadiamo il voto favorevole per le ragioni che ho espresso all'inizio del mio intervento (*Applausi dei deputati del gruppo del MSI-destra nazionale*).

Presentazione di un disegno di legge.

SCOTTI, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Chiedo di parlare per la presentazione di un disegno di legge.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCOTTI, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Mi onoro presentare, a nome del ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, il disegno di legge:

« Misure dirette ad agevolare la ripresa di imprese in difficoltà ».

PRESIDENTE. Do atto della presentazione di questo disegno di legge, che sarà stampato e distribuito.

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. È iscritta a parlare l'onorevole Amelia Casadei. Ne ha facoltà.

CASADEI AMELIA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, onorevole rappresentante del Governo, desidero molto brevemente annunciare sin d'ora il voto favorevole del gruppo democristiano al provvedimento in esame, che proroga i precedenti provvedimenti sulla fiscalizzazione degli oneri sociali. Si tratta, come è noto, di un problema legato alla più ampia tematica del costo del lavoro, che è aperta nel paese con un dibattito che vede impegnate le forze sociali e politiche e che coinvolge due problemi: da un lato quello del finanziamento delle assicurazioni sociali e, dall'altro, quello della riforma strutturale del costo del lavoro.

Sono due rilevanti questioni che esigono tempo e riflessione e che vedranno prossimamente, forse all'apertura dei nostri lavori, impegnata la nostra Camera, ma che nel frattempo si scontrano con le esigenze urgenti di sostegno alla competitività dei nostri prodotti, alla produttività delle aziende impegnate, e indirettamente, di sostegno all'occupazione mediante la riduzione di oneri impropri che tuttora sono gravanti sul costo del lavoro.

Si tratta di un notevole impegno economico, come è stato fatto osservare, che per altro trova come corrispettivo un importante recupero di risorse che indirettamente ci viene dall'incentivazione alle esportazioni e dal sostegno alla produttività.

Mi sembra doveroso far notare che questo provvedimento presenta una differenziazione rispetto a quelli precedenti, in quanto esprime una scelta più decisa per i settori maggiormente legati alla esportazione ed al turismo, cioè a quei settori che in questo momento sono di grande aiuto per la nostra economia e dove maggiore è l'impegno per il sostegno anche per l'occupazione femminile, eliminando i maggiori costi per unità di prodotto legati agli oneri della maternità.

Anche questo, in fondo, è un sostegno di fatto coerente con la prima scelta, cioè alle imprese legate all'esportazione, perché molti di questi settori vedono la maggior parte di presenza di manodopera femminile.

Per questi aspetti positivi del provvedimento, esprimo il voto favorevole del gruppo della democrazia cristiana su di esso (*Applausi al centro*).

PRESIDENTE. Non essendovi altri iscritti a parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

MACCIOTTA. Chiedo di parlare per esprimere il parere della V Commissione.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MACCIOTTA. Signor Presidente, il Comitato pareri della Commissione bilancio ha espresso un parere unanime a favore dello stralcio del secondo comma dell'articolo 3 della legge di conversione. Ciò è avvenuto in primo luogo, per quanto riguarda l'opportunità della spesa, perché ci è sembrato che essa non sia omogenea ai fini che il legislatore si è proposto nel momento in cui, con il varo della legge nel maggio 1976, n. 183, si stabilivano all'articolo 14 misure per agevolare la nuova occupazione nei settori industriali. È del tutto evidente che questa estensione della fiscalizzazione ai pubblici esercizi ed alle aziende di somministrazione di alimenti e bevande non è omogeneo rispetto alle finalità originarie dell'articolo 14.

La seconda osservazione riguarda l'entità della spesa che non risulta coperta. Infatti, se è vero che l'articolo 14 della legge n. 183 aveva una sua esplicita copertura nell'articolo 22 della legge stessa, è anche vero che questo stesso articolo prevede lo stanziamento di 1.500 miliardi per coprire i costi di cui all'articolo 14, in relazione, per altro, ad una previsione di interventi industriali nel Mezzogiorno, finanziati a norma degli articoli 10, 15 e 18 della legge n. 183.

Noi sappiamo (e ci risulta che questa sia una delle motivazioni che il Governo

ha portato in sede di Commissione lavoro) che una parte di questi investimenti — quelli realizzati a norma dell'articolo 18 della legge n. 183 — è decaduta alla data del 9 maggio; è anche vero che è stata unanime, da parte di tutte le forze politiche, l'affermazione che la mancata espressione di alcuni pareri di conformità e la conseguente decadenza delle agevolazioni connesse con tali pareri non dovesse comportare una riduzione dei previsti investimenti industriali nel Mezzogiorno. Quindi, collegare la decadenza dei pareri di conformità e delle agevolazioni connesse alla disponibilità di una corrispondente aliquota di finanziamenti sull'articolo 14 ci pare significhi dare un colpo alle prospettive di industrializzazione del Mezzogiorno; e tutto ciò non ci pare corretto, in un momento in cui si dice, invece, di voler orientare tutta la spesa pubblica in direzione dello sviluppo dell'industria e del tessuto economico del Mezzogiorno.

Per questi motivi il Comitato pareri è stato unanime a proporre lo stralcio da questo disegno di legge del secondo comma dell'articolo 3.

PRESIDENTE. Ha facoltà di replicare il relatore, onorevole Tedeschi.

TEDESCHI, *Relatore*. Vorrei solamente ringraziare gli onorevoli Marte Ferrari, Adriana Palomby, Fortunato, Bollati e Amelia Casadei, intervenuti in questo dibattito, per il contributo dato, pur da angolature diverse; essi hanno messo in luce particolari aspetti del problema trattato ed hanno mosso critiche, anche giuste, su alcuni temi particolari.

Condivido l'opinione del collega Fortunato sul problema delle lavanderie industriali, ma ritengo che il problema sia stato chiarito, in quanto dalla Commissione lavoro del Senato è stato recepito un ordine del giorno esplicativo in questo senso. Mi pare che il ministro abbia fornito chiarimenti in proposito.

Quanto al parere testè espresso dal rappresentante della Commissione bilancio, che pure avevo richiamato sinteticamen-

te nella mia relazione introduttiva, ritengo sia opportuno ascoltare quanto vorrà dire l'onorevole rappresentante del Governo in proposito, prima di prendere una decisione in merito. Per il resto, raccomandando alla Camera di esprimere un voto favorevole sul disegno di legge di conversione in esame.

PRESIDENTE. Ha facoltà di replicare l'onorevole ministro del lavoro e della previdenza sociale.

SCOTTI, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Ringrazio l'onorevole relatore ed i colleghi intervenuti nel dibattito, signor Presidente, e replico ad alcune questioni sollevate.

Questo provvedimento è stato ritenuto da alcuni degli intervenuti una proroga di vecchi provvedimenti congiunturali di fiscalizzazione di oneri sociali. Dissento da questa valutazione perché il Governo ha presentato un provvedimento al Parlamento, giusta gli accordi governativi tendenti a modificare la struttura del costo del lavoro attraverso la progressiva eliminazione degli oneri cosiddetti impropri, quelli pagati agli enti gestori della assicurazione per le malattie. Il Senato ha ritenuto che questo provvedimento, pur necessario e conforme agli accordi programmatici, dovesse essere limitato temporalmente al dicembre 1978 per esaminare la questione nella sua globalità in sede di legge finanziaria e di programma triennale. Con un ordine del giorno in questo senso, il Senato ha accompagnato l'approvazione della legge.

Questo provvedimento si inserisce in una precisa politica economica tendente a ridurre il costo del lavoro mediante la eliminazione degli oneri impropri. Dovendosi operare una scelta, per ragioni di finanza pubblica generale, non si potevano eliminare integralmente gli oneri impropri per tutti i settori e si è ritenuto di procedere privilegiando quei settori più legati all'esportazione e più direttamente influenzati dalla concorrenza: quello manifatturiero nel suo insieme. Certo, non tut-

to è legato alla esportazione, ma per gli accordi comunitari non possiamo assumere provvedimenti specifici settoriali; dobbiamo adottare provvedimenti generali che coinvolgano un intero settore produttivo. Abbiamo dunque considerato in primo luogo tutta l'industria manifatturiera, e in secondo luogo, quella turistica nel suo complesso — spiegherò poi il secondo comma dell'articolo 3 del disegno di legge di conversione.

Anche il turismo è nel nostro paese connesso prevalentemente all'esportazione, alla concorrenza internazionale, in misura notevole. Ben sappiamo quanto la nostra bilancia dei pagamenti debba a questo comparto dell'attività produttiva; conosciamo anche la concorrenza che la nostra industria alberghiera incontra da parte dei paesi cosiddetti emergenti, i quali ad esempio si giovano di un costo del lavoro molto più contenuto del nostro. La scelta è stata limitata a questo complesso di attività, con l'integrale fiscalizzazione degli oneri impropri per la manodopera femminile. Questo per le ragioni che sono state ricordate nel corso della discussione e che non vorrei qui ulteriormente sottolineare.

Naturalmente un riesame complessivo di queste materie è rinviato al 30 settembre, cioè all'atto della presentazione da parte del Governo del programma triennale di finanza pubblica, del bilancio di previsione per il 1979 e della legge di finanza. In quella sede si potrà vedere, in base alle disponibilità finanziarie complessive, quali ulteriori espansioni saranno possibili, ma sempre secondo una linea precisa.

A mio avviso, la linea scelta dal Governo di privilegiare i settori più esposti alla concorrenza internazionale perché esportatori di beni o di servizi, è quella che ha maggior fondamento e maggiore possibilità di giustificazione.

È stato posto un problema da parte del comitato pareri della Commissione bilancio. A questo proposito, vorrei ricordare all'onorevole Macciotta che l'articolo 14 non parla solo di attività industriali, perché parla dei nuovi assunti nelle aziende artigiane e nelle imprese alberghiere,

come tali classificate dalla legge 30 dicembre 1937.

L'estensione ai pubblici esercizi e alle aziende di somministrazione di alimenti e bevande è proprio un problema di inclusione complessiva di tutto il settore turistico nella linea indicata dall'articolo 14 della legge n. 183, che non prevedeva soltanto il settore industriale, perché si sono verificate posizioni di ingiustificata esclusione di alcune attività che pure sono all'interno di un complesso alberghiero moderno, perché non previste nella legge del 1939.

Di qui l'esigenza della integrazione apportata con il secondo comma dell'articolo 3. Non l'ho giustificata con la decadenza dei pareri di conformità. Me ne sarei guardato bene, perché non si tratta di una giustificazione che abbia fondamento. La giustificazione è solo nella ragione insita nell'articolo 14 e nelle sue finalità.

Torno a sottolineare che si tratta di nuova occupazione. L'articolo 14 è molto rigido in proposito. Deve trattarsi di una occupazione aggiuntiva rispetto a quella esistente e, nel caso specifico, al 30 giugno 1978.

Questa nuova occupazione risulterà dai versamenti effettuati a quella data. Quindi, c'è una possibilità di controllo che si tratta di nuova occupazione. Questa scelta non mi sembra sia di contrasto rispetto alle esigenze del Mezzogiorno.

Per quanto riguarda la copertura, l'articolo 22 ha fissato un livello che, stante il ritmo della espansione dell'occupazione non crea a questo punto problemi di copertura. Anzi, mi augurerei che nel Mezzogiorno avessimo a porci problemi di copertura della spesa prevista dall'articolo 14, perché questo significherebbe che la occupazione ha raggiunto livelli soddisfacenti, il che purtroppo non è nella situazione attuale.

Per quanto riguarda, infine, le questioni sollevate relativamente all'attività di lavanderie industriali, al Senato nell'accogliere l'ordine del giorno ho precisato che devono essere attività inquadrate nel settore industriale e paganti i contributi del

settore. Quindi, non attività commerciali o i negozi di lavanderia che esistono nella città.

FERRARI MARTE. Possono essere anche artigianali.

SCOTTI, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Artigianali o industriali. Questa è stata l'indicazione data, non quella di attività commerciali, che sono escluse.

Non ho da aggiungere altro se non lo augurio che questa linea di modifica strutturale del costo di lavoro possa progredire e che le condizioni della finanza pubblica consentano di procedere lungo questa strada, che è quanto mai importante ai fini del rilancio dell'attività produttiva e della competitività del nostro sistema.

PRESIDENTE. Si dia lettura degli articoli del disegno di legge, nel testo della Commissione, che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò direttamente in votazione.

STELLA, *Segretario*, legge:

ART. 1.

« Il decreto-legge 6 luglio 1978, n. 353, concernente norme per il contenimento del costo del lavoro, mediante la riduzione dei contributi dovuti agli enti gestori dell'assicurazione contro le malattie, è convertito in legge con le seguenti modificazioni:

All'articolo 2:

il primo comma è sostituito dai seguenti:

« Alle imprese di cui all'articolo 1 del decreto-legge 7 febbraio 1977, n. 15, convertito con modificazioni, nella legge 7 aprile 1977, n. 102, nonché alle imprese di cui all'articolo 1 della legge 8 agosto 1977, n. 573, è concessa, a decorrere dal 1° luglio 1978 e fino al 31 dicembre 1978,

una riduzione di lire 24.500 mensili sui contributi per l'assicurazione obbligatoria contro le malattie per ogni addetto di sesso maschile, con l'osservanza delle disposizioni di cui all'articolo 2 della legge 8 agosto 1977, n. 573.

Alle predette imprese è altresì concessa, a decorrere dal 1° luglio 1978 e fino al 31 dicembre 1978, l'esenzione totale dal pagamento dei contributi dell'assicurazione contro le malattie per ogni addetto di sesso femminile per le prime lire 400.000 mensili di retribuzione";

al secondo comma, le parole "dell'assicurazione contro le malattie", sono sostituite dalle altre "dovuti agli enti pubblici gestori dell'assicurazione obbligatoria contro le malattie";

il terzo comma è soppresso;

l'ultimo comma è sostituito dal seguente:

« Alle minori entrate derivanti dall'applicazione del presente articolo è fatto fronte con corrispondenti apporti dello Stato, che saranno mensilmente corrisposti alle gestioni assicurative di cui al terzo comma, in via anticipata e nella misura che il ministro del tesoro è autorizzato a concordare con le gestioni assicurative medesime, nei limiti degli stanziamenti di cui al successivo articolo 3 ».

(È approvato).

ART. 2.

La lettera b) dell'articolo 1 della legge 8 agosto 1977, n. 573, è sostituita dalla seguente:

« b) alle imprese alberghiere, anche con prestazioni termali, ai pubblici esercizi ed alle aziende per la somministrazione di alimenti e bevande, alle agenzie di viaggio, ai complessi turistico-ricettivi dell'aria aperta di cui alla legge 21 marzo 1958, n. 326, loro consorzi e società consortili condotte anche in forma cooperativa, di cui alle leggi 10 maggio 1976, n. 377, e 17 febbraio 1971, n. 127 ».

(È approvato).

ART. 3.

L'articolo 18 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089, e successive modificazioni e integrazioni, nonché l'articolo 23 della legge 16 aprile 1973, n. 171, si interpretano nel senso che gli sgravi contributivi ivi previsti si applicano anche alle imprese alberghiere come tali classificate ai sensi della legge 30 dicembre 1937, n. 261, modificata con legge 18 gennaio 1939, n. 382, fermo restando il loro inquadramento nel settore commerciale agli effetti previdenziali e assistenziali.

Con decorrenza dal 1° luglio 1978 le norme di cui all'articolo 14 della legge 2 maggio 1976, n. 183, si applicano anche ai pubblici esercizi ed alle aziende di somministrazione di alimenti e bevande.

(È approvato).

ART. 4.

Le riduzioni contributive di cui alla presente legge si applicano alle imprese che assicurino ai propri dipendenti trattamenti non inferiori a quelli minimi previsti dai contratti collettivi nazionali di categoria stipulati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.

(È approvato).

PRESIDENTE. Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto nella seduta di domani.

Discussione del disegno di legge: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 1978, n. 300, concernente provvidenze per le zone terremotate del Friuli-Venezia Giulia e proroga della gestione stralcio prevista dall'articolo 2, ultimo comma, del decreto-legge 18 settembre 1976, n. 648, convertito, con modificazioni, nella legge 30 ottobre 1976, n. 730 (approvato dal Senato) (2347).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge, già approvato dal Senato: Conversione in

legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 1978, n. 300, concernente provvidenze per le zone terremotate del Friuli-Venezia Giulia e proroga della gestione stralcio prevista dall'articolo 2, ultimo comma, del decreto-legge 18 settembre 1976, n. 648, convertito, con modificazioni, nella legge 30 ottobre 1976, n. 730.

Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali, ricordando che nella seduta del 26 luglio 1978 la Commissione è stata autorizzata a riferire oralmente.

Il relatore, onorevole Migliorini, ha facoltà di svolgere la sua relazione.

MIGLIORINI, *Relatore*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, onorevole rappresentante del Governo, il 30 giugno scorso sono cessate alcune delle provvidenze stabilite da precedenti interventi legislativi a favore delle popolazioni del Friuli colpite dai terremoti del 1976. Il decreto-legge n. 300 al nostro esame - del quale la Camera è chiamata a discutere la conversione in legge - si propone principalmente di agevolare ulteriormente la ripresa e lo sviluppo delle attività produttive industriali, artigianali, commerciali ed agricole.

L'articolo 4 della legge 4 agosto 1978, n. 500, prevedeva la fiscalizzazione totale dei contributi previdenziali ed assistenziali per la durata di un anno. Tale beneficio veniva riconosciuto alle imprese ubicate nelle zone terremotate delle province di Udine e di Pordenone ed anche a quelle poste al di fuori della zona delimitata, ma che avevano subito danni.

Ora si tratta, con il provvedimento al nostro esame, di concedere - come stabilito dall'articolo 1 del decreto-legge, modificato dall'altro ramo del Parlamento - alle medesime aziende la sospensione dei contributi previdenziali ed assistenziali per la durata di un anno. Inoltre, l'articolo 2 fissa il termine massimo di sette anni per la rateizzazione dei contributi sospesi, senza corresponsione di interessi o di altri oneri, a decorrere dal 1° luglio 1979.

Poiché si ritiene che le predette agevolazioni siano applicate anche alle cooperative e ai loro consorzi, raccomando

al Governo di riaffermare in Assemblea — dopo averlo già detto in sede di Commissione — che la sospensione dei contributi riguarda, appunto, anche le cooperative (che, stanno assolvendo un ruolo importante nella fase di ricostruzione e di rinascita del Friuli) ed i loro consorzi, agendo, quindi, di conseguenza in sede di applicazione di questa legge.

Consapevoli che la ripresa delle attività produttive e dell'occupazione non può essere assicurata con misure assistenziali, dobbiamo convenire sul fatto che permangono nel Friuli, data la vastità e la gravità dei danni provocati dai due terremoti, situazioni ancora pesanti che giustificano le ulteriori agevolazioni al nostro esame.

Il Parlamento, con gli interventi legislativi degli scorsi anni e in particolare con la legge n. 546 del 1977, ha accolto pienamente le istanze delle comunità locali e le esigenze fondamentali per l'avvio del piano di ricostruzione e di rinascita.

Si è affermato, giustamente, nell'ampio dibattito che si è svolto anche nell'altro ramo del Parlamento, che i problemi della ripresa e del potenziamento delle attività produttive non si risolvono con interventi di ulteriore proroga di fiscalizzazione di contributi previdenziali, come da alcune parti veniva richiesto.

Dobbiamo, invece, ribadire tutta la validità delle linee indicate nella legge n. 546, dove all'articolo 1 sono state fissate le direttive per la formazione di un piano regionale di sviluppo economico e sociale ed interventi straordinari per la occupazione giovanile e femminile. Ed è in questo contesto che devono essere finalizzati gli interventi pubblici nei settori produttivi per conseguire obiettivi concreti di reale incremento dei livelli occupazionali e di rafforzamento della debole struttura economica regionale.

La situazione occupazionale in questi due anni si è ulteriormente aggravata e riguarda numerose aziende private e pubbliche. Solo nel settore tessile si sono perduti circa 3 mila posti di lavoro. Si devono rapidamente recuperare ritardi da parte della regione nel mettere in atto le

direttive indicate dalla legge nazionale e circa l'utilizzazione rigorosa dei consistenti finanziamenti in essa previsti, che sono frutto dei sacrifici della collettività nazionale.

Mi si consenta di ricordare al Governo — il ministro del lavoro ha partecipato attivamente alla formulazione della legge n. 546 — che l'articolo 35 lo impegnava a riferire semestralmente al Parlamento in merito all'attuazione degli interventi previsti per la ricostruzione e la rinascita del Friuli. A un anno dall'approvazione di quella legge ancora non abbiamo avuto una relazione sul modo in cui ci si è mossi e sui problemi che devono essere affrontati per avviare, il più rapidamente possibile, la fase della ricostruzione dello sviluppo economico e sociale di un'intera regione.

Per concludere, il decreto-legge affronta altri problemi quali l'ulteriore proroga della gestione stralcio affidata al prefetto di Udine fino al 31 dicembre 1978, il trasferimento in proprietà alla regione dei fabbricati che sono stati necessari per le popolazioni che non avevano un tetto, il passaggio ai comuni dei beni immobili e mobili adibiti a scuole materne, di proprietà del disciolto ente ONAIRC, e la sistemazione del personale da esso dipendente.

Signor Presidente, onorevoli colleghi, la Commissione ha espresso parere favorevole a questo disegno di legge di conversione, e invito perciò la Camera a convertire in legge il decreto-legge n. 300 nel testo approvato dal Senato.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro del lavoro e della previdenza sociale.

SCOTTI, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Mi riservo di intervenire in sede di replica.

PRESIDENTE. Il primo iscritto a parlare è l'onorevole Menicacci. Ne ha facoltà.

MENICACCI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il terremoto nel Friuli era

l'occasione per dire: lo Stato esiste! Gli organi di stampa che appoggiano l'azione del Governo hanno cercato di darlo per scontato. Tutti ne hanno parlato come di cosa certa ed indiscussa. Ma poi si è capito che è uno Stato lesto di mano. Come sempre!

C'è stato l'ennesimo scandalo di cui non si parla più. Questa la considerazione per la quale la discussione del decreto in esame imporrebbe qualche precisazione etico-politica sul caso del Friuli. Non sarebbe del tutto fuori di luogo specie dopo aver approvato l'amnistia e l'indulto. Ne saremmo stimolati dagli sviluppi di tutta l'amara vicenda. Di quanti reati si è parlato! Di quante mascalzonate si è riferito! A che risultati ha portato la « campagna scandalistica »? Non lo sappiamo. Non mancherà l'occasione per tornarci sopra. Anche per essere bravi e per rispettare una naturale esigenza dei colleghi limitiamoci all'esame del provvedimento che ci è stato proposto.

Noi vogliamo aiutare il Friuli nella ricostruzione. Al contrario del Governo, abbiamo già da tempo sentita la necessità di prorogare ed estendere le provvidenze per le aziende danneggiate dal terremoto del 6 maggio 1976. Ho l'onore con l'onorevole Delfino di essere il primo firmatario della proposta di legge presentata alla Camera dal gruppo di democrazia nazionale sin dal giugno 1978: è la 2052.

Sapevamo bene che la ricostruzione del Friuli, a due anni dal tragico terremoto del maggio 1976, è appena avviata. I friulani, che proprio in questi giorni sono stati chiamati alle urne per il rinnovo del loro consiglio regionale esprimendo un voto che suona polemica contro i partiti in genere e quelli del Governo in particolare hanno messo a frutto gli stanziamenti governativi, ma la vastità delle distruzioni, era tale ad impedire una rapida rinascita della regione.

Questo gruppo, cosciente delle difficoltà che ancora incontrano gli imprenditori della regione, si è fatto portatore delle loro istanze.

Perché mai? Vediamo serenamente qual è la situazione. Sono passati due

anni da quel tragico 6 maggio 1976, ma i problemi del Friuli, colpito dal terremoto, sono ancora ben lontani da una soluzione, né poteva essere altrimenti, nonostante le energie profuse e considerata la vastità e la gravità delle distruzioni provocate dal sisma.

La fase dell'emergenza, intesa come soccorso alle popolazioni colpite per sopperire alle sue più elementari esigenze di sopravvivenza e per impedirne l'esodo, può dirsi terminata. Ma quella della ricostruzione è appena agli inizi, quanto meno se parlando di ricostruzione si intende la ricomposizione della trama di quel tessuto sociale e produttivo delle zone devastate nelle quali, per ironia della sorte, al momento del terremoto si stava appena per cogliere il frutto di fatiche secolari tendenti ad uno sviluppo economico di sufficienza.

Di ripresa, poi, è veramente prematuro parlare. La ripresa potrebbe essere avviata soltanto dalle aziende, ma queste, per ricominciare l'attività in tempi brevi, come han fatto quasi tutte in qualche modo, hanno dovuto sopportare uno sforzo enorme esponendosi finanziariamente ed esaurendo tutte le riserve prima destinate allo sviluppo.

Non mancano oggi casi di imprese rientrate nella normalità o addirittura in fase di espansione produttiva ed occupazionale. Ma se ciò si è reso possibile è stato soltanto per l'alleggerimento del peso fiscale e contributivo conseguente alle leggi statali o regionali di intervento. È chiaro che se questo alleggerimento dovesse cessare, la ripresa di quelle poche aziende subirebbe fatalmente una battuta d'arresto.

Per questi motivi, appare, non opportuno, ma indispensabile un intervento legislativo che eviti, o almeno allontani nel tempo, il venir meno di sostegni straordinari in una situazione che è ben lungi dall'essere normale e che anzi verrebbe aggravata dalla scadenza di debiti sospesi i quali andrebbero a cumularsi con quelli correnti.

Va anche considerato che la fase operativa delle disposizioni di legge fin qui

emanate non ha coinciso, in molti casi, con la loro entrata in vigore, ma si è avviata in ritardo anche di molti mesi, vuoi per le difficoltà interpretative, vuoi per la lentezza dell'apparato burocratico, per cui si può obiettivamente affermare che la emergenza continua per quanto concerne l'effettiva ricostruzione.

Proponevamo con la nostra proposta di legge una proroga di almeno un anno che servirebbe non solo a recuperare i primi tempi persi inutilmente, ma darebbe anche modo alle parti sociali di verificare e chiarire — in appositi incontri con le competenti amministrazioni — l'intera situazione al fine di rimuovere gli ostacoli che ancora si frappongono alla piena applicazione delle norme, e di studiare i modi e i tempi di un rientro in regime normale scevro di traumi e scompensi.

Conosciamo tutte le provvidenze legislative disposte in favore del Friuli. In particolare l'articolo 4 del decreto-legge 10 giugno 1977, n. 307 prevede la concessione del beneficio dello sgravio dei contributi previdenziali ed assistenziali dovuti dalle aziende ubicate nei comuni di cui all'articolo 20 del decreto-legge 13 maggio 1976, n. 227 e nei comuni di cui all'articolo 11 del decreto-legge 18 settembre 1976, n. 648, nonché negli altri comuni indicati a norma dell'articolo 1 del decreto-legge del 1976, n. 227, sopra citato, relativamente alle aziende gravemente danneggiate nella loro attività lavorativa per effetto degli eventi sismici. Analogo beneficio è previsto in favore di tutte le aziende limitatamente alle prestazioni effettuate per conto di enti pubblici o di privati danneggiati dal sisma e riguardanti opere attinenti all'emergenza o alla ricostruzione.

Ma dette provvidenze sarebbero venute a cessare con la data del 30 giugno 1978 quando ancora deve essere avviata l'opera di ricostruzione vera e propria.

Se si considera, poi, che è anche la emanazione del decreto ministeriale previsto dall'articolo 7 del decreto-legge del 1976, n. 227, il quale consente modalità di rateizzazione dei contributi sospesi nel periodo 1° maggio 1976-30 giugno 1977,

con la predetta data del 30 giugno 1978 le aziende si trovano non solo senza alcun aiuto ma anche a dover sostenere degli esborsi per oneri sociali ben superiore a quelli normali.

Occorre provvedere legislativamente a tutto ciò. Nel merito specifico del provvedimento presentato alle Camere dichiaro l'assenso del mio gruppo e mio personale ma con riserva. Trovo nel decreto-legge 24 giugno 1978, n. 300, la quasi totalità delle istanze elencate nella proposta di legge a mia firma, che è precedente.

In particolare, all'articolo 1, per la sospensione del pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali per le aziende di cui all'articolo 4 del decreto-legge 10 giugno 1977, n. 307, avevo proposto la sospensione di due anni mentre il Governo propone la sospensione di un anno.

All'articolo 2 la rateizzazione dei contributi sospesi da effettuarsi senza corresponsione di interessi nel termine massimo di un quinquennio (poi modificata in un settennio) era da noi suggerito con lo articolo 3 della nostra proposta.

Il decreto-legge non offre altri sostanziali vantaggi. Di per sé è insufficiente giacché le storture conseguenti alla legislazione vigente approvata dopo il manifestarsi del sisma sono molteplici. Una stortura è nelle norme che riguardano il pagamento delle imposte dirette. Esse andavano corrette. Un'altra stortura è per quanto attiene al pagamento delle imposte sulle persone giuridiche (società per azioni, società a responsabilità limitata, cooperative, eccetera). Ancora una stortura è nella disparità di trattamento tra persone fisiche e giuridiche, dopo che entrambe esercitavano attività imprenditoriale.

Potremmo parlare dei termini per la presentazione delle domande di mutuo al fondo di dotazione per le iniziative economiche delle province di Gorizia e Trieste da parte delle aziende terremotate, e così per la proroga da dare al termine della ricostruzione (almeno fino al 1981), circa l'esenzione al 30 giugno 1979 dell'imposta sul valore aggiunto per le cessioni e prestazioni di servizi concernenti direttamente l'opera di ricostruzione.

In verità molti problemi sono purtroppo ignorati dal Governo, ma soprassedo dall'elencarli riservandomi in merito di presentare una apposita autonoma proposta di legge.

Voglio concludere accennando solo ad un problema di non lieve incidenza. Numerose aziende danneggiate dagli eventi sismici hanno dovuto accendere mutui più o meno agevolati per ripristinare la loro capacità produttiva. In considerazione del fatto che i prestiti di cui trattasi sono generalmente insufficienti rispetto al reale fabbisogno e che gli stanziamenti previsti dalle leggi nazionali e regionali sono di remota o addirittura incerta realizzazione, si doveva proporre, come abbiamo fatto noi, che per un periodo di 10 anni gli eventuali utili realizzati dalle imprese di tutti i settori produttivi possano venire accantonati in apposito fondo con l'obbligo del reinvestimento nel biennio successivo a quello di formazione.

Con tale sistema non si darebbe luogo, del resto, ad alcun esonero della tassazione ma ad un semplice rinvio della stessa. (Articolo 7 della presente proposta di legge).

Un punto particolarmente importante da prendere in esame è anche quello relativo alla esclusione dalla concorrenza della formazione del reddito ai fini IRPEF dell'ILOR relativa ai terreni e fabbricati siti nelle zone terremotate. Tali agevolazioni previste dalle leggi n. 336, 730 e 500 sul Friuli-Venezia Giulia, riguardano esclusivamente gli anni 1976-1977-1978.

Considerata la gravosità di tale tributo e l'esiguità del periodo di esenzione sembrava opportuno estendere almeno a tutto il 1980 la possibilità di non gravare i redditi imponibili, contributi che, per la maggior parte sono relativi a fabbricati seriamente danneggiati e quindi non utilizzabili.

In sintesi, onorevoli colleghi, con le nuove norme proposte, nonostante la loro insufficienza e la necessità di una rielaborazione organica secondo le linee insite nella nostra proposta, presumiamo dare un ulteriore doveroso contributo non tanto e non solo alla ricostruzione del Friu-

li-Venezia Giulia, quanto alla sua ripresa, che tarda a manifestarsi.

Questa regione ha pagato - non per colpa sua - un alto prezzo. Merita di tornare alla normalità in tempi brevi. Il Parlamento non può ignorare una domanda che sale ogni giorno di più non soltanto dal settore produttivo friulano ma da un intero popolo che guarda tuttora con angoscia al proprio futuro.

Il decreto-legge in esame non è sufficiente a favorire il graduale ripristino delle normali condizioni delle zone terremotate. Per il Friuli si sono previste misure eccezionali che non devono essere perpetuate poiché di per sé non sono atte a risolvere in una visuale globale i problemi del territorio. Ma, dato che la ricostruzione delle aziende non è completata, crediamo che sia giusto protrarre le agevolazioni. Ma la politica di largo respiro e di solidarietà democratica preannunciata dal Governo non può essere espressa dallo striminzito decreto in esame. È un vestito stretto, una coperta corta: è cioè insufficiente.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Scovacicchi. Ne ha facoltà.

SCOVACRICCHI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, signor ministro del lavoro, per quanto in misura più efficace, questo provvedimento era atteso dalle categorie interessate, per le quali il riprendere pagamenti di una certa entità, sospesi per un lungo periodo, implicava una indubbia preoccupazione in ordine alla ricerca dei mezzi liquidi necessari nel momento in cui la rimessa in moto del ciclo produttivo già assorbe tutte le linee di affidamenti che il sistema ordinario di credito mette a disposizione delle aziende.

Anche la regione Friuli-Venezia Giulia ha sentito il bisogno di provvedere immediatamente per quei settori con leggi che hanno sempre avuto priorità sulle altre, connesse alle drammatiche vicende del 1976, convinta, come siamo tutti - credo - che la ripresa dell'economia, e del lavoro in particolare, costituisse premessa al recupero di tutti quegli elementi essenziali per garantire il decollo del territorio,

assicurando il permanere delle persone nelle zone colpite dal sisma. D'altra parte, l'accantonamento non significa non corresponsione e perdita per lo Stato, anche se in verità la rateazione concessa giunge molto propizia alle aziende, che potranno mettere allo studio programmi di ampliamento, di nuovi insediamenti o di maggiori scorte con sufficiente tranquillità.

Siamo convinti che lo Stato bene opera agendo in questa direzione, l'unica forse consentita in questo specifico ambito dall'attuale situazione di bilancio, perché si pongono così le basi di una maggiore capacità contributiva futura delle aziende, frenando anche l'emorragia migratoria, che costituisce la piaga secolare delle zone interessate al provvedimento.

Vorrei però sottolineare che questa legge si colloca perfettamente nella logica della legge n. 546, che non voleva essere, né fu, come bene ha ricordato il collega Migliorini nella sua puntuale relazione, una legge per la mera ricostruzione del patrimonio distrutto, ma uno strumento di rilancio e di sviluppo dell'economia regionale, nonché di crescita civile e sociale di una terra rimasta finora ai margini della vita del paese, malgrado la sua importante collocazione geografica al quadrivio di civiltà diverse, malgrado il tributo di operosità e di sacrifici che essa ha sempre dato alla comunità nazionale. Una regione che oggi si qualifica giustamente per i suoi titoli come regione-ponte con l'Europa centrale e orientale, con un ruolo insostituibile che questo provvedimento viene sostanzialmente a riconoscere e ad accentuare.

Signor Presidente, attualmente i lavoratori friulani stanno versando la loro quota di contributi a carico, così come hanno fatto in tutto il periodo del disagio seguito al sisma, disagio tuttora in atto. Sembra ovvio, alla mia parte politica, come conseguenziale atto di giustizia perequativa, che essi pure possano godere di analogo trattamento qualora per malaugurata e non concessa ipotesi non si riuscisse a recepire i contenuti della proposta di legge dei colleghi Santuz e Fioret, di cui sono cofirmatario, che prevede lo sgra-

vio dei contributi previdenziali e assistenziali per la loro parte.

BARACETTI. I sindacati dei lavoratori non chiedono però questo, chiedono nuovi posti di lavoro.

SANTUZ. Anche questi. Chiedono tutte e due le cose.

SCOVACRICCHI. Confidiamo che il Governo integri con quest'altra concessione il provvedimento che stiamo per votare e al quale, a nome della mia parte politica, esprimo pieno consenso.

Signor Presidente, il Friuli ha bisogno di ossigeno, cioè di sollecitudine, dopo un biennio di vita nelle baracche che non si sa quanto tempo ancora dovrà prolungarsi. Lo Stato fu posto di fronte a numerosi ma precisi compiti con la legge n. 546, ma pare che finora, a parte le mancate relazioni semestrali al Parlamento, denunciate dal relatore ed imposte dall'articolo 35 della legge n. 546 del 1977, non vi abbia adeguatamente corrisposto, visto che le città colpite sono ancora spazzate o ingombre di macerie, soprattutto nei centri storici soggetti al vincolo della soprintendenza alle belle arti.

Stato e regione - bisogna riconoscerlo - hanno dato luogo ad un *corpus* legislativo di straordinaria complessità e precisione, sostanziato di adeguati finanziamenti. Perché allora non si avvia il volano della ricostruzione?

« Le leggi son, ma chi pon mano ad esse? », malignerebbe il poeta. Ci ripromettiamo, pertanto, di tornare sul discorso al momento opportuno, richiamando però il Governo, fin d'ora, agli impegni assunti di fronte al Parlamento.

Un tempo si criticavano solo i ritardi della regione, che il relatore - se mi consente - con parziale visione chiede di poter recuperare. Oggi si può apertamente parlare di inadempienze dello Stato, di quello Stato che, nel periodo dell'emergenza, meritò il plauso non solo dei friulani e dei connazionali - vedo qui presente anche l'onorevole Zamberletti, che ne fu protagonista - ma del mondo intero (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Santagati. Ne ha facoltà.

SANTAGATI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, onorevole ministro, un provvedimento come quello che stiamo esaminando suscita innanzitutto qualche amara considerazione, tenendo conto che è già trascorso oltre un decennio dalle amare vicende dei terremotati del Belice e che sono trascorsi circa 27 mesi dalle altrettanto amare vicissitudini dei cittadini del Friuli-Venezia Giulia. Tutto questo tempo è trascorso senza che ci si possa compiacere di quello che in questi anni, con tanta volontà apparente, si era enunciato ma che, con altrettanta poca buona volontà concreta e politica, non si era effettuato.

In considerazione della natura specifica del provvedimento, non è certo il caso di allontanarsi dall'argomento, anche se una prima ed immediata riflessione affiora al nostro animo: che proprio in questa materia tanto delicata e sofferta si sono inseriti episodi di sciacallismo e di speculazione che sono stati portati dinanzi alla magistratura, la quale ha evidenziato al riguardo responsabilità di ordine sia amministrativo, sia penale.

Provvedimenti come quello che stiamo esaminando rappresentano un ulteriore tentativo di dare, come qualche collega ha detto, una boccata di ossigeno. È chiaro che in momenti particolarmente difficili anche il minimo sollievo viene atteso con trepidazione e non c'è dubbio che la sospensione del pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali - che il decreto-legge prevedeva nella misura del 60 per cento e che la Commissione ha aumentato al 100 per cento - rappresenti un atto accettabile ed auspicabile, mettendo i destinatari di queste provvidenze in condizione di poter meglio fronteggiare la nequizia degli eventi, come l'ampliamento del termine, da un quinquennio ad un settennio, per le eventuali modalità di rateizzazione dei contributi sospesi, dà un ulteriore respiro ai destinatari di queste norme.

Siamo, però, sempre di fronte a provvedimenti modesti e parziali, avulsi da una visione organica del problema, anche se è stata più volte richiamata la necessità di una legge di rinascita del Friuli-Venezia Giulia; legge che, allo stato attuale, ha dato dei modesti risultati e che non è stata accompagnata dalla prescritta relazione semestrale, che avrebbe potuto mettere il Parlamento nella migliore condizione per giudicare quel che era stato fatto e per prevedere ciò che sarebbe stato necessario fare.

Ecco quindi che, se guardato solo in questo senso ben delimitato ed in questa parziale visione, il provvedimento non può non essere accettato. Ripeto, esso è sempre qualcosa di positivo, che viene incontro a situazioni negative e assai difficili. Ma se noi vogliamo sul serio dare aiuto alle regioni colpite dal sisma - e l'esempio del Belice è emblematico, anche senza fare riferimento ad altri luttuosi eventi che si sono verificati in epoche precedenti o coeve - è un altro il provvedimento da adottare. Parlo di eventi luttuosi precedenti. Potrei ricordare il famoso terremoto dei Nebrodi, di cui tutti ci siamo dimenticati: è venuto il terremoto più grosso a scacciare quello più piccolo. Siamo, cioè, giunti alla dolorosa massima che terremoto scaccia terremoto, come chiodo scaccia chiodo.

Se vogliamo, per altro, sul serio, venire incontro a queste tanto tormentate popolazioni, che anche di recente, in episodi elettorali poco edificanti, hanno visto un grande concorso di ministri (in una di queste zone ben quattro ministri si sono susseguiti nello stesso giorno) sono altri i provvedimenti da adottare. Non credo che tali popolazioni abbiano bisogno di una simile « inflazione » ministeriale, né di provvedimenti sporadici e disorganici. Esse hanno invece, a nostro sommo e convinto giudizio, bisogno di una operosa attività di ricostruzione, che non si limiti ai provvedimenti in questione che hanno un sapore quasi assistenziale. Non si tratta neanche di una vera e propria fiscalizzazione, in quanto siamo di fronte a contributi i cui pagamenti

vengono sospesi. Si presume, poi, che successivamente gli stessi debbano essere pagati. Oltretutto, anche in materia si deve registrare che la proroga di queste provvidenze denuncia la inefficienza delle misure finora adottate. Quando si approvarono i provvedimenti, si parlò di agevolazioni limitate, inizialmente, ad un anno e prorogate successivamente al giugno del 1978. Si parla adesso di una ulteriore proroga, cui si pone mano con l'attuale decreto-legge. Non è escluso che neppure tale periodo di proroga sarà sufficiente per considerare chiusa questa fase. Tutto ciò è la spia, la riprova della inefficienza delle misure sinora adottate, e dimostra il disagio delle popolazioni le quali adesso possono ancora fruire di condizioni ambientali più o meno tollerabili, anche se il caldo, a volte, diventa un nemico come il freddo; ad ogni modo nella regione Friuli-Venezia Giulia si può pensare che fino al termine dell'estate la situazione sarà tollerabile. Ma cosa avverrà, signor ministro, nell'autunno che incalza, nell'inverno, che si profila altrettanto duro, rigido e difficoltoso quanto gli inverni passati?

L'articolo 3 parla di alcuni provvedimenti-stralcio, che hanno un sapore tipicamente burocratico, e che non potranno in alcuna misura incidere a favore delle popolazioni. La gestione commissariale, ad esempio, è stata tanto decantata, da un certo punto di vista; ma è poi spesso finita male, davanti ai tribunali, per colpa di collaboratori infedeli, e comunque passibili di condanne penali. Questo stralcio di misure burocratiche, quindi, non può risolversi in un beneficio nei confronti delle popolazioni.

Lo stesso si può dire per il terzo comma dell'articolo 3, che parla di trasferimenti in proprietà della regione Friuli-Venezia Giulia dei prefabbricati acquistati con i famosi fondi dell'articolo 2 del decreto-legge 18 settembre 1976, che poi dettero origine anche a quelle vicende di natura penale di cui abbiamo già più volte parlato. Non sarà certo con queste provvidenze che le popolazioni friulane po-

tranno trarre particolare beneficio e vantaggio da questo provvedimento.

Un'ultima annotazione. Dobbiamo rilevare che anche in questo provvedimento si verifica una distorsione dello strumento previsto dalla Costituzione per la conversione in legge dei decreti-legge. Sono stati infatti inseriti nel testo due articoli aggiuntivi, *2-bis* e *2-ter*, che non hanno niente a che vedere con la materia di cui ci stiamo occupando.

Sui requisiti dell'urgenza e della necessità si potrebbe in questo caso anche discutere, perché sono opinabili una necessità ed una urgenza che nascono soltanto dall'inerzia degli organi governativi che hanno lasciato scadere termini precisi già prestabiliti, e sono stati quindi costretti a chiedere delle proroghe per non aver adempiuto obblighi che la legge assegnava loro.

Ma, ripeto, non voglio qui sollevare una questione formale di costituzionalità di questo decreto-legge. Voglio soltanto dire che al momento della conversione si è nuovamente ceduto al malvezzo assunto da questo Parlamento, soprattutto negli ultimi anni: quello di aggiungere materie del tutto estranee ai decreti-legge, che invece dovrebbero essere convertiti entro i limiti della materia che hanno disciplinato. Seguendo questo criterio, si passa dalla disciplina delle contribuzioni assistenziali al problema del personale ausiliario delle scuole materne dell'ONAIRO operanti in regioni diverse dal Trentino-Alto Adige: così si potrebbe parlare di tutto l'universo. Questo argomento non è infatti per nulla attinente al decreto-legge che stiamo per convertire: è come se si fosse voluto disciplinare con questo provvedimento l'urbanistica, o le scuole in genere, o il commercio, o l'industria. Tutto questo non c'entra. È una forzatura, della quale denuncio l'illegittimità o, quanto meno, la non rispondenza alla Costituzione. Mi auguro solo che non si ripetano ulteriori esempi negativi in altri provvedimenti del genere. Pertanto, il nostro gruppo non può considerarsi molto soddisfatto di questo provvedimento, anche se deve riconoscere che, nel suo obiettivo

limitato e nella sua specifica funzione di soluzione momentanea, può svolgere una positiva funzione.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare lo onorevole Giulio Colomba. Ne ha facoltà.

COLOMBA GIULIO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, signor ministro, il provvedimento oggi al nostro esame tende a dare una risposta positiva ad alcuni problemi che la legislazione varata fino ad oggi, dopo i terremoti del 1976 in Friuli, non aveva definitivamente risolto.

L'articolo 1 del decreto-legge, concedendo la sospensione dell'intero pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali per un ulteriore anno, va indubbiamente nel senso di favorire la ripresa produttiva, anche se in questa sede non possiamo ignorare alcuni problemi che esso comporta e che hanno visto l'assunzione di prese di posizione non unanimi nelle stesse categorie imprenditoriali. Infatti, la ripresa produttiva così agevolata risulta in un certo modo « drogata » da questo tipo di interventi, incrementando i margini di guadagno e, quindi, data la diminuzione del costo del lavoro, forme di concorrenzialità a danno di aziende ed imprese operanti nei territori non terremotati del Friuli-Venezia Giulia o delle regioni vicine.

Un secondo ordine di problemi viene inoltre ad emergere, ed è stato sottolineato dal relatore. Il terremoto poteva e doveva rappresentare l'occasione di introdurre nella ricostruzione indirizzi di programmazione per un equilibrato rilancio produttivo. Non a caso il Parlamento, nell'approvare la legge di ricostruzione del Friuli, postulava la formazione, da parte della regione, di un piano regionale di sviluppo economico e sociale, piano ancora oggi non predisposto, dal quale discendono i ritardi più volte denunciati.

Ebbene, questo provvedimento, invece, prevede agevolazioni in forma indiscriminata a favore di aziende anche non danneggiate purché operanti nei comuni delimitati dagli articoli 20 e 11 dei decreti-legge convertiti in legge, relativi al Friuli. Soprattutto, questi provvedimenti si pongono

al di fuori di un'ottica di programmazione. Tuttavia, si rendono necessari per l'elevato numero di aziende operanti soprattutto nei settori artigianale, agricolo e commerciale, che non hanno fino ad oggi ripreso appieno la loro attività produttiva.

Gli articoli 2-bis e 2-ter, introdotti dal Senato su iniziativa comunista, tendono a dare soluzione ad alcuni problemi rimasti aperti, per l'incompleta formulazione dell'articolo 20 della legge n. 546 del 1977, che avviava lo scioglimento dell'ONAIIRC, obiettivo al quale stiamo faticosamente pervenendo dopo l'approvazione di un articolo aggiuntivo alla legge sul precariato, votata la scorsa settimana in Commissione pubblica istruzione.

Il terzo articolo del decreto, oltre a dare nella forma migliore destinazione definitiva alla gran parte dei fabbricati in favore della regione Friuli-Venezia Giulia, proroga ulteriormente al 31 dicembre 1978 la gestione stralcio del commissariato straordinario di Governo.

Nell'auspicio che ulteriori provvedimenti simili per il Friuli non debbano essere nuovamente proposti all'esame del Parlamento; nella convinzione, quindi, della risposta complessivamente positiva e definitiva che il decreto-legge dà ai problemi affrontati, preannuncio il voto favorevole del gruppo comunista al disegno di legge in esame (*Applausi all'estrema sinistra*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Castiglione. Ne ha facoltà.

CASTIGLIONE. Signor Presidente, onorevoli colleghi, onorevole ministro, la discussione del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 300 ci pone di fronte ad alcuni problemi di valutazione, in ordine a quelle che erano state le direttive approvate dal Parlamento quando fu varata la legge n. 546.

Il provvedimento in esame è indicativo, innanzitutto, del ritardo o dell'assenza di alcune scelte che la legge n. 546 prevedeva fossero fatte. Oggi ci troviamo nella necessità di dover adottare un altro provvedimento « tampone », un altro prov-

vedimento temporaneo, perché non sono scattati alcuni meccanismi previsti dalla legge di rinascita e di ricostruzione delle zone terremotate. Mi riferisco in particolare alle direttive da parte della regione per la formazione di un piano di sviluppo economico-sociale. Anche se era nei nostri auspici e nelle nostre previsioni che il processo di formazione del piano di sviluppo e di rinascita del Friuli avesse tempi brevi, quanto meno ci attendevamo che il governo regionale, cui la legge dello Stato ha dato importanti responsabilità come organismo che doveva muovere tutta la prima fase fondamentale del processo di rinascita, facesse alcune proposte, avanzasse alcune indicazioni.

Poiché, secondo la legge, questa rinascita non doveva essere solo la ricostruzione di ciò che era caduto, ma doveva avere la caratteristica di un piano di sviluppo economico delle zone colpite, elemento essenziale e fondamentale erano le indicazioni del tipo di rinascita e di ripresa economica che si voleva introdurre. La regione, quindi, doveva fare proposte per legare ad un concetto di programmazione e finalizzazione dello sviluppo economico i mezzi, gli incentivi o le provvidenze che la legge metteva a disposizione.

Questo non è avvenuto; e ci troviamo quindi di fronte alla necessità di approvare un provvedimento « tampone », perché le attività economiche presenti nelle zone terremotate non debbano scontare i ricatti della regione. Qui, di fronte alla scadenza al 30 giugno 1978 delle precedenti provvidenze, previste dalla legge n. 546, sono venuti avanti due indirizzi. Il provvedimento che discutiamo ha fatto una scelta giusta; però è da dire anche che l'onorevole Scovacricchi ha fatto una difesa d'ufficio sbagliata dell'iniziativa legislativa che egli aveva assunto insieme con i colleghi Santuz e Fioret, chiedendo che il Parlamento votasse ed approvasse ancora un anno di esenzioni fiscali alle aziende presenti nelle zone terremotate.

Noi abbiamo contestato questa impostazione, come la contestarono altre forze politiche, come l'hanno contestata le forze

sindacali della regione, perché rilevavamo che, attraverso questo tipo di provvedimento, avremmo aggravato alcune disparità di trattamento, avremmo consentito che nel quadro della tragedia del Friuli vi fossero coloro i quali, senza motivazione e senza giustificazione, potessero trarre vantaggio indebito da provvidenze e dallo sforzo che la collettività nazionale aveva fatto per aiutare la ripresa di quelle popolazioni.

Noi sappiamo che molte aziende, solo per il fatto di essere presenti per caso nelle zone terremotate, ma non avendo avuto danni, hanno tratto vantaggi dalla fiscalizzazione degli oneri sociali, senza alcun motivo. Potremmo elencare e dire quali e quante sono queste aziende. Il fatto che ciò sia potuto avvenire, in una fase in cui evidentemente non potevamo troppo sottilizzare sulla necessità di varare provvedimenti che aiutassero soprattutto chi aveva bisogno, non rende ammissibili, a due anni di distanza dal terremoto, questi meccanismi, onorevoli Scovacricchi e Santuz. Questa è una scelta che noi abbiamo contestato, e la continuiamo a contestare quando in quest'aula si ripropongono, anche con accenti populistici, come fa l'onorevole Scovacricchi, sgravi a favore dei lavoratori, dimenticando che gli stessi lavoratori non chiedono interventi assistenziali, bensì una politica di sviluppo e la garanzia del posto di lavoro: in altre parole una politica della rinascita e della ripresa produttiva del Friuli-Venezia Giulia.

C'è quindi l'altra scelta che ha fatto il Governo, prima che il decreto-legge venisse emanato, vista l'inadempienza delle regioni, nel concedere una ulteriore sospensione dei pagamenti per non mettere in difficoltà queste aziende, ma mettendo nel contempo in mora la regione. Oggi ci sono incontri, nella regione del Friuli-Venezia Giulia fra forze politiche tendenti a formare una giunta, con un programma che finalmente dia un segno della volontà nuova e di una capacità nuova di affrontare i problemi della ricostruzione del Friuli-Venezia Giulia. Ebbene, noi vorremmo che in questi giorni emergessero

indicazioni che diano al Parlamento ed al paese la certezza che lo sforzo fatto mediante l'approvazione della legge di rinascita, trovi un riscontro positivo, un fervore di energie, di idee, di iniziative, e soprattutto si giovi della solidarietà tra le forze politiche (questo lo diciamo sapendo bene a cosa ci riferiamo, alle difficoltà presenti oggi nella nostra regione per formare un governo di solidarietà regionale), quella stessa solidarietà che abbiamo registrato qui in Parlamento nell'approvare la legge di rinascita, che riteniamo indispensabile affinché il processo di rinascita e di ricostruzione del Friuli possa andare avanti. In attesa che queste scelte siano compiute il provvedimento tampone in esame consente di non creare difficoltà alle aziende presenti nelle zone terremotate, e in questi limiti lo consideriamo importante, utile, e lo approviamo proprio perché si tratta di una scelta in senso positivo che non prevede l'esenzione degli oneri sociali, bensì la loro sospensione in attesa di norme che diano i criteri selettivi degli interventi in materia di fiscalizzazione dei contributi, e affinché i mezzi così messi a disposizione delle aziende siano effettivamente impiegati per attività di rinascita e di ripresa.

Ad esempio, già nella legge n. 546 era prevista l'esenzione del 50 per cento per le aziende che impiegano nuovi lavoratori per due anni. In questo caso si è trattato di un premio per quelle ditte che hanno creato nuovi posti di lavoro. Così si spiega la ragione di una parziale fiscalizzazione degli oneri sociali. Ma una norma, come quella che si voleva proporre, che senza motivazioni, senza una visione programmatica e una finalizzazione, prevedesse il rinnovo per un anno delle esenzioni degli oneri fiscali per le aziende presenti nelle zone terremotate, a noi pareva forse sbagliata. Pertanto siamo d'accordo con il Governo nel proporre che venga sospeso il pagamento degli oneri sociali fino al 100 per cento. La cosa più importante è che, nell'arco di tempo coperto da questo decreto-legge (un anno), finalmente siano definite le direttive, le indicazioni e soprattutto una risposta programmatica

in direzione della ripresa e dello sviluppo sociale. Infatti è indispensabile che non si perda più tempo e che la fase (che qualcuno ha definito « drogata », ma che comunque rappresenta una fase di protezione della economia delle zone colpite) non venga conclusa senza che sia intervenuta una scelta vera per una politica di rinascita e per un preciso programma di sviluppo e di ripresa economica.

Siamo d'accordo con il relatore nel chiedere un chiarimento da parte del Governo per precisare che queste disposizioni si applicano anche alle cooperative e ai loro consorzi, essendo evidenti le ragioni per cui non vi debba essere una diversità di trattamento di queste aziende rispetto alle altre imprese operanti nelle zone terremotate.

Un'ultima considerazione prima di concludere per quanto concerne l'inclusione in questo provvedimento di norme riguardanti l'ONAIRC. Forse il collega Santagati non ricorda che il problema dell'ONAIRC fu trattato, nel corso dell'esame della legge di rinascita, e fu deciso il passaggio allo Stato di queste scuole materne proprio con la legge di rinascita; è questa la ragione del collegamento attraverso il quale si risolvono con l'attuale provvedimento alcuni problemi che la legge di rinascita aveva lasciato aperta, anche per il fatto che si trattò allora di una norma, quella relativa all'ONAIRC, introdotta nel corso della discussione in Assemblea e non ci fu il tempo di pensare ad una serie di conseguenze che riguardavano la condizione del personale che veniva passato allo Stato; di qui la necessità di introdurre norme che regolassero alcuni aspetti riguardanti la situazione del personale.

Con questa norma e con quella che ha approvato la Commissione pubblica istruzione in sede legislativa nell'ambito della legge sul precariato in materia di ricostruzione della carriera dei dipendenti dell'ONAIRC, noi riteniamo che si sia risolto adeguatamente anche il problema riguardante il personale di questo gruppo di scuole materne. È questa anche una risposta positiva che lo Stato ha dato a

questo problema e queste norme concludono una battaglia condotta per molto tempo nella nostra regione, battaglia che si proponeva il passaggio di queste scuole materne da un ente che ritenevamo da sopprimere, e che è giusto che sia stato soppresso, come l'ONAIIRC, allo Stato, nella visione di un pieno affidamento alla responsabilità pubblica della gestione e della promozione dell'importante settore della scuola materna, delle relative strutture e dei relativi servizi.

Per queste ragioni e per queste considerazioni il gruppo socialista esprime voto favorevole alla conversione in legge di questo decreto-legge (*Applausi dei deputati del gruppo del PSI*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Santuz. Ne ha facoltà.

SANTUZ. È con soddisfazione e gratitudine, signor Presidente, onorevoli colleghi, onorevole ministro del lavoro, che prendo la parola questa sera e, anche se mi rendo conto che i tempi sono estremamente ristretti per un approfondito dibattito, li rispetterò. Signor Presidente, sottolineo volentieri la positiva conclusione dell'iter legislativo di questo decreto-legge che, con la concessione della sospensione dei contributi assistenziali e previdenziali, viene incontro ad una considerazione che mi pare sia chiaramente emersa qui questa sera, anche se in termini volutamente polemici: quella cioè che l'emergenza nelle zone terremotate del Friuli non è affatto conclusa, e che la struttura industriale rimessa rapidamente in piedi grazie al valore di imprenditori coraggiosi e di altrettanto coraggiosi lavoratori non è ancora tanto salda e sicura da farci guardare al futuro con tranquillità.

Noi, il collega Scovacricchi e il sottoscritto, abbiamo compiuto un atto che mi sembra elementare da parte di un parlamentare; quello cioè, di constatare come un beneficio, una provvidenza che veniva incontro ad una reale istanza di una zona terremotata, stesse per scadere; e ciò sen-

za poter disporre di uffici studi in grado di definire, quantificare, finalizzare, sfrondare e distinguere tra coloro che i diritti li hanno conservati rispetto a coloro che i diritti li hanno persi perché non colpiti direttamente dal sisma. Abbiamo poi voluto segnalare comunque al Governo l'obbligo di non chiudere una pagina, ma di considerare se altre provvidenze — e questo decreto va in questa direzione — debbano essere attuate per sostenere un tessuto produttivo che ha garantito il ripristino di tutti i posti di lavoro precedenti al terremoto anzi aumentandoli e impedendo quello che tutti noi temevamo, cioè un nuovo flusso migratorio verso l'Europa e l'America: flusso che, per altro, era già cominciato — e l'amico Zamberletti può essermi testimone — nei giorni immediatamente successivi al sisma. Ecco, quindi, che noi, senza voler beneficiare alcuno, senza voler far arricchire alcuno, ma considerando il fatto che non potevamo assistere ad un impatto repentino fra uno sgravio totale generalizzato del cento per cento ed il rischio di un immediato ripristino del versamento dei tributi, ci siamo permessi di segnalare questa necessità alle forze politiche e sindacali, al Governo e al Parlamento.

Dico queste cose, signor Presidente, onorevoli colleghi, perché una polemica, che considero comunque eccessiva, si è sviluppata in provincia di Udine e di Pordenone su questo tema. Non ritengo sia populistico o demagogico il fatto di considerare che ci sono migliaia di lavoratori senza la casa, o con la casa danneggiata, i quali attenderebbero e gradirebbero una analoga sospensione del versamento dei contributi assistenziali e previdenziali; infatti in questa critica situazione, in cui tutto è da rifare, ogni lira è quanto mai gradita per poterla capitalizzare e reinvestire nell'opera di ricostruzione. Su questo punto non ci è stato dato ragione; non ne facciamo una questione di principio, ma intendiamo soltanto difendere quella che è stata una intuizione che altre forze politiche e i sindacati non hanno ritenuto di dover accogliere. Noi vorremmo che tale questione fosse conside-

rata; ma, se non lo sarà, nessuno ne farà un dramma.

Vorrei ancora dire, signor Presidente, signor ministro del lavoro (che desidero qui ringraziare particolarmente per la calda amicizia e la pronta sensibilità con la quale ha seguito tutti i problemi del Friuli, dalla legge n. 546 fino al presente decreto-legge) che, seppure dobbiamo ammettere che non abbiamo ancora assistito ad una totale e completa ripresa del Friuli, possiamo però affermare che sulla base delle tre leggi fondamentali (la n. 336, la n. 730 e la n. 546) la regione ha attivato una serie di interventi settoriali, di cui ricordo soprattutto due (la legge n. 30 e la legge n. 63) per il ripristino e la ricostruzione delle case disastrose, che oggi sono in piena funzione e stanno dando i loro frutti. Dobbiamo altresì aggiungere che l'obiettivo che ci si era posti, quello cioè di attivare tutto il sistema produttivo, sia industriale sia artigianale, e quello di creare le infrastrutture sociali (scuole, ospedali, case di riposo eccetera) in grado di fissare sul territorio le famiglie che erano rientrate dalle zone costiere, onorevole Zamberletti, è stato conseguito entro il 30 aprile.

Mi auguro che la nuova amministrazione regionale e le forze politiche affermatesi nell'ultima campagna elettorale regionale affrontino decisamente nel prossimo quinquennio il problema della casa, avendo alle spalle già risolto il problema del posto di lavoro e quello delle infrastrutture sociali.

Non possiamo, in fine, dimenticare che la zona colpita dal terremoto è quella economicamente più depressa nell'ambito della nostra provincia. Ecco perché ci siamo preoccupati di intervenire, non certo per instaurare un sistema assistenziale, ma per dare sostegno ed ossigeno a queste giovanissime industrie — le più vecchie hanno 5 o 6 anni — completamente rase al suolo ed oggi impegnate nella riconquista dei mercati. Mi auguro che questa zona, ormai avviata verso un processo di ricostruzione, possa conoscere nei prossimi cinque anni lo slancio definitivo; e ci auguriamo tutti che i piani cui anche

l'onorevole Castiglione si è riferito possano rapidamente prendere consistenza ed avere dei contorni ben precisi per essere rapidamente applicati.

Dobbiamo ringraziare il Governo per aver consentito al mutamento della formulazione iniziale del decreto-legge, aumentando dal 60 al 100 per cento la percentuale della sospensione del pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali, nonché per aver rateizzato il versamento in 7 anni; da ciò derivano sicuri vantaggi non solo alle aziende, ma alle cooperative e ai consorzi. Lo ringrazio altresì per la soluzione data al problema dei prefabbricati assegnati alla regione: tutti potranno così fruire di un uguale criterio per quanto riguarda la manutenzione. Gli siamo grati anche per aver accolto la nostra richiesta di prolungare la « gestione-stralcio » che concluderà la sua attività alla fine dell'anno e per aver risolto una parte dei problemi derivanti dallo scioglimento dell'ONAIIRC, avendo l'altra parte dei problemi trovato contemporaneamente soluzione nel progetto di legge sul precariato testé approvato presso questo ramo del Parlamento.

Signor Presidente, onorevoli colleghi, signor ministro, credo di avere — anche se brevemente — cercato di illustrare la filosofia delle nostre prese di posizione; per cui, concludendo, credo di poter assicurare il Parlamento che le leggi votate con tanta tempestività e con tanta comprensione e generosità in favore del Friuli stanno dando il loro frutto; e il frutto successivo lo si potrà vedere rapidamente nella ricostruzione completa del Friuli. Per queste ragioni, il gruppo della democrazia cristiana ritiene di poter dare il voto favorevole su questo disegno di legge di conversione.

PRESIDENTE. Non essendovi altri iscritti a parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

Ha facoltà di replicare il relatore, onorevole Migliorini.

MIGLIORINI, *Relatore*. Signor Presidente, egregi colleghi, si può affermare

che questo provvedimento è l'ultimo di natura assistenziale per quanto riguarda il Friuli. Il dibattito che si è svolto in Commissione e nell'altro ramo del Parlamento ed i rilievi critici che sono emersi stanno a dimostrare che gli interventi non sono finalizzati a certi obiettivi, poiché le concessioni sono state fatte in modo indiscriminato a tutti, come qui è stato ricordato: anche ad aziende che non hanno subito il minimo danno.

Proprio per favorire la ripresa produttiva nel Friuli, abbiamo predisposto anche questo provvedimento, che è straordinario proprio perché tale è anche la situazione di quella regione; qui in Parlamento siamo tutti impegnati nell'affrontare le questioni in termini diversi rispetto al passato: non più secondo criteri assistenziali, ma con la prefissione di obiettivi di piani di sviluppo e di settore che creino le condizioni per far uscire il paese dalla crisi e per risolvere il drammatico problema dell'occupazione.

La proposta dell'onorevole Scovaccicchi, di estendere la sospensione del pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali anche ai lavoratori (a parte che — per quanto mi consta — i lavoratori sono molto restii ad accettare sospensioni per poi dover pagare quello che non pagano subito, non avendo problemi di risparmio), non tiene conto del fatto che il vero problema del Friuli è quello di assicurare la occupazione. Guai a noi se venissimo meno a questo obiettivo! Quando pensiamo che le partecipazioni statali sono in difficoltà (come avviene con l'Italcantieri, una fabbrica così importante per il Friuli, dove i lavoratori rivendicano un piano di ristrutturazione e di potenziamento); quando registriamo una situazione quale quella delle tre aziende del gruppo Maraldi; quando abbiamo una fabbrica del gruppo Cotorossi, nella zona terremotata, i cui lavoratori rischiano il licenziamento; quando abbiamo le aziende ex EGAM, quelle minerarie delle zone di Udine e Pordenone, ove si attende l'entrata in vigore dei piani di settore; quando si registrano sette migliaia di giovani in cerca di prima occupazione, in una regione nella quale

l'industria tessile si avvale di una manodopera femminile che viene colpita in particolare (ho detto che in due anni abbiamo avuto circa 3 mila posti di lavoro perduti): allora, il problema del Friuli-Venezia Giulia deve essere visto in questo contesto. Anche per coerenza con le politiche assunte e le intese programmatiche concordate con tutti i partiti democratici nella costituzione di questo Governo, dobbiamo assicurare i posti di lavoro. Non possiamo seguire strade diverse perché non renderemmo un buon servizio ai lavoratori interessati; non possiamo promettere cose che non danno i risultati sperati.

Riportiamo questo provvedimento al carattere straordinario della situazione friulana e diamo concretezza (come ricordavano gli onorevoli colleghi Castiglione e Santuz) alle direttive contenute nella legge n. 546 per la ricostruzione e la rinascita della regione. Sulla strada del piano di sviluppo della regione dobbiamo batterci tutti insieme, così come ci siamo battuti per avere quella legge. Dovremmo chiedere che essa venga attuata nelle sue previsioni fondamentali: in questo modo verrebbero chiarite tutte le questioni sollevate anche in questa sede, per giungere rapidamente all'approvazione del provvedimento.

Signor ministro, auspico che non rimangano dubbi sulla estensione della sospensione del pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali anche a favore delle cooperative e dei loro consorzi, che sono strutture importanti e recano un positivo contributo alla ricostruzione del Friuli (*Applausi*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di replicare l'onorevole ministro del lavoro e della previdenza sociale.

SCOTTI, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, non ho da aggiungere molto a quanto riferito dall'onorevole relatore con tanta precisione, nonché da coloro che sono intervenuti nel dibattito recando, con la civile passione che li contraddistingue, il loro contributo a questa di-

scussione. Sotto altra veste, ho seguito l'elaborazione della legge n. 546 e ricordo le discussioni di allora, gli obiettivi di sviluppo posti alla sua base.

Questo provvedimento accompagna l'opera di ricostruzione e non è un intervento di tipo assistenziale. Esso consente alle aziende quel respiro necessario, in una pur difficile fase di ripresa, se si tiene conto anche delle generali difficoltà economiche. Non si tratta di ridurre gli oneri sociali, ma è una sospensione del pagamento, con rateizzazione del medesimo. Al Senato, il Governo non ha avuto difficoltà ad accogliere alcuni emendamenti che hanno migliorato in questo senso il provvedimento, pur non potendo accedere all'idea di riduzione degli oneri sociali, in quanto ha ritenuto essere giusto consentire alle aziende il necessario respiro con la rateizzazione del pagamento attraverso, prima, una sospensione; ha ritenuto però - ripeto - di non accogliere la proposta di una riduzione degli oneri stessi. In questo senso, rispondo all'onorevole Santagati che le norme per sistemare alcune questioni, pur marginali, del personale e dei beni sono state ritenute meritevoli di essere recepite nel provvedimento di conversione.

In questo senso devo confermare che il Governo è disponibile ad affrontare l'esame delle questioni più generali di attuazione della legge n. 546, nell'ambito delle norme e delle procedure ivi previste.

Per quanto riguarda più specificamente la questione avanzata anche dal relatore in sede di replica riassumendo i vari interventi, devo confermare l'interpretazione estensiva circa l'ammissione delle cooperative e dei loro consorzi alla sospensione dal pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali; ne avevamo già discusso in Commissione e lo riconfermo in questa sede.

Ribadisco, concludendo, che in questo spirito e con queste finalità il provvedimento non ha carattere assistenziale, ma rappresenta un necessario sostegno a quell'opera di ricostruzione che è in atto e

che va potenziata lungo le linee indicate dalla legge di ricostruzione.

PRESIDENTE. Passiamo all'articolo unico del disegno di legge nel testo della Commissione, identico a quello approvato dal Senato. Se ne dia lettura.

STELLA, Segretario, legge:

« È convertito in legge il decreto-legge 24 giugno 1978, n. 300, concernente provvidenze per le zone terremotate del Friuli-Venezia Giulia e proroga della gestione stralcio prevista dall'articolo 2, ultimo comma, del decreto-legge 18 settembre 1976, n. 648, convertito, con modificazioni, nella legge 30 ottobre 1976, n. 730, con le seguenti modificazioni:

All'articolo 1, al primo comma, le parole: "60 per cento", sono sostituite con le altre: "100 per cento";

il secondo comma è sostituito dal seguente:

"Per le imprese di cui sopra la sospensione di cui al precedente comma decorre comunque dal periodo di paga successivo a quello in cui termina il beneficio dello sgravio previsto dall'articolo 4 del decreto-legge 10 giugno 1977, 307, convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 1977, n. 500".

All'articolo 2, primo comma, dopo le parole: "senza corresponsione di interessi" sono inserite le parole: "e di altri oneri"; e la parola: "quinquennio" è sostituita dall'altra: "settennio".

Dopo l'articolo 2, sono inseriti i seguenti:

"ART. 2-bis. — Il personale ausiliario non di ruolo con nomina a tempo indeterminato già in servizio nelle scuole materne dell'ONAIRC operanti in regioni diverse dal Trentino-Alto Adige è inquadrato, con il mantenimento della qualifica e delle mansioni sinora svolte, in un ruolo ad esaurimento ed equiparato per la posizione economica al personale della carriera ausiliaria delle scuole statali".

"ART. 2-ter. — I beni mobili ed immobili adibiti a scuole materne, di proprietà del disciolto Ente ONAIRC, vengono trasferiti, a titolo gratuito, ai comuni della Regione Friuli-Venezia Giulia e della Regione Veneto territorialmente competenti, per essere utilizzati unicamente secondo l'originaria destinazione, così come previsto dall'articolo 6 della legge 18 marzo 1968, n. 444 (Ordinamento della scuola materna statale) ».

PRESIDENTE. A questo articolo unico non sono stati presentati emendamenti. Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto nella seduta di domani.

Discussione del disegno di legge: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 luglio 1978, n. 351, recante modifiche alla legge 1° giugno 1977, n. 285, sull'occupazione giovanile (approvato dal Senato) (2366).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge, già approvato dal Senato: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 luglio 1978, n. 351, recante modifiche alla legge 1° giugno 1977, n. 285, sull'occupazione giovanile.

Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali, ricordando che nella seduta di ieri la Commissione è stata autorizzata a riferire oralmente.

Il relatore, onorevole Bonalumi, ha facoltà di svolgere la sua relazione.

BONALUMI, *Relatore*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, onorevole ministro, a distanza di poco più di un anno ci troviamo nuovamente a discutere della legge sull'occupazione giovanile. Ciò non costituisce, però, *tout court* una dichiarazione di fallimento, bensì testimonia e sottolinea ancora una volta — se ce ne fosse bisogno — il carattere tutto speciale dei provvedimenti in esame. Sbaglia chi vorrebbe ridurre questa materia ad uno strumento per pubbliche relazioni.

Del resto, la questione giovanile, nella totalità delle sue implicazioni, è la questione fondamentale del paese, sulla quale ognuno è chiamato a confrontarsi e a dare delle risposte. Qui va posto un primo punto fermo. Da quando, con il Governo Moro-La Malfa, si iniziò a parlare della legge per i giovani, e fino ad oggi, il dialogo, certo e doverosamente anche dialettico, ha seguito un *iter* di evoluzione ed approfondimenti continui, né l'approvazione della legge n. 285 è stata di freno o di stasi. Al contrario, essa si è posta come momento essenziale di riscontro per alcune intuizioni, così come i partiti che avevano votato a favore avevano chiaramente espresso e voluto.

Sicché, le modifiche che andiamo oggi ad approvare si inseriscono a tassello ulteriore del nostro procedere. Tassello importante proprio perché esse scaturiscono da una verifica della volontà politica con la realtà di essersi misurati con la crisi, con la compatibilità delle azioni di politica economica messe in atto, con le rabbie ed i sogni che caratterizzano, in una divaricazione sempre più preoccupante, la condizione giovanile del nostro paese.

Non ci stancheremo mai di richiamare innanzitutto la nostra coscienza, la nostra attenzione al nesso profondo che lega la questione giovanile con il futuro istituzionale e democratico del nostro paese.

Abbiamo già avuto occasione di dirlo in occasione della conferenza nazionale del febbraio 1977 e lo ripetiamo ancora. I giovani di oggi sono persone che a 14 anni hanno già coscienza dei problemi politici e a 18 anni votano. A questa precoce maturazione corrisponde, invece, un tardivo inserimento nel mondo del lavoro. Si rischia, dunque, di trovarsi di fronte alla gioventù come davanti ad un mondo a sé, che mette le radici nel suo accampamento ai margini del mercato del lavoro, che rifiuta il contributo dei giovani.

In sostanza, ci troviamo di fronte al fenomeno della gioventù prolungata ed obbligata, così come il professor Ardigo definisce l'assommarsi di fasce sociali emarginate dal mercato del lavoro, e attraverso

so questo dai processi direttamente produttivi e partecipativi del paese.

Rispetto alle proposte sul preavviamento, che comportano per loro natura il pericolo di dar vita ad una nuova forma di assistenzialismo, l'impostazione formativa e produttiva, data dal disegno di legge n. 309 e confermata dalla legge n. 285, rappresenta un passo in avanti e una scommessa.

Il passo in avanti è il rifiuto di relegare i giovani nei ghetti del preavviamento, prospettando loro veri posti di lavoro. La scommessa è la risposta nella capacità di tradurre in atto questo disegno, fidando nella ripresa produttiva, nella capacità promozionale e gestionale delle regioni, nella generale volontà di concorrere ad una valida soluzione per uno dei problemi più rilevanti e impegnativi che la società di oggi deve affrontare.

Bisogna francamente ammettere che, finora, le difficoltà di rodaggio della legge si sono tradotte in risultati sconfortanti. La ripresa produttiva, condizione indispensabile per riattivare la domanda di lavoro, non c'è stata; anzi, all'entrata in vigore della legge, l'economia italiana era in piena fase di recessione, con un declino dei livelli di occupazione. Le imprese hanno provveduto solo — e molto parzialmente — a rinnovare il personale che abbandonava l'attività e a tal fine hanno avanzato richieste sulle liste ordinarie e sull'elenco per gli apprendisti.

La ritrosia delle imprese ad assumere personale dalle liste speciali dei giovani, in parte preconcepita, trova spiegazione nelle scarse garanzie che le graduatorie danno in ordine alla professionalità. In tal modo è finora venuto meno l'obiettivo della legge: formare nuove leve per la futura ripresa produttiva.

Sullo stesso piano sindacale, la volontà di realizzare una saldatura tra occupati e disoccupati si è manifestata aggregando le leghe dei giovani disoccupati nel movimento sindacale, ma non si è tradotta, se non eccezionalmente, in iniziative volte a valorizzare occasioni di lavoro presenti o future, ad esempio contribuendo a

far sì che le regioni orientino i loro programmi di formazione professionale in conformità a concrete prospettive di occupazione.

Di fronte a tali realtà, le pubbliche amministrazioni (centrali, regionali e locali) non hanno certo dato prova di grandi capacità promozionali: da un lato, esse hanno ripiegato sulla registrazione dei comportamenti altrui, senza favorire attivamente l'attuazione della legge nei settori produttivi; dall'altro, si sono dedicate a processi che, in molti casi, si sono tradotti in un surrettizio allargamento del numero dei pubblici dipendenti.

Di fronte a questo bilancio negativo, in varie occasioni (come ad esempio la conferenza quadrangolare avutasi alla fine del settembre del 1977, le proposte degli esperti dei sei partiti nel corso della trattativa per il programma dell'attuale Governo, il documento sindacale del 15 gennaio scorso, ratificato nell'assemblea del 13-14 febbraio 1978) sono state avanzate proposte, che sono state prese in considerazione nel decreto che stiamo esaminando.

Il nuovo provvedimento, già approvato dall'altro ramo del Parlamento, costituisce, quindi, il risultato dell'apporto positivo sia delle forze politiche e del CNEL, sia del movimento sindacale, sia del movimento cooperativo e sia delle stesse organizzazioni giovanili, consultate dall'attuale ministro del lavoro.

Per esaltare l'importanza del momento formativo e favorirne lo sviluppo, non solo si è previsto l'allineamento, sul piano contributivo, dei giovani assunti con contratto di formazione alla posizione degli apprendisti, ma detti giovani sono stati esclusi dal computo dei limiti numerici dei dipendenti dell'azienda, previsti da leggi o contratti collettivi per l'applicazione di particolari normative e istituti.

Si è poi previsto che le regioni possano organizzare, d'intesa con le organizzazioni sindacali, dei periodi di formazione professionale, da svolgersi in azienda, al di fuori di un normale rapporto di lavoro. Si è, inoltre, sottolineato che i gio-

vani destinati all'attuazione dei progetti specifici disposti dalle amministrazioni centrali e dalle regioni debbano frequentare qualificati cicli formativi per l'acquisizione di determinati livelli di professionalità, che vadano oltre le attività formative proprie del progetto.

È stata ammessa, infine, la possibilità di particolari progetti, di durata triennale, che offrano una rilevante prospettiva per i settori produttivi e, in particolare, per la ricerca scientifica ed applicata e per l'informatica. Tale possibilità è offerta anche ad enti morali e ad alta specializzazione scientifica.

Per consacrare risultati acquisiti al termine dei cicli formativi, e per le conseguenze che ne derivano ai fini dell'avviamento al lavoro, sono state istituite particolari commissioni che provvedano allo accertamento della qualifica professionale dei giovani.

Per favorire l'inserimento in via permanente nelle aziende anche dei giovani che abbiano svolto la loro preparazione professionale al di fuori del contratto di formazione, ma utilizzando i corsi organizzati dalle regioni nel modo che ho detto, il provvedimento prevede che le aziende che li assumono possano fruire di contributi finanziari già previsti nella legge n. 285 e che sono stati ulteriormente aumentati, soprattutto per le aziende operanti nel Mezzogiorno.

Per quanto attiene all'esigenza dell'attenuazione della rigidità dei meccanismi di avviamento, soprattutto nei confronti delle piccole aziende (fino a dieci dipendenti), nelle quali l'elemento personale del rapporto non può ovviamente essere sottovalutato, si è prevista, in via sperimentale e cioè fino al 30 giugno 1980 e limitatamente al contratto di formazione, la possibilità di avviamento dei giovani mediante richiesta nominativa.

Tale previsione si aggiunge a quella già adottata dal Parlamento nei confronti dei datori di lavoro con non più di tre dipendenti per i quali, con la legge n. 864 del novembre 1977, è stata prevista la possibilità di avanzare richiesta nominativa. Ma è bene sottolineare che con il prov-

vedimento in esame — attraverso l'unificazione della commissione centrale per la mobilità con la commissione centrale per l'avviamento al lavoro e attraverso l'allargamento delle commissioni regionali per la mobilità e, quindi, le ulteriori competenze, tra le quali meritano di essere ricordate quelle di assumere compiti di iniziative di coordinamento, al fine di promuovere intese tra le parti sociali per favorire l'impiego dei giovani in attività formative e lavorative — si realizza, quindi, un più stretto collegamento tra l'occupazione dei giovani e quella dei lavoratori in genere.

L'affidamento alla commissione centrale per l'impiego e a quelle regionali di particolari compiti di promozione e di studio del mercato del lavoro e delle sue tendenze qualitative e quantitative rappresenterà un contributo certamente positivo alle iniziative destinate a favorire l'avviamento dei giovani sia per i contratti di formazione del lavoro, sia per gli *stages*. È stato, infine, ulteriormente allargato lo spazio destinato alle cooperative costituite tra i giovani, e per quelle agricole è stata elevata la misura del contributo destinato ai soci assunti; ed è stata prevista la possibilità di ottenere, a carico della legge n. 984 del 1977, contributi in conto capitale per l'acquisto di macchinari e la installazione di impianti.

I programmi di assistenza tecnica alle cooperative agricole, attraverso la precisa indicazione degli strumenti organizzativi, si agganceranno ai mezzi finanziari i quali non rimarranno una sola enunciazione, ma potranno essere realmente realizzati. Nella previsione che la nuova normativa potrà sviluppare iniziative aggiuntive nel Mezzogiorno, è stato previsto un ulteriore stanziamento di 250 miliardi.

In definitiva, la conversione in legge del decreto-legge in esame, rappresenta un atto che può fornire l'occasione per una revisione, anche critica, del dispositivo legislativo al fine di adeguarlo alle esigenze di funzionalità, di snellezza e di chiarezza che possono valorizzarne i fini, ed adeguarlo alle esigenze amministrative. Va considerato, a questo proposito, che al mo-

mento attuale si tratta di innestare un congegno giuridico ed amministrativo completamente nuovo — quello dei contratti di formazione — su un corpo giuridico ormai consolidato, stratificato da un insieme di norme accumulate nel tempo, norme che hanno prodotto un'infinità di connessioni, di intrecci, di conseguenti esigenze, di ricordo e di coerenza. Di qui, non soltanto l'esigenza di una più capillare revisione giuridica, ma anche una certa sentita difficoltà a far funzionare il nuovo processo di inserimento dei giovani al lavoro, di acquisire credibilità sia presso gli imprenditori, sia presso i giovani, di mettere a regime ed in sintonia i vari livelli e i vari soggetti amministrativi che alla buona riuscita della legge devono cooperare.

Già le regioni avevano mosso delle osservazioni di merito al disegno di legge presentato in Parlamento, per il tipo di normativa adottata, giudicata insufficiente e macchinosa. Poiché il disegno di legge non avrebbe potuto essere preso in considerazione dal legislatore in tempi convenienti, si è ricorsi all'espedito del decreto-legge. Ciò non è però avvenuto estrapolando solo alcune norme che potevano essere considerate di necessità straordinaria ed urgente, ma integrandole con una casistica molto ampia, con l'introduzione di nuovi istituti, che sarà forse meglio delineare più chiaramente.

Appare materialmente impossibile analizzare, in dettaglio, il complesso delle norme al nostro esame che ci è pervenuto dal Senato e che, da un primo inventario, supera le 120, e verificarne la reciproca coerenza, nonché la compatibilità con le esigenze di scorrevolezza amministrativa. Il presente esame si limita, pertanto, a toccare alcuni aspetti ed alcuni punti nevralgici.

Da un punto di vista generale si sottolinea che la complessità può produrre una eccessiva dispersione della normativa in argomenti di dettaglio, invece di centrare l'intervento su alcuni aspetti importanti e su idee di carattere generale. Si dà, pertanto, luogo ad una casistica di deroghe e di norme particolari che potrebbero ap-

pesantirla e rendere il complesso meno funzionale ai fini di un sollecito inserimento dei giovani nel mondo del lavoro.

Tra le norme che sollevano qualche perplessità vi sono quelle relative alla modificazione della commissione centrale per la riconversione in commissione centrale per l'impiego — articolo 3 — che era stata avanzata sotto altra veste in sede di elaborazione della legge-quadro per la formazione professionale e da quella sede immaginata più pertinente nella riforma del collocamento. Non si discute l'utilità di unificare la varietà delle commissioni competenti in materia di lavoro, ma si teme una comprensibile reazione delle regioni, tanto più che tale commissione si rivela essere un po' un direttorio con i rappresentanti delle parti sociali (otto dei lavoratori, quattro degli imprenditori, uno della cooperazione e quattro dei lavoratori autonomi), più tre alti funzionari ministeriali, e solo cinque rappresentanti delle regioni, oltretutto non scelti in base all'articolo 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281.

In una materia di questo genere, con le implicazioni che ha anche sul piano delle specifiche competenze regionali, io mi auguro che tale commissione possa essere, a causa della sua importanza, sempre presieduta dal ministro o da qualche sottosegretario. Su questo punto l'esigenza di una riforma del collocamento è profondamente avvertita; ma sarebbe grave ridurre la riforma ad una sorta di cambio di etichette, lasciando inalterati problemi, difficoltà, disfunzioni. L'esperienza della legge n. 285, che, oltre alla commissione regionale di cui all'articolo 3, ha previsto agli articoli 4 e 5 una lista speciale con alcune modalità di funzionamento e di graduatoria, è per ora eloquente in ordine agli errori che si debbono evitare per l'avvenire. Analoga considerazione può essere riferita alla legge n. 675 del 1977 sulla riconversione industriale, che ha previsto all'articolo 22 commissioni regionali per la mobilità dei lavoratori, in assenza di strumenti in grado di valutare in modo attendibile, e non solo di registrare in modo notarile, le prospettive di occasioni alternative di lavoro.

In attesa, quindi, di una riforma, per la quale è necessario predisporre operativamente le nuove strumentazioni, sperimentando localmente le soluzioni che sembrano più rispondenti alle specifiche condizioni dell'offerta e della domanda di lavoro, si possono utilizzare gli strumenti esistenti e, in particolare, si possono unificare operativamente le due commissioni regionali.

Se dagli astratti schemi di legge si scende alle concrete realtà delle singole regioni, ci si avvede subito come non sia possibile che funzioni allo stesso modo e con efficienza un servizio di compensazione tra offerta e domanda di lavoro nelle aree in cui le tensioni esistono dal versante della domanda e nelle aree in cui le tensioni esistono dal versante dell'offerta. Si potrà notare, allora, che le disfunzioni permangono — quale che sia l'organismo preposto al collocamento — se non si affrontano i problemi di fondo, di forte eccedenza dell'offerta sulla domanda di lavoro, particolarmente rilevanti nel Mezzogiorno. Quei problemi richiedono la creazione di posti di lavoro, non la moltiplicazione delle commissioni destinate a sovrintendere al collocamento, e l'attivazione di strumenti efficaci per collegare la politica economica con la politica del lavoro, e per valorizzare le potenzialità di lavoro.

Al riguardo si pone il problema, più volte richiamato, di integrazione tra leggi e contratti. L'autonomia contrattuale può essere non solo garantita, ma anche rafforzata da un insieme di leggi che aiutino a realizzare la riforma del salario e del costo del lavoro, l'impiego più flessibile del lavoro, la revisione delle scale retributive, del settore pubblico e del settore privato, per contribuire alla rivalutazione del lavoro manuale e, in generale, all'apprezzamento delle attività socialmente più necessarie.

Difficilmente si comprende, altresì, come mai le segreterie tecniche, che pure possono costituire un utile elemento di propulsione e di spinta, sono poste in funzione della commissione e non degli uffici operativi della pubblica amministrazione.

Un ulteriore motivo di perplessità è dato dalla polverizzazione della graduatoria unica (articolo 5). Che un'unica graduatoria dei giovani iscritti alle liste speciali potesse dar luogo a risultati paradossali e che fosse opportuno articolarla in più raggruppamenti omogenei era nei voti e nelle richieste, ma il riferimento ai sistemi di inquadramento stabiliti in sede contrattuale oppure alle categorie professionali e, per ciascuna categoria, per qualifica, significa una polverizzazione ingestibile ovvero il rischio del ritorno alla situazione esistente prima della legge. Appare preferibile uno schema tecnico provvisorio della suddivisione in fasce, come fase di transizione prima del raggiungimento dell'intesa con le stesse organizzazioni sindacali.

Il secondo capoverso dell'articolo 8 suscita una serie di preoccupazioni non marginali. Abbastanza positivo potrebbe essere il fatto che non vengono stabilite norme attuative della formazione professionale, che viene soltanto minimalizzata ad almeno il trenta per cento dell'orario complessivo previsto dal contratto di formazione. Ciò potrebbe consentire l'attuazione di corsi ciclici o di corsi di preinserimento, come richiesto da più parti. Si potrebbe asserire che mancano norme intese a riconoscere l'esistenza di diversi livelli ed esigenze formative in relazione al titolo di studio degli interessati ed al tipo di qualificazione ai quali vengono avviati, ma il problema può essere, implicitamente, considerato a carico delle regioni.

Assolutamente discutibile, con rischi di incostituzionalità, è la dizione: la durata, le modalità di svolgimento dell'attività lavorativa e di formazione professionale, nonché il rapporto tra attività lavorativa e formazione, sono stabilite dalla commissione provinciale di collocamento. Oltretutto non appare, da questo punto di vista, possibile sottoporre gli aspetti nodali di attuazione dei progetti regionali al vincolo di controllo non costituzionalmente previsto.

Un'ulteriore esigenza di raccordo, anche con il contesto della legge-quadro sul-

la formazione professionale che è pronta per il dibattito, si ha a proposito degli accertamenti dei livelli di professionalità e di qualificazione, che vengono ricondotti alla competenza del Ministero del lavoro. Avverrebbe questo: che i giovani dei contratti di formazione...

PRESIDENTE. Mi rendo conto, onorevole relatore, dell'importanza dell'argomento trattato. Il regolamento, per altro, prevede limiti precisi per la durata degli interventi dei relatori.

BONALUMI, Relatore. Ancora cinque minuti ed ho terminato il mio intervento.

PRESIDENTE. Non cinque minuti, onorevole Bonalumi. La prego di sintetizzare, essendo già scaduto il tempo a sua disposizione.

BONALUMI, Relatore. Discutendo di queste cose, forse potremmo evitare molte amnistie.

PRESIDENTE. Il regolamento della Camera non è una mia invenzione.

BONALUMI, Relatore. Dicevo che i giovani dei contratti di formazione fanno i corsi regionali, ma devono poi fare le prove di esame presso una commissione nominata dal Ministero del lavoro, diversamente dai loro coetanei che conseguono una formazione professionale normale. Ce n'è abbastanza per aprire varchi ad una certa protesta giovanile. Stupisce che, poi, tali commissioni ministeriali abbiano facoltà di effettuare le prove agli apprendisti di cui all'articolo 18 della legge n. 25 del 1955, dato che tutta la materia dell'apprendistato è stata trasferita alle regioni con l'articolo 36 del decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977, e dato che anche, da questo punto di vista, il Ministero del lavoro non ha svolto mai tali prove nei 23 anni in cui ne ha avuto piena e legittima gestione.

Concludendo, invito la Camera ad approvare sollecitamente il provvedimento in esame, consigliando al Governo di porre

in atto, in sintonia con le regioni, una robusta capacità gestionale, adeguate disposizioni di natura interpretativa ed amministrativa, che evitino alcune contraddizioni ed incongruenze che il provvedimento contiene, affinché si possa, al termine di questa fase sperimentale, contare su un provvedimento maggiormente organico ed efficace, alla luce anche di provvedimenti come la legge-quadro sulla formazione professionale, la riforma della scuola secondaria superiore, la riforma del collocamento, che mi auguro il Parlamento possa varare alla ripresa autunnale dei lavori (*Applausi*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro del lavoro e della previdenza sociale.

SCOTTI, Ministro del lavoro e della previdenza sociale. Mi riservo di intervenire in sede di replica.

PRESIDENTE. La prima iscritta a parlare è l'onorevole Adriana Palomby. Ne ha facoltà.

PALOMBY ADRIANA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, onorevole ministro, sapevamo che avremmo dovuto discutere questo provvedimento in condizioni difficili, a tarda sera, tra pochi intimi, per approvare un provvedimento che tenda a migliorare la legge sulla occupazione giovanile. Pensiamo che l'attuale provvedimento, così come predisposto dal ministro del lavoro, fosse tale da presentarsi come migliorativo, rispetto a quella legge n. 285 che, nata abbastanza bene, era stata stravolta al Senato. Il Senato ha il merito di trascinarci, spesse volte, in vicende che implicano valutazioni o di un numero infinito di emendamenti o di inconsulte amputazioni. Ebbene, il decreto del ministro del lavoro si presentava già, ai nostri occhi, come migliorativo - ripeto - rispetto alla legge n. 285.

Innanzitutto ho rilevato, con una certa soddisfazione, che nel decreto-legge era

contenuto, con quella commissione indicata nel decreto stesso, l'avvio alla creazione di un organismo preposto alla politica attiva del lavoro. A mio avviso, questo fatto è già, per se stesso, qualificante; è la premessa per quella politica attiva del lavoro che poteva derivare dal collegamento con gli altri strumenti concepiti per realizzarla: i meccanismi del collocamento, la formazione professionale, la mobilità.

Il decreto senza dubbio introduce degli elementi innovativi che alcuni di noi avevano richiesto nel corso dei dibattiti avvenuti in quest'aula ed in Commissione; introduce, tra l'altro, uno strumento nuovo per l'occupazione giovanile: il contratto a termine. Come tutti ricorderanno, quando il ministro Tina Anselmi presentò il provvedimento concernente questo tipo di contratto nel settore del commercio, la sola eccezione che avanzai, ritenendo il contratto a termine l'unico strumento utile per l'inserimento dei giovani nel mondo del lavoro, concerneva il mancato collegamento di questo provvedimento con quello sull'occupazione giovanile.

Non posso, pertanto, non essere favorevole alla modifica apportata dal decreto alla legge sull'occupazione giovanile con l'introduzione del contratto a termine; analogamente, sono dell'avviso che l'altra innovazione, il contratto a tempo parziale, sia da giudicarsi positiva. Quest'ultimo è stato un tipo di contratto tra i più contestati dalle organizzazioni sindacali, le quali hanno sostenuto che in questo modo si marginalizzava il lavoro.

Tuttavia, proprio perché la legge sulla occupazione giovanile è una legge di emergenza — non si può pensare di istituzionalizzare la contrapposizione della fascia anagrafica ad un'altra —, questo provvedimento nasce dalla necessità di fronteggiare una massiccia disoccupazione giovanile e le eventuali conseguenze sul piano sociale che ne potrebbero derivare. Si tratta, pertanto, di un provvedimento che forse poteva non essere accettato in via ordinaria ma che, in questa situazione di emergenza, può essere accettato.

Tra gli altri aspetti positivi di questo decreto — non so se le mie colleghe siano del medesimo avviso — ho potuto constatare con profonda soddisfazione che l'onorevole ministro del lavoro ha eliminato dalla legge la distinzione tra uomo e donna per quanto concerne l'età, affermando in tal modo che la parità dei sessi è un fatto acquisito. Con una norma che ignora la dicotomia tra donne e uomini, si è dato il migliore riconoscimento alla legge sulla parità: il lavoratore e la lavoratrice vengono considerati con il comune denominatore di essere persone umane.

Tuttavia, ci sono alcuni punti del provvedimento al nostro esame che andrebbero corretti; ma questo sarebbe stato possibile se il decreto non ci fosse giunto dal Senato tardivamente e con alcune decine di emendamenti, tali da rendere impossibile un esame soddisfacente da parte della Commissione lavoro, che pure (mi si perdoni se lo dico, pur facendone parte) è una Commissione attenta, è una Commissione che sa lavorare, che sa approfondire. La Commissione, dicevo, non ha potuto procedere a questo lavoro di interpolazione e poi di valutazione delle singole norme con l'interpolazione effettuata.

Questa sera, quindi, siamo venuti qui a fare non l'analisi dei singoli emendamenti del Senato, non l'analisi delle singole norme del decreto ordinario, ma più che altro siamo venuti a fare un discorso che si può compendiare in talune proposizioni.

Diciamo, innanzitutto, che questo provvedimento deve essere approvato, perché comporta senz'altro dei miglioramenti dell'occupazione giovanile e prevede l'introduzione di istituti nuovi, che vanno guardati con favore. E questa è una prima notazione che voglio fare.

La seconda è che dai nostri interventi, evidentemente, devono scaturire anche delle proposizioni, dei suggerimenti per il Governo, il quale li dovrà vagliare e dovrà cercare nel più breve tempo possibile, a mio avviso, di apportare quei correttivi che purtroppo la situazione che si è de-

terminata non consente di apportare in maniera serena, pacata, ragionata, in tranquillità, e soprattutto con l'intendimento di fare una buona legge.

Voglio subito dire che c'è un problema, estremamente importante, connesso con il collocamento. È un problema che è stato sollevato all'indomani dell'approvazione della legge sull'occupazione giovanile. Si è detto che uno dei fattori frenanti dell'occupazione giovanile era determinato dalla chiamata numerica e che, nell'impossibilità di ricorrere alla chiamata nominativa, le aziende preferivano o semplicemente rinunciare ai benefici della legge, chiamando i lavoratori dalle liste ordinarie, o addirittura, per quanto possibile, non far scorrere, fisiologicamente, quel *turn-over* che avrebbe dovuto dare largo spazio ai giovani.

Quello della chiamata nominativa è un problema che è sentito. Ma io voglio fare un'altra considerazione, a mio avviso connessa con la struttura della disoccupazione giovanile. Abbiamo rilevato tutti (lo abbiamo detto a chiare lettere; l'ha detto il precedente ministro del lavoro; credo che lo abbia rilevato anche lei, signor ministro, perché non si tratta di fantasie, ma di cifre), che la disoccupazione giovanile è per il 50 per cento disoccupazione intellettuale. L'andamento dei meccanismi di collocamento, dal 1949 in poi, ha privilegiato sempre di più la chiamata numerica rispetto a quella nominativa, distruggendo quasi quell'elemento di fiducia del rapporto di lavoro che si realizza con un sinallagma contrattuale *intuitu personae*. Dalla legge del 1949 siamo passati attraverso le norme dello statuto dei diritti dei lavoratori, che pure facevano una riserva per le chiamate nominative dei lavoratori altamente specializzati e delle categorie fissate nei decreti; ma oggi, con la legge sull'occupazione giovanile, siamo arrivati alla chiamata numerica dei laureati e dei diplomati. Ci siamo cioè avviati, per tappe, un'altra volta alla *locatio bovis*. E, badate bene, ciò ha non solo riflessi attuali, ma anche riflessi che — al di là dell'aspetto dell'occupazione giovanile — vanno ad incidere sul modo di com-

portarsi e di impegnarsi del giovane. Infatti, i giovani che sanno che al di là della pergamena del titolo di studio che hanno non c'è niente altro che conti e che quindi l'impegno, l'intellettualità, il sacrificio, la cultura, non servono a niente, saranno sempre più disincentivati dall'impegno, dallo studio, dalla serietà. Il laureato X varrà come il laureato Y; non c'è contenuto di professionalità e di personalità.

Noi sappiamo, signor ministro, quanto si siano declassate le scuole e le università. Sappiamo che il primo segno del declassamento dei titoli scolastici è stato dato proprio dalla imprenditoria che, da un certo anno in poi, ha cominciato a contestare i titoli di studio, fermandosi ad un certo anno, perché dopo quello i titoli erano ormai completamente scaduti.

Allora vogliamo fare un pensierino su questo problema della disoccupazione intellettuale? O vogliamo consegnare ai giovani l'incentivo a non impegnarsi, costituito da un livellamento che prescinde dalle qualità professionali individuali, dal come si è conseguito un titolo di studio, dal come ci si è preparati? Penso che su queste cose dobbiamo riflettere e portare dei correttivi. Altrimenti, noi toglieremo ai giovani la fiducia nei valori, nell'impegno, nella cultura.

Un altro argomento molto importante che gioca nel rapporto tra la formazione professionale e l'inserimento dei giovani nel lavoro è quello relativo al contratto a termine e al contratto a tempo parziale. Devo dire che l'intenzione sottostante al contratto di formazione non mi ha mai convinto, perché costituisce un duplicato del rapporto di apprendistato che, certo, non era opportuno introdurre. Per di più, nella possibilità dei contratti a termine, di essere sorretti con un impegno, vediamo un fatto assai grave: vediamo che, per i progetti speciali, le spese da sostenere sono finanziate attingendo dal fondo per lo addestramento dei lavoratori, non da quello previsto dalla legge per l'occupazione giovanile. Invece, quegli *stages* che si dovrebbero garantire ai giovani che escono dai corsi di formazione professionale delle regioni dopo aver superato le prove di

esame, come funzionano? I giovani, dopo aver superato le prove d'esame restano disoccupati.

Allora, noi abbiamo uno svilimento del concetto di formazione professionale, abbiamo la sfiducia nel concetto di formazione professionale e, nello stesso tempo, adoperiamo i soldi del fondo di addestramento per gli oneri derivanti dai contratti di formazione, che sono un duplicato del rapporto di apprendistato? A mio avviso, bisognava tornare sul problema dell'apprendistato, rividerlo, correggerlo dove era necessario, ma mai creare questo duplicato. Occorreva, invece, privilegiare questi *stages* dei giovani usciti dai corsi professionali, spesso seguiti con grande sacrificio e senza guadagnare una lira.

In certi corsi questi ragazzi hanno lavorato, si sono applicati praticamente, hanno studiato per due anni, in attesa di conseguire la qualifica, ma sono poi rimasti disoccupati. Poi si creano i contratti di formazione. Io dico che su questo punto noi ci dobbiamo soffermare, così come dobbiamo soffermarci sul problema che deriva dalla necessità di difendere l'attività di formazione professionale delle regioni, che sta diminuendo di volume per effetto di un livello stagnante dei finanziamenti, quando non sono ridotti, e per effetto dei costi della formazione professionale.

Noi rischiamo di imbarcarci, invece, soltanto in avventure formative, che spesso nell'azienda falliscono, perché il giovane, inviato nell'azienda, spesso è travolto dalle necessità della produzione. Come è avvenuto per l'apprendistato, il contratto di formazione come apprendista è stato semplicemente un paravento per percepire le agevolazioni di legge. Potrebbe avvenire la stessa cosa, onorevole ministro. Ci faccia un pensierino, perché noi i soldi per i giovani dobbiamo spenderli bene, così come i soldi per la formazione professionale. Dobbiamo cercare in tutti i modi che si produca quella professionalità che è indispensabile nel moderno mondo produttivo, che richiede sempre più alta qualificazione, che richiede una professionalità marcata, necessaria soprattutto come pos-

sibilità di rompere il pericolo della disoccupazione strutturale.

Queste sono cose alle quali dobbiamo attentamente guardare, se non vogliamo ottenere un buco nell'acqua, con tutti questi provvedimenti che sono pieni di meccanismi, pieni di fatti analitici e di fattispecie singole, ma che poi non producono risultati. Noi siamo già ad un anno dalla approvazione della prima legge sull'occupazione giovanile; e non abbiamo ottenuto quei risultati che speravamo di poter ottenere. Soprattutto, abbiamo visto levarsi un coro di contestazioni alla legge, perché essa non ha dato quella spinta all'inserimento dei giovani che ci si aspettava.

Vorrei proprio che l'onorevole ministro, dopo aver ascoltato non le mie modeste proposte, ma dopo aver ascoltato le pregiate notazioni del relatore, onorevole Bonalumi, e degli altri colleghi che interverranno in questo dibattito, tragga da questa discussione, che è nata in un modo un po' anomalo, perché ha dovuto in un certo senso prescindere da un canovaccio chiaro dal punto di vista legislativo, lo spunto per suggerire delle impostazioni nuove. Il ministro può indubbiamente raccogliere queste osservazioni ed inserirle in un altro provvedimento a breve scadenza, tenendo conto che il fatto temporale dovrà finire; noi speriamo che il vero modo per risolvere il problema della disoccupazione giovanile si realizzi, cioè che vi sia l'allargamento della base occupazionale, la ripresa produttiva e che l'occupazione dei giovani non si traduca in una mortificazione per i non giovani (*Applausi dei deputati del gruppo Costituente di destra-democrazia nazionale*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare lo onorevole Marte Ferrari. Ne ha facoltà.

FERRARI MARTE. Signor Presidente, onorevoli colleghi, onorevole ministro, cercherò di essere breve, perché credo che l'onorevole relatore abbia già esposto nella sua ampia introduzione molti argomenti che mi trovano concorde. Rilevo che il decreto-legge n. 351, già approvato dall'altro ramo del Parlamento, non ci offre motivi specifici per proporre modifiche al

suo testo; quindi, pur avendo ben presenti i limiti evidenziati su alcuni suoi aspetti, daremo voto favorevole su di esso.

Il provvedimento al nostro esame ha in sé un miglioramento qualitativo rispetto alla legge del 1° giugno 1977, n. 285, che esso tende a modificare; e ciò è il frutto di un confronto e di una verifica sulla prima sperimentazione della legge n. 285 e che ha permesso di riscontrare tale verifica sulla volontà delle forze sociali tendenti a chiedere modificazioni sostanziali. Vedremo nei fatti se queste volontà potranno essere pienamente esaudite. Il dibattito che si svolge nel paese attorno ai problemi della legge giovanile, come dimostra il dibattito che si è svolto nei giorni scorsi a Milano su una relazione del vicepresidente della provincia, indica che la situazione dell'occupazione giovanile e dei problemi degli elenchi speciali, non trova una concreta situazione produttiva nemmeno nell'area milanese. Il vicepresidente della provincia nella sua relazione ha affermato che si allarga il lavoro nero e quello precario e che la situazione dell'occupazione non è affatto quella auspicata. Pertanto noi riteniamo che questo nuovo provvedimento legislativo, che recupera molti aspetti qualitativi in una dimensione nuova del problema della occupazione giovanile, possa dare una risposta positiva, come del resto riteniamo che non si possa pensare che il problema della legge giovanile risolva il problema in sé dell'occupazione giovanile. Così come il problema dell'occupazione in generale (questa sera è stato presentato un disegno di legge recante misure a favore di aziende operanti nel settore chimico in crisi) non potrà essere risolto se non andiamo alla definizione dei progetti dei piani di settore, a uno sviluppo delle basi produttive complessive nel paese e ad un allargamento nei settori produttivi; e difficilmente potremo perseguire l'obiettivo di una occupazione più ampia, non solo di quella giovanile e femminile, ma anche del contenimento della disoccupazione che deriva dalla ristrutturazione produttiva.

Quindi riteniamo che si debba operare in questo senso perché l'ideologia che ca-

ratterizza la legge, per esempio in materia di contratto di formazione e per quanto attiene allo sforzo di colmare quelle carenze di capacità produttiva che si avvertono nei settori produttivi, di favorire una nuova tecnologia e una nuova organizzazione del lavoro nonché di miglioramenti qualitativi per nuove attività produttive, determini quel consenso che è nello spirito e nelle indicazioni generali della legge stessa. In questo senso noi socialisti ci siamo adoperati anche al Senato, per evitare che la legge cada nella logica assistenziale; altrimenti avremo una umiliazione degli stessi giovani, cioè una frustrazione della loro volontà di essere inseriti e di intervenire in settori nuovi. La sperimentazione consentita dal periodo di applicazione della legge n. 285 del 1977 ci porta ad affrontare questo problema con semplicità, senza trionfalismi ma anche senza facilonerie. Indubbiamente ci sono da superare delle difficoltà; pertanto è necessario che il contributo generale e collettivo delle forze sociali e dei partiti politici vada nella direzione di un recupero della possibilità di inserimento dei giovani in tutti i settori.

Ci sono due aspetti che sono stati già richiamati, ma che voglio sottolineare; alludo al *part-time* e alla facoltà di chiamata nominativa prevista per le aziende che hanno fino a dieci dipendenti, perché ci portano ad alcune considerazioni critiche. Quanto al problema della chiamata nominativa, anche oggi, in assenza di una specifica regolamentazione (prima era consentita alle imprese aventi fino a tre dipendenti salvo il settore dell'agricoltura), c'è da rilevare che si sono verificate molto spesso delle assunzioni dall'elenco ordinario di giovani che erano iscritti nello elenco speciale. C'è quindi il tentativo di andare verso una selezione, di scegliere cioè il lavoratore che deve essere assunto ed in ciò c'è un segno di discriminazione nei confronti della donna. Quando infatti si dice che non esiste nelle assunzioni distinzione tra uomo e donna, non si tiene conto che quando c'è la richiesta nominativa, anche se abbiano capacità di lavoro identiche, molto spesso la scelta cade sul-

l'uomo, con la conseguente riduzione della occupazione femminile. È chiaro che questo discorso è ristretto alle aziende che hanno fino a dieci dipendenti; tuttavia le difficoltà che fino ad oggi abbiamo rilevato sono di segno negativo per quanto riguarda più concrete possibilità di occupazione femminile.

Un'indicazione critica, anche se questa mattina in Commissione l'onorevole ministro ci ha dato assicurazioni in senso contrario, viene dalla modifica proposta dalla Commissione all'articolo 27 del testo governativo del decreto-legge, che pertanto ora esclude dalla applicazione ai progetti specifici già approvati dal CIPE (o che lo saranno entro quest'anno) le previsioni dell'articolo 21 del decreto-legge in materia di formazione professionale. Presenteremo comunque un ordine del giorno diretto ad impegnare le amministrazioni centrali a dare una giusta soluzione a questo problema.

Concludendo, dichiaro l'apprezzamento del nostro gruppo per questo provvedimento recante modifiche alla legge n. 285, con l'impegno di operare perché si possa, con la collaborazione complessiva dell'ente regione, degli organi dello Stato, dei disoccupati iscritti alle liste speciali, nonché dei sindacati, arrivare a far compiere un salto qualitativo alle complesse tematiche trattate da questo provvedimento (*Applausi dei deputati del gruppo del PSI*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare lo onorevole Bollati. Ne ha facoltà.

BOLLATI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, onorevole ministro, cercherò di essere breve nella critica — lo dico subito — al provvedimento che viene sottoposto al nostro esame. Devo, innanzitutto, lamentare ancora una volta — e credo che questo sia il dovere delle opposizioni — il ricorso, per un provvedimento di questa portata e di questa estensione, alla decretazione di urgenza, anche perché si è ricorsi alla decretazione di urgenza a ridosso della data in cui il Parlamento chiude per le ferie estive, per cui un dibattito, almeno qui da noi alla Camera,

non potrà essere molto approfondito, soprattutto sulle numerose modifiche che sono state apportate dal Senato. Ciò non è stato possibile e quindi ci accingiamo, purtroppo, a varare frettolosamente un provvedimento che, nella sua sostanza, viene a modificare, in alcune parti quasi integralmente, la legge n. 285, tanto che questo provvedimento è stato battezzato da alcuni « la legge n. 285-bis ».

Direi che la portata delle modifiche, di carattere sostanziale alcune, di questo decreto-legge rispetto alla legge n. 285 ci dà non solo la sensazione, ma la prova, onorevole Bonalumi, del fallimento della legge n. 285. Noi ci troviamo di fronte, infatti, alla modifica di ben 17 articoli della legge n. 285, alcuni dei quali vengono riformati quasi integralmente, ed all'aggiunta di altri 11 articoli. Ma non è solamente la portata e la vastità delle modifiche che si introducono con questo decreto-legge che ci dà la dimostrazione del fallimento della legge n. 285.

Dobbiamo ricordare che, secondo i proponenti, la legge sull'occupazione giovanile avrebbe dovuto, non dico risolvere — perché nessuno l'ha detto — ma quanto meno avrebbe dovuto dare un impulso determinante alla risoluzione del problema dell'occupazione giovanile. Questa legge, infatti, è stata portata in Parlamento quasi come la panacea dei mali della disoccupazione giovanile e della disoccupazione in genere. Ebbene, dobbiamo considerare — e credo che sia questa, in questa occasione, la sede opportuna — che la legge sull'occupazione giovanile ha fallito completamente il suo scopo, perché è un provvedimento che si preoccupa solo delle modalità di iscrizione nelle liste speciali e delle modalità di assunzione dei giovani sul piano tecnico. È una legge che non presenta alcun respiro di carattere sociale od economico, perché è completamente avulsa dal contesto economico del nostro paese.

Avevamo, durante la discussione della legge n. 285, indicato dei correttivi, ad esempio in ordine alla assunzione nominativa dei giovani. Tali correttivi hanno

trovato un riscontro nelle modifiche che sono state presentate e varate in precedenza dal Parlamento e che vengono ancora oggi portate alla nostra attenzione. Ma noi affermiamo che, per quel che riguarda l'assunzione nominativa, queste modifiche sono ancora del tutto insoddisfacenti, perché limitate solo al contratto di formazione professionale e perché sono limitate nel tempo.

D'altra parte, il fatto che la legge n. 285 sia completamente fallita e non abbia risposto agli scopi che i proponenti si erano prefissi, viene dimostrato dai dati che ci vengono forniti da tutte le parti d'Italia.

L'onorevole Marte Ferrari ha citato ora un dibattito che si è svolto alla provincia di Milano con una relazione del vicepresidente provinciale, il quale ha esposto la situazione dell'occupazione nella provincia di Milano nel primo semestre del 1978, sulla base di alcune indagini effettuate dall'Assolombarda e dalla Federlombarda. I nuovi assunti nelle aziende milanesi sono stati 9.320, di cui 5.611 giovani. Si tratta di dati che non sono stati smentiti, ma che anzi sono stati assunti come dati reali dal vicepresidente della provincia di Milano. Secondo la stessa indagine, la legge n. 285, ha avuto un ruolo modestissimo, con pochissime decine di posti di lavoro, poiché la stragrande maggioranza dei nuovi assunti ha trovato una sistemazione attraverso i soliti canali del collocamento.

Il rapporto dell'Assolombarda spiega anche che i giovani assunti rappresentano il « normale avvicendamento ». Questi dati dimostrano il calo costante dell'occupazione (50 mila lavoratori negli ultimi 4-5 anni) e l'aumento dell'età media degli addetti che si verifica in provincia di Milano.

Sull'occupazione giovanile, il vicepresidente della provincia ha fatto presente che la legge n. 285 che, con lo stanziamento previsto, avrebbe dovuto camminare mettendo in moto una valanga di nuovi posti di lavoro, presenta risultati estremamente deludenti. Il bilancio del primo anno di vita della legge sul preavviamen-

to al lavoro non poteva risultare più deprimente tanto che ora si sta tentando di correre ai ripari approvando frettolosamente la legge n. 285-bis.

Questo è il succo del dibattito che si è svolto nella provincia di Milano, una delle province che riteniamo più indicative, per la qualificazione del carattere industriale che essa ha.

Noi abbiamo rilevato in questo decreto alcune norme che tentano di correggere le storture che si presentano nella legge n. 285; dobbiamo dire che alcune di queste norme sono condivisibili da parte nostra, perché tentano di avviare il discorso della mobilità della manodopera, che noi riteniamo sia una delle condizioni essenziali per iniziare il discorso della occupazione in genere, e di quella giovanile in particolare.

Vi sono altre norme che indubbiamente costituiscono per le imprese un incentivo alla assunzione dei giovani come, ad esempio, quella che prevede la modifica dell'articolo 7, relativo ai giovani assunti con contratto di formazione, i quali sono esclusi dal computo dei limiti numerici previsti dalle leggi e dai contratti collettivi.

Noi riteniamo che le norme relative alle richieste nominative di assunzione dei giovani siano troppo limitate in rapporto alle richieste che sono venute dal mondo imprenditoriale. Infatti, limitare la facoltà di assunzione nominativa alle imprese che non hanno più di dieci dipendenti e limitare l'assunzione solo per il contratto di formazione, ci sembra non risponda alle richieste delle imprese ed alle condizioni obiettive dell'attuale mercato del lavoro. Per queste ragioni, pur apprezzando lo sforzo fatto dal Governo per poter venire incontro ad alcune esigenze che sono state sentite immediatamente dopo il varo della legge n. 285, noi riteniamo che il problema dell'occupazione giovanile, e dell'occupazione in genere, non possa essere risolto con norme di carattere formale come quella di questo tipo, ma in un contesto più ampio che tenga conto della situazione economica del nostro paese.

Abbiamo fornito indicazioni che non sono di facile realizzazione, e ce ne rendiamo conto, ma riteniamo che si debba fare uno sforzo perché abbiamo sentito ripetere anche qui che il problema dell'occupazione è strettamente connesso all'aumento della produttività del nostro paese e, quindi, alla ristrutturazione produttiva delle nostre aziende. Il problema non viene risolto con la legge sulla ristrutturazione che abbiamo approvata. Occorre porre attenzione sulla mobilità della manodopera, questione che viene timidamente affrontata con le modifiche alla legge n. 285 al nostro esame, e deve essere affrontata ancora più globalmente, senza rimanere limitata al problema dell'occupazione giovanile, perché deve abbracciare quello dell'occupazione in generale. Bisogna guardare con interesse anche al pensionamento anticipato, se è vero che nella relazione cui mi sono riferito, svolta presso la provincia di Milano, si parla anche di un invecchiamento delle forze di lavoro. La facoltà del pensionamento anticipato potrebbe creare nuovi posti di lavoro da occupare con giovani. Sono indicazioni da noi fornite nella discussione sulla legge n. 285, e ripetiamo qui: solo attraverso l'operatività sul mercato del lavoro, di carattere sostanziale e non solo formale (come è nei limiti della n. 285 e delle modifiche presentate con questo decreto-legge), si può avviare un serio discorso per l'occupazione giovanile.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Zoppetti. Ne ha facoltà.

ZOPPETTI. Signor Presidente, chiedo di essere autorizzato a consegnare il testo di questo mio intervento agli stenografi.

PRESIDENTE. Sta bene, onorevole Zoppetti.

ZOPPETTI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, onorevole rappresentante del Governo, a poco più di un anno dalla pubblicazione sulla *Gazzetta ufficiale* della legge 285, per il preavviamento al lavoro dei giovani, il Parlamento si accinge

ad approvare definitivamente modifiche sostanzialmente positive, che non stravolgono il senso politico ed economico di quella legge, ma che tentano, dopo un primo periodo di sperimentazione, di riflessione, di dibattito e di lotte sviluppatesi da grandi movimenti giovanili, di accogliere importanti accorgimenti politici, in modo da renderla, in gergo politico « più flessibile » quindi più praticabile.

Affermo anche in questa occasione la validità e l'utilità della legge n. 285 in primo luogo per il risultato politico ottenuto dal provvedimento: la pronta iscrizione di grandi masse di giovani alle liste speciali che è un dato da valutare in termini non soltanto quantitativi, ma qualitativi, e che ha registrato un netto incremento passando dalla prima fase di raccolta alla seconda con un notevole incremento, dimostrando nel frattempo con i dati la gravità della questione giovanile. Infatti si passa, dai 650.378 giovani iscritti alla chiusura del primo turno dell'11 agosto 1977 ai 743.454 circa, con incremento del 13 per cento, del secondo turno che chiude il 31 dicembre 1977.

Importante — ci pare rilevare — è il meccanismo di stimolo introdotto con la legge n. 285 circa il ricorso ai normali canali di assunzione (per quanto poco credibili e obsoleti che siano gli uffici di collocamento) che si è dimostrato ancora indice di una fiducia negli strumenti istituzionali che regolano l'accesso al mercato del lavoro, ritenuti capaci anche di reattività a sollecitazioni collettive a livello di massa.

Anche la successiva aggregazione dei giovani iscritti nelle leghe di disoccupati e la loro adesione alla Federazione sindacale unitaria testimonia il valore politico che ha assunto la legge, sul preavviamento al lavoro dei giovani.

Possiamo dire in generale che, grazie a tali sollecitazioni e alle battaglie giovanili, l'offerta di lavoro giovanile è uscita dall'ombra e si è data contorni meno sfumati, si conta e si raffronta con la forza-lavoro adulta, le istituzioni, i meccanismi di accesso, la domanda di professionalità nei vari settori; con maggiore o minore

consapevolezza da una dimensione individuale, tende ad avvicinarsi ad una dimensione collettiva del problema.

E i conseguenti atteggiamenti indotti, e poi penetrati nelle forze democratiche sono stati la premessa a che la disoccupazione giovanile di massa, divenisse fatto di coscienza nella pubblica opinione, non solo per i pericoli che da essa ne possono derivare, ma per la potenzialità di rinnovamento e di risanamento che essa esprime. Diverso appare il segno lasciato sul piano economico ed operativo della legge, sulla quale non sono mancate le proteste e la delusione delle masse giovanili. A questo proposito dobbiamo riflettere sulle esperienze sin qui ottenute con senso critico e con realismo.

Sappiamo tutti che la legge 285 è stata varata con un ritardo di uno-due anni rispetto al varo di simili leggi negli altri paesi del MEC. Anche se quei paesi hanno poi dovuto, dopo periodi di applicazione più o meno lunghi, apportare opportuni aggiustamenti.

Sappiamo inoltre che è stata varata in un momento di forte crisi strutturale della nostra economia, che vede tutti i problemi della disoccupazione, non solo dei giovani, e della economia occulta, e i problemi della inadeguatezza dell'apparato statale a farvi fronte anche con provvedimenti congiunturali. La legge ha fatto emergere anche un tangibile atto di accusa nei confronti delle carenze del nostro sistema di formazione (infatti le attuali strutture di formazione non preparano professionalmente, ma privilegiano una formazione teorica-umanistica, non si articolano in qualifiche moderne, non presentano alcun elemento di programmazione né nel momento dell'ingresso, né a quello della uscita dal sistema, sono avulse dall'attività di formazione che svolgono le regioni e prive di qualsiasi tipo di collegamento con il mondo del lavoro) e nei confronti delle politiche attive dell'occupazione. Ed il fallimento dei contratti di lavoro e formazione, previsto nella legge n. 285 è sintomatico, non bastano alcune (anche se significative) iniziative concordate tra sindacati, imprenditori e regioni, come quella

in corso a Pavia, a rendere visibili i buoni propositi dei legislatori.

Dobbiamo dire che in questo campo, vi è stato un forte ostruzionismo della Confindustria teso a portare al fallimento l'iniziativa dei contratti di lavoro e formazione. Pertanto se da una parte abbiamo visto la quasi totale assenza o l'ostruzionismo da parte imprenditoriale nei confronti delle agevolazioni proposte nella legge per l'assunzione dei giovani con contratto di lavoro e formazione, dall'altro, abbiamo riscontrato una forte lentezza da parte dell'apparato pubblico, ad avviare quei progetti speciali delle regioni e il progetto predisposto dai Ministeri per la formazione professionale.

Certamente la legge per l'occupazione giovanile poteva e doveva avere un destino diverso se non fosse rimasto un atto unico e se fossero seguiti quei provvedimenti atti ad innestarla in un contesto di ripresa economica generale.

Infatti si è sempre ipotizzato, da parte del Governo, un congiungimento in tempi brevi tra l'« emergenza » e la prospettiva di « ripresa » e di « sviluppo » attraverso un'altra serie di provvedimenti imminenti che sarebbero stati complementari alla legge in questione.

Mi riferisco in particolare ad altri atti conseguenti, quali la riforma del collocamento, la legge quadro sulla formazione professionale, la riforma del sistema scolastico, con l'affermato intreccio studio-lavoro e la professionalizzazione della scuola media superiore, mettendo la scuola in grado di preparare quella forza manuale e intellettuale di cui ha bisogno la produzione e il paese.

Inoltre ci si indicava come indispensabile, per soddisfare lo spirito della legge, la saldatura con altri provvedimenti legislativi di grande importanza, quali la operatività della legge sulla riconversione industriale, il piano pluriennale per la casa, il piano agricolo-alimentare e in particolare la legge di riforma del settore agricolo.

Il fatto che molte di queste attese siano state rese vane, e queste iniziative abbiano trovato forte ostacolo, sia per la

loro approvazione che per l'applicazione ha posto una grave ipoteca sulle possibilità di attuazione della legge n. 285.

Ed ha determinato una paradossale situazione per la quale la legge, invece di essere utile e predisposta per l'apparato produttivo, è stata utilizzata quasi esclusivamente per l'avviamento provvisorio dei giovani al lavoro nell'ambito del pubblico impiego, negli enti locali, nelle regioni, nelle amministrazioni centrali dello Stato.

Tuttavia le aspettative da parte dei giovani nei confronti della legge non sono cadute, come testimoniano i dati di crescita registrati su tutto il territorio nazionale nelle iscrizioni delle liste speciali, e le lotte operaie e del mondo giovanile proteste a realizzare un nuovo modello di sviluppo, basato sulla riqualificazione professionale, sull'allargamento della base produttiva, nonché su una razionale programmazione nel settore agricolo e dei servizi socialmente utili.

Noi siamo convinti che le modifiche che stiamo per approvare alla legge n. 285 pongono questa normativa nella condizione di essere più sicura e incisiva, in modo particolare per le possibilità nuove offerte alla piccola e media industria e all'artigianato e alla cooperazione, che possono da un lato agevolare la nostra attività produttiva, e dall'altro evitare che ulteriori prezzi umani, sociali e di umiliazione abbiano ad aggiungersi a quelli che finora si è dovuto pagare. Le modifiche sono per altro il frutto di un costante e proficuo confronto svolto dal Ministero del lavoro insieme alle forze politiche e sociali interessate sotto la pressione e la lotta dei movimenti giovanili.

L'importante lavoro politico e parlamentare non ha di certo superato le divergenze o sciolto tutte le proposte di miglioramento avanzate da ogni singola forza politica e sociale, ma ha contribuito a predisporre un provvedimento con misure che possono dare risposte puntigliose ed efficaci a buona parte di quei giovani che oggi attendono un posto di lavoro.

Anche la Federazione unitaria sindacale ha riscontrato in una sua nota nel testo approvato dal Senato, la presenza di

alcune positive innovazioni che si ritengono coerenti con le richieste avanzate dal movimento sindacale, anche se il sindacato non sottovaluta alcuni aspetti negativi che permangono nel testo.

Le novità fondamentali riguardano l'accoglimento della richiesta di generalizzare il contratto di formazione-lavoro anche per la pubblica amministrazione e gli enti pubblici come l'INPS. La sua estensione va a rafforzare la forza contrattuale dei giovani sul mercato del lavoro. Infatti la durata del contratto di formazione-lavoro è portata a 24 mesi invece che di 12 ed è estesa ai giovani con 26 anni e alle donne con 29 anni. Inoltre, al termine del corso viene fornita, tramite la Commissione la qualifica professionale rispondente alle mansioni svolte.

Noi chiediamo al Governo, e lo faremo con un ordine del giorno, di adoperarsi fortemente perché questi contratti di formazione-lavoro divengano cosa concreta, anche nell'ambito della pubblica amministrazione.

In particolare è prevista la concessione di un incentivo per la costituzione di cooperative di produzione e lavoro tra i giovani iscritti nelle liste speciali, e altri incentivi alle cooperative per la raccolta, manipolazione e commercializzazione dei prodotti agricoli. È previsto altresì il riconoscimento del diritto alla terra per i giovani iscritti alle liste speciali, anche se ancora non hanno la qualifica di lavoratore agricolo.

Sono previsti aumenti ai contributi per i soci delle cooperative di giovani che passano da 50 mila a 100 mila per 24 mesi e viene inoltre aumentato da 100 a 200 mila mensili il contributo per l'assunzione di un tecnico agrario.

La legge prevede un ulteriore finanziamento di 250 miliardi interamente per il Mezzogiorno finalizzato a contributi per l'assistenza tecnica e finanziaria per la costituzione di cooperative, per progetti specifici presentati dalle regioni e per i programmi di formazione professionale, accompagnati da brevi corsi tecnico-formativi all'interno delle aziende.

Allettante si può considerare l'aumentato contributo orario alle aziende che assumono giovani con contratti di formazione lavoro che passa dalle 400 alle 600 lire orarie, e la riduzione degli oneri sociali, che vengono equiparati a quelli della legge sull'apprendistato.

Viene fatto altresì obbligo per ogni giovane assunto con contratto di formazione-lavoro di utilizzare almeno il 30 per cento delle ore complessive previste dal contratto di formazione per la sua formazione e qualificazione.

C'è poi nell'articolato tutta la parte che prevede il tirocinio nelle aziende, tirocinio che prevede cicli formativi sul lavoro mantenendo da un lato il principio della volontarietà (e quindi della non cancellazione dalle liste in caso di rifiuto) e dall'altro la subordinazione ad intese con le parti sociali per stabilire le quote e i tempi per l'assunzione dei giovani che conseguono la qualifica richiesta.

Il decreto-legge introduce anche la formula di lavoro *part-time*. Infatti l'articolo 24 prevede l'assunzione a tempo parziale e determinato per i giovani impegnati in attività formativa; e questa innovazione può essere utilizzata in modo particolare anche dagli studenti che nel periodo delle vacanze intendano fare esperienze o impegnarsi in attività produttive e socialmente utili, oppure in attività stagionali.

Viene anche data facoltà al Ministero della difesa (con l'articolo 25) di organizzare corsi per allievi operai (annuali o semestrali), dando così facoltà ai giovani dichiarati idonei di essere assunti in servizio utilizzando i posti già disponibili al 25 gennaio 1977 o che si renderanno annualmente disponibili presso il Ministero (14-15 mila, attualmente, i posti vacanti).

Formulo un giudizio fortemente critico sul complesso dell'articolo 3 del decreto-legge, che conferisce un nuovo ruolo alla commissione centrale per l'impiego ed a quelle regionali per la mobilità; certamente la sua formulazione avrebbe dovuto ricevere maggiore approfondimento, per la validità, i compiti e gli scopi considerati. Avremmo preferito che la ma-

teria fosse discussa non durante la discussione per la conversione di questo decreto-legge, bensì in occasione dell'esame della legge di riforma del collocamento. Ci auguriamo che, alla ripresa dell'attività parlamentare, vengano valutate attentamente le norme che adatteremo in questa materia; anche questo articolo potrà così ricevere un ulteriore studio.

Altro giudizio negativo formulo sulla commissione prevista all'articolo 13, anche essa da estrapolare: i compiti che le sono assegnati non sono più di competenza della Commissione ministeriale, bensì delle regioni. Perciò per quanto riguarda tutta la problematica della formazione e quella attinente alla qualifica andranno viste e discusse con le regioni stesse.

Una annotazione particolare desidero fare, invece, alla possibilità prevista dall'articolo 5, ultimo comma, circa la chiamata nominativa, anziché numerica, per le aziende con meno di dieci dipendenti. Se, da una parte, con questa norma, si va incontro, limitatamente nel tempo, alla pressante richiesta dei settori produttivi, dall'altra, però, lo si fa ad un serio rischio che è stato sottolineato nel dibattito al Senato dal nostro gruppo, e che è quello di vedere discriminate ancora le donne nelle assunzioni. Questo è uno degli elementi di preoccupazione. Non ci tranquillizzano sufficientemente le modifiche introdotte dal Senato circa l'osservanza dei divieti di cui all'articolo 1 della legge 9 dicembre 1977 n. 903, da parte della commissione regionale per l'impiego, come quella prevista dall'articolo 3; come pure non ci tranquillizza sufficientemente il prolungamento delle agevolazioni per ogni giovane lavoratrice in caso di assunzione, come previsto dall'articolo 9, e la possibilità di stipulare per le donne il contratto di formazione fino a 29 anni.

Positivo è certamente l'impegno assunto dal ministro, con l'accettazione di un ordine del giorno al Senato, circa il divieto di discriminazione nei confronti delle donne in stato di gravidanza. Comunque, ritengo sia necessario uno sforzo maggiore ed un impegno maggiore del

Governo circa il rispetto della legge numero 903 sulla parità tra uomo e donna nell'assunzione agli impieghi e di quella che prevede la parità di età nelle assunzioni presso le pubbliche amministrazioni.

Un maggiore impegno credo sia necessario anche nel campo delle attività formative, dove è necessario certamente svolgere un ruolo di stimolo nei confronti delle regioni affinché creino le condizioni perché la donna abbia a svolgere attività formativa.

Inoltre credo sia necessario, per sopperire alle difficoltà e alle preoccupazioni manifestate, aiutare il forte movimento delle donne che è in atto nel paese, al fine di evitare che si determinino ulteriori ingiustizie in materia di occupazione.

Rileviamo poi in modo critico i compiti affidati da questo provvedimento al FORMEZ. Non è questo — mi pare — un ente che debba avvalersi dei poteri delle regioni nel campo della formazione, anche se può essere utilizzato per i fini di sua spettanza, che riguardano soltanto lo studio e la ricerca nel campo formativo.

Tralascio altre considerazioni e concludo affermando che le modifiche apportate eliminano molti degli elementi di rigidità, soprattutto quelli che avevano funzionato come alibi per il boicottaggio politico della legge condotto in questo campo dal padronato pubblico e privato; tuttavia noi comunisti riteniamo che le modifiche, che stiamo per approvare, della legge n. 285 debbano servire per rilanciare la battaglia sui problemi dell'occupazione, in particolare di quella giovanile.

Le modifiche, seppure contengono dei limiti, devono saper innanzitutto creare le condizioni per coinvolgere più efficacemente le forze sociali, sindacati ed imprenditori, e soprattutto la parte pubblica. Governo e regioni devono esternare, con più rigore e maggiore impegno politico, un contributo diverso da quello finora svolto. Come Parlamento, dovremo tornare su questi problemi alla ripresa dell'attività parlamentare e dovremo svolgere un confronto più serrato e dare un contributo più forte perché le modifiche ora in discussione, per le quali noi co-

munisti voteremo a favore, possano non deludere le attese delle grandi masse di giovani disoccupati e divenire, insieme agli altri provvedimenti approvati dal Parlamento in questi ultimi mesi, misure atte a creare condizioni per una ripresa qualificata e più robusta della nostra economia; e, di conseguenza, una maggiore e più qualificata occupazione (*Applausi all'estrema sinistra*).

PRESIDENTE. Non essendovi altri iscritti a parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

Ha facoltà di replicare l'onorevole relatore.

BONALUMI, *Relatore*. Non ho nulla da aggiungere a quanto già esposto con la relazione, se non esprimere un ringraziamento ai colleghi intervenuti nel dibattito.

PRESIDENTE. Ha facoltà di replicare l'onorevole ministro del lavoro e della previdenza sociale.

SCOTTI, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, desidero innanzitutto ringraziare l'onorevole Bonalumi per la relazione che ha svolto, nella quale credo siano contenuti utili elementi di riflessione ed importanti suggerimenti per l'attuazione di questo provvedimento. Il relatore, essendo stato importante artefice della gestazione di questo provvedimento, ha potuto cogliere i diversi aspetti delle questioni al nostro esame.

Vorrei ora riprendere rapidamente alcune delle questioni sollevate nel corso del dibattito, con l'impegno di una verifica, da effettuare all'inizio dell'autunno, nella sede che il Parlamento riterrà più opportuno, sull'attuazione di questo provvedimento.

All'inizio della sua relazione, l'onorevole Bonalumi ha svolto alcune considerazioni che meriterebbero una riflessione più attenta. Vorrei qui coglierne soltanto un aspetto: non si può comprendere questo provvedimento senza collocarlo nel contesto di una politica rivolta all'espansione

dell'occupazione e di affrontare nel loro complesso tutti i problemi della questione giovanile. Se non riusciremo, nel prossimo autunno, a prendere una decisione politica precisa sulla subordinazione di tutti gli altri obiettivi di politica economica a quello dell'occupazione, ci troveremo ad operare in condizioni di estrema difficoltà e a dovere fronteggiare il riesplodere violento delle contraddizioni esistenti all'interno del nostro sistema.

Fare una dichiarazione di questo tipo significa anche assumere impegni su tutte le compatibilità necessarie al raggiungimento di questo obiettivo. Nessuno di noi può illudersi di poter dare risposta al problema dei giovani senza trarre tutte le rigorose conseguenze; nessuno di noi può illudersi di essere domani in grado di dare una risposta adeguata senza che il sistema economico e sociale del nostro paese riprenda a crescere e in un modo diverso, dando così una autentica prospettiva alle nuove leve che si affacciano ogni anno sul mercato del lavoro.

Credo che un'ottima occasione di discutere questi problemi l'avremo al momento della presentazione del piano triennale e del bilancio pluriennale da parte del Governo. Sarà quella una sede di verifica ed anche di confronto con le parti sociali; sapremo allora se il paese è in grado, nelle sue diverse componenti, di effettuare un salto di qualità e di uscire dalla dura morsa che in questi anni ci ha costretto per ben due volte a frenare drasticamente la crescita del nostro sistema ed a penalizzare pesantemente l'espansione produttiva e l'occupazione per garantire la sopravvivenza del sistema stesso.

Sono queste le vere questioni che stanno a monte, ed è con esse che dovremo misurarci: solo alla luce delle risposte che sapremo dare ad esse potremo attribuire un significato preciso a questo provvedimento. Esso si propone di facilitare l'inserimento dei giovani nell'attività produttiva e, nel contempo, di fronteggiare fenomeni di disgregazione sociale impegnando i giovani in attività socialmente utili, collegate però a processi formativi e di riqualificazione, nella prospettiva di un loro

inserimento in stabili attività produttive. Questa è la ragione di tutte le modifiche che il provvedimento in esame reca alla legge n. 285. Questa normativa introduce una serie di modifiche in via sperimentale che soprattutto chiedono una forte capacità di gestione politica attraverso un'iniziativa del Governo, delle regioni, delle forze politiche, a tutti i livelli, per dare applicazione alle norme da esse previste. In secondo luogo vi deve essere una gestione del Governo e delle regioni più efficace dei progetti speciali, cioè di quelli rivolti ad assicurare ai giovani un'occupazione transitoria in attività socialmente utili.

Voglio soffermarmi telegraficamente su alcune questioni sollevate dai colleghi. La prima è relativa all'articolo 3. Con questo articolo abbiamo voluto introdurre un momento di unificazione, a livello nazionale e a livello regionale, nella gestione del mercato del lavoro. Abbiamo bisogno di avere un momento unificante sia a livello nazionale sia regionale.

Vi è la disponibilità del Governo a riesaminare, in sede di riforma generale di collocamento, tutta la questione in una prospettiva diversa da quella attuale. Ma nell'attuale fase di transizione noi non potevamo rimanere senza un momento — sia a livello nazionale sia regionale — in cui la questione della mobilità fosse vista congiuntamente alla questione dei giovani, perché ci saremmo trovati di fronte ad una commissione che avrebbe affrontato solo i problemi della mobilità. Certamente i problemi degli occupati avrebbero fatto premio rispetto ai problemi dei giovani e degli emarginati. Deve essere quindi unica la sede in cui si esaminano i problemi sia dei lavoratori, che sono in eccedenza strutturale in determinate realtà aziendali, sia dei giovani che aspirano al lavoro. Non è possibile gestire in modo separato o frammentario tutto questo.

ZOPPETTI. Solo adesso ha detto che è transitorio questo articolo.

SCOTTI, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. E transitorio rispetto alla riforma generale. C'è un impegno del

Governo e stiamo lavorando in questa direzione. Le forze politiche sanno che il Governo ha trasmesso un documento nel quale è indicata la linea di riforma generale per il collocamento e gli altri strumenti di politica attiva del lavoro. Vi è stato un confronto con i partiti su di esso. Vi sono delle tappe e delle scadenze che sono state fissate anche nella sperimentazione dei nuovi strumenti. Non è che queste norme non abbiano un carattere transitorio, ma in questa fase noi non potevamo non operare questa scelta che coinvolge anche le regioni. L'introduzione, a livello regionale, di una verifica annuale dell'attività tra Governo centrale e regioni per valutare, insieme, gli indirizzi di politica attiva del lavoro e quindi i diversi comportamenti dello Stato e delle regioni nell'ambito delle rispettive competenze (perché fosse convergente la azione rispetto ad obiettivi comuni) credo sia un elemento positivo.

È stato qui indicato che la commissione regionale opera con riferimento agli obiettivi di sviluppo regionale indicati dalla regione stessa. Credo che avremo modo di riflettere su queste cose in seguito.

Due altre questioni. La prima è quella sollevata a proposito dell'attribuzione della qualifica. Noi operiamo nell'ambito delle competenze attribuite, allo Stato e alle regioni.

I decreti di trasferimento alle regioni della materia dell'istruzione professionale hanno riservato allo Stato l'attribuzione della qualifica ai fini dell'iscrizione nelle liste di collocamento. L'attribuzione della qualifica è una competenza vera e propria dello Stato e deve essere uniforme a Milano e in Sicilia per una determinata qualifica. Questa commissione è composta in modo paritetico di rappresentanti dello Stato e delle regioni e qui si dice chiaramente che è per l'attribuzione della qualifica ai fini dell'iscrizione nel collocamento. È questa la natura della commissione e queste sono le funzioni che essa esplica. Proprio tenendo conto della esistenza di una competenza regionale in questa materia abbiamo previsto una partecipazione paritetica tra Stato e regioni a questa

commissione e la nomina del presidente tecnico da effettuare sentita la regione. Cioè, si è tenuto conto del fatto che pur essendo quella in questione una competenza dello Stato non poteva essere esercitata se non con un forte rapporto di intesa con la regione.

Un'altra questione che è stata posta è quella relativa alla chiamata nominativa. Abbiamo fissato un termine entro cui sperimentare una maggiore flessibilità sia per quanto riguarda la chiamata nominativa sia per quanto riguarda i contratti a tempo determinato e a tempo parziale. Credo che questi maggiori elementi di flessibilità potranno contribuire positivamente all'assorbimento dei giovani da parte delle attività produttive.

Non vorrei soffermarmi ulteriormente su queste questioni, ma vorrei dire che c'è un consenso pieno da parte del Governo all'ordine del giorno Casadei Amelia 9/2366/1 riguardante i contratti speciali che saranno presentati dall'amministrazione centrale e direi anche dalle regioni che devono prevedere un momento formativo come caratterizzante l'attività connessa ai contratti speciali.

Ma quello che mi preme sottolineare questa sera è il fatto che la legge richiede un grosso impegno delle parti, del Governo, delle regioni e delle parti sociali per la sua attuazione. Abbiamo cercato con puntigliosità un accordo pieno con le parti sociali e soprattutto con i sindacati, consapevoli che molte di queste norme richiedono l'attiva partecipazione dei sindacati alla loro gestione e quindi una loro convinta adesione alle stesse. Inoltre, abbiamo ritenuto che fosse essenziale stabilire modalità di attuazione pratica delle norme che vedessero sempre presenti regioni e parti sociali. Voi troverete con pedanteria ripetuta costantemente in ogni norma la previsione dell'intervento delle parti sociali e la corresponsabilizzazione della regione. È necessaria una forte iniziativa per poter gestire questo provvedimento; una forte iniziativa politica e una forte partecipazione.

Credo che al di là del contenuto delle norme, che possono avere aspetti di discu-

tibile valutazione, quanto è contenuto sia anche il frutto del massimo consenso possibile, e quando si ricerca il massimo consenso possibile, anche con le rigidità che esistono nel nostro paese a considerare questi problemi in modo diverso rispetto al passato, vi possono essere elementi sui quali avere incertezze e dubbi.

Ma al di là delle incertezze e dei dubbi che si possono avere sulla portata delle norme, credo che quello che conti adesso sia la gestione della legge in termini molto più impegnati rispetto al passato e credo che questo sia un momento nel quale non possiamo tralasciare alcuno sforzo per far fronte a questo drammatico problema. Quindi, neppure un solo giovane va trascurato. Questo deve essere l'impegno del Governo al termine di questa discussione. Cercheremo, come Ministero, di attrezzarci in modo adeguato a tale finalità. Abbiamo chiesto ieri, in un incontro con le regioni, il massimo impegno da parte delle stesse; chiederemo alle parti sociali di uscire dall'equivoco e dalla incertezza (soprattutto al mondo imprenditoriale) e di farsi carico, con responsabilità, di tale questione. Chiediamo anche alle forze politiche di aiutarci, a livello periferico, a superare i molti ostacoli e le molte difficoltà che si presenteranno.

PRESIDENTE. Si dia lettura dell'articolo unico del disegno di legge nel testo della Commissione, identico a quello approvato dal Senato.

STELLA, Segretario, legge:

« Il decreto-legge 6 luglio 1978, n. 351, concernente norme in materia di occupazione giovanile, è convertito in legge con le seguenti modificazioni:

All'articolo 3, nell'articolo 3-bis della legge 1° luglio 1977, n. 285:

al quarto comma, le lettere a), b) e c) sono sostituite dalle seguenti:

« a) da otto rappresentanti dei lavoratori, da quattro rappresentanti dei datori di lavoro, da un rappresentante dei dirigenti di azienda, da uno dei coltivatori diretti, da uno degli artigiani, da uno dei

commercianti e da uno del movimento cooperativo, designati, su richiesta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, dalle organizzazioni maggiormente rappresentative;

b) dai direttori generali che presiedono i servizi del collocamento, dei rapporti di lavoro e della previdenza sociale e degli affari generali e del personale;

c) da cinque rappresentanti delle Regioni, scelte dal ministro del lavoro nell'ambito dei designati dalle Regioni. A tal fine ciascuna regione e le due province autonome di Bolzano e di Trento hanno facoltà di designare un nominativo »;

il nono comma è sostituito dal seguente:

« Le commissioni regionali per la mobilità di cui all'articolo 22 della legge 12 agosto 1977, n. 675, assumono le denominazioni di Commissioni regionali per l'impiego.

Tali Commissioni, oltre ai compiti previsti dalla legge 12 agosto 1977, n. 675, realizzano, nel proprio ambito territoriale, in armonia con gli indirizzi della programmazione regionale, i compiti della Commissione centrale per l'impiego, di cui al primo ed al secondo comma del presente articolo, secondo le linee da questa indicate.

Le commissioni regionali per l'impiego, anche in relazione alle previsioni della contrattazione collettiva in materia occupazionale ed alla situazione locale del mercato del lavoro, assumono, altresì, compiti di iniziativa e di coordinamento al fine di promuovere intese tra le parti sociali per favorire l'impiego dei giovani in attività formative e lavorative.

Le commissioni regionali per l'impiego, attraverso i competenti Ispettorati provinciali del lavoro, assicurano, con riferimento all'avviamento con richiesta nominativa, l'osservanza dei divieti di cui all'articolo 1 della legge 9 dicembre 1977, n. 903.

Le commissioni regionali per l'impiego si riuniscono almeno una volta l'anno sotto la presidenza del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, o di un Sottosegretario di Stato da questo delegato, di

intesa con il presidente della giunta regionale e con la partecipazione degli assessori competenti in materia di politica attiva del lavoro, per la impostazione del programma di attività e di iniziative, in relazione alle esperienze compiute, alla situazione occupazionale, con particolare riguardo a quella giovanile, ed ai problemi che ne derivano. I tre rappresentanti della Regione, di cui all'articolo 22, secondo comma, della legge 12 agosto 1977, n. 675, debbono essere membri del Consiglio regionale.

Per la realizzazione dei loro compiti, la commissione centrale e le commissioni regionali per l'impiego si avvalgono di apposite segreterie tecniche costituite rispettivamente presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale e presso gli uffici regionali del lavoro ».

All'articolo 4, nel capoverso introduttivo sono soppresse le parole: « due commi ».

All'articolo 5, nel testo sostitutivo dell'articolo 5 della legge 1° giugno 1977, n. 285:

i primi due commi sono sostituiti dai seguenti:

« La Commissione di collocamento di cui all'articolo 26 della legge 29 aprile 1949, n. 264, e successive modificazioni, provvede alla formulazione della graduatoria dei giovani iscritti nella lista speciale, raggruppandoli per fasce professionali, da definirsi, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, secondo i sistemi di inquadramento stabiliti in sede contrattuale.

In mancanza, i giovani, sulla base delle domande presentate, sono raggruppati per categorie professionali e in ciascuna categoria secondo la qualifica o la specializzazione posseduta, o, per il contratto di formazione, secondo quelle per le quali nella domanda sono state indicate le propensioni. Nella formazione delle graduatorie si terrà conto altresì della condizione economica personale e familiare degli interessati »;

il settimo comma è sostituito dal seguente:

« Contro l'omessa, erronea o indebita inclusione ovvero cancellazione, dalla lista speciale e dalla graduatoria, nonché contro gli atti di avviamento è ammesso ricorso alla commissione di cui all'articolo 25 della legge 29 aprile 1949, n. 264, entro sette giorni dalla pubblicazione della graduatoria e dei relativi aggiornamenti ovvero dalla data del provvedimento.

La commissione decide sui ricorsi con provvedimento definitivo, entro e non oltre quindici giorni dal loro deposito. Decorso tale termine, senza che il ricorrente abbia avuto comunicazione della decisione, il ricorso si intende respinto, ferma restando la possibilità di adire l'autorità competente »;

al terz'ultimo comma, sono aggiunte in fine le parole: « Il datore di lavoro ha in tal caso la facoltà di indicare i requisiti professionali che i giovani debbono possedere »;

il penultimo comma è soppresso;

l'ultimo comma è sostituito dal seguente:

« Fino al 30 giugno 1980 i datori di lavoro che occupano stabilmente non più di dieci dipendenti possono effettuare assunzioni di giovani iscritti nella lista speciale con il contratto di formazione di cui all'articolo 7, mediante richiesta nominativa ».

L'articolo 6 è sostituito dal seguente:

« ART. 6. — Dopo l'articolo 6 della legge 1° giugno 1977, n. 285, è inserito il seguente articolo 6-bis:

« ART. 6-bis. — I giovani assunti ai sensi degli articoli 9, quarto comma, e 26 della presente legge o al termine del contratto a tempo parziale e determinato o del corso pratico di formazione sul lavoro di cui al successivo articolo 16-bis, non possono far valere il titolo di studio da essi posseduto che non sia indicato

sulla richiesta del datore di lavoro per lo svolgimento delle mansioni proprie della fascia professionale o della qualifica per la quale sono stati assunti"».

All'articolo 7, nel testo sostitutivo dell'articolo 7 della legge 1° giugno 1977, n. 285:

il primo comma è sostituito dal seguente:

« Per il periodo di applicazione della presente legge, i giovani iscritti nella lista speciale possono essere assunti con contratto di formazione, secondo le modalità della presente legge, dai datori di lavoro di cui all'articolo 6, nonché da enti pubblici economici »;

il punto 1) del secondo comma è sostituito dal seguente:

« 1) può essere stipulato per i giovani di età compresa fra i 15 ed i 26 anni, elevata a 29 per le donne e per i laureati; ».

All'articolo 8, nel testo sostitutivo dell'articolo 7 della legge 1° giugno 1977, n. 285:

il primo comma è sostituito dai seguenti:

« Il contratto di formazione è stipulato per iscritto e prevede la durata ed il trattamento giuridico ed economico.

I cicli formativi, intesi ad assicurare al giovane il raggiungimento di adeguati livelli di formazione, in rapporto alle fasce professionali, sono promossi od autorizzati dalla Regione, anche presso le aziende o loro consorzi.

La durata, le modalità di svolgimento dell'attività lavorativa e di formazione professionale in relazione alle disposizioni di cui al precedente comma, nonché il rapporto tra attività lavorativa e formazione sono stabilite dalla Commissione regionale per l'impiego di cui all'articolo 3 della presente legge, in coerenza con le intese raggiunte a livello locale tra le organizzazioni dei datori di lavoro maggiormente rappresentative »;

il terzo comma è soppresso;

dopo l'ultimo è aggiunto il seguente comma:

« Il ministro della difesa, con suo decreto, nei limiti numerici permessi dalle necessità primarie della Difesa, può consentire, di anno in anno, ai giovani arruolati, assunti con contratto di formazione ai sensi della presente legge o impegnati in progetti specifici di cui all'articolo 26, il differimento — per la durata del contratto e per una sola volta — della prestazione del servizio alle armi purché il predetto contratto abbia termine entro il compimento del 22° anno di età ».

All'articolo 9, nel testo sostitutivo dell'articolo 7 della legge 1° giugno 1977, n. 285:

i primi due commi sono sostituiti dai seguenti:

« I giovani assunti a norma degli articoli 6 e 7 hanno diritto alla retribuzione contrattuale prevista per il livello aziendale della corrispondente qualifica; la retribuzione è riferita alle ore di lavoro effettivamente prestate.

Al datore di lavoro sono corrisposte agevolazioni commisurate come appresso:

a) nel rapporto a tempo indeterminato lire trentaduemila mensili elevate a lire sessantaquattromila mensili nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, per la durata, rispettivamente, di 18 e di 24 mesi;

b) nel rapporto di formazione, lire duecento orarie elevate a lire 600 nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, per le ore lavorative effettivamente retribuite »;

i commi quarto e quinto sono sostituiti dai seguenti:

« In ogni caso per tutti i giovani assunti a tempo indeterminato a seguito di contratto di formazione sono corrisposte

le agevolazioni di cui al secondo comma, lettera a), del presente articolo per mesi sei, elevati a mesi dodici nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico citato. Tale agevolazione è concessa per altri sei mesi per ogni giovane lavoratrice assunta.

Nell'ipotesi che i quattro quinti dei giovani con contratto di formazione siano assunti a tempo indeterminato o associati, le agevolazioni di cui al secondo comma, lettera a), del presente articolo sono corrisposte per mesi nove elevati a mesi diciotto nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico citato.

Le disposizioni di cui al quarto e quinto comma del presente articolo si applicano anche nei confronti dei giovani assunti al termine dei cicli formativi di cui all'articolo 16-*quater* ».

All'articolo 12, nell'articolo 16-bis della legge 1° giugno 1977, n. 285:

*alla fine del primo comma sono aggiunte le seguenti parole: « Tali intese indicano altresì le quote, le modalità e i tempi per l'assunzione dei giovani che conseguano o abbiano conseguito la qualifica, ai sensi dell'articolo 16-*quater* »;*

il terz'ultimo comma è soppresso;

dopo l'ultimo, è aggiunto il seguente comma:

« I giovani che rifiutano l'avviamento all'attività di formazione professionale prevista nel presente articolo mantengono la loro iscrizione nella lista ».

All'articolo 13, il testo dell'articolo 16-ter della legge 1° giugno 1977, n. 285, è sostituito dal seguente:

« ART. 16-*ter*. — I giovani che hanno stipulato contratti di formazione ai sensi dell'articolo 7 o hanno frequentato i corsi di cui all'articolo 16-*bis* o i cicli formativi di cui all'articolo 26-*bis* della presente legge possono chiedere l'accertamento della qualifica professionale ai fini dell'iscrizione nelle liste di collocamento.

L'accertamento è effettuato da una commissione istituita presso ciascun ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione composta da quattro esperti rispettivamente in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, della Regione, dei datori di lavoro e dei lavoratori.

Il Presidente della commissione è nominato con decreto del direttore dell'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione, sentita la regione.

La composizione della commissione è determinata di volta in volta dal direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, in relazione all'accertamento che essa è chiamata ad effettuare, e i due esperti in rappresentanza dei datori di lavoro e dei lavoratori sono scelti fra gli iscritti in apposito albo istituito, per ciascuna categoria professionale, presso l'ufficio provinciale del lavoro.

L'iscrizione a tale albo, che è diviso in due sezioni, una per i datori di lavoro ed una per i lavoratori, è disposta dal direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione su designazione delle organizzazioni sindacali di categoria più rappresentative sul piano provinciale ».

*All'articolo 14, il testo dell'articolo 16-*quater* della legge 1° giugno 1977, n. 285, è sostituito dal seguente:*

« ART. 16-*quater*. — La Commissione di cui all'articolo precedente ha il compito di accertare, attraverso una prova tecnico-pratica, la qualifica professionale dei giovani, avvalendosi delle attrezzature dei centri di formazione professionale riconosciuti dalla regione e delle attrezzature messe eventualmente a disposizione dalle aziende.

Per ogni prova tecnico-pratica viene corrisposto un compenso forfettario, comprensivo del premio di assicurazione contro gli infortuni, in favore del centro di formazione professionale o dell'azienda, da stabilirsi di anno in anno con decreto del ministro del lavoro e della previdenza sociale.

Le spese relative al funzionamento della commissione fanno carico all'apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

La commissione ha, altresì, il compito:

di effettuare le prove di idoneità previste dall'articolo 18 della legge 18 gennaio 1955, n. 25, e successive modificazioni;

di effettuare l'accertamento della professionalità dei lavoratori per l'attribuzione della qualifica professionale ai fini della iscrizione nelle liste ordinarie di collocamento nei casi in cui i lavoratori stessi non siano in grado di documentare il possesso della qualifica dichiarata.

Nelle province autonome di Trento e Bolzano le funzioni di cui al presente articolo sono esercitate dalle rispettive province nell'ambito delle proprie competenze ».

L'articolo 15 è sostituito dal seguente:

« ART. 15. — Al primo comma dell'articolo 18 della legge 1° giugno 1977, n. 285:

la lettera c) è sostituita dalla seguente:

” c) per la conservazione, manipolazione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli e della pesca ”;

dopo la lettera d) è inserita la seguente:

” e) per l'allevamento del bestiame e per la piscicoltura ” ».

All'articolo 17, nel testo sostitutivo dell'articolo 20 della legge 1° giugno 1977, n. 285:

il primo comma è sostituito dai seguenti:

« Entro il termine di tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le cooperative agricole, costituite ai sensi dell'articolo 18 e che hanno ottenuto la concessione o comunque acquisito la disponibilità di terreni demaniali o patri-

moniali incolti o da valorizzare attraverso progetti di miglioramento o che eseguono progetti di trasformazione di prodotti agricoli o gestiscono servizi tecnici per l'agricoltura, hanno diritto per ogni giovane socio proveniente dalle liste speciali ad un contributo pari a lire 100.000 mensili per la durata di mesi 24.

Eguale contributo spetta alle cooperative di cui all'articolo 18, primo comma, lettera e), che abbiano ottenuto la concessione o acquisito la disponibilità di aree limitate di acque interne o di terreni con strutture fisse atte all'allevamento del bestiame »;

dopo il secondo comma sono inseriti i seguenti:

« Le cooperative costituite ai sensi dell'articolo 18 possono ottenere un contributo in conto capitale per l'acquisto dei macchinari, l'installazione di impianti e in relazione all'esecuzione di opere di miglioramento fondiario nella misura del 50 per cento del valore documentato delle spese relative.

L'istruttoria e l'erogazione dei fondi sono effettuate dalla regione competente per territorio. Gli oneri relativi gravano sui fondi messi a disposizione della regione ai sensi della legge 27 dicembre 1977, n. 984 ».

All'articolo 19, nel secondo comma dell'articolo 24-bis della legge 1° giugno 1977, n. 285, le parole: « articolo 4 della legge 2 maggio 1976, n. 183, e successive modificazioni », sono sostituite dalle seguenti: « articolo 40 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218 ».

All'articolo 20:

nel primo dei commi sostitutivi del secondo comma dell'articolo 26 della legge 1° giugno 1977, n. 285, l'ultimo alinea è sostituito dal seguente:

« attività e servizi di interesse generale o di rilevanza sociale »;

dopo il secondo dei predetti commi sostitutivi, è inserito il seguente:

« I progetti di cui al precedente comma possono essere predisposti con le stesse modalità e procedure da enti morali ad alta specializzazione scientifica su autorizzazione del Presidente del Consiglio dei ministri »;

gli ultimi due capoversi sono sostituiti dai seguenti:

« L'ultimo comma dell'articolo 26 della legge 1° giugno 1977, n. 285, è sostituito dai seguenti:

“ I giovani che hanno partecipato ai progetti previsti nel presente articolo, a parità di condizioni, hanno titolo di preferenza nei concorsi della pubblica amministrazione.

I giovani destinati ai progetti specifici predisposti dalle regioni fruiscono delle prestazioni assistenziali e previdenziali erogate dalla Cassa pensioni dipendenti enti locali e dall'Istituto nazionale assistenza dipendenti enti locali ” ».

All'articolo 21, nel testo dell'articolo 26-bis della legge 1° giugno 1977, n. 285:

al secondo comma, le parole: « anche indipendentemente dalle connessioni », sono sostituite dalle seguenti: « oltre alle attività »;

al quarto comma, le parole: « decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1967, n. 1523 », sono sostituite dalle seguenti: « decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218 ».

All'articolo 24:

nel primo comma sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « impegnati in attività formative »;

nel quarto comma sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « impegnati in attività formative »;

nel quarto comma sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « quale risulta modificato dal presente decreto »;

l'ultimo comma è sostituito dal seguente:

« Ai giovani di cui al primo e al secondo comma non si applica il divieto previsto dal quarto comma dell'articolo 4 della legge 1° giugno 1977, n. 285, quale risulta modificato dal presente decreto ».

Dopo l'articolo 24, è inserito il seguente:

« ART. 24-bis. — È consentita, a domanda, la reinscrizione nella lista speciale dei giovani che ne siano stati cancellati per aver superato il limite di età indicato nella legge 1° giugno 1977, n. 285 ».

All'articolo 25, i commi penultimo ed ultimo sono sostituiti dai seguenti:

« Nella categoria degli operai qualificati potranno essere effettuate assunzioni anche in soprannumero lasciando vacanti altrettanti posti, già disponibili alla data del 25 gennaio 1977 o che sono o si renderanno annualmente disponibili, nella categoria degli operai specializzati.

I posti in soprannumero di cui al precedente comma saranno riassorbiti, rendendo conferibili le corrispondenti vacanze, con le cessazioni dal servizio, per qualsiasi motivo, nella categoria degli operai qualificati.

Agli allievi operai di cui al presente articolo, durante il periodo di frequenza dei corsi previsti dall'articolo stesso, oltre al contributo di cui all'articolo 5 della legge 19 maggio 1964, n. 345, compete l'indennità mensile pari all'importo di cui all'articolo 9, quinto capoverso, lettera b), del presente decreto, con il conseguente reintegro a favore del bilancio del Ministero della difesa a carico del fondo di cui all'articolo 29 della legge 1° giugno 1977, n. 285 ».

All'articolo 26, nel secondo comma, le parole: « all'articolo 26 », sono sostituite dalle seguenti: « agli articoli 25 e 26 ».

L'articolo 27 è sostituito dal seguente:

« ART. 27. — Le disposizioni di cui all'articolo 21 del presente decreto-legge non

si applicano ai progetti specifici già approvati o che saranno approvati dal CIPE entro il 31 dicembre 1978 ».

Dopo l'articolo 27, è aggiunto il seguente:

« ART. 27-bis. — Fino al primo aggiornamento della graduatoria da completarsi secondo le disposizioni previste nell'articolo 5 del presente decreto, entro il 31 dicembre 1978 gli avviamenti continuano ad essere effettuati sulla base della graduatoria in atto alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto stesso ».

L'articolo 28 è soppresso ».

PRESIDENTE. A questo articolo unico non sono stati presentati emendamenti.

Passiamo pertanto agli ordini del giorno. Se ne dia lettura.

STELLA, *Segretario*, legge:

« La Camera,

nel prendere atto positivamente che il disegno di legge n. 2366 approvato dal Senato della Repubblica concernente modificazioni del decreto-legge 6 luglio 1978, n. 355, recante modifiche alla legge 1° giugno 1977, n. 285, accoglie la generalizzazione del contratto di formazione-lavoro per i giovani disoccupati iscritti nelle liste speciali anche al settore della pubblica amministrazione,

impegna il ministro del lavoro e della previdenza sociale

ad adoperarsi perché anche i progetti speciali che saranno presentati da parte delle amministrazioni pubbliche centrali al CIPE entro il 3 dicembre 1978 siano comprensivi anche dei relativi piani per la formazione e qualificazione professionale.

9/2366/1 « CASADEI AMELIA, ZOPPETTI, FERRARI MARTE ».

« La Camera,

considerato che il decreto-legge 6 luglio 1978, n. 355, recante modifiche alla legge 1° giugno 1977, n. 285, sull'occupazio-

zione giovanile, prevede la facoltà del ministro della difesa di consentire, con suo decreto, ai giovani arruolati, di anno in anno assunti con contratto di formazione o impiegati in progetti specifici, il differimento per la durata del contratto e per una sola volta della prestazione del servizio alle armi, purché il predetto contratto abbia termine entro il compimento del ventiduesimo anno di età;

ritenuta l'opportunità che tale possibilità possa essere estesa anche ai giovani che, essendo nelle medesime condizioni, non abbiano superato il ventiquattresimo anno di età;

invita il Governo:

1) ad estendere in via amministrativa "compatibilmente con l'esigenza della difesa", il differimento delle prestazioni del servizio di leva anche alla fascia di giovani compresi tra il ventiduesimo anno e il ventiquattresimo anno di età;

2) in via subordinata, e a richiesta degli interessati, a consentire la prestazione del servizio di leva nei capoluoghi di svolgimento dei corsi istituiti dalle regioni in applicazione della legge n. 285 e sue modificazioni.

9/2366/2 « ZOPPETTI, SANDOMENICO, MARZANO, FERRARI MARTE ».

PRESIDENTE. Qual è il parere del Governo su questi ordini del giorno ?

SCOTTI, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Ribadisco quanto già ho detto in sede di replica, di accettare cioè l'ordine del giorno Casadei Amelia 9/2366/1. Quanto all'ordine del giorno Zoppetti 9/2366/2, vorrei pregare i presentatori di non insistere. Assicuro che mi farò carico delle esigenze rappresentate in questo ordine del giorno e le farò presenti al ministro della difesa. Le questioni sono estremamente delicate e richiedono una attenta riflessione sulle possibilità concrete dell'accoglimento di quanto richiesto nel documento presentato.

PRESIDENTE. Chiederò ora ai presentatori se, dopo le dichiarazioni del Go-

verno, insistano per la votazione dei loro ordini del giorno.

ZOPPETTI. Non insistiamo per la votazione dell'ordine del giorno Casadei Amelia 9/2366/1. Per quanto riguarda il mio ordine del giorno 9/2366/2, prendo atto di quanto detto dal ministro e non insisto per la votazione.

PRESIDENTE. Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto nella seduta di domani.

Proposta di assegnazione di un disegno di legge a Commissione in sede legislativa.

PRESIDENTE. Avverto gli onorevoli colleghi che è in corso di esame presso l'altro ramo del Parlamento il disegno di legge: « Norme per l'edilizia residenziale » (già approvato dalla IX Commissione della Camera e modificato dal Senato) (1000-bis-B).

Nella fondata ipotesi che da parte del Senato si addivenga in tempo all'approvazione, con modificazioni, del disegno di legge stesso, ne propongo alla Camera, a norma del primo comma dell'articolo 92 del regolamento, l'assegnazione in sede legislativa alla IX Commissione (Lavori pubblici), con il parere della I, della II, della V, della VI e della XI Commissione.

La suddetta proposta di assegnazione sarà posta all'ordine del giorno della prossima seduta.

Annunzio di interrogazioni e di interpellanze.

STELLA, *Segretario*, legge le interrogazioni e le interpellanze pervenute alla Presidenza.

Annunzio di risoluzioni.

STELLA, *Segretario*, legge le risoluzioni pervenute alla Presidenza.

Ordine del giorno della seduta di domani.

PRESIDENTE. Comunico l'ordine del giorno della seduta di domani.

Mercoledì 2 agosto 1978, alle 9,30:

1. — Assegnazione di progetti di legge alle Commissioni in sede legislativa.

2. — *Discussione del disegno di legge:*

Conversione in legge del decreto-legge 21 luglio 1978, n. 383, recante modificazioni al testo unico delle leggi sul Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218 (2345);

— *Relatore:* Vernola.

3. — *Discussione dei disegni di legge:*

Variazioni al bilancio dello Stato per l'anno finanziario 1978 (primo provvedimento) (approvato dal Senato) (2350);

— *Relatore:* Squeri;

Variazioni al bilancio dello Stato per l'anno finanziario 1978 (secondo provvedimento) (approvato dal Senato) (2351);

— *Relatore:* Squeri.

4. — *Discussione del disegno di legge:*

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 1978, n. 299, concernente modifiche alla legge 29 aprile 1976, n. 178, recante ulteriori norme per la ricostruzione delle zone del Belice distrutte dal terremoto del gennaio 1968 (approvato dal Senato) (2367);

— *Relatore:* Matarrese.

5. — *Votazione a scrutinio segreto dei disegni di legge:*

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 luglio 1978, n. 353, concernente norme per il contenimento del costo del lavoro, mediante la riduzione dei contributi dovuti agli enti gestori dell'assicurazione contro le malattie (approvato dal Senato) (2365);

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 1978, n. 300, concernente provvidenze per le zone terremotate del Friuli-Venezia Giulia e proroga della gestione stralcio prevista dall'articolo 2, ultimo comma, del decreto-legge 18 settembre 1976, n. 648, convertito, con modificazioni, nella legge 30 ottobre 1976, n. 730 (*approvato dal Senato*) (2347);

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 luglio 1978, n. 351, recante modifiche alla legge 1° giugno 1977, n. 285, sull'occupazione giovanile (*approvato dal Senato*) (2366).

6. — *Seguito della discussione delle proposte di legge:*

SCALIA ed altri: Delega al Governo per l'emanazione di norme per il voto degli italiani all'estero (792);

TREMAGLIA ed altri: Norme per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani all'estero (33);

SINESIO ed altri: Esercizio del voto degli italiani all'estero (711);

PRETI ed altri: Esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani all'estero (1037);

TREMAGLIA ed altri: Divieto di cancellazione dalle liste elettorali dei cittadini italiani emigrati all'estero (1122).

7. — *Seguito della discussione della proposta di legge costituzionale:*

Senatori BRANCA ed altri: Modifica dell'articolo 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1, recante norme sui giudizi di legittimità costituzionale (*approvata dal Senato in prima deliberazione*) (1441);

— *Relatore:* Labriola.

8. — *Discussione dei progetti di legge:*

MARZOTTA CAOTORTA ed altri: Norme riguardanti la ristrutturazione del Conto nazionale dei trasporti (153);

— *Relatore:* Piccinelli;

Modifiche alle disposizioni sulla cooperazione tecnica con i paesi in via di sviluppo (445);

SALVI ed altri: Nuove disposizioni sulla cooperazione con i paesi in via di sviluppo (240);

BERNARDI: Norme transitorie sulla cooperazione con i paesi in via di sviluppo (798);

— *Relatore:* Cattanei;

Senatori CIPELLINI ed altri: Aumento da lire 200 milioni a lire 400 milioni del contributo all'Unione italiana dei ciechi (*approvato dal Senato*) (550);

— *Relatore:* Aniasi;

FUSARO ed altri: Norma integrativa della legge 28 marzo 1968, n. 340, per l'estensione dei benefici previsti dalla citata legge a tutti gli insegnanti di applicazioni tecniche in servizio di ruolo nella scuola media (828);

SERVADEI ed altri: Estensione dei benefici di cui alla legge 28 marzo 1968, n. 340, agli insegnanti di applicazioni tecniche in servizio di ruolo nella scuola media, attualmente inquadrati nel ruolo previsto dalla tabella D, quadro secondo, annessa al decreto-legge 30 gennaio 1976, n. 13, convertito nella legge 30 marzo 1976, n. 88, e già inquadrati nel ruolo C (206);

DE CINQUE ed altri: Estensione dei benefici di cui alla legge 28 marzo 1968, n. 340, agli insegnanti di applicazioni tecniche di ruolo in servizio nella scuola media ed attualmente inquadrati nel ruolo previsto dalla tabella D, quadro secondo, annessa al decreto-legge 30 gennaio 1976, n. 13, convertito in legge, con modificazioni, con la legge 30 marzo 1976, n. 88, e già appartenenti al ruolo C (298);

— *Relatore:* Quarenghi Vittoria;

Senatori DELLA PORTA ed altri: Interpretazione autentica del decreto-legge 6 luglio 1974, n. 254, convertito, con modificazioni, nella legge 17 agosto 1974, n. 383, recante alcune maggiorazioni di aliquote in materia di imposizione indiretta sui

prodotti di profumeria (*approvata dal Senato*) (985);

— *Relatore*: Gottardo;

TOMBESI e MAROCCO: Modifiche all'articolo 8 della legge 19 maggio 1975, n. 169, relativa ai servizi marittimi locali dell'Adriatico (1354);

GUERRINI ed altri: Modifica dell'articolo 8 della legge 19 maggio 1975, n. 169, contenente norme sul « Riordinamento dei servizi marittimi postali e commerciali di carattere locale » (1444);

SABBATINI ed altri: Integrazioni alla legge 19 maggio 1975, n. 169, concernente il riordinamento dei servizi marittimi postali e commerciali di carattere locale (1456);

BAGHINO ed altri: Modifiche ed integrazioni alla legge 19 maggio 1975, n. 169, concernente il riordinamento dei servizi marittimi postali e commerciali di carattere locale (1585);

— *Relatore*: Tombesi;

Delega al Governo per la integrazione e la modifica delle norme contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128, concernente norme di polizia delle miniere e delle cave (*approvato dal Senato*) (1472);

— *Relatore*: Citaristi;

Legge-quadro concernente la formazione professionale dei lavoratori (1348);

COSTAMAGNA ed altri: Principi fondamentali in materia di formazione professionale (185);

CHIARANTE ed altri: Principi in materia di formazione professionale (714);

TEDESCHI ed altri: Legge-quadro sulla formazione professionale (890);

BALLARDINI ed altri: Principi fondamentali di formazione professionale (1320);

MASSARI: Legge-quadro per la formazione professionale dei lavoratori (1746);

PAVONE: Legge-cornice per la formazione professionale dei lavoratori (1913);

— *Relatore*: Bonalumi;

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo de L'Aja del 28 novembre 1960 relativo al deposito internazionale dei disegni e modelli industriali, con Protocollo e Regolamento di esecuzione, e adesione all'Atto di Stoccolma del 14 luglio 1967 complementare dell'Accordo suddetto (*approvato dal Senato*) (1974);

— *Relatore*: Salvi;

Nuovo ordinamento della scuola secondaria superiore (1275);

NICOSIA ed altri: Nuovo ordinamento della scuola secondaria superiore (341);

MASTELLA MARIO CLEMENTE: Ristrutturazione della scuola italiana (1002);

RAICICH ed altri: Norme generali sull'istruzione. Ordinamento della scuola secondaria (1068);

BIASINI ed altri: Norme generali sull'istruzione. Istituzione e ordinamento della scuola secondaria superiore unitaria. Principi fondamentali in materia di istruzione artigiana e professionale (1279);

LENOCI ed altri: Ordinamento della scuola secondaria superiore unitaria (1355);

DI GIESI ed altri: Riorganizzazione del sistema scolastico e riforma della scuola secondaria superiore (1400);

ZANONE ed altri: Riforma della scuola secondaria superiore (1437);

TRIPODI ed altri: Ristrutturazione dell'ordinamento scolastico italiano (1480);

— *Relatore*: Di Giesi;

PEGGIO ed altri: Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sul dissesto della Società autostrade romane e abruzzesi (SARA) (1315);

ASCARI RACCAGNI ed altri: Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul dissesto della Società Autostrade Romane e Abruzzesi (SARA) e di altre società a prevalente capitale pubblico (1647);

— *Relatore*: Tani;

Adesione all'accordo di finanziamento collettivo per le stazioni oceaniche del-

l'Atlantico del nord, con allegati, adottato a Ginevra il 15 novembre 1974, e sua esecuzione (931);

— *Relatore*: Di Giannantonio.

9. — *Domande di autorizzazione a procedere in giudizio*:

Contro il deputato Almirante, per il reato di cui all'articolo 595 del codice penale (diffamazione) (doc. IV, n. 87);

— *Relatore*: Mirate;

Contro il deputato Bacchi per i reati di cui all'articolo 15 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (inosservanza degli ordini dell'autorità di pubblica sicurezza) e all'articolo 341, prima parte e ultimo comma, del codice penale (oltraggio a un pubblico ufficiale) (doc. IV, n. 82);

— *Relatore*: Gargani Giuseppe;

Contro i deputati Almirante, Tripodi, Nicosia, Roberti, Valensise, De Marzio, Abelli, Calabrò, Delfino, Baghino, Cerullo, Sponziello, Franchi, Guarra, Pazzaglia, Tremaglia, di Nardo, Servello, Romualdi, Manco, d'Aquino, Menicacci, Rauti, Santagati, Cerquetti, Palomby Adriana, Bollati, per il reato di cui agli articoli 1 e 2 della legge 20 giugno 1952, n. 645 (riorganizzazione del disciolto partito fascista) (doc. IV, n. 30);

— *Relatore*: Pontello;

Contro il deputato Cerullo, per concorso — ai sensi dell'articolo 110 del codice penale — nel reato di cui agli articoli 1 e 2, secondo comma, della legge 20 giugno 1952, n. 645 (riorganizzazione del disciolto partito fascista) (doc. IV, n. 59);

— *Relatore*: Pontello;

Contro il deputato Orsini Gianfranco, per il reato di cui agli articoli 5, primo, secondo e terzo comma, e 29 della legge 31 dicembre 1962, n. 1860 (violazione delle disposizioni sul trasporto delle materie radioattive) (doc. IV, n. 65);

— *Relatore*: Testa;

Contro il deputato De Petro, per il reato di cui all'articolo 589, prima parte, del codice penale (omicidio colposo) (doc. IV, n. 73);

— *Relatore*: Testa;

Contro il deputato Bartolini, per concorso — ai sensi dell'articolo 110 del codice penale — nel reato di cui all'articolo 112, n. 1, e all'articolo 314 del codice penale (peculato aggravato) (doc. IV, n. 88);

— *Relatore*: Sabbatini;

Contro il deputato Cerullo, per il reato di cui all'articolo 595 del codice penale e agli articoli 13 e 21 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 (diffamazione a mezzo della stampa) (doc. IV, n. 95);

— *Relatore*: Pontello;

Contro il deputato Pompei, per concorso — ai sensi dell'articolo 110 del codice penale — nel reato di cui agli articoli 81, capoverso, 112, primo comma, n. 1, e 328, primo comma, del codice penale (omissione di atti di ufficio continuata e aggravata) (doc. IV, n. 79);

— *Relatore*: Stefanelli;

Contro il deputato Preti, per il reato di cui all'articolo 595, secondo comma, del codice penale e all'articolo 21 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 (diffamazione a mezzo della stampa) (doc. IV, n. 98);

— *Relatore*: Borri Andrea;

Contro il deputato Saccucci, per il reato di cui all'articolo 5 della legge 20 giugno 1952, n. 645 (manifestazioni fasciste) (doc. IV, n. 97);

— *Relatore*: Codrignani Giancarla;

Contro i deputati Pannella, Bonino Emma, Pinto e Gorla Massimo, per concorso — ai sensi dell'articolo 110 del codice penale — nel reato di cui agli articoli 112, n. 1, e 414, n. 2, del codice penale (istigazione a delinquere aggravata) (doc. IV, n. 92);

— *Relatore*: Perantuono;

Contro i deputati Pannella, Bonino Emma, Mellini, Faccio Adele e Pinto, per concorso — ai sensi dell'articolo 110 del codice penale — nel reato di cui agli articoli 112, n. 1, e 414, n. 2, del codice penale (istigazione a delinquere aggravata) (doc. IV, n. 93);

— *Relatore*: Perantuono;

Contro il deputato Manco Clemente, per concorso — ai sensi dell'articolo 110 del codice penale — nel reato di cui agli articoli 61, n. 7, 112, n. 1 e 630, secondo comma del codice penale (sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione aggravato) (doc. IV, n. 86);

— *Relatore*: Bandiera.

10. — *Discussione delle proposte di legge (ai sensi dell'articolo 81, comma 4, del Regolamento)*:

MELLINI ed altri: Istituzione di una commissione parlamentare d'inchiesta sulle vicende che hanno determinato la fine della detenzione del criminale di guerra Herbert Kappler (*Urgenza*) (1742);

— *Relatore*: Accame;

PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE — PANNELLA ed altri: Modificazione all'istituto dell'immunità parlamentare previsto dall'articolo 68 della Costituzione (29);

— *Relatore*: Caruso;

PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE — BOZZI ed altri: Modificazioni all'istituto della immunità parlamentare previsto dall'articolo 68 della Costituzione (41);

— *Relatore*: Caruso;

MELLINI ed altri: Norme per la tutela delle prestazioni di attività lavorativa nella produzione di beni e di servizi da parte di membri di comunità religiose e per la somministrazione degli alimenti in favore di religiosi e ministri di culto (1833);

— *Relatore*: Ciannamea;

BALZAMO ed altri: Libertà di espressione e comunicazione (13);

— *Relatori*: Mastella e Pennacchini;

MATTEOTTI ed altri: Disciplina giuridica della rappresentazione in pubblico delle opere teatrali e cinematografiche (648);

— *Relatori*: Mastella e Pennacchini;

PICCINELLI ed altri: Abolizione delle commissioni di censura cinematografica (700);

— *Relatori*: Pucciardini e Pennacchini;

BALZAMO ed altri: Riordinamento dell'amministrazione della pubblica sicurezza e del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza. Istituzione del servizio civile denominato « Corpo di polizia della Repubblica italiana » (12);

— *Relatore*: Mammi;

FLAMIGNI ed altri: Riordinamento democratico dell'amministrazione della pubblica sicurezza e del corpo delle guardie di pubblica sicurezza. Istituzione del servizio civile denominato Corpo di polizia della Repubblica italiana (900);

— *Relatore*: Mammi;

PANNELLA ed altri: Istituzione del corpo unitario degli operatori di pubblica sicurezza (CUOPS) per la tutela della legalità repubblicana (1167);

— *Relatore*: Mammi;

MAZZOLA ed altri: Istituzione del corpo civile della polizia di Stato: provvedimenti urgenti e norme di delega per il riordinamento della amministrazione della pubblica sicurezza (1338);

— *Relatore*: Mammi;

DELFINO ed altri: Istituzione, stato giuridico, diritti sindacali e disciplina del Corpo nazionale di polizia (1376);

— *Relatore*: Mammi;

FRANCHI ed altri: Istituzione del Corpo di polizia. Riordinamento del servizio di pubblica sicurezza. Organi rappresentativi del personale. Istituzione del ruolo civile del personale del Corpo di polizia (1381);

— *Relatore*: Mammi;

COSTA ed altri: Istituzione del Corpo di polizia della Repubblica italiana. Prov-

vedimenti relativi alla riorganizzazione della polizia. *Status* e diritti dei suoi appartenenti e norme di comportamento degli stessi (1468);

— *Relatore*: Mammi;

FRANCHI ed altri: Valutazione del titolo di studio negli esami di idoneità al grado di vice brigadiere nel Corpo delle guardie di pubblica sicurezza (272);

— *Relatore*: Mammi;

FRANCHI ed altri: Estensione delle disposizioni contenute nell'articolo 10 della legge 10 ottobre 1974, n. 496, al personale del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza già militarizzato nelle forze armate (368);

— *Relatore*: Mammi;

FRANCHI e SERVELLO: Modifica dell'articolo 10 della legge 10 ottobre 1974, n. 496, recante disposizioni a favore di categorie del personale della pubblica sicurezza (372);

— *Relatore*: Mammi;

BELCI ed altri: Modifiche alla legge 2 aprile 1968, n. 408, riguardante il riordinamento degli speciali ruoli organici separati e limitati del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e del Corpo della guardia di finanza, istituiti con legge 22 dicembre 1960, n. 1600 (379);

— *Relatore*: Mammi;

CALABRÒ: Corresponsione « a vita » dell'indennità speciale di cui alle leggi 3 aprile 1958, n. 460, e 26 luglio 1961, n. 709, ai sottufficiali e militari di truppa del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza (485);

NICOSIA ed altri: Conglobamento delle indennità complementari, nonché della indennità di alloggio, nello stipendio base e loro pensionabilità a favore delle forze dell'ordine (pubblica sicurezza, carabinieri, agenti di custodia, guardie di finanza, Corpo forestale dello Stato) e rivalutazione dello stipendio conglobato (576);

— *Relatore*: Mammi;

BERNARDI ed altri: Disposizioni a favore di categorie del personale del corpo delle guardie di pubblica sicurezza (1152);

BOFFARDI INES ed altri: Modifiche ed integrazioni della legge 7 dicembre 1959, n. 1083, istitutiva del Corpo di polizia femminile (1278);

— *Relatore*: Mammi;

BOFFARDI INES: Estensione dell'articolo 7 della legge 10 ottobre 1974, n. 496, concernente disposizioni a favore di categorie del personale del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza (1800);

— *Relatore*: Mammi;

FORTUNA: Abrogazione degli articoli 17 e 22 della legge 27 maggio 1929, n. 847, recante disposizioni per l'applicazione del Concordato tra la Santa Sede e l'Italia nella parte relativa al matrimonio, riguardanti l'esecutività in Italia della sentenza di nullità del matrimonio e dei rescritti di dispensa del matrimonio rato e non consumato (59);

— *Relatore*: Pontello;

MELLINI ed altri: Abrogazione del capo V del titolo II del codice di procedura penale (88);

— *Relatore*: Pontello;

MELLINI ed altri: Tutela dei diritti dei cittadini della Repubblica di lingua diversa da quella italiana e delle minoranze linguistiche (662);

— *Relatore*: Vernola.

11. — *Discussione delle proposte di legge (ai sensi dell'articolo 107, comma 2, del Regolamento)*:

MARZOTTO CAOTORTA ed altri: Obbligo dell'uso del casco protettivo per gli utenti dei motocicli (*urgenza*) (61);

— *Relatore*: Piccinelli;

PENNACCHINI: Aumento del contributo annuo a favore dell'Istituto per la contabilità nazionale (*urgenza*) (155);

— *Relatore*: Grassi Bertazzi;

VII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 1° AGOSTO 1978

PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE —
NATTA ALESSANDRO ed altri: Norme in ma-
teria di elettorato attivo e passivo (*ur-*
genza) (191);

— *Relatore*: Segni;

PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE —
FRACANZANI ed altri: Modifiche agli articoli
48, 56 e 58 della Costituzione in materia
di limiti di età per l'elettorato attivo e
passivo (*urgenza*) (553);

— *Relatore*: Segni.

La seduta termina alle 23,35.

**Ritiro di un documento
del sindacato ispettivo.**

Il seguente documento è stato ritirato
dal presentatore: interrogazione a risposta
in Commissione Colomba Giulio nume-
ro 5-00974 del 14 dicembre 1977.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO DEI RESOCONTI
Avv. DARIO CASSANELLO

L'ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE
Dott. MANLIO ROSSI

*RISOLUZIONI IN COMMISSIONE,
INTERROGAZIONI E INTERPELLANZE
ANNUNZiate*

RISOLUZIONI IN COMMISSIONE

« La X Commissione,

rilevato che l'11 novembre 1976 e il 21 settembre 1977, interpretando le aspirazioni dei pescatori, dei lavoratori italiani e soprattutto pugliesi di voler avviare rapporti di buon vicinato, di pesca, commerciali e cooperazione culturale con l'amico popolo albanese furono presentate delle interrogazioni per sollecitare il Governo ad intraprendere trattative per un accordo con il Governo albanese sulla base dei secolari rapporti di amicizia, collaborazione e reciproco rispetto fra i due popoli;

il rappresentante del Governo onorevole Radi rispondendo alle interrogazioni in aula ha ufficialmente espresso i sentimenti del Governo e del popolo italiano verso il popolo albanese aggiungendo in data 16 settembre 1977 " Per parte sua, l'Italia è pienamente favorevole allo sviluppo di iniziative destinate a manifestare i sentimenti di amicizia che la legano al popolo albanese ed ha sempre desiderato intensificare la collaborazione economica e commerciale con l'Albania " e in data 13 gennaio 1978 affermava " Tuttavia, qualora dovessero pervenire precise richieste nel senso auspicato dagli onorevoli interroganti, il Governo non mancherebbe di interessare l'esecutivo comunitario per avviare gli opportuni passi diplomatici nei confronti del Governo albanese ";

considerato che un più razionale sfruttamento degli elementi della natura contribuirebbe alla salvaguardia dell'ambiente e al soddisfacimento delle crescenti esigenze di lavoro per i giovani e per il progresso economico delle popolazioni;

impegna il Governo

ad adoperarsi per far conoscere al Governo albanese, anche mediante scambi

di delegazioni, i sentimenti e la volontà del popolo italiano di migliorare i rapporti di buon vicinato, di amicizia e di sviluppo della cooperazione culturale, di pesca, commerciale e di collegamento marittimo e aereo fra le due nazioni nel reciproco interesse di salvaguardare la pace e sviluppare il benessere fra i due popoli.

(7-00105) « CASALINO, CIANNAMEA, FROIO ».

« La VII Commissione,

considerato che allo scopo di acquisire dati sulla composizione della spesa militare sono state presentate interrogazioni sui seguenti argomenti:

carattere settoriale e non organico della spesa per gli armamenti (interrogazioni nn. 4-04276; 4-04285; 4-04398);

mancata applicazione della norma della legge n. 801 del 1977 in merito al finanziamento dei servizi di informazione (interrogazione n. 4-04396);

distorsione burocratica degli investimenti per il personale sia in materia di organici sia in relazione al rimborso delle missioni, delle spese di viaggio, etc. (interrogazioni nn. 4-04282; 4-04399; 4-04400; 4-04278; 4-04397);

dispersione e ripetitività assistenziale della spesa della difesa con specifico riferimento al finanziamento degli enti, e al commissariato per le onoranze (interrogazioni nn. 4-04280; 4-04279; 4-04284);

tenute presenti le risposte date dal Governo alle predette interrogazioni, commentate e riassunte negli allegati alla presente risoluzione;

considerato che dal dibattito sullo stato di previsione della spesa della difesa e dalle citate risposte alle interrogazioni parlamentari risultano confermati:

a) la mancanza della pianificazione e della programmazione interforze quali indispensabili strumenti per dirigere e coordinare la spesa della difesa nel campo delle armi e degli armamenti;

b) l'assenza della pianificazione e della programmazione dello strumento militare con particolare riferimento alle modalità del reclutamento, ai livelli coordinati degli organici, alle procedure unitarie di avanzamento, all'impiego funzionale del personale;

c) l'assenza di una legge-quadro (ovvero, in mancanza, di una adeguata direttiva politica) volta a definire il carattere e la coerenza delle retribuzioni del personale militare, in base ai principi della omnicomprensività, della indennità militare riferita al rischio e alla operatività dei diversi reparti, della attribuzione di una indennità di funzione ove venisse applicata la carriera amministrativa;

d) l'amministrazione particolaristica del bilancio, dato che l'assenza di riferimenti alla pianificazione e alla programmazione comporta una gestione della spesa, affidata alle scelte dei diversi centri operanti in seno alla difesa;

ricordato che il Presidente del Consiglio dei ministri, nelle dichiarazioni programmatiche illustrate in Parlamento il 16 marzo 1978, pose tra gli impegni essenziali e profondamente innovatori dell'attuale Governo quello di "bloccare ogni nuova spesa che non formi oggetto dell'accordo di Governo fino alla approvazione del bilancio del 1979" ed altresì che si doveva procedere al riordinamento e alla qualificazione della spesa pubblica operando anche i necessari ed appropriati tagli sulla medesima;

rilevato che l'iniziativa legislativa del Governo non ha finora tenuto nel conto adeguato l'esigenza della pianificazione, della programmazione e del riordinamento del bilancio di previsione della difesa, nonché la necessità di avviare il riordinamento dei trattamenti del personale sottufficiale ed ufficiale;

invita il Governo

a trasmettere alle Camere entro il corrente anno 1978, in connessione con la presentazione del disegno di legge di approvazione dello stato di previsione del Ministero della difesa, una relazione contenente le proprie valutazioni in ordine ai

caratteri ed ai contenuti della spesa militare, nonché l'esposizione delle direttive impartite per riordinare la suddetta spesa con particolare riferimento:

al coordinamento degli stanziamenti di parte ordinaria con quelli straordinari, dovuti in relazione alle leggi promozionali, dell'ammodernamento e il rinnovamento della difesa ed altresì per costruzioni, armi, armamenti e munizionamento delle forze armate, in base ai principi della valutazione interforze dei programmi di armamento; del contenimento della suddetta spesa entro un ambito socialmente compatibile con le risorse disponibili dello Stato; della conseguente esclusione di ogni programma non riferito a quelli autorizzati dalle leggi promozionali; della documentata utilità e convenienza per le forze armate della acquisizione dei relativi mezzi tecnici riferiti ai programmi autorizzati; del rendiconto delle somme finora stanziante;

alla finalizzazione degli stanziamenti di bilancio all'ammodernamento e alla ristrutturazione dello strumento militare con particolare riguardo alla programmazione del personale militare, del quale dovrebbe essere fornito il quadro completo, come quello redatto negli stati di previsione della spesa degli altri ministeri (vedasi interrogazione n. 4-04400) con la documentazione dei risultati ottenuti, allo scopo di proporzionare le forze alle esigenze di ciascuna forza armata e ai compiti che a ciascuna di esse sono istituzionalmente affidati (personale di leva, compresi i sottufficiali e gli ufficiali di complemento, nonché i contingenti di specialisti e degli aiuto specialisti; volontari a ferma prolungata, distinti per categorie e specialità; sottufficiali; ufficiali; dirigenza);

al riordinamento ed al controllo della spesa, attualmente non coordinata, né ricondotta alle disposizioni di legge, concernente gli stanziamenti per le attività dei servizi di informazione che richiedono l'impegno di spese riservate;

alla congruità, alla coerenza, alla omogeneità degli stanziamenti riferiti ai trattamenti retributivi, di missione, di assi-

stenza, eccetera (tenendo presente, nel riferire quanto sopra, il pregevole lavoro svolto con la relazione al Parlamento a norma dell'articolo 18 della legge n. 187 del 1976 riguardante le indennità operative e di rischio nell'ambito delle forze armate) in modo da fornire il quadro completo della situazione esistente, sotto questo profilo, per il personale militare, non trascurando di porre in relazione tali trattamenti con quelli riconosciuti dai pubblici dipendenti di altri particolari settori dell'ordinamento dello Stato;

al coordinamento, alla diminuzione, alla eliminazione, di quegli stanziamenti che, riferiti ad attività eccezionali, non propriamente d'istituto, sostitutive di quelle che sarebbero di competenza dell'amministrazione, ripetitive di altre a cui si provvede direttamente (quali ad esempio le contribuzioni ad enti che non svolgo-

no compiti direttamente riferiti alle esigenze della difesa; quelle connesse con la assunzione temporanea in appalto di manodopera per cosiddetti lavori di facchinaggio; quelle afferenti alle mense e ai circoli delle diverse forze armate; quelle dovute per legge ad enti che svolgono compiti di interesse per la difesa; quelle concernenti il più vasto settore della assistenza, del benessere, degli interventi individuali).

(7-00106) « D'ALESSIO, ANGELINI, CRAVEDI, CERRA, GARBI, MATRONE, MILANI ARMELINO, BARACETTI, BALDASSI, VENEGONI, TESI, LEONARDI, BIANCHI BERETTA ROMANA, CORALLO, MACCIOTTA, GAMBOLATO, GIURA LONGO, BERTOLI MARCO, FLAMIGNI, CIAI TRIVELLI ANNA MARIA ».

**INTERROGAZIONE
A RISPOSTA IN COMMISSIONE**

PAGLIAI MORENA AMABILE E TESI.
— *Al Ministro dell'interno.* — Per conoscere —

considerato che il comprensorio tessile di Prato, e in particolare il comune di Montemurlo dove sono insediate numerosissime aziende tessili medie e piccole, è stato oggetto di numerosi incendi la cui natura appare dolosa;

considerato che tali azioni criminose, che si ripetono con impressionante regolarità, sembrano tese a sconvolgere il comprensorio, distruggendo impianti vitali per l'economia e l'occupazione di migliaia di lavoratori;

considerato che è sempre più insistente la voce che si tratti di azioni legate ad un progetto di intimidazione a scopo di estorsione;

rilevati, infine, i danni materiali e morali che l'attuazione sistematica di un siffatto piano criminoso qualunque sia la finalità che esso si propone, e chiunque siano gli organizzatori dell'azione, comporta —

quali misure il Governo intenda adottare per porre fine ad una situazione insostenibile sotto il profilo economico, di occupazione, di ordine pubblico.

(5-01222)

**INTERROGAZIONI
A RISPOSTA SCRITTA**

MENICACCI. — *Al Ministro degli affari esteri.* — Per conoscere:

se è stato disposto e in quale misura l'indennizzo spettante al signor Bonini Baldini Armando attualmente residente a Bevagna (Perugia) per l'esproprio da parte delle autorità locali, di tutte le sue proprietà in Tanzania consistenti in 5 appartamenti in Monza e una azienda agri-

cola di 625 ettari se sia vero che è stata avanzata una offerta di lire 200.000 circa a titolo di compensazione per le pratiche intestate rispettivamente a S. Nizzi, Plot n. 446/1 (Sha 250) e a B. Bonini, Plot n. 446/2 (Sha 2000);

per conoscere quali iniziative siano state prese perché le autorità di Dar el Salaam si dispongano ad un risarcimento ragionevole conforme ad equità. (4-05633)

TRABUCCHI. — *Ai Ministri degli affari esteri e della marina mercantile.* — Per conoscere —

premesso che l'aggressione compiuta dall'unità sottomarina libica contro il peschereccio *Eschilo* e l'inaudito arresto di due membri dell'equipaggio costituiscono un ennesimo gravissimo affronto a precise norme internazionali e mettono in evidenza i metodi pirateschi di elementi indubbiamente irresponsabili, e indubbiamente in contrasto con le direttive del Capo del governo di quel paese, ma che tuttavia riescono a boicottare il legittimo svolgimento della pesca da parte italiana;

premesso che tale attività, nella quale operano oltre cinquemila pescatori, costituisce l'elemento base dell'economia della Sicilia occidentale —

quali provvedimenti intendano urgentemente adottare per ottenere l'immediato rilascio dei due ostaggi e per tutelare concretamente il lavoro e la incolumità, oggi compromessi, dei pescatori della zona.

(4-05634)

VIZZINI. — *Ai Ministri della marina mercantile, degli affari esteri e della difesa.* — Per conoscere tutte le circostanze di tempo e di luogo che hanno reso possibile un vero atto di pirateria marittima ai danni di un motopeschereccio italiano, da parte di una unità da guerra della marina del Governo libico, nelle acque del canale di Sicilia, che si è concluso con il sequestro di due membri dell'equipaggio del natante italiano, il quale stava esercitando il diritto di pesca in acque internazionali.

L'interrogante, mentre non può non osservare che questo ennesimo episodio di particolare gravità, oltre ad impedire lo esercizio di una attività lavorativa a nostri connazionali, costituisce palese violazione di patti ed accordi sottoscritti dal Governo libico e dai Governi responsabili dei Paesi che si affacciano sul Mediterraneo, allarma tutta la marineria siciliana, chiede di sapere quali concrete misure il Governo italiano abbia adottate, o intenda porre in atto, per consentire alle imbarcazioni da pesca italiane di svolgere serenamente il proprio lavoro, senza timore di vedersi sequestrare il prodotto pescato, le attrezzature e la cattura di membri dell'equipaggio.

L'interrogante chiede, infine, di conoscere quali passi il Governo abbia intrapreso per ottenere l'immediato rilascio dei due marinai del motopeschereccio *Eschilo*.
(4-05635)

PISICCHIO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere i motivi che hanno portato alla decisione di inserire nella ordinanza ministeriale del 23 giugno 1978 «organizzazione e funzionamento per l'anno scolastico 1978-79 e per il 1979 delle istituzioni di scuola popolare e delle attività di educazione degli adulti di competenza dell'amministrazione» una normativa (articolo 5) restrittiva in ordine alle possibilità di lavoro dei giovani laureati, inseriti nelle graduatorie provinciali relative.

L'articolo 5, infatti, prescrive: l'insegnamento della religione è affidato al preside — entro il limite di 18 ore settimanali complessive — al docente incaricato dello stesso insegnamento nella propria scuola. Ove nella scuola prestino servizio più docenti, l'incarico è affidato a quello che ha il minore numero di ore settimanali di lezione. In caso di impossibilità, l'incarico è affidato ad insegnante incaricato in altra scuola media.

L'insegnamento dell'italiano, della storia, della geografia e dell'educazione civica è affidato ad un solo docente in due CRACIS; quello delle scienze, come

pure quello della lingua straniera, rispettivamente, ad un solo docente in almeno tre corsi; quello dell'educazione artistica ad un solo docente in almeno quattro corsi e, comunque, per non meno di sei ore settimanali.

Tale normativa restrittiva, dettata certamente per contenere la spesa pubblica, contrasta con lo spirito e gli obiettivi, più volte sottolineati nelle sedi opportune, diretti a dare ai giovani possibilità di lavoro e di reinserimento nella scuola, particolarmente per coloro, che pur avendo conseguito la laurea da diversi anni, attendono di essere utilizzati ed impegnati.

Si chiede pertanto di conoscere se non ritenga di modificare tale normativa in modo da consentire, come per gli anni scorsi, la più larga partecipazione dei giovani laureati alle attività scolastiche popolari e di educazione degli adulti, atteso che i risultati dei corsi CRACIS sono stati decisamente positivi. (4-05636)

BONINO EMMA, PANNELLA, FACCIO ADELE E MELLINI. — *Ai Ministri degli affari esteri e della pubblica istruzione.* — Per sapere se risulta confermato il fatto che agli studenti iraniani in possesso di diploma di istituto tecnico non è consentita, anche dopo il superamento dell'esame di ammissione, l'iscrizione alle facoltà universitarie italiane ma solo al conservatorio e all'accademia di belle arti, e questo sulla base di una errata interpretazione degli accordi fra i due paesi.

Gli interroganti chiedono quindi di sapere, se i fatti risultassero confermati, quali provvedimenti s'intendano prendere per sanare immediatamente questa odiosa discriminazione che appare come un surrettizio tentativo di costringere gli studenti iraniani a ritornare nel proprio paese con le conseguenze facilmente prevedibili.
(4-05637)

CUFFARO, GATTI NATALINO, DULBECCO E BRANCIFORTI ROSANNA. — *Ai Ministri dell'agricoltura e foreste e dell'industria, commercio e artigianato.* — Per

sapere se siano a conoscenza della grave situazione che si sta determinando nelle campagne del Friuli-Venezia Giulia - e sembra in altre regioni d'Italia - per la difficoltà di reperire alcuni fertilizzanti, in particolare urea;

per conoscere i provvedimenti che si intendono adottare con la massima urgenza al fine di riportare a normalità il rifornimento dei concimi chimici, colpendo le speculazioni e perseguendo le eventuali responsabilità. (4-05638)

CARLOTTO. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per conoscere - premesso che la sua risposta del 10 luglio 1978 ad analoga interrogazione n. 4-05157 è incompleta - gli interventi degli ultimi cinque anni, in provincia di Cuneo, della Cassa per la formazione della proprietà contadina con:

a) il nominativo del richiedente, la denominazione dell'azienda agricola interessata all'acquisto con relativo indirizzo nonché il nominativo del venditore;

b) la data di presentazione della domanda, l'ammontare del finanziamento, la data di concessione, la superficie interessata ed il nominativo del tecnico di parte che ha assistito il richiedente. (4-05639)

CARLOTTO. — *Al Governo.* — Per conoscere quali provvedimenti si intendano urgentemente adottare onde sbloccare la situazione che pregiudica lo sviluppo delle iniziative socio-economiche tendenti a valorizzare le zone montane.

Infatti il mancato rifinanziamento della legge n. 1102 del 1971 vanifica tutti gli sforzi degli enti locali e rischia di paralizzare la vita sociale ed economica delle nostre aree montane.

Le Comunità montane, così determinanti per il progresso della montagna, sono prive di finanziamento dal 1° gennaio 1978.

È doloroso constatare che oltre alle vaghe e periodiche dichiarazioni di disponibilità, da parte delle varie forze politiche nei confronti dei problemi della mon-

tagna, non esiste una reale e concreta volontà politica di affrontare e risolvere i problemi che interessano una vasta area del nostro paese ove vivono popolazioni spesso escluse dallo sviluppo civile e sociale nonché economico del paese.

(4-05640)

CARLOTTO, STELLA E CAVIGLIASSO PAOLA. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per conoscere - premesso che gli imprenditori agricoli titolari di mutui agevolati di miglioramento fondiario con concorso statale o regionale in conto interessi devono attendere anni per ottenere il concorso interessi statale o regionale o per l'autorizzazione al riscatto anticipato - quali sono i motivi di tali inspiegabili ritardi che determinano gravi ripercussioni negative di ordine finanziario e quali provvedimenti si intendano attuare per ovviare al grave inconveniente. (4-05641)

CARLOTTO E SOBRERO. — *Al Ministro dell'interno.* — Per conoscere - premesso che a fianco del personale a servizio continuativo dei vigili del fuoco opera personale volontario a servizio discontinuo che presta la sua opera solamente in caso di necessità abbandonando temporaneamente il proprio posto di lavoro e che non ha alcun rapporto di impiego con lo Stato e considerato che l'apporto dei vigili del fuoco volontari è molto apprezzato e indispensabile nelle aree dove non operano i distaccamenti con personale permanente - se ritiene opportuno valorizzare il volontariato nel settore dei servizi antincendi quale riconoscimento per la preziosa opera che svolge al servizio della collettività. (4-05642)

SPATARO, BACCHI DOMENICO E BELLOCCHIO. — *Al Ministro delle finanze.* — Per conoscere:

le valutazioni e i criteri che hanno portato all'aggiudicazione, da parte della ditta Warex, dell'appalto concorso per la

fornitura e la posa in opera di un impianto d'incenerimento di rifiuti, di produzione francese, presso la Manifattura tabacchi di Palermo;

se è stata prevista la disponibilità, sul nostro mercato, dei pezzi di ricambio e di altri accessori dei macchinari in questione, con eventuale, conseguente interruzione delle attività produttive.

(4-05643)

DE POI, BARTOLINI, MANCA ENRICO, MICHELI FILIPPO, CONTI PIETRO, CIUFFINI, SCARAMUCCI GUAITINI ALBA E PAPA DE SANTIS CRISTINA. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere se il Governo è a conoscenza dei gravi danni provocati dal terremoto che nella giornata del 30 luglio 1978 ha colpito alcune zone dell'Umbria e particolarmente i comuni di Terni, Narni, Sangemini e Montecastrilli e quali misure si intendano porre in essere, da parte dello stesso Governo, in collaborazione con la Regione dell'Umbria, i comuni interessati ed i competenti organi tecnici, per procedere ad un rapido accertamento dei danni provocati dal sisma.

Gli interroganti chiedono altresì di conoscere se e come il Governo intenda operare per assicurare i mezzi di pronto intervento a favore delle popolazioni colpite e per l'adozione dei provvedimenti necessari alla ricostruzione del patrimonio pubblico e privato danneggiato o distrutto dal terremoto.

(4-05644)

BANDIERA. — *Ai Ministri della difesa e dell'interno.* — Per essere informato sui risultati delle indagini relative alla presenza di un misterioso DC-3, nell'aeroporto di Catania che, partito dall'aeroporto, diretto a Brindisi, ha interrotto i contatti radio, uscendo dal controllo del sistema di assistenza al volo.

Dalle prime indagini è risultato che l'aereo, dichiarato dai piloti appartenenti ad una società di aereo-taxi francese, in effetti non risultava immatricolato in nessun

registro aereo e che i documenti di bordo esibiti all'ufficio traffico erano falsi.

L'interrogante chiede di sapere, dal Ministro della difesa come sia potuto avvenire che un aereo non classificato, abbia facilmente superato la barriera del sistema di avvistamento e di difesa dello spazio aereo, addirittura atterrando in un aeroporto che è anche base militare e vicino alla più importante base aerea della NATO, possa essere stato guidato dal controllo del traffico aereo, senza accertamenti sulla identificazione, ed infine sia misteriosamente uscito dal controllo radio e dall'avvistamento radar.

L'interrogante fa rilevare che se non vi fossero convincenti risposte agli interrogativi posti, bisognerebbe considerare con grande preoccupazione l'efficienza della nostra organizzazione di controllo dello spazio aereo.

(4-05645)

INTERROGAZIONI A RISPOSTA ORALE

« I sottoscritti chiedono di interrogare il Presidente del Consiglio dei ministri e il Ministro dei beni culturali e ambientali per conoscere, con riferimento agli articoli del giornalista Antonio Cederna sul *Corriere della Sera* del 24 febbraio 1977 e del 5 dicembre 1977, quali provvedimenti intendano adottare con urgenza per salvare le 620 opere di scultura, costituenti la più completa galleria di busti imperiali che esista nel mondo, tuttora accatastate in pessimo stato di conservazione nell'ex museo Torlonia in Roma via della Lungara, angolo via Corsini.

« In particolare gli interroganti chiedono di conoscere se le opere, previo restauro, saranno trasferite in un altro museo della capitale per poter essere finalmente esposte per la prima volta al pubblico.

« Infine gli interroganti chiedono di conoscere quali iniziative sono state intra-

prese per ottenere l'esproprio dell'intera collezione, ai sensi della legge n. 1089 del 1939.

(3-02945) « BONINO EMMA, FACCIO ADELE, MELLINI, PANNELLA ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il Presidente del Consiglio dei ministri, per sapere:

quali siano le valutazioni del Governo sul nuovo "grave" episodio verificatosi nelle acque del Mediterraneo il 28 luglio 1978, quando un sommergibile emerso improvvisamente vicino al motopesca *Eschilo* di Mazara del Vallo e con l'intimazione delle armi ha portato via due marinai immergendosi immediatamente e non lasciando nessuna traccia, cosa che ha lasciato nel più atroce sgomento sia gli altri marittimi del motopesca, sia l'intera popolazione della città di Mazara del Vallo duramente provata dai continui sequestri da parte dei tunisini e dei libici di loro natanti e di loro marittimi, oltre ad alcuni casi più incresciosi tipo quelli del motopesca *Gima* dove un giovanissimo ha perduto la vita. Del resto qualche giorno prima del caso dell'*Eschilo* mezzi militari libici hanno usato le armi contro un altro peschereccio siciliano *Palma Primo* con il ferimento di un marinaio che si trova ricoverato nell'ambasciata italiana di Tripoli;

se non ritiene, che il "nuovo" modo di cattura dei pescatori non abbia molto a preoccuparci, in quanto non risponde ai canoni del diritto internazionale, che pur nella legittima difesa dei diritti di ogni nazione, non si può ricorrere a fatti che rasentino la pirateria;

se non ritiene, in rapporto al nuovo diritto del mare e alla politica della pesca della Comunità Economica Europea di avviare, nonostante ripetute sollecitazioni, con i paesi mediterranei un rapporto nuovo di cooperazione e di integrazione economica nel campo della pesca, che facendo superare gli arretrati e precari accordi di pesca, dia la garanzia ai lavoratori del mare di durevolezza;

quali iniziative sono in corso e quali intende portare avanti per ovviare a questi inconvenienti, alla luce della necessità che abbiamo non solo del mantenimento degli attuali livelli di pesca, ma di potenziarli per il noto deficit procurato alla bilancia dei pagamenti dall'importazione di generi alimentari, oltre a dare quella necessaria tranquillità e sicurezza di lavoro che da tanti anni i pescatori di Mazara del Vallo vanno cercando e quali iniziative ha preso affinché i marittimi ritornino al più presto nelle loro famiglie..

(3-02946) « MICELI VINCENZO, BACCHI DOMENICO, FANTACI, SPATARO ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, per sapere - premesso che, a seguito di accordi intercorsi fra gli enti interessati, l'INPS e l'INAM nel 1971 decisero di avviare un esperimento di riscossione abbinata dei contributi di rispettiva pertinenza nelle province di Latina (a decorrere dal 1° luglio) e Frosinone (a decorrere dal 1° ottobre) e che tale esperimento venne successivamente esteso alle province di Como e Varese, a decorrere dal 1° aprile 1973, e di Gorizia e Trieste dal 1974, e premesso altresì che l'INPS, con deliberazione consiliare n. 133 del 31 luglio 1973, aveva programmato l'estensione della riscossione abbinata a tutto il territorio nazionale con l'inserimento nell'operazione anche dell'INAIL - se il Ministro abbia o meno predisposto, prima che siano adottati provvedimenti innovativi in materia di accertamento e riscossione dei contributi assicurativi, un'indagine per poter rendere noti i risultati conseguiti con gli esperimenti di riscossione abbinata, con particolare riguardo al grado di maggiore o minore efficienza dell'azione di vigilanza contributiva realizzata dall'INPS.

« E questo, a maggiore ragione, in relazione a quanto previsto nel testo del disegno di legge istitutivo del Servizio sanitario nazionale in corso di esame al

Senato, dopo l'approvazione da parte della Camera, in cui si affidano all'INPS, sia pur in via transitoria, gli adempimenti relativi all'accertamento, alla riscossione e al recupero in via giudiziale dei contributi sociali di malattia e di ogni altra somma ad essi connessa.

(3-02947) « MORINI, LUSSIGNOLI, FORNI ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare i Ministri degli affari esteri e della marina mercantile, per conoscere in quali circostanze sono stati prelevati dal misterioso sottomarino libico o presunto tale, i due marinai del peschereccio di Mazara del Vallo, di cui abbiamo ieri avuto notizie dalla stampa; e quali iniziative siano state prese per il loro immediato rilascio e per ottenere dal governo libico — presso il quale ci auguriamo si sia già duramente protestato — la più piena e formale assicurazione che atti di pirateria di questo genere, a qualsiasi ragione determinati e comunque giustificati, non potranno più ripetersi.

(3-02948) « ROMUALDI, LO PORTO ».

« Il sottoscritto chiede di interrogare il Ministro di grazia e giustizia per sapere:

se risponde a verità che per salvare la vita all'onorevole Aldo Moro, il Capo dello Stato aveva deciso di concedere la grazia ad alcuni brigatisti rossi detenuti;

se la relativa pratica era già stata avviata dal Ministero di grazia e giustizia quando, il 9 maggio, venne trovato il corpo del presidente della DC nel portabagagli dell'auto Renault 4 parcheggiata in via Caetani;

in caso positivo, sulla base di quali motivazioni ci si è orientati ad esaminare la possibilità di rispondere con questo modo simbolico al ricatto e quali fascicoli intestati ai terroristi in particolare erano stati esaminati ed eventualmente istruiti.

(3-02949) « MENICACCI ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare i Ministri degli affari esteri, della difesa e della marina mercantile, per essere informati sui particolari della cattura di due marittimi del motopeschereccio *Eschilo* da parte di un sommergibile libico.

« In particolare, gli interroganti chiedono di conoscere quali passi siano stati compiuti per ottenere la liberazione dei due marittimi, che sembra saranno processati a Tripoli, e, in generale, quali iniziative si intendano prendere per tutelare la nostra flottiglia di pescherecci, esposta alle pesanti azioni di controllo, che spesso si concludono con il sequestro delle imbarcazioni e il fermo dei marinai, da parte di mezzi navali dei paesi nord-africani.

« L'opera di protezione dovrebbe, ad avviso degli interroganti, anche essere volta a controllare che i pescherecci italiani restino nelle acque internazionali, e rispettino le intese internazionali sulla pesca, ma anche impedire la pretesa di controlli in acque internazionali.

« Per quanto riguarda il caso dell'*Eschilo*, che ha visto l'insolito impiego di un sommergibile in operazione di polizia marittima, gli interroganti chiedono di conoscere dal Ministro della difesa quali problemi, ai fini dell'equilibrio nel Mediterraneo, ponga, la presenza di sommergibili della flotta libica, se questa presenza era già nota al Governo italiano e quale provenienza abbiano questi mezzi navali e se essi facciano parte di un più vasto programma di potenziamento della marina da guerra libica.

(3-02950) « BANDIERA, GUNNELLA ».

INTERPELLANZE

« Il sottoscritto chiede di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri ed il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, per sapere:

a) se non ritengano di approfondire con la massima attenzione il progetto di

installazione della Terza rete televisiva, vuoi per gli ingenti costi preventivati in caso di una realizzazione con i tradizionali e numerosi ripetitori da installare per tutta la penisola e le isole, vuoi per gli effetti preclusivi di utilizzo dei canali di frequenza da parte delle emittenti libere, con il precipuo risultato negativo di sperperare un'enorme massa di pubblico denaro, di cui si potrebbe benissimo fare a meno con l'effettuazione delle trasmissioni della Terza rete via satellite, per il conseguenziale risparmio di centinaia di miliardi, che consentirebbe di evitare il ventilato aumento dei canoni radiotelevisivi, e di non accentuare l'ingiusta sperequazione esistente fra il salato monopolio radiotelevisivo dello Stato e la libertà gratuita di antenne via etere, libertà per altro sancita dalle note sentenze della Corte costituzionale;

b) se sia compatibile con lo spirito e la lettera delle citate pronunzie della Corte costituzionale e della vigente normativa sui limiti degli introiti pubblicitari riservati alla RAI-TV, nonché con il disegno di legge, presentato di recente dal Governo per la regolamentazione delle radio-televisioni libere, la richiesta formulata dalla stessa RAI di aumentare il gettito pubblicitario per far fronte all'istituzione della Terza rete, che in tal guisa si porrebbe fin dal suo nascere non più come espressione di un sano e competitivo pluralismo informativo, ma come fonte inesaurevole di concorrenza privilegiata e sleale nei confronti della stampa quotidiana e delle emittenti locali, privando ingiustamente entrambe di un vitale ed indispensabile strumento di sopravvivenza e di sostegno.

(2-00403)

« SANTAGATI ».

« I sottoscritti chiedono di interpellare i Ministri del lavoro e previdenza sociale, dei trasporti, dell'agricoltura e foreste e dell'interno per sapere — premesso:

che anche in questo ultimo periodo si sono verificate gravi violazioni delle norme sul collocamento della manodopera bracciantile e stagionale da parte dei co-

siddetti "caporali" i quali da decenni imperversano nel mercato del lavoro specialmente nelle zone del Mezzogiorno;

che al cosiddetto fenomeno del caporalato deve essere ricondotta la responsabilità di frequenti incidenti verificatisi nel trasporto dei lavoratori e della permanente offesa ai diritti sindacali, politici, umani dei lavoratori medesimi, nonché la diffusione del "lavoro nero" e di un intollerabile sfruttamento del lavoro minore;

che dal detto "sistema del caporalato" derivano ulteriori elementi di freno allo sviluppo economico, sociale e civile delle zone interessate;

che il fenomeno del "caporalato" trova possibilità di permanenza e perfino di sviluppo, tra l'altro, nella più volte denunciata carenza di iniziative e di attrezzature da parte degli organi preposti alla gestione e al controllo sull'applicazione delle leggi sul collocamento e sul trasporto;

che da anni e sempre con maggior vigore i sindacati, gli enti locali, la stampa, varie organizzazioni economiche, sociali e culturali si battono per porre fine ad una situazione vergognosa ed inammissibile;

che il fenomeno del caporalato fu denunciato, già decenni addietro, anche in sede parlamentare —:

1) se sono state condotte indagini sui singoli casi, talvolta tragici, verificatisi finora a causa del sistema denunciato e, più in generale, indagini sulle condizioni che hanno reso possibile il perdurare del fenomeno e la impunità nei confronti dei responsabili del fenomeno stesso;

2) quali risultati sono emersi dalle indagini, specifiche o generali, e quali gli elementi comunque segnalati od accertati dagli uffici provinciali o regionali dipendenti dai Ministeri interessati;

3) quali iniziative sono state, comunque, intraprese a fronte di un fenomeno così grave e lesivo dei diritti del lavoratore, del cittadino e perfino di categorie costituzionalmente protette come nel caso dei minori;

4) quali interventi sono stati attuati o si intendono attuare per promuovere la effettiva e rapida creazione di adeguate infrastrutture civili e dei necessari servizi sociali sia nelle zone tributarie di manodopera sia nelle zone nelle quali si svolge l'attività lavorativa temporanea, stagionale o permanente;

per conoscere in particolare i provvedimenti che si intendano adottare:

a) per la sollecita copertura — anche attraverso l'utilizzazione della legge n. 285 del 1° giugno 1977 — dei posti di collocatore in tutti gli uffici comunali, frazionali o rionali attualmente scoperti o coperti a scavalco, e per la copertura o l'adeguamento degli organici anche degli uffici provinciali del lavoro; per l'adeguamento degli orari di servizio degli uffici e delle sezioni di collocamento alle realtà delle varie zone; per la piena applicazione delle norme sull'avviamento al lavoro e sulla costituzione delle commissioni comunali di collocamento;

b) per l'adeguamento — anche attraverso l'utilizzazione della citata legge

n. 285 — degli organici degli Ispettorati provinciali e zionali del lavoro e per la dotazione dei mezzi tecnici e finanziari necessari allo svolgimento dei compiti istituzionali da parte degli Ispettorati medesimi, specialmente in direzione della lotta alla intermediazione nel collocamento della manodopera, della protezione dei minori e del lavoro minorile, della protezione antinfortunistica, del rispetto dei contratti di lavoro e delle assicurazioni sociali;

c) per una maggiore e permanente vigilanza sul rispetto delle norme di sicurezza nell'esercizio del trasporto operaio e di linea nelle zone interessate al fenomeno del caporalato, anche attraverso un impiego della polizia stradale ed un coordinamento con le iniziative delle Regioni.

(2-00404) « AMARANTE, ALINOVÌ, GRAMEGNA, PETRELLA, BIAMONTE, RIGA GRAZIA, CASALINO, CARMENO, STEFANELLI, ANGELINI, BROCCOLI, SICOLO, MICELI VINCENZO ».